

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	26
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	88
DIFESA (IV)	»	89
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	101
FINANZE (VI)	»	131
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	162
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	168
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	208
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	213

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	215
AFFARI SOCIALI (XII)	»	226
AGRICOLTURA (XIII)	»	231
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	241
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	248
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	250
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	251
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	253
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	254
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	256
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	257
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	259

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizioni informali di rappresentanti di Booking.com, della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP), di Property Managers Italia e di Airbnb Italy, del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (CUP) e di Confprofessioni, dell'Associazione trasporti (ASSTRA), dell'Associazione nazionale servizi apparecchi per le pubbliche attrazioni ricreative (SAPAR) e di Sistema Gioco Italia, sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 maggio 2017.

Audizioni informali di rappresentanti di Booking.com, della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP), di Property Managers Italia e di Airbnb Italy, del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (CUP) e di Confprofessioni, del-

l'Associazione trasporti (ASSTRA), dell'Associazione nazionale servizi apparecchi per le pubbliche attrazioni ricreative (SAPAR) e di Sistema Gioco Italia, sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 10.10 alle 12.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	4
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	4

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del presidente della I Commissione, Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il Governo nella precedente seduta ha manifestato la disponibilità ad attendere l'espressione del parere delle Commissioni fino a mercoledì 10 maggio.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, d'intesa con il relatore per la IV Commissione, Vincenzo D'Arienzo, si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta. Rileva che tale proposta è in corso di elaborazione in queste ore e già nella giornata odierna sarà trasmessa informalmente ai gruppi. Auspica che le Commissioni possano disporre di tempi congrui per valutare i contenuti della proposta che sarà presentata dai relatori.

Il viceministro Filippo BUBBICO fa presente che il Governo è disponibile ad attendere l'espressione del parere delle Commissioni, purché essa abbia luogo non oltre giovedì 11 maggio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Esame emendamenti C. 3918-A

5

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 maggio 2017.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Esame emendamenti C. 3918-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo, recanti revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

Audizione dei rappresentanti di Confturismo	6
Audizione dei rappresentanti di Federturismo Confindustria, dell'Associazione italiana porti turistici – Assomarinas, e dell'Associazione delle imprese del turismo all'aria aperta (ASSITAI)	6

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 maggio 2017.

Audizioni nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo, recanti revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

Audizione dei rappresentanti di Confturismo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.05.

Audizione dei rappresentanti di Federturismo Confindustria, dell'Associazione italiana porti turistici – Assomarinas, e dell'Associazione delle imprese del turismo all'aria aperta (ASSITAI).

L'audizione informale si è svolta congiuntamente dalle 12.05 alle 13.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	7
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Emendamenti C. 3671-ter-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	15
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 3918-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	15
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. Emendamenti C. 4225, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	15
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	15
AVVERTENZA	25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. **Atto n. 401.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del Regolamento, i propri rilievi alla VIII Commis-

sione sullo schema di decreto legislativo, volto ad attuare la direttiva 2014/52/UE, che ha modificato la direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (cosiddetta direttiva VIA). Ricorda, infatti, che la VIII Commissione, nella seduta del 26 aprile scorso, ha convenuto sull'opportunità di chiedere alla Presidente della Camera che la I Commissione esprima i propri rilievi sul provvedimento in esame, al fine di approfondire la questione relativa alle competenze di Stato e di regioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. La Presidente della Camera, accogliendo tale richiesta, con lettera del 3 maggio scorso, ha invitato la I Commissione a formulare i propri rilievi sullo schema di decreto legislativo in questione.

La direttiva 2014/52/UE apporta una serie di innovazioni alla normativa europea, anche allo scopo di rafforzare la qualità della procedura di impatto ambientale. La delega al Governo per il recepimento della nuova direttiva in materia di VIA è stata concessa dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) che, all'articolo 14, ha altresì dettato una serie di principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega stessa, volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE tra i quali sono da segnalare i principi di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di VIA, anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale, il criterio del rafforzamento della qualità della procedura di VIA, nonché la revisione e la razionalizzazione del sistema sanzionatorio.

Lo schema di decreto legislativo è composto da 27 articoli, prevalentemente volti a novellare gli articoli della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'articolo 1, nell'ambito delle finalità del decreto legislativo n. 152 del 2006, è volto a recepire la direttiva 2014/52/UE

che, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, prende in considerazione nuovi temi, quali quello della biodiversità, della tutela del paesaggio e della vulnerabilità e resistenza dei progetti rispetto ad incidenti e a calamità naturali. Rispetto a fattori già previsti dal decreto vigente vengono introdotti, infatti, la popolazione e la salute umana, la biodiversità, il paesaggio e la vulnerabilità dei progetti ai rischi di gravi incidenti e calamità naturali. La norma contiene inoltre una nuova definizione di « impatti ambientali », che comprende gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui fattori elencati.

L'articolo 2 è volto a introdurre una definizione più articolata di « valutazione di impatto ambientale », quella di « valutazione di impatto sanitario » (o « VIS ») e di « valutazione di incidenza ». È inoltre sostituita la definizione di « progetto » prevedendo, ai fini dei procedimenti di VIA, la possibilità da parte dei proponenti di presentare degli elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del « progetto di fattibilità », di cui all'articolo 23, comma 6, del Codice dei contratti pubblici. Vengono modificate le definizioni di « studio di impatto ambientale », « verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto », « provvedimento di assoggettabilità a VIA di un progetto » e « provvedimento di VIA ». Ulteriori nuove definizioni riguardano la « condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA », la « condizione ambientale del provvedimento di VIA », l'« autorizzazione » e l'« autorità competente ».

L'articolo 3, che sostituisce integralmente i commi da 5 a 11 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che la valutazione di impatto ambientale si applica solo ai progetti che possono avere impatti ambientali negativi. Sono altresì specificate le tipologie di progetti sottoposti ad una previa verifica di assoggettabilità a VIA e alla procedura di VIA. È introdotto inoltre, l'istituto del *pre-screening* stabilendo che il proponente, ove presuma che le modifiche o le esten-

sioni dei progetti specificati non producano impatti ambientali negativi, possa chiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite liste di controllo, una valutazione preliminare volta ad individuare la eventuale procedura da avviare. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, l'autorità competente comunicherà l'esito delle proprie valutazioni, che avranno carattere non vincolante, indicando se il progetto debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA oppure direttamente alla procedura di VIA. Sono altresì disciplinate le esenzioni in materia di VIA per alcune tipologie di progetti, con specifico riguardo a progetti, o parti di progetti, che hanno come scopo non solo la difesa nazionale, ma anche che abbiano l'unico obiettivo di risposta alle emergenze di protezione civile, qualora la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi. Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'ambiente, in casi eccezionali e dopo aver ricevuto il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa esentare in tutto o in parte un progetto dalle disposizioni in materia di VIA, qualora ritenga che esse pregiudichino le finalità del progetto purché siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 4 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di esplicitare in tale articolo solo il riferimento alle competenze in materia di VAS e AIA, considerato che le competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA sono disciplinate dal nuovo articolo 7-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, inserito dall'articolo 5 dello schema di decreto. L'articolo 7-bis interviene nell'ambito delle competenze di materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, disciplinando sia quelle statali che regionali. Si prevede che le due procedure devono essere effettuate a diversi livelli istituzionali razionalizzando i procedimenti ed evitando duplicazioni. Si distinguono i progetti di competenza statale da quelli di competenza

regionale facendo riferimento agli elenchi contenuti negli allegati, sui quali interviene l'articolo 22 dello schema. Si disciplinano le competenze amministrative a livello statale e l'autorità competente a livello regionale, che è la pubblica amministrazione preposta alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente in base alle leggi regionali o delle Province autonome. Con disposizione innovativa, volta a recepire l'articolo 1 paragrafo 9 della direttiva 2014/52/UE, si stabilisce che, nel caso in cui l'autorità competente nei procedimenti di VIA o di assoggettabilità a VIA coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime dovranno separare in modo appropriato e nell'ambito dell'organizzazione delle proprie competenze amministrative le funzioni confliggenti che riguardano l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto. Si specifica, inoltre, che il procedimento di VIA regionale deve rispettare il procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa al procedimento amministrativo e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, all'articolo 14, comma 4, secondo le modifiche apportate dall'articolo 24 dello schema in esame.

L'articolo 6 sostituisce integralmente l'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, VIA e VAS. La norma specifica il numero massimo di quaranta componenti della Commissione, i requisiti professionali dei Commissari e prevede che l'incarico di Commissario è rinnovabile una sola volta. Si prevede che a supporto della Commissione operi uno specifico Comitato tecnico istruttorio, posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto da trenta componenti. A decorrere dall'anno 2017 i costi del funzionamento di questi organi – compresi i compensi per i componenti – sono determinati annualmente con un decreto del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 7, concernente il coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale, prevede che l'autorizzazione integrata ambientale, per i progetti in cui è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, può essere rilasciata solo dopo che l'autorità competente abbia stabilito che i progetti medesimi non vadano effettivamente assoggettati a VIA. Viene, altresì, modificato un riferimento normativo interno al fine di identificare il richiamo al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

L'articolo 8 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006, collocando in esso la disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, attualmente contenuta nel testo vigente dell'articolo 20. Si prevede che il proponente trasmetta all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, assieme alla copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori. La verifica della circostanza se il progetto comporti possibili impatti ambientali è condotta dall'autorità competente. Eventuali chiarimenti o integrazioni possono essere richiesti, per una sola volta, entro trenta giorni dal ricevimento dello studio preliminare. Rispetto alla procedura vigente, nel testo in esame viene soppressa la fase della consultazione del pubblico. I termini per l'adozione, da parte dell'Autorità competente, del procedimento di *screening* di VIA sono fissati entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito *web* dello studio preliminare ambientale, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti od integrazioni eventualmente richiesti. In circostanze eccezionali è previsto che l'Autorità competente proroghi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica. In questo caso è compito dell'Autorità proponente comunicare al proponente per iscritto le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. È specificata la natura perentoria per le pubbliche

amministrazioni dei termini citati. Ad esito della propria istruttoria, e qualunque sia la decisione assunta, l'Autorità competente dovrà specificare i « motivi principali » che ne sono alla base. In caso di decisione di non assoggettare un determinato progetto al procedimento di VIA, l'Autorità competente specifica, ove richiesto dal proponente, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali negativi. Si ribadisce che la verifica di assoggettabilità a VIA statale e regionale per i progetti rispettivamente elencati dagli allegati II-*bis* e IV deve avvenire in base ai criteri e alle soglie definiti dal decreto del ministro dell'Ambiente 30 marzo 2015, recante « Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome ».

L'articolo 9, che sostituisce integralmente l'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che il proponente ha facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'Autorità competente, che è finalizzata a definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. L'Autorità competente – basandosi sulla documentazione trasmessa dal proponente – comunica a quest'ultimo l'esito delle proprie valutazioni entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Spetta all'Autorità competente assicurare che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.

L'articolo 10, che sostituisce integralmente l'articolo 21 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disciplina una fase di consultazione eventuale tra il proponente, l'Autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di determinare i contenuti dello studio di impatto ambientale.

L'articolo 11 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che

disciplina la predisposizione dello studio di impatto ambientale e i suoi contenuti. Si conferma quanto previsto dalla disposizione vigente, secondo cui, in particolare, lo studio di impatto ambientale (SIA) è predisposto a cura e spese del proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII. La norma disciplina i contenuti minimi dello SIA. Le innovazioni rispetto al testo vigente riguardano l'obbligo, per il proponente, di tener conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni, nonché di curare che l'esattezza della documentazione sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali o da esperti che sottoscrivono lo SIA.

Gli articoli 12, 13 e 14 modificano la disciplina del procedimento di VIA contenuta nel testo vigente degli articoli 23-27 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La nuova disciplina del procedimento, che si articola in diverse fasi, si applica, in maniera diretta, solamente ai procedimenti di VIA di competenza statale. In particolare, l'articolo 12 modifica l'articolo 23 del decreto legislativo, che disciplina la presentazione dell'istanza, l'avvio del procedimento di VIA e la pubblicazione degli atti, anche ai fini della semplificazione degli adempimenti a carico del proponente e all'accelerazione della procedura, mediante l'indicazione di tempi certi, più brevi e perentori, coerentemente con quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge n. 114 del 2015, che prevede la semplificazione, l'armonizzazione e la razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale. Il nuovo testo, infatti, non riproduce la disposizione vigente, in base alla quale all'istanza è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia in formato

elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati. Si prevede, in sostituzione di tale norma, che, una volta che l'autorità competente abbia verificato la completezza dei documenti, sia la stessa autorità a comunicare per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito *web*.

L'articolo 13 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina la consultazione del pubblico, l'acquisizione dei pareri e le consultazioni transfrontaliere nell'ambito del procedimento di VIA. Le innovazioni sono principalmente volte ad incidere sulla certezza dei tempi e sulla velocizzazione delle procedure, perseguita sia attraverso la riduzione dei termini previsti dal testo vigente che attraverso l'eliminazione degli obblighi di pubblicazione degli avvisi a mezzo stampa contemplati dal medesimo testo vigente. La norma dispone che dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA. Specifiche disposizioni attengono alle ipotesi nelle quali sia necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita ovvero nel caso in cui le modifiche apportate siano sostanziali.

L'articolo 14 modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione, facendo confluire nel nuovo testo anche il contenuto di alcune disposizioni attualmente contenute negli articoli 26 e 27 del decreto legislativo medesimo e relative alla decisione e all'informazione sulla decisione adottata. Sono disciplinati, quindi l'adozione, i contenuti e i termini per l'adozione del provvedimento di VIA e le forme di pubblicità dello stesso, nonché l'acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate. Rispetto al testo vigente, che fissa i termini di conclusione del procedimento ancorandoli alla data di

presentazione dell'istanza (fissando un termine di 150 giorni), il nuovo testo fa decorrere i termini dalla conclusione della fase di consultazione e sono dimezzati i tempi concessi per il prolungamento dell'istruttoria. Appare rilevante l'innovazione in base alla quale tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis*, della legge n. 241 del 1990.

L'articolo 15, che sostituisce l'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dispone che il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista. In recepimento della normativa europea, si prevede che l'autorizzazione deve comprendere almeno il provvedimento di VIA e le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.

L'articolo 16 introduce una procedura di VIA statale alternativa a quella delineata dagli articoli da 12 a 14, che può essere attivata su richiesta del proponente, e che consente di concentrare in un unico provvedimento, denominato « provvedimento unico in materia ambientale », tutti i titoli abilitativi o autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, attraverso il ricorso allo strumento della conferenza di servizi decisoria, vale a dire lo stesso strumento previsto per il procedimento unico di VIA regionale dall'articolo 24 dello schema. Mentre nell'articolo 24 la norma prevede che, nell'ambito della conferenza di servizi, sono acquisite tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, nell'articolo in esame viene precisato che autorizzazioni, intese, pareri, concerti, nulla osta, o atti di assensi che conflui-

scono nel « provvedimento unico » sono quelli in materia ambientale e vengono elencate le autorizzazioni, il cui rilascio è compreso nell'ambito del « provvedimento unico in materia ambientale ». Il procedimento comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario: autorizzazione integrata ambientale; autorizzazione per gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; autorizzazione per immersione in mare da attività di escavo e di posa di cavi e condotte; autorizzazione paesaggistica; autorizzazione culturale; autorizzazione sul vincolo idrogeologico; nulla osta di fattibilità per la realizzazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante; autorizzazione antisismica. Le nuove disposizioni introdotte dallo schema in esame sono il risultato dell'innesto della disciplina della conferenza di servizi utilizzata per la VIA regionale all'interno del procedimento di VIA statale delineato dagli articoli da 12 a 14 dello schema. Il procedimento si articola in una serie di fasi. Si segnala che la conclusione della conferenza – che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, in ossequio alle disposizioni dell'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990 – deve avvenire entro 210 giorni e che la decisione di rilasciare i titoli è assunta sulla base del provvedimento di VIA. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli. Qualora sia necessaria l'AIA, il provvedimento deve contenere le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-*sexies* e 29-*septies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, sulle misure incluse nell'AIA e sulle misure relative alle migliori tecniche disponibili e alle norme di qualità ambientale. Anche nell'ambito di tale procedimento, tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis* della legge n. 241 del 1990.

L'articolo 17, che sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disciplina la procedura di monitoraggio e controllo del corretto adempimento delle

condizioni ambientali previste nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA. Si prevede che il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA e sono disciplinate le modalità con cui l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali e l'adozione delle opportune misure correttive. Le disposizioni dell'articolo 28 regolano i casi di verifica positiva e di esito negativo della verifica di ottemperanza, nel qual caso l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale si applicano le sanzioni. Qualora i risultati delle attività di verifica accertino la sussistenza di impatti ambientali negativi imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, è prevista la possibilità da parte della autorità competente di acquisire ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, modificando il provvedimento di VIA, e stabilendo eventuali condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario.

L'articolo 18, che sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disciplina il sistema sanzionatorio relativo al procedimento di valutazione d'impatto ambientale. Rispetto alla norma vigente si prevede, in caso di inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello valutato, che l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni, diffida, ovvero sospende l'attività per un tempo determinato in caso di rischio di impatti ambientali negativi, ovvero revoca il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la

diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente. Si prevede, inoltre, la possibilità, in taluni casi tra i quali i progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o al procedimento di VIA, di assegnare da parte della autorità competente un termine all'interessato per avviare un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, consentendo nel frattempo la possibilità di prosecuzione dei lavori o delle attività. Sono inoltre introdotte sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di realizzazione di un progetto o parte di esso, senza VIA o senza verifica di assoggettabilità, ove prescritte, e nei confronti del soggetto che non osserva le condizioni ambientali presenti nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA o di VIA. I proventi derivanti dalle sanzioni di competenza statale sono destinate, tra l'altro, alla vigilanza e al monitoraggio ambientale.

L'articolo 19, che sostituisce il comma 2-bis dell'articolo 30, prevede, in caso di progetti con impatti interregionali, che l'autorità competente metta a disposizione nel proprio sito *web* tutta la documentazione pervenuta affinché i soggetti interessati assumano le determinazioni.

L'articolo 20, che modifica l'articolo 32 concernente le consultazioni transfrontaliere, prevede l'obbligo di trasmissione dell'autorità competente agli Stati membri consultati anche delle decisioni finali e di tutte le informazioni riguardanti le valutazioni degli impatti ambientali e del provvedimento di VIA di cui all'articolo 25 sostituito dall'articolo 14 dello schema in esame.

L'articolo 21, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 33, prevede che le tariffe da applicare ai proponenti siano determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS, con un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, che – sulla base di quanto previsto dall'articolo 25, comma 7, dello schema in esame – deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 22 reca una serie di modifiche agli allegati alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comma 1 reca una serie di modifiche all'allegato II, che elenca i progetti sottoposti a VIA di competenza statale. Il comma 2 introduce il nuovo allegato II-*bis*, che elenca i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza statale. Il comma 3 introduce puntuali modifiche all'allegato III, concernente i progetti di competenza regionale. Il comma 4 introduce puntuali modifiche all'Allegato IV, che elenca i Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza regionale, al fine precipuo di eliminare da tale allegato le categorie progettuali inserite nel nuovo Allegato II-*bis*. Il comma 5 aggiunge l'Allegato IV-*bis* relativo ai contenuti dello studio preliminare ambientale. Il comma 6 sostituisce l'Allegato V concernente i criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19, mentre il comma 7 interviene sull'allegato VII, che disciplina dettagliatamente i contenuti dello studio di impatto ambientale, al fine di recepire quanto introdotto dalla direttiva 2014/52/UE.

L'articolo 23 detta una serie di disposizioni principalmente finalizzate a regolare il passaggio tra la disciplina vigente e quella nuova risultante dalle modifiche previste dal decreto in esame. Si prevede l'applicazione della normativa attualmente vigente, che verrà modificata dal provvedimento in esame, ad una serie di procedimenti avviati prima del 16 maggio 2017. La norma fa riferimento ai procedimenti di screening di VIA pendenti a tale data, nonché ai procedimenti di VIA per i quali risulti avviata alla medesima data la fase di consultazione relativa alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale o per i quali sia stata presentata l'istanza di VIA.

L'articolo 24 modifica il comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, che ha introdotto una disciplina specifica per la conferenza di servizi sui progetti sottoposti a VIA, al fine di chiarirne l'applicabilità alle sole procedure di VIA di competenza regionale e di apportare le modifiche necessarie a rendere il testo coerente con le modifiche apportate dallo schema in esame al cd. Codice dell'ambiente. Rispetto al testo vigente, si stabilisce che – al fine di consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa da parte della Conferenza di servizi, finalizzata al rilascio di tutti i titoli necessari – il proponente è tenuto, all'atto della presentazione dell'istanza di VIA, ad allegare la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore. Viene, altresì, precisato che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi reca l'indicazione esplicita del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi rilasciati e viene specificato che la decisione di concedere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, è assunta sulla base del provvedimento di VIA. Si prevede, inoltre, che la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine di 300 giorni.

L'articolo 25, in attuazione delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 152 del 2006 da parte dello schema in esame, prevede l'adozione di sette decreti ministeriali e la previsione di un accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, tra Ministero dell'ambiente e il Ministero dei beni e delle attività culturali, per la definizione di forme e modalità di raccordo per l'esercizio delle rispettive competenze disciplinate dal medesimo Codice, come modificato dal provvedimento in esame.

L'articolo 26 provvede ad abrogare una serie di disposizioni del testo vigente del Codice, al fine di coordinare la disciplina introdotta dallo schema in esame con l'attuale quadro normativo.

L'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

La seduta comincia alle 13.20.

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Emendamenti C. 3671-ter-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Emendamenti C. 3918-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.

Emendamenti C. 4225, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che il decreto-legge in esame consta di 67 articoli.

L'articolo 1 reca disposizioni complessivamente volte a estendere l'ambito applicativo dello *split payment*, ovvero dello speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, col quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta; in tal caso le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Per effetto delle modifiche in esame, tale modalità di versamento è estesa all'IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT. Si prescrive inoltre che lo *split payment* si applichi anche per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, pur non rientrando nel conto consolidato della pubblica amministrazione, sono tuttavia considerati ad alta affidabilità fiscale, tra cui le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri, dagli enti territoriali e le società quotate. Si dispone l'applicazione dello *split payment* ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (dunque ai compensi dei professionisti).

L'articolo 2 è volto a modificare l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, che deve ora avvenire con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto. Analoga modifica riguarda l'annotazione nel registro Iva.

L'articolo 3 riduce a 5.000 euro il limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni

sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA. Inoltre, diventa obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione.

L'articolo 4 consente di optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche *on line*. Tali norme si applicano per i contratti stipulati dal 1° giugno 2017. Viene introdotta una specifica disciplina degli obblighi informativi posti a carico degli intermediari; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all'atto dell'accredito, a titolo di acconto o d'imposta a seconda che sia stata effettuata o meno l'opzione per la cedolare secca.

L'articolo 5 dispone la variazione della tassazione sui tabacchi, al fine di assicurare un gettito annuo non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni a decorrere dal 2018, a tal fine affidando la modifica delle componenti dell'accisa ad apposito decreto ministeriale.

L'articolo 6 incrementa la misura della tassazione (in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta sulle vincite) su alcune tipologie di giochi, quali le cosiddette «*new slot*» (AWP), le VLT, il lotto, Vinci per la vita-*Win for life*, Vinci per la vita – *Win for Life Gold* e «*SiVinceTutto SuperEnalotto*», lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar.

L'articolo 7 modifica il regime dell'ACE (aiuto alla crescita economica) allo scopo di abbandonare progressivamente il criterio incrementale su base fissa del capitale proprio, posto alla base del calcolo del rendimento nozionale, utile ai fini della determinazione dell'ACE. Le norme eliminano dalle vigenti norme il riferimento al capitale proprio alla data fissa del 31 dicembre 2010 e introducono, per il calcolo del beneficio, una base di riferimento mobile, ovvero la variazione in aumento

del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio ACE.

L'articolo 8 estende i limiti della pignorabilità degli immobili da parte del concessionario della riscossione. In particolare, si prevede che il concessionario possa procedere all'espropriazione di più beni immobili del debitore purché il loro valore complessivo sia pari almeno a centoventimila euro. La norma previgente faceva riferimento, invece, al valore del singolo bene, così limitando la possibilità di esecuzione.

L'articolo 9 interviene sulla clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2015 a tutela dei saldi di finanza pubblica rimodulando gli aumenti previsti a decorrere dal 2018, che vengono in parte posticipati agli anni successivi.

L'articolo 10 estende l'ambito operativo dell'istituto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a cinquantamila euro, innalzando detto ammontare dalla previgente soglia di ventimila euro. Le nuove norme si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Si dispone che anche i rappresentanti dell'agente della riscossione i quali concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondano – in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica – solo in caso di dolo.

L'articolo 11 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora. Sono definibili con tali modalità le controversie con costituzione in giudizio in primo grado avvenuta entro il 31 dicembre 2016 per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

L'articolo 12 prevede la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. In particolare le risorse stanziare per il 2017 sono ridotte di 110 milioni (da 617 milioni di euro, previsti dall'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, a 507 milioni), mentre per gli anni 2018 e 2019 le risorse sono aumentate di 55 milioni annui (da 617 a 672 milioni).

L'articolo 13 dispone la riduzione, per l'anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di un importo indicato in allegato, per un totale di 460 milioni di euro. La norma è finalizzata al concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017.

L'articolo 14 introduce due novelle all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) relative al riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

L'articolo 15 dispone un contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti.

L'articolo 16 al comma 1, reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2017 e per gli anni seguenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto alla riduzione già operata nel

2016. Il taglio incrementale per il 2017, quantificato in ulteriori 900 milioni di euro rispetto al 2016, viene ripartito, dal comma 1, nella misura di 650 milioni a carico delle province e per i restanti 250 milioni a carico delle città metropolitane. Il comma 2 stabilisce la riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire complessivamente a decorrere dall'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014. Il comma 3 è volto a ripartire tra ciascuna provincia e città metropolitana il concorso alla finanza pubblica richiesto per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, stabilito in misura pari a complessivi 516,7 milioni di euro annui, in termini di riduzione della spesa corrente.

L'articolo 17 dispone che il contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane per il finanziamento delle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica, già previsto dalla normativa vigente, sia ripartito secondo gli importi contenuti nella tabella 3 allegata al decreto-legge.

L'articolo 18 estende al 2017 talune misure, operanti in deroga alla disciplina contabile, già introdotte in precedenti esercizi finanziari, al fine di favorire l'approvazione dei bilanci da parte delle Province e delle Città metropolitane. A tal fine, l'articolo: consente di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017 e di applicare al medesimo bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato (comma 1); estende al 2017 la possibilità per i medesimi enti, nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, di applicare la relativa disciplina (di cui all'articolo 163 del TUEL) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per il 2016 (comma 2); estende al 2017 la possibilità per gli enti di area vasta di applicare ai rispettivi bilanci di previsione le quote dell'avanzo di amministrazione risultanti da trasferimenti da parte della Regione, una volta che quest'ultima abbia proceduto allo svincolo di tali risorse (comma 3).

L'articolo 19 prevede per gli enti dichiarati in dissesto e con i termini della deliberazione di bilancio sospesi una differente scadenza per l'invio della certificazione dei risultati conseguiti circa il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio.

L'articolo 20 autorizza due contributi in favore delle province delle regioni a statuto ordinario, finalizzati, rispettivamente, all'esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse, per l'importo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni a decorrere dal 2018, e alla manutenzione della rete viaria, per l'importo di 100 milioni per il 2017.

L'articolo 21 incrementa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 le risorse destinate all'erogazione del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Testo unico degli enti locali, o alla fusione per incorporazione, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

L'articolo 22, commi da 1 a 3 reca disposizioni in materia di personale dei comuni, intervenendo in particolare sulla possibilità di assumere personale a tempo determinato in deroga alla normativa vigente e sulle limitazioni al *turn over* per assunzioni a tempo indeterminato. Il comma 4 consente la remunerazione degli incarichi professionali conferiti da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive regionali e locali. Tale previsione si pone in deroga rispetto a previsione dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 che ha stabilito, in via generale, il divieto di remunerazione, fatto salvo il rimborso spese, di qualsiasi incarico conferito da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive. L'esclusione dal divieto si applica agli incarichi conferiti da una pubblica amministrazione che opera in un ambito territoriale diverso dall'ente presso il quale l'interessato svolge la carica elettiva. Nel caso di carica elettiva comunale la pubblica amministrazione conferente deve operare in una provincia o in un'area metropolitana di-

versa. Inoltre, il conferimento dell'incarico, e la relativa remunerazione, deve rispettare i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Il comma 5 introduce una deroga al divieto posto in capo alle province delle regioni a statuto ordinario di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, consentendo la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche non fungibili in relazione alle svolgimento delle funzioni fondamentali delle medesime province. Il comma 6 prevede la possibilità per gli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di 9 mesi. Il comma 7 prevede la possibilità di rinnovo per una sola volta, per ulteriori 4 anni, degli incarichi di direttore dei medesimi istituti o luoghi della cultura, conferiti a seguito di procedure di selezione pubblica internazionale. Il comma 8 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2017 in favore del Teatro Eliseo, per spese ordinarie e straordinarie.

L'articolo 23 dispone il consolidamento a decorrere dall'anno 2017 dei trasferimenti erariali ricevuti dalle province delle regioni Sardegna e Sicilia nell'anno 2016.

L'articolo 24 prevede a decorrere dall'anno 2017 la predisposizione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali *standard* delle Regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità. Stabilisce inoltre che a decorrere dal 2018 fabbisogni e capacità fiscali *standard* possano essere utilizzati per la ripartizione del concorso alla finanza pubblica stabilito dalle disposizioni vigenti a carico delle regioni medesime.

L'articolo 25 attribuisce quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze: alle regioni, per 400 milioni di euro nel 2017, con la condizione di dover effettuare un importo minimo di investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017; alle province e alle città metropolitane, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, per un importo di 64 milioni nel 2017, 118 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44,1 milioni nel 2020.

L'articolo 26 reca disposizioni di carattere contabile, relative ai bilanci degli enti territoriali, volte da un lato ad estendere il novero delle variazioni di bilancio cui allegare il prospetto di verifica del rispetto del pareggio di bilancio e, dall'altro, con riguardo alle Regioni, a rendere più flessibile da parte delle stesse la gestione di talune tipologie di stanziamenti di bilancio.

L'articolo 27, commi da 1 a 8, ridetermina la consistenza e stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Detti criteri sono, tra l'altro, volti a far sì che i servizi di trasporto pubblico locale e regionale siano affidati con procedure ad evidenza pubblica, penalizzando le regioni e gli enti locali che non procedano al loro tempestivo espletamento, nonché a incentivare il perseguimento degli obiettivi di efficienza e di centralità dell'utenza nell'erogazione del servizio. I commi da 9 a 11 recano alcune disposizioni per favorire l'acquisizione, mediante locazione, di materiale rotabile da parte di imprese di trasporto pubblico regionale o locale e per provvedere al rinnovo dello stesso materiale, anche attraverso centrali di acquisto nazionali. Il comma 12 sopprime alcune disposizioni che incidono sulla competitività nel settore delle imprese del trasporto pubblico su gomma, con riferimento ai servizi di linea interregionali con itinerari, prezzi e frequenze prestabilite. Rimangono ferme alcune norme riguardanti l'accertamento dei requisiti di sicurezza.

L'articolo 28 interviene, modificandole, sulle modalità mediante cui si prevede il conseguimento degli obiettivi di finanza

pubblica assegnati alle regioni, ai fini del consolidamento dei conti pubblici, dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015.

L'articolo 29 prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) – per monitorare la spesa complessiva sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, accertare lo sfondamento definitivo dei tetti di spesa nel biennio 2016-2017, e determinare conseguentemente l'ammontare del *pay-back* farmaceutico per lo stesso biennio –, si avvalga dei dati di fatturato delle aziende farmaceutiche indicati e trasmessi dalla fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio. Dal 2018, viene poi introdotto l'obbligo di indicare, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di farmaci, anche il Codice di Autorizzazione all'Immissione in commercio (AIC) del farmaco e il quantitativo acquistato. Le fatture dovranno essere messe a disposizione dell'AIFA. Un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, dovrà disciplinare le caratteristiche tecniche di indicazione dell'AIC e le modalità di accesso ai dati da parte dell'AIFA.

L'articolo 30, di portata meramente interpretativa, chiarisce che i farmaci ai quali è stato riconosciuto il requisito dell'innovatività condizionata, ai sensi della Determinazione AIFA 519/2017, sono inseriti di diritto nei Prontuari terapeutici regionali ma non accedono ai Fondi istituiti dai commi 400 e 401 della legge di bilancio 2017 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi.

L'articolo 31 recepisce quanto stabilito dall'Intesa Stato-regioni del 23 febbraio 2017 in merito alla riduzione, pari a 100 milioni di euro, delle risorse programmate per interventi di edilizia sanitaria. Conseguentemente, la norma introduce una deroga alle regole di contabilizzazione, al fine di garantire il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017. Pertanto, le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per in-

terventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016, sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017.

L'articolo 32 prevede e disciplina il trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni sanitarie urgenti od essenziali agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno, di cui all'articolo 35, comma 6 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. La disposizione si è resa necessaria in seguito al trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute del capitolo di bilancio 2359, concernente le somme destinate al finanziamento delle spese sostenute dalle ASL per l'assistenza sanitaria agli stranieri di cui sopra.

L'articolo 33 stabilisce, per l'anno 2017, la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro, già stanziati dalla legge di bilancio 2017.

Il comma 1 dell'articolo 34 modifica la norma di deroga che, per il 2016, esclude il computo, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio da parte della regione o della provincia autonoma, di alcuni impegni contabili inerenti alla spesa sanitaria. Il comma 2 modifica la disciplina di una quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Il comma 3 concerne il riparto (e la relativa anticipazione finanziaria) delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alle regioni e vincolate a determinate finalità. Il comma 4 modifica la disciplina sulle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA e sulle relative anticipazioni finanziarie.

L'articolo 35 prevede che l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione può svolgere le attività di riscossione delle entrate tribu-

tarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali (come individuate dall'I-STAT) e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione (lettera *a*). La norma previgente fa riferimento solo ai comuni, alle province e alle società da essi partecipate. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali possono deliberare di affidare all'Agenzia delle entrate-Riscossione la sola attività di riscossione, spontanea e coattiva (e non più, come previsto dalla norma previgente, anche le attività di accertamento e liquidazione) delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (lettera *b*)).

L'articolo 36 interviene sulle disposizioni che disciplinano il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi da parte dell'organo straordinario della liquidazione, nonché i debiti fuori bilancio.

L'articolo 37, mediante una modifica all'articolo 1, comma 467, della legge n. 232 del 2016, prevede la possibilità di conservare le risorse nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 relative alle opere per le quali già risulta avviata la procedura di scelta del contraente.

La disposizione introdotta dal comma 1 dell'articolo 38 è volta a modificare la tempistica per l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa ad erogazioni a favore dell'INPS rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo che i pagamenti da parte del bilancio dello Stato avvengano sulla base del fabbisogno di cassa effettivo, presentato annualmente dell'ente con evidenza delle esigenze mensili, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il comma 2 modifica la disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, prevedendo che essa possa avvenire, nel rispetto dei vincoli di legge applicabili, anche mediante conferimento di una parte del patrimonio immobiliare ai fondi costituiti dall'INVIMIT. Il comma 3 amplia la possibilità di rimodulare la percentuale delle risorse degli enti

di previdenza che possono essere destinate alla sottoscrizione di fondi immobiliari anche al fondo di fondi gestito dall'Investimenti Immobiliari Italiani (Invimit) SGR S.p.A.

L'articolo 39 prevede che per gli anni dal 2017 al 2020 una quota del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale sia riconosciuta alla regione a condizione che questa entro il 30 giugno di ciascun anno abbia provveduto all'erogazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle province ed alle città metropolitane.

L'articolo 40 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il vincolo del saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016. In particolare, l'articolo incide sulla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, che viene a tal fine applicata nella misura eventualmente eccedente l'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016, anziché essere commisurata all'effettivo scostamento registrato, come previsto dalla normativa vigente di cui al citato comma 723, lettera *a*) della legge n. 208 del 2015.

L'articolo 41 prevede uno stanziamento di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, nonché l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 2) da utilizzare, per interventi di ricostruzione destinati ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e ai Comuni delle zone a rischio sismico 1, nonché per specifici Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici (comma 3) e per l'acquisto e la

manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile (comma 4).

L'articolo 42 prevede un incremento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle predette aree, viene inoltre autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017.

L'articolo 43 contiene alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016 (commi 1 e 2). Inoltre è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. A favore di tali soggetti diversi è prevista inoltre la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (comma 3).

L'articolo 44 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2019, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi.

L'articolo 45 autorizza il Commissario straordinario per la ricostruzione ad erogare ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 una compensazione della perdita del gettito della TARI fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.

L'articolo 46 istituisce e disciplina una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche

e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, alle condizioni di legge, nonché dell'esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. La fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie è possibile nel limite delle risorse stanziare (194,5 milioni di euro per l'anno 2017, 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 141,7 milioni di euro per l'anno 2019).

L'articolo 47 contiene varie disposizioni concernenti la materia ferroviaria. In particolare i commi da 1 a 5 intervengono sulla gestione delle reti ferroviarie regionali, con iniziative volte a rafforzare la sicurezza ferroviaria in tali ambiti nonché individuando nuove forme di coinvolgimento di Rete Ferroviaria italiana nella gestione di questo patrimonio infrastrutturale. Il comma 6 dispone che il CIPE provveda, previa revoca di risorse a valere su altre delibere, alla riprogrammazione del 50 per cento delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail, al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere. Il comma 7 specifica le modalità di utilizzo della somma di 70 milioni di euro, destinata per il 2016 alla continuità operativa della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. nelle more del suo commissariamento, ed a seguito del trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane. Il comma 8 autorizza il pagamento a favore di Trenitalia spa dei corrispettivi per i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario svolto in Sicilia per l'anno 2014 e per i servizi di trasporto interregionale svolti a partire dal 2014. Il comma 9 autorizza le attività propedeutiche all'avvio dei lavori relativi alla sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria

Torino-Lione, ponendo i relativi oneri a carico delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 208, della legge n. 228 del 2012. I commi 10 e 11 disciplinano l'istituzione di un Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammodernamento dei carri merci.

L'articolo 48 reca, da un lato, disposizioni relative all'organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale, specificando le procedure per la determinazione dei bacini di mobilità riferibili a tale servizio e, dall'altro, misure volte a contrastare l'evasione tariffaria.

L'articolo 49 prevede lo sviluppo, da parte di ANAS S.p.A., di opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato (FS), al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti di almeno il 10 per cento (rispetto al 2016) sia nel 2017 che nel 2018 (comma 1). Viene quindi previsto il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., mediante aumento di capitale, per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS (comma 2).

L'articolo 50 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., per favorire le attività di investimento, nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri, e può essere deliberato anche in più soluzioni e nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017.

L'articolo 51 autorizza l'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) a destinare alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile. L'articolo detta altresì le condizioni per il trasferimento delle quote societarie (commi 2 e 3) e disciplina gli effetti del medesimo trasferimento su atti e operazioni societarie (commi 4 e 5). Vengono altresì dettate disposizioni: per l'abroga-

zione di norme precedenti, che risultano superate (commi 6, 9 e 10); per la definizione del contenzioso (commi 7 e 8), anche attraverso la messa a disposizione di un volume di risorse nel limite di 700 milioni di euro; per la disapplicazione di norme sul contenimento della spesa (comma 11); nonché per l'utilizzo di risorse, nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, per la realizzazione di attività di progettazione e manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale (comma 12).

L'articolo 52 interviene sullo sviluppo delle ciclovie turistiche, integrando la norma del comma 640 della legge di Stabilità 2016, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

L'articolo 53, attraverso un'interpretazione autentica, definisce le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (cosiddetta APE sociale), nonché della applicazione della riduzione del requisito dell'anzianità contributiva in favore dei cosiddetti lavoratori precoci.

L'articolo 54 modifica la disciplina sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'articolo 55 modifica, con specifico riferimento alle aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, la disciplina pubblicistica sugli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

L'articolo 56 modifica la disciplina del *patent box*, escludendo i marchi dal novero dei beni agevolabili ed includendo, invece, nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali,

legati da vincoli di complementarità, a specifiche condizioni di legge. Le nuove norme si applicano a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Si introduce la cosiddetta clausola di *grandfathering*, che consente di conservare i benefici del *patent box* secondo la disciplina originaria relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta, per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.

Il comma 1 dell'articolo 57 estende alle Piccole e medie industrie (PMI) costituite sotto forma di S.r.l. le disposizioni derogatorie alla disciplina civilistica già previste dal decreto legge n. 179 del 2012 per le *startup* innovative costituite sotto forma di S.r.l., concernenti: la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione, nell'atto costitutivo della società, di categorie di quote fornite di diritti diversi; la possibilità di effettuare un'offerta pubblica delle quote sociali, anche mediante *equity crowdfunding*; la deroga al divieto di compiere, da parte della società, operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia compiuta in determinate condizioni. Il comma 2, alle lettere da *a*) a *c*), modifica la disciplina che dispone la detassazione dei redditi derivanti da investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese effettuati da casse previdenziali e fondi pensione. È modificato il regime fiscale applicabile nelle ipotesi di cessione degli investimenti prima del quinquennio; sono introdotti obblighi informativi e documentali per gli investitori; è disciplinato il regime di plusvalenze e le minusvalenze. Le lettere da *d*) a *f*) modificano la vigente disciplina dei PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine, allungando i termini per reinvestire le somme che derivano dalla cessione, prima del quinquennio, degli investimenti agevolati; prevedono ulteriori obblighi documentali e informativi rispetto a quelli vigenti. Infine, il comma 3 estende da quattro a cinque anni il periodo di applicazione delle disposizioni in materia

di rapporto di lavoro nelle *startup* innovative, contenute nell'articolo 28 del decreto-legge n. 179 del 2012.

L'articolo 58 disciplina il trattamento tributario spettante alle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime (anche a seguito della cessazione dell'attività). Dette somme, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata al 24 per cento, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, del collaboratori o dei soci; tuttavia, ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 24 per cento, al fine di evitare doppie imposizioni.

L'articolo 59 adegua la disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento alle indicazioni emerse in sede OCSE (in seno al cosiddetto progetto BEPS, *Base Erosion and Profit Shifting*) per la corretta determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate estere.

L'articolo 60 reca la disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti dall'investimento effettuato in quote del capitale o del patrimonio di società e/o fondi di investimento (OICR), da parte di dipendenti, manager o gestori delle medesime entità (compresi i soggetti delegati alla gestione e quelli con funzioni di *advisor*).

L'articolo 61 prevede una serie di interventi necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021. Si prevede la nomina di appositi commissari del Governo.

L'articolo 62 interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge di stabilità 2014 al fine di: prevedere che lo studio di fattibilità: possa ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari ovvero funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto; possa prevedere, tra l'altro, la demolizione e ricostruzione dell'impianto, anche con diverse volumetria e sagoma (comma 1); prevedere che il verbale conclusivo della

conferenza di servizi decisoria può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale (comma 2); stabilire il necessario possesso da parte della società o associazione sportiva dei requisiti di partecipazione previsti nel codice degli appalti in materia di finanza di progetto, associando o consorziando altri soggetti (comma 4). Specifiche disposizioni riguardano gli impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, allo scopo di prevedere in tal caso che l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali possa essere consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio (comma 3) e applicare alle controversie l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, relativo alle infrastrutture strategiche (comma 5).

L'articolo 63 prevede la concessione a favore di *Ryder Cup Europe LLP* della garanzia dello Stato per un ammontare fino a euro 97 milioni, per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto *Ryder Cup 2022* relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato.

L'articolo 64 autorizza le istituzioni scolastiche ed educative statali – nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip – a proseguire, fino al 31 agosto 2017, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni medesime, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura.

L'articolo 65 prevede che a decorrere dal 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si debba provvedere esclusivamente con i criteri di determinazione del contributo annuale che sono già previsti per i soggetti operanti negli altri settori sottoposti alla vigilanza di tale Autorità.

L'articolo 66 reca ai commi 1 e 2 il rifinanziamento, rispettivamente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione e del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Il comma 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento. I commi 4-6 prevedono la destinazione degli effetti migliorativi derivanti dal provvedimento, pari a 3,1 miliardi di euro per il 2017, al miglioramento dei saldi, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2017.

L'articolo 67 reca la norma di entrata in vigore del decreto-legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento.

C. 2354 Lombardi.

COMITATO DEI NOVE

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Emendamenti C. 3558-A Dambruoso.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.

Emendamenti C. 3844-A approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

INTERROGAZIONI:

5-08881 Businarolo: Sui test per la valutazione della personalità dei genitori disposta dal giudice in caso di separazioni	27
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	86

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza della Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, avverte che sono stati presentate circa 600 proposte emendative sul prov-

vedimento in oggetto (*vedi allegato 1*). Comunica, quindi, che le sedute della giornata odierna saranno dedicate agli eventuali interventi illustrativi degli emendamenti presentati, che saranno esaminati, a decorrere dalla seduta convocata per domani alle ore 14, subito dopo l'espressione dei pareri da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata oggi al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

INTERROGAZIONI

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza della Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.05.

5-08881 Businarolo: Sui test per la valutazione della personalità dei genitori disposta dal giudice in caso di separazioni.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesca BUSINAROLO (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta resa, della quale, tuttavia, si dichiara non soddisfatta. Al riguardo, sottolinea la necessità di garantire l'utilizzo di test originali, e non di semplici fotocopie, nel corso dell'espletamento delle consulenze tecniche d'ufficio disposte per la valutazione della personalità dei genitori nell'ambito dei procedimenti riguardanti separazioni conflittuali; ciò al fine di scongiurare il rischio che si determinino risultati falsati. Ritiene, pertanto, che sia necessario un approfondimento normativo

sulla materia, relativamente alla quale auspica che il Governo adotti urgenti iniziative.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza della Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 19.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.05

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

- 1. 1.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 1.

- 1. 2.** Sisto, Sarro.

Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 162-ter.

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.

- 1. 3.** Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, sostituire le parole: sentite le parti e la persona offesa, con le seguenti: sentite le parti e se la persona offesa vi consente.

- 1. 4.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, primo periodo, dopo le parole: persona offesa inserire le seguenti: salvo che quest'ultima si opponga.

- 1. 5.** Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, dopo la parola: interamente, inserire le seguenti: il danno.

- 1. 6.** Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, sostituire la parola: entro, con le seguenti: non oltre.

- 1. 7.** Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, primo periodo, sopprimere le parole: dannose o.

- 1. 8.** Sisto, Sarro.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, primo comma, sopprimere il secondo periodo.

- 1. 9.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

- 1. 10.** Sisto, Sarro.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

- 1. 11.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.

1. 12. Sisto, Sarro.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.

1. 13. Sisto, Sarro.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sette mesi.

1. 14. Sisto, Sarro.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.

1. 15. Sisto, Sarro.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in forma rateale.

1. 16. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: se accoglie la richiesta con le seguenti: se valutata la congruità, accoglie la richiesta.

1. 17. Sisto, Sarro.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. (Modifica all'articolo 612-bis del codice penale). All'articolo 612-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « La pena è aumentata qualora le condotte di cui al primo comma siano commesse, nell'esercizio dell'attività di recupero di crediti, da istituti bancari, da società finanziarie, da agenzie di recupero

di crediti o da qualsiasi altro ente o persona fisica che agisca in proprio o per conto di una persona giuridica ».

1. 18. Rizzetto.

Sopprimere il comma 2.

1. 19. Sisto, Sarro.

Al comma 2, sostituire le parole da: anche quando le condotte fino alla fine del comma con le seguenti: quando le condotte riparatorie siano state interamente compiute.

1. 20. Sisto, Sarro.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: « Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 ».

2-ter. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« m-quater) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma,

secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni ».

1. 21. Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 669-bis. – (*Esercizio molesto dell'accattonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate*). – Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.

La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà. ».

1. 22. Molteni, Fedriga.

Sopprimere il comma 3.

1. 23. Sisto, Sarro.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni ovunque ricorrono.

1. 24. Sisto, Sarro.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni ovunque ricorrono.

1. 25. Sisto, Sarro.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: settanta giorni ovunque ricorrono.

1. 26. Sisto, Sarro.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni ovunque ricorrono.

1. 27. Sisto, Sarro.

Al comma 3, sostituire, ovunque ricorra, la parola: sessanta con la seguente: trenta.

1. 28. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 3, sopprimere le parole: dannose o.

1. 29. Sisto, Sarro.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro di altra utilità.

4-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria.

- 1. 30.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 361 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « è punito » sono aggiunte le seguenti: « con la reclusione da sei mesi a tre anni e »;

b) al comma 2, le parole: « fino ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro anni ».

- 1. 277.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 323, primo comma, del codice penale la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

- 1. 31.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. L'articolo 346-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità

quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di lieve entità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione ».

4-ter. L'articolo 346 del codice penale è abrogato. ».

- 1. 32.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 346-bis, primo comma, del codice penale, le parole: « da uno a tre » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei ».

- 1. 33.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. L'articolo 648-ter.1 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 684-ter.1. – (Autoriciclaggio). – Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000 ovvero con la multa pari al 50 per cento della somma riciclata, a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a tre anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

1. 34. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: « i delitti previsti dagli articoli », inserire le seguenti: « 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis ».

4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi.

1. 35. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.

1. 36. Sannicandro, Leva, Rostan.

Sopprimere il comma 5.

* **1. 37.** D'Alessandro.

Sopprimere il comma 5.

* **1. 38.** Sisto, Sarro, Russo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: « ART. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le

esigenze dell'associazione è punito con la pena della reclusione da sette a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. »

- 1. 39.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: « ART. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque promette o accetta la promessa di procurare voti di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la reclusione da sette a dodici anni. »

- 1. 40.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: « mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis » sono sostituite dalle seguenti: « da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis ».

- 1. 41.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 5, le parole: da sei a dodici anni sono sostituite dalle seguenti: da sette a dodici anni.

- 1. 42.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 5, dopo la parola: dodici aggiungere le seguenti: e le parole « me-

diane le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis » sono soppresse.

- 1. 43.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al delitto previsto dall'articolo 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

- 1. 44.** Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis, 614, 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

- 1. 45.** Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

- 1. 46.** Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Ai delitti previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si ap-

plica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

1. 47. Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

1. 48. Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

1. 49. Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.».

1. 50. Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della

sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.».

1. 51. Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 24 la parola “cinquanta” è sostituita dalla parola: “cinquecento” e la parola: “cinqantamila” è sostituita dalla parola: “centomila”;

b) all'articolo 30, secondo comma, le parole: “un mese” sono sostituite dalle parole: “tre mesi” e la parola: “cinque” è sostituita dalla parola: “sette”;

c) all'articolo 316 le parole: “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da un anno a quattro anni”;

d) all'articolo 316-bis le parole: “da sei mesi a quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “da due anni a sei anni”;

e) all'articolo 316-ter le parole: “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevute”;

f) l'articolo 317 è sostituito dal seguente: “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti”.

1. 52. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 24 la parola: “cinquanta” è sostituita dalla parola: “cinquecento” e la parola: “cinquantamila” è sostituita dalla parola: “centomila”;

b) all'articolo 30, secondo comma, le parole: “un mese” sono sostituite dalle parole: “tre mesi” e la parola: “cinque” è sostituita dalla parola: “sette”;

c) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: “tre” è sostituita dalla parola: “cinque”. ».

1. 53. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 316 le parole: “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da un anno a quattro anni”;

b) all'articolo 316-bis le parole: “da sei mesi a quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “da due anni a sei anni”;

c) all'articolo 316-ter le parole: “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevute.” ».

1. 54. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. All'articolo 416-bis, comma 3, del codice penale, dopo le parole: “ovvero al fine di impedire”, inserire la seguente: “, condizionare”. ».

1. 55. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 6.

*** 1. 56.** D'Alessandro.

Sopprimere il comma 6.

*** 1. 57.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

1. 58. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da quattro a otto.

1. 59. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 6, capoverso articolo 624-bis codice penale, lettera a), le parole da: tre a sei anni sono sostituite con le parole: da quattro a sette anni.

1. 60. Molteni, Fedriga.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni, con le seguenti: da tre anni e sei mesi a sette anni e sei mesi.

1. 61. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni, con le seguenti: da tre anni e sei mesi a sette anni.

1. 62. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni, con le seguenti: da tre anni e sei mesi a sei anni e sei mesi.

1. 63. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: euro 927, con le seguenti: euro 1.000.

1. 64. Sisto, Sarro.

Al comma 6 lettera a) sostituire le cifre: 927 e 1500 con le seguenti: 5.000 e 10.000.

Conseguentemente alla lettera b) sostituire le cifre: 927 e 2000 con le seguenti: 6.000 e 12.000.

Conseguentemente al comma 7 sostituire le cifre: 927 e 1500 con le seguenti: 5.000 e 10.000.

1. 65. Marotta.

Al comma 6, capoverso articolo 624-bis codice penale, lettera a), le parole da: da euro 927 a euro 1500 sono sostituite con le parole: da euro 4.000 a euro 10.000.

1. 66. Molteni, Fedriga.

Al comma 6 lettera a) sostituire le cifre: 927 e 1500 con le seguenti: 4.000 e 8.000.

Conseguentemente alla lettera b) sostituire le cifre: 927 e 2000 con le seguenti: 5.000 e 10.000.

Conseguentemente al comma 7 sostituire le cifre: 927 e 1500 con le seguenti: 4.000 e 8.000.

1. 67. Marotta.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.500 a euro 2.900.

1. 68. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.400 a euro 2.800.

1. 69. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.300 a euro 2.700.

1. 70. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.200 a euro 2.600.

1. 71. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.100 a euro 2.500.

1. 72. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: euro 1.500, con le seguenti: euro 3.000.

1. 73. Sisto, Sarro.

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

1. 74. Sisto, Sarro.

Al comma 6, capoverso articolo 624-bis codice penale, lettera b), le parole da: da euro 206 a euro 1.549 sono sostituite con le parole: da euro 7.000 a euro 15.000.

1. 75. Molteni, Fedriga.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: La pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.000.

1. 76. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque a undici anni e sei mesi.

1. 77. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque a undici anni.

1. 78. Sisto, Sarro.

Al comma 6, capoverso articolo 624-bis codice penale, lettera b), le parole da: da quattro a dieci anni sono sostituite con le parole: da sei a dieci anni.

1. 79. Molteni, Fedriga.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi.

1. 80. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque anni a dieci anni e sei mesi.

1. 81. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a dieci anni.

1. 82. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da cinque a dieci anni.

* **1. 83.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque anni a dieci anni.

* **1. 84.** Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi.

1. 85. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a dieci anni.

1. 86. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.500 a euro 3.500.

1. 87. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 3.000.

1. 88. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.900.

1. 89. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.800.

1. 90. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.700.

1. 91. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.600.

1. 92. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.500.

1. 93. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.300.

1. 94. Sisto, Sarro.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: euro 927, con le seguenti: euro 1.000.

1. 95. Sisto, Sarro.

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

1. 96. Sisto, Sarro.

Al comma 6, capoverso ART. 624-bis codice penale, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) in fine, aggiungere il seguente comma: « Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

1. 97. Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 1 dell'articolo 98 del codice penale aggiungere infine le parole: « , salvo quanto previsto dall'articolo 99 ».

1. 98. Marotta.

Sopprimere il comma 7.

*** 1. 99.** D'Alessandro.

Sopprimere il comma 7.

*** 1. 100.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 7, sopprimere le parole: , primo comma, alinea,.

1. 101. Daniele Farina, Andrea Maestri.

Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da due anni e sei mesi a sei anni.

1. 102. Sisto, Sarro.

Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da due anni e sei mesi a sei anni e sei mesi.

1. 103. Sisto, Sarro.

Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da due anni a sei anni e sei mesi.

1. 104. Sisto, Sarro.

Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da due a sei anni.

1. 105. Sisto, Sarro.

Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da un anno e sei mesi a sei anni e sei mesi.

1. 106. Sisto, Sarro.

Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da un anno e sei mesi a sei anni.

1. 107. Sisto, Sarro.

Al comma 7, sostituire le parole: La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della

multa da euro 927 a euro 1500 *con le seguenti*: La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da quattro a otto anni e della multa da euro 927 a euro 1500.

1. 108. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 7, sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.500 a euro 2.500.

1. 109. Sisto, Sarro.

Al comma 7, sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.000.

1. 110. Sisto, Sarro.

Al comma 7, sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 1.700.

1. 111. Sisto, Sarro.

Al comma 7, sostituire le parole: euro 927 con le seguenti: euro 1.000.

1. 112. Sisto, Sarro.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 625 codice penale, in fine, aggiungere il seguente comma: « Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale ».

1. 113. Molteni, Fedriga.

Sopprimere il comma 8.

***1. 114.** D'Alessandro.

Sopprimere il comma 8.

***1. 115.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

1. 116. Sisto, Sarro.

Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera a), le parole: da quattro a dieci anni sono sostituite con le parole: da sei a dieci anni.

1. 117. Molteni, Fedriga.

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: con la reclusione da quattro a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da cinque a dodici anni.

1. 118. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi.

1. 119. Sisto, Sarro.

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a dieci anni.

1. 120. Sisto, Sarro.

Al comma 8 lettera a) sostituite le cifre: 927 e 2.500 rispettivamente con: 10.000 e 20.000.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le cifre: 1.290 e 3.098 rispettivamente con: 15.000 e 30.000.

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le cifre: 1.538 e 3.098 rispettivamente con: 20.000 e 30.000.

1. 121. Marotta.

Al comma 8, lettera a), sostituire le cifre: 927 e 2.500 rispettivamente con: 8.000 e 16.000.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le cifre: 1.290 e 3.098 rispettivamente con: 10.000 e 20.000.

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le cifre: 1.538 e 3.098 rispettivamente con: 15.000 e 25.000.

1. 122. Marotta.

Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera a), le parole: da euro 927 a euro 2.500 sono sostituite con le parole: da euro 5.000 a euro 10.000.

1. 123. Molteni, Fedriga.

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: euro 927 con le seguenti: euro 1.500.

1. 124. Sisto, Sarro.

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: euro 927 con le seguenti: euro 1.000.

1. 125. Sisto, Sarro.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

1. 126. Sisto, Sarro.

Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera b), le parole: da cinque a venti anni sono sostituite con le parole: da sette a venti anni.

1. 127. Molteni, Fedriga.

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: da cinque a venti anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a venti anni e sei mesi.

1. 128. Sisto, Sarro.

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: da cinque a venti anni con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a venti anni e sei mesi.

1. 129. Sisto, Sarro.

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: da cinque a venti anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a venti anni.

1. 130. Sisto, Sarro.

Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera b), le parole: da euro 1.290 a euro 3.098 sono sostituite con le parole: da euro 8.000 a euro 15.000.

1. 131. Molteni, Fedriga.

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: da euro 1.290 a euro 3.098 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 4.000.

1. 132. Sisto, Sarro.

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: euro 1.290 con le seguenti: euro 2.000.

1. 133. Sisto, Sarro.

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

1. 134. Sisto, Sarro.

Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera c), le parole: da

sei a venti anni sono sostituite con le parole: da nove a venti anni.

1. 135. Molteni, Fedriga.

Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: da sei a venti anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a venti anni e sei mesi.

1. 136. Sisto, Sarro.

Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: da sei a venti anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a venti anni.

1. 137. Sisto, Sarro.

Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera c), le parole: da euro 1.538 a euro 3.098 sono sostituite con le parole: da euro 10.000 a euro 20.000.

1. 138. Molteni, Fedriga.

Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: da euro 1.538 a euro 3.098 con le seguenti: da euro 2.500 a euro 4.000.

1. 139. Sisto, Sarro.

Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) in fine aggiungere il seguente comma: « Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale ».

1. 140. Molteni, Fedriga.

Sopprimere il comma 9.

* **1. 141.** Andrea Maestri, Daniele Farina.

Sopprimere il comma 9.

* **1. 142.** Sisto, Sarro, Russo.

Sopprimere il comma 9.

1. 143. D'Alessandro.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All'articolo 629 del codice penale apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: « la multa da euro 1.000 a euro 4.000 » con le parole: « la multa da euro 10.000 a euro 20.000 »;

b) al comma 2 le parole: « da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle parole: « sette a venti anni e della multa da euro 15.000 a euro 30.000 ».

1. 144. Marotta.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All'articolo 629 del codice penale apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: « la multa da euro 1.000 a euro 4.000 » con le parole: « la multa da euro 8.000 a euro 16.000 »;

b) al comma 2 le parole: « da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle parole: « sette a venti anni e della multa da euro 10.000 a euro 20.000 ».

1. 145. Marotta.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque

un tempo non inferiore a otto anni e sei mesi se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria »;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: « Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni. »;

c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter. ».

9-ter. Dopo l'articolo 322-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 322-bis.1 – (*Disposizioni speciali in materia di prescrizione*). – Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323 e 346-bis la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di condanna di primo grado.

Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 ».

1. 146. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. »;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: « Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni. »;

c) al sesto comma dopo le parole: « 589-bis, » sono aggiunte le seguenti: « 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile, »;

d) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: « La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado ».

1. 147. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria ».

9-ter. Il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni ».

9-quater. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, dopo le parole: « 589-bis » sono aggiunte le seguenti: « 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater e 346-bis ».

9-quinquies. Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: « La prescrizione

cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado ».

- 1. 148.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma dopo le parole: « 589-bis » sono aggiunte le seguenti: « e 318, 319 e 319-ter, nonché 321, 322-bis, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile »;

b) dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: « La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado ».

- 1. 149.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, dopo le parole: « 589-bis » sono aggiunte le seguenti: « e 318, 319 e 319-ter »;

b) dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: « La prescrizione cessa comunque di operare dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ».

- 1. 150.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, dopo le parole: « 589-bis » sono aggiunte le seguenti: « e 318, 319 e 319-ter »;

b) dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: « La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado ».

- 1. 151.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 157 del codice penale, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323, 416-bis, 416-ter, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-terdecies, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, nonché per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di condanna di primo grado ».

- 1. 152.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: « La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato ».

- 1. 153.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

9-bis. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 317-bis. — (*Pene accessorie*). — Alla condanna per i reati previsti dal Titolo II del libro secondo, nonché dall'articolo 361 del codice penale conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di conces-

sione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale ».

9-ter. Al primo comma dell'articolo 29 del codice penale, dopo le parole: « cinque anni » inserire le seguenti: « nonché quanto disposto dall'articolo 317-bis ».

9-quater. All'articolo 32-quater del codice penale, le seguenti parole sono soppresse « 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, ».

1. 154. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Dopo il comma 9 aggiungere:

9-bis. All'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, comma 1, lettera c, *dopo le parole:* , estorsione sono *aggiunte:* con esclusione delle lesioni lievi di cui all'articolo 590 comma 1 del codice penale.

1. 155. Rizzetto.

Dopo il comma 9, aggiungere il comma 9-bis:

1) alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 6-bis. — (Lancio di materiale pericoloso e scavalco durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive

allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per remissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica ».

b) L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

« ART. 6-ter. — (Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di

razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro ».

c) L'articolo 6-*quater* è sostituito dal seguente:

« ART. 6-*quater*. — (*Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). — 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro ».

d) L'articolo 6-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« ART. 6-*quinquies*. — (*Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli ad-*

detti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). — 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-*quater* del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-*quater* ».

e) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). — 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 2 e 3 per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

2. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, all'articolo 6-*ter* ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.

3. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

4. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 2, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.»;

2. l'articolo 583-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«ART. 583-*quater*. — (*Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). — Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.»;

3. l'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

«ART. 2-*ter*. — (*Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico*). — 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

2. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

3. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizio di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico

essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 4 del presente articolo, è disposto per gli anni 2017 e 2018 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

1. 156. Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 158 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente: « Il termine della prescrizione per i delitti di cui al Titolo II del libro secondo del codice penale decorre dall'acquisizione della notizia di reato. ».

1. 157. Colletti.

Sopprimere il comma 10.

1. 158. Sisto, Sarro.

Al comma 10, secondo capoverso, sopprimere il periodo: In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

1. 159. Sisto, Sarro.

Al comma 10, aggiungere il seguente capoverso: Per i reati previsti dall'articolo 589 comma 2 commessi in violazione delle norme sulla prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo

335, comma 1, del codice di procedura penale.

1. 160. Rostan, Leva, Sannicandro.

Al comma 10, aggiungere il seguente capoverso: Per i reati previsti dagli articoli 452-ter, 452-quater e 452-quinquies, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale.

1. 161. Rostan, Leva, Sannicandro.

Sopprimere il comma 11.

1. 162. Sisto, Sarro.

Al comma 11, alla lettera a), dopo le parole: 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione, *aggiungere le seguenti parole:* , comunque per un tempo non superiore a tre anni.

1. 163. Sisto, Sarro, Russo.

Alla lettera a), al punto 1) dopo le parole: 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione, *aggiungere le seguenti:* comunque per un tempo non superiore a tre anni.

Al punto 2), sopprimere integralmente la lettera b);

1. 164. D'Alessandro.

Al comma 11, alla lettera a), dopo le parole: 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione, *sono aggiunte le seguenti parole:* , comunque per un tempo non superiore a tre anni.

1. 165. Marotta.

Al comma 11, lettera a), numero 2), capoverso 3-ter), sostituire le parole: decorso sei mesi, con le seguenti: decorso un anno.

- 1. 167.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 11, sopprimere la lettera b).

- * **1. 168.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 11, sopprimere la lettera b).

- * **1. 169.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 11, sopprimere la lettera b).

- * **1. 170.** Manzi.

Al comma 11, la lettera b) è soppressa.

- * **1. 171.** Marotta.

Al comma 11, alla lettera b), capoverso, sopprimere i numeri 1) e 2).

- 1. 172.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

Al comma 11, lettera b), ai numeri 1) e 2) sostituire le parole: dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione con le seguenti: dalla lettura del dispositivo.

- 1. 173.** Sisto, Sarro.

Al comma 11, lettera b), ai numeri 1) e 2) sostituire le parole: dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione con le seguenti: dalla pubblicazione.

- 1. 174.** Sisto, Sarro.

Al comma 11, lettera b), numeri 1) e 2), sostituire le parole: un anno e sei mesi,

ovunque ricorrano, con le seguenti: tre anni.

- 1. 175.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 11, lettera b), numero 1, sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un sei mesi.

Conseguentemente, al comma 11, lettera b) numero 2 sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore a sei mesi.

- 1. 176.** Marotta.

Al comma 11, lettera b), numero 1, sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno.

Conseguentemente, al comma 11, lettera b) numero 2 sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno.

- 1. 177.** Marotta.

Al comma 11, lettera b), numero 1, sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno e sei mesi.

Conseguentemente, al comma 11, lettera b) numero 2 sostituire le parole: per un

tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi *con le seguenti*: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno e sei mesi.

1. 178. Marotta.

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) numero 1) le parole: per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, sono sostituite dalle parole: per un tempo comunque non superiore a un anno;

b) alla lettera b) numero 2) le parole: per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi sono sostituite dalle parole: per un tempo comunque non superiore a un anno.

1. 179. Marotta.

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) numero 1) le parole: per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, sono sostituite dalle parole: per un tempo comunque non superiore a sei mesi;

2) alla lettera b) numero 2) le parole: per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi sono sostituite dalle parole: per un tempo comunque non superiore a sei mesi.

1. 180. Marotta.

Al comma 11, lettera b), numero 1, sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno e sei mesi.

1. 181. Marotta.

Al comma 11, lettera b), numero 1, sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore sei mesi.

1. 182. Marotta.

Al comma 11, lettera b), numero 1, sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno.

1. 183. Marotta.

Al comma 11, lettera b), numero 1), le parole: per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, sono sostituite dalle parole: per un tempo comunque non superiore a un anno.

1. 184. Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 11, alla lettera b), numero 1), aggiungere infine il seguente periodo: Tale sospensione non opera nel caso in cui il giudizio di appello non si concluda nel termine di un anno e sei mesi.

Conseguentemente al numero 2 della lettera b) aggiungere infine il seguente periodo: Tale sospensione non opera nel caso in cui il giudizio di Cassazione non si concluda nel termine di un anno e sei mesi.

1. 185. Marotta.

Al comma 11, lettera b) numero 2) le parole: per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, sono sostituite dalle parole: per un tempo comunque non superiore a un anno.

1. 186. Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 11, lettera b), aggiungere il seguente capoverso:

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso in cui la sentenza non venga depositata entro i termini di sospensione di cui ai numeri 1) e 2), l'intero periodo di sospensione trascorso è computato ai fini della prescrizione.

1. 187. Marotta.

Al comma 11, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) il quarto comma è abrogato.

1. 188. Ferraresi.

Sopprimere il comma 12.

1. 189. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 13.

1. 190. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 14.

* **1. 192.** Sisto, Sarro, Russo.

Sopprimere il comma 14.

* **1. 193.** Manzi.

Sopprimere il comma 14.

* **1. 194.** D'Alessandro.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: « della metà » sono inserite le seguenti: « per i reati di cui agli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, 323, 416-bis, 416-ter,

452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-terdecies, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, e 640-bis, nonché.

1. 191. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato.

1. 195. Sannicandro, Leva, Rostan.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Al secondo comma dell'articolo 161 c.p. dopo le parole: « Il tempo necessario a prescrivere, » sono aggiunte le seguenti: « di un terzo per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma e 640-bis ».

1. 196. Marotta.

Sopprimere il comma 15.

1. 197. Sisto, Sarro.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima e, per quelli commessi anteriormente, ai procedimenti.

1. 198. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. Il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante « Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67 » è abrogato.

1. 199. Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. L'articolo 1, comma 1, lettera 0a), n. 1, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato.

1. 200. Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. L'articolo 1, comma 1, lettera 0b), del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato.

1. 201. Molteni, Fedriga.

Dopo, il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. L'articolo 8, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato.

1. 202. Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. L'articolo 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato.

Conseguentemente, l'articolo 2 è abrogato.

1. 203. Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sono abrogati.

1. 204. Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. All'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 168-bis del codice penale, di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, il periodo: « Nei procedimenti per reati pu-

niti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova » è sostituito dal seguente: « Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova ».

1. 205. Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera a), dopo il numero 9), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, aggiungere il seguente: « 10) immigrazione ».

1. 206. Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. L'articolo 2, comma 3, lettera b), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, è abrogato.

1. 207. Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. L'articolo 4, del decreto-legge n. 146 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato.

1. 208. Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. Al comma 1 dell'articolo 339 del codice penale le parole: « Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa

con armi» sono sostituite dalle seguenti: «Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate della metà se la violenza o la minaccia è commessa con armi o l'uso ingiustificato della forza o della costrizione fisica o dell'umiliazione personale».

1. 209. Marotta.

Sopprimere i commi 16 e 17.

***1. 210.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere i commi 16 e 17.

***1. 211.** Molteni, Fedriga.

Sopprimere il comma 16.

1. 212. Sisto, Sarro.

Al comma 16, alinea, sostituire le parole: di un anno, con le seguenti: di due anni.

1. 213. Sisto, Sarro.

Al comma 16, alinea, sostituire le parole: di un anno, con le seguenti: di 18 mesi.

1. 214. Sisto, Sarro.

Al comma 16, le lettere a) e b) sono soppresse.

1. 215. Molteni, Fedriga.

Al comma 16, sopprimere la lettera a).

1. 216. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 16, lettera a), sostituire le parole: non superiore nel massimo a quattro anni con le seguenti: inferiore a quattro anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole: per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e.

1. 217. Sisto, Sarro.

Al comma 16 lettera a), numero 1) dopo le parole: sia incapace aggiungere le seguenti: , anche temporaneamente.

1. 218. Marotta.

Al comma 16, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o comunque sia un minore ovvero il fatto sia stato commesso in circostanze tali da ostacolare la difesa della persona offesa.

1. 219. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 16, lettera a), n. 2), dopo la parola: ricorrano aggiungere le seguenti: le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1), 4) e 5), del codice penale, nonché.

1. 220. Sisto, Sarro.

Al comma 16 lettera a), al numero 3), aggiungere le seguenti parole: ivi compresa la devastazione delle cose o dei beni.

1. 221. Marotta.

Al comma 16, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

3-bis) se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela dei lavoratori.

1. 222. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 16, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

3-bis) se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

1. 223. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 16, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) prevedere la decuplicazione delle multe relative ai reati di cui agli articoli 624 (Furto), 629 (Estorsione), 633 (Invasione di terreni o edifici) nonché prevedere l'individuazione di una sanzione pecuniaria specifica per i reati di cui agli articoli 630 (Sequestro di persona), 634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili), 635 (Danneggiamento), elevando ulteriormente multe di cui agli articoli 624-bis (Furto in abitazione e con strappo), 625 (Circostanze aggravanti), 628 (Rapina), come modificate dai commi 6, 7 e 8;

1. 224. Marotta.

Al comma 16, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) prevedere la quintuplicazione delle multe relative ai reati di cui agli articoli 624 (Furto), 629 (Estorsione), 633 (Invasione di terreni o edifici) nonché prevedere l'individuazione di una sanzione pecuniaria specifica per i reati di cui agli articoli 630 (Sequestro di persona), 634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili), 635 (Danneggiamento), elevando ulteriormente multe di cui agli articoli 624-bis (Furto in abitazione e con strappo), 625 (Circostanze aggravanti), 628 (Rapina), come modificate dai commi 6, 7 e 8;

1. 225. Marotta.

Al comma 16, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevedere che la perseguibilità a querela ai sensi della lettera *a)* si applichi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera *a)*.

1. 226. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 16, sopprimere la lettera c).

* **1. 700.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 16, sopprimere la lettera c).

* **1. 227.** Sisto, Sarro.

Al comma 16, lettera c), sopprimere le parole da: revisione della disciplina fino a: sia venuta meno.

1. 228. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 16, lettera c), sopprimere le parole: mediante la previsione di clausole e, conseguentemente, sostituire le parole: in grado con le parole: al fine.

1. 229. Sisto, Sarro.

Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità con le seguenti: al fine di attribuire rilevanza ai disturbi della personalità.

1. 230. Sisto, Sarro.

Al comma 16, lettera c), sopprimere le parole: , in conformità a consolidate posizioni scientifiche,.

1. 231. Sisto, Sarro.

Al comma 16, lettera c), sopprimere le parole: determinate nel massimo e.

1. 232. Sisto, Sarro.

Al comma 16 sopprimere la lettera d).

***1. 233.** Miotto, Giuseppe Guerini.

Al comma 16 sopprimere la lettera d).

***1. 234.** Marazziti, Santerini, Tabacci, Amato, Bruno Bossio, Iori, Patriarca, Scanu.

Al comma 16 sopprimere la lettera d).

***1. 235.** Sannicandro, Rostan, Leva, Fos-sati, Murer, Fontanelli, Nicchi.

Al comma 16 sopprimere la lettera d).

***1. 236.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

Al comma 16, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) nella prospettiva dell'effettivo e definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, introduzione di disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche; esclusione dell'accesso alle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche; garanzia dell'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costi-

tuzione; valorizzazione dell'istituto del piano terapeutico individuale per ciascun individuo sottoposto a misura di sicurezza anche non detentiva; sviluppo del principio di eccezionalità nella comminazione delle misure di sicurezza di carattere maggiormente afflittivo della libertà personale, con particolare riferimento alla previsione di un novero di fattispecie criminose di rilevante gravità per le quali sole ammettere le misure coercitive dell'infermo di mente non imputabile; introduzione di apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e del processi di riabilitazione in chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale.

****1. 237.** Sannicandro, Rostan, Leva, Fos-sati, Murer, Fontanelli, Nicchi.

Al comma 16, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) nella prospettiva dell'effettivo e definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, introduzione di disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche; esclusione dell'accesso alle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche; garanzia dell'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione; valorizzazione dell'istituto del piano terapeutico individuale per ciascun individuo sottoposto a misura di sicurezza anche non detentiva; sviluppo del princi-

pio di eccezionalità nella comminazione delle misure di sicurezza di carattere maggiormente afflittivo della libertà personale, con particolare riferimento alla previsione di un novero di fattispecie criminose di rilevante gravità per le quali sole ammettere le misure coercitive dell'infermo di mente non imputabile; introduzione di apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e del processi di riabilitazione in chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale.

****1. 238.** Marazziti, Santerini, Tabacci, Bruno Bossio, Miotto, Patriarca, Scanu.

Al comma 16, lettera d), sono aggiunte infine le seguenti parole: Ai fini della razionalizzazione delle spese di giustizia concernenti la presente lettera, il Governo adotta i decreti di cui al presente comma 16 secondo gli ulteriori seguenti principi e criteri direttivi e secondo i termini e le procedure di cui al successivo comma 17:

1) nell'ambito delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sia prioritariamente assicurata l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari a garantire adeguati trattamenti fondati sui piani terapeutici individuali per i soggetti per i quali sia sopravvenuta l'infermità di mente durante l'esecuzione della pena;

2) al fine di scongiurare il ricovero nelle REMS, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 16, lettera d), di soggetti diversi da quelli per i quali la misura di sicurezza coercitiva definitiva sia l'unica adeguata a far fronte alla pericolosità sociale e al bisogno di cure dell'autore del reato, possa essere opportunamente riformulato l'articolo 286 c.p.p. così da poter disporre anche l'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati in sede di ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero;

3) stabilire apposite limitazioni per gli impegni di spesa annualmente volti

all'istituzione di nuove REMS, anche mediante l'individuazione di un livello essenziale di assistenza da garantire mediante un'allocazione minima delle risorse in favore delle apposite sezioni degli istituti penitenziari in cui sia garantita la tutela della salute mentale degli infermi di mente autori di reato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

1. 239. Marazziti, Santerini, Tabacci, Bruno Bossio, Miotto, Patriarca, Scanu.

Al comma 16, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) Ai fini della razionalizzazione delle spese di giustizia relative alla precedente lettera d), il Governo adotta i decreti di cui al presente comma secondo gli ulteriori seguenti principi e criteri direttivi e secondo i termini e le procedure di cui al comma 17:

1) nell'ambito delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sia prioritariamente assicurata l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari a garantire adeguati trattamenti fondati sui piani terapeutici individuali per i soggetti per i quali sia sopravvenuta l'infermità di mente durante l'esecuzione della pena;

2) al fine di scongiurare il ricovero nelle REMS, ai sensi della lettera d), di soggetti diversi da quelli per i quali la misura di sicurezza coercitiva definitiva sia l'unica adeguata a far fronte alla pericolosità sociale e al bisogno di cure dell'autore del reato, possa essere opportunamente riformulato l'articolo 286 c.p.p. così da poter disporre anche l'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati in sede di ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero;

3) stabilire apposite limitazioni per gli impegni di spesa annualmente volti all'istituzione di nuove REMS, anche mediante l'individuazione di un livello essen-

ziale di assistenza da garantire mediante un'allocazione minima delle risorse in favore delle apposite sezioni degli istituti penitenziari in cui sia garantita la tutela della salute mentale degli infermi di mente autori di reato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

- 1. 240.** Marazziti, Santerini, Tabacci, Bruno Bossio, Miotto, Patriarca, Scanu.

Sopprimere il comma 17.

- 1. 241.** Sisto, Sarro.

Al terzo periodo del comma 17 dopo le parole: i pareri, aggiungere la seguente: rinforzati.

- 1. 242.** Marotta.

Al terzo periodo del comma 17 sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: sessanta giorni, ulteriormente prorogabili di 30 giorni.

- 1. 243.** Marotta.

Al terzo periodo del comma 17 sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.

- 1. 244.** Marotta.

Al comma 17, terzo periodo, sopprimere le parole: , decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

- 1. 245.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 17, sopprimere l'ultimo periodo.

- 1. 246.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 18.

- 1. 247.** Sisto, Sarro.

Al comma 18, alinea, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di sei mesi.

- 1. 248.** Sisto, Sarro.

Al comma 18, alinea, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di nove mesi.

- 1. 249.** Sisto, Sarro.

Al comma 18, sopprimere la lettera c).

- 1. 250.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 18, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedere la cancellazione dal casellario ad uso privato quando risulti esito positivo della messa alla prova.

- 1. 251.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 19, terzo periodo, sopprimere le parole: , decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

- 1. 252.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 19, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso

tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato.

- 1. 253.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

- 1. 254.** Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 20.

- 1. 255.** Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 21.

- 1. 256.** Sisto, Sarro.

Al comma 21, dopo le parole: e che tale stato è irreversibile aggiungere le seguenti: e non deve essere pronunciata la sentenza di cui all'articolo 129.

- 1. 257.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 22.

- *1. 258.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 22.

- *1. 259.** Sisto, Sarro.

Al comma 24, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: d'ufficio.

- 1. 260.** Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 25.

- *1. 261.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 25.

- *1. 262.** Sisto, Sarro.

Sostituire il comma 25 con il seguente:

25. I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati.

- **1. 263.** Marotta.

Sostituire il comma 25 con il seguente:

25. I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati.

- **1. 264.** D'Alessandro.

Sostituire il comma 25 con il seguente:

25. I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati.

- **1. 265.** Sisto, Sarro, Russo.

Dopo il comma 25 è inserito il seguente:

25-bis. Al comma 2 dell'articolo 321, dopo le parole: « Il giudice », sono aggiunte le seguenti: « qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza, »; al comma 2-bis, dopo le parole: « del codice penale il giudice », sono aggiunte le seguenti: « qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza »; al comma 3 le parole: « le condizioni di applicabilità di cui al comma 1 », sono sostituite dalle seguenti: « le condi-

zioni di applicabilità di cui ai commi che precedono ».

1. 266. Sisto, Sarro, Russo.

Dopo il comma 25 inserire il seguente:

25-bis. Al comma 2 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo le parole: « il giudice », sono aggiunte le seguenti: « qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza, ».

1. 267. D'Alessandro.

Dopo il comma 25 inserire il seguente:

25-bis. Al comma 2-*bis* dell'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo le parole: « del codice penale il giudice », sono aggiunte le seguenti: « qualora sussistono gravi indizi di colpevolezza ».

1. 268. D'Alessandro.

Dopo il comma 25 inserire il seguente:

25-bis. Al comma 3 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, sostituire le parole: « le condizioni di applicabilità di cui al comma 1 » con le seguenti: « le condizioni di applicabilità di cui ai commi che precedono ».

1. 269. D'Alessandro.

Dopo il comma 25 inserire il seguente:

25-bis. All'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale dopo la parola: « nome » è inserita la parola: « reale ».

1. 270. Sisto, Sarro.

Dopo il comma 25 è inserito il seguente:

25-bis. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis.* Se l'iscrizione del nominativo della persona alla quale il reato è attri-

buito avviene successivamente al momento in cui risulta, gli atti compiuti da tale momento fino a quello della iscrizione non possono essere utilizzati ».

1. 271. Sisto, Sarro.

Dopo il comma 25 è inserito il seguente:

25-bis. All'articolo 335 codice di procedura penale, comma 3, dopo le parole: « alla persona offesa » sono inserite le seguenti: « , alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio, ».

1. 272. Colletti, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sopprimere il comma 26.

1. 273. Sisto, Sarro.

Al comma 26, capoverso 3-ter, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.

1. 274. Sisto, Sarro.

Al comma 26, capoverso 3-ter, le parole: sei mesi sono sostituite dalle seguenti: tre mesi.

1. 275. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 28, capoverso 4-bis, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

1. 276. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 30.

***1. 278.** Sannicandro, Leva, Rostan.

Sopprimere il comma 30.

***1. 279.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sostituire il comma 30, con il seguente:

30. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In ogni caso il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Il termine di tre mesi può essere prorogato ai sensi dell'articolo 412, comma 1-bis ».

b) All'articolo 412 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), il procuratore generale presso la corte di appello, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza del termine indicato all'articolo 407, comma 3-bis, prima parte, può prorogare con decreto motivato tale termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Se, alla scadenza del termine così prorogato, il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale e non abbia richiesto l'archiviazione, il procuratore generale dispone con decreto motivato l'avocazione e, nel termine di trenta giorni, assume le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale ».

1. 280. Sisto, Sarro.

Al comma 30, prima della lettera a), premettere la seguente:

Oa) all'articolo 407, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il giudice verifica la tempestività degli adem-

pimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere; e ».

*** 1. 281.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 30, alla lettera a) premettere la seguente:

Oa) all'articolo 407, comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere.

*** 1. 283.** Marotta.

Al comma 30, lettera a), alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente: *con le seguenti:* sono aggiunti i seguenti:

Conseguentemente, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-ter. Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere.

1. 282. Sisto, Sarro.

Al comma 30, capoverso « 43-bis » apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* tre mesi *con le seguenti:* sei mesi;

b) *al terzo periodo, sostituire le parole:* quindici mesi *con le seguenti:* diciotto mesi.

1. 284. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 30, lettera a), capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: entro il termine di tre mesi *con le parole:* entro il termine di un mese.

1. 285. Marotta.

Al comma 30, lettera a), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: entro il termine di tre mesi con le parole: entro il termine di due mesi.

1. 286. Marotta.

Al comma 30, lettera a), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: il termine per non più di tre mesi con le parole: il termine per non più di un mese.

1. 287. Marotta.

Al comma 30, lettera a), capoverso « 3-bis », terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di sei mesi per gli altri numeri della medesima lettera.

1. 288. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Dopo il comma 30 inserire il seguente:

30-bis. All'articolo 407, comma 3, del codice di procedura penale, aggiungere infine le seguenti parole: « Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere ».

1. 289. D'Alessandro.

Al comma 31, premettere alla lettera a) la seguente:

0a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbiano dichiarato di voler essere informate circa l'eventuale archiviazione. ».

1. 290. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 31, lettera a), sostituire le parole: venti giorni con le parole: quaranta giorni.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: trenta giorni con le parole: sessanta giorni.

1. 291. Marotta.

Al comma 31, lettera a), sostituire le parole: venti giorni con le parole: trenta giorni.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: quaranta giorni.

1. 292. Marotta.

Al comma 31, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « prosecuzione delle indagini preliminari » sono aggiunte le seguenti: « o di formulazione dell'imputazione ».

1. 293. Colletti, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 31, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3-bis le parole: « venti giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

1. 294. Sisto, Sarro.

Al comma 32, sopprimere le lettere a) e b).

1. 295. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 32, alla lettera a), sostituire le parole: entro tre mesi con le parole: entro due mesi.

1. 296. Marotta.

Al comma 32, alla lettera a), sostituire le parole: entro tre mesi con le parole: entro un mese.

1. 297. Marotta.

Al comma 32, alla lettera b), sostituire le parole: entro tre mesi con le parole: entro due mesi.

1. 298. Marotta.

Al comma 32, alla lettera b), sostituire le parole: entro tre mesi con le parole: entro un mese.

1. 299. Marotta.

Al comma 32, sopprimere la lettera c).

1. 300. Sisto, Sarro.

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

32-bis. All'articolo 410, primo comma, del codice di procedura penale, dopo le parole: « persona offesa dal reato » sono inserite le seguenti: « e la persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio, chiedono.

1. 301. Colletti, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente comma:

32-bis. All'articolo 410, primo comma, del codice di procedura penale, le parole: « a pena di inammissibilità » sono sostituite dalla parola: « eventualmente ».

1. 302. Colletti, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sopprimere il comma 33.

1. 303. Sisto, Sarro.

Al comma 33, capoverso « ART. 410-bis », comma 1, dopo le parole: dell'avviso inserire le seguenti: della richiesta di archiviazione.

1. 304. Sisto, Sarro.

Al comma 33, capoverso « ART. 410-bis », comma 3 sostituire le parole: entro 15 giorni con le parole: entro 30 giorni.

1. 305. Marotta.

Al comma 33, capoverso « ART. 410-bis », comma 3, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.

1. 306. Sisto, Sarro.

Al comma 33, capoverso « ART. 410-bis » comma 3, sostituire le parole: reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica con le seguenti: impugnazione davanti alla corte di appello.

Conseguentemente al medesimo capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La corte d'appello, se l'impugnazione è fondata, annulla il provvedimento impugnato e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento impugnato o dichiara inammissibile l'appello, condannando la parte privata impugnante al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1.

1. 307. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 33 capoverso « ART. 410-bis », comma 3, le parole da: innanzi fino a: impugnabile sono sostituite dalle seguenti: davanti alla Corte d'appello, che provvede con ordinanza non impugnabile. La Corte d'appello decide in camera di consiglio ai

sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

Conseguentemente sopprimere le seguenti parole: senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione delle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

1. 308. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 33, capoverso « ART. 410-bis », comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: Altrimenti con le seguenti: In caso contrario, il giudice.

1. 309. Sisto, Sarro.

Al comma 33, capoverso « ART. 410-bis », comma 4, dopo le parole: , nel caso di inammissibilità, aggiungere la parola: eventualmente.

1. 310. Sisto, Sarro.

Al comma 33, capoverso « ART. 410-bis », comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1 *con le seguenti:* di una somma da euro 258 a euro 2.065 in favore della cassa delle ammende ai sensi di quanto disposto dall'articolo 616, comma 1.

1. 311. Sisto, Sarro.

Al comma 33, capoverso « ART. 410-bis », al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: L'ordinanza della corte d'appello è ricorribile in Cassazione per violazione di legge.

1. 312. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 34.

1. 313. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 35.

1. 314. Sisto, Sarro.

Il comma 35 è sostituito dal seguente:

35. All'articolo 415 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « notizie di reato » sono aggiunte le seguenti: « indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2. »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice. ».

***1. 701.** Marotta.

Il comma 35 è sostituito dal seguente:

35. All'articolo 415 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « notizie di reato » sono aggiunte le seguenti: « indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2. »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice. ».

***1. 315.** D'Alessandro.

Il comma 35 è sostituito dal seguente:

35. All'articolo 415 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « notizie di reato » sono aggiunte le seguenti: « indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2. »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice. ».

***1. 316.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 35, capoverso « 2-bis », dopo le parole: Il termine inserire le seguenti: di sei mesi.

1. 317. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 36.

1. 318. Sisto, Sarro.

Dopo il comma 36 inserire il seguente:

36-bis. All'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 il secondo periodo è soppresso.

1. 319. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 38.

1. 320. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 39.

1. 321. Sisto, Sarro.

Sostituire il comma 39, con il seguente;

39. Al comma 1 dell'articolo 428 del codice di procedura penale, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« c) la persona offesa costituita parte civile. ».

1. 322. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 40.

1. 323. Sisto, Sarro.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 438 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5,1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Quando si proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 6-bis. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

6-ter. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-bis, l'imputato può

rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ».

d) dopo l'articolo 134-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 134-*ter.* — (*Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise*). — 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-*bis*, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme ».

e) le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

f) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

1. 324. Molteni, Fedriga.

Sopprimere il comma 41.

1. 325. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 42.

1. 326. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 43.

1. 327. Sisto, Sarro.

Sostituire il comma 43, con il seguente:

43. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 6-*bis*. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevanza delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice ».

* **1. 328.** Marotta.

Il comma 43 è sostituito dal seguente:

43. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-*bis*. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevanza delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice ».

***1. 329.** D'Alessandro.

Il comma 43, è sostituito dal seguente:

43. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-*bis*. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevanza delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice ».

***1. 330.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 43, capoverso comma 6-*bis*, sopprimere le seguenti parole: , e la non rilevanza delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.*

1. 331. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 43, capoverso 6-*bis*, sopprimere le parole: « Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice ».*

1. 332. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 44.

***1. 333.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 44.

***1. 334.** Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 44.

***1. 335.** Marotta.

Al comma 44, sostituire le parole: e di un terzo con le seguenti: e di un quarto.

1. 336. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Dopo il comma 44, inserire il seguente:

44-bis. Al comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con la partecipazione necessaria del difensore ».

***1. 337.** Sisto, Sarro, Russo.

Dopo il comma 44, inserire il seguente:

44-bis. Al comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con la partecipazione necessaria del difensore ».

***1. 338.** D'Alessandro.

Dopo il comma 44, inserire il seguente:

44-bis. Al comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con la partecipazione necessaria del difensore ».

***1. 339.** Marotta.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

44-bis. All'articolo 441 del codice di procedura penale, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

« *6-bis.* Quando il giudice procede ai sensi del primo periodo del comma 5,

l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

6-ter. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

6-quater. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi *6-bis* e *6-ter*, ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

6-quinquies. Si applicano le disposizioni dell'articolo *441-bis*, comma 4.

6-sexies. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria ».

****1. 340.** Sisto, Sarro, Russo.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

44-bis. All'articolo 441 del codice di procedura penale, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

« *6-bis.* Quando il giudice procede ai sensi del primo periodo del comma 5, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

6-ter. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

6-quater. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi *6-bis* e *6-ter*, ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

6-quinquies. Si applicano le disposizioni dell'articolo *441-bis*, comma 4.

6-sexies. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, anche oltre i limiti previsti dall'ar-

articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria ».

****1. 341.** D'Alessandro.

Sopprimere il comma 45.

1. 342. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 46.

***1. 343.** Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 46.

***1. 344.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 46, sopprimere le parole: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis.

1. 345. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 47.

***1. 346.** Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 47.

***1. 347.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 47, capoverso « 2 », primo periodo, sostituire le parole: almeno cinque giorni prima con le seguenti: almeno sei giorni prima.

1. 348. Sisto, Sarro.

Al comma 47, capoverso « 2 », sopprimere le parole: nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il

giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.

1. 349. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 49.

1. 350. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 50.

***1. 351.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 50.

***1. 352.** Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 52.

****1. 353.** Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 52.

****1. 354.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 52, capoverso lettera e), alienea, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: « concisa »;

b) sostituire le parole: « l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati » con le seguenti: « delle prove poste a base della decisione stessa ».

1. 355. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 52, capoverso « e) », sopprimere il numero 1).

1. 356. Sisto, Sarro.

Al comma 52, capoverso « e) », sopprimere il numero 2).

1. 357. Sisto, Sarro.

Al comma 52, capoverso « e) », sopprimere il numero 3).

1. 358. Sisto, Sarro.

Al comma 52, capoverso « e) », sopprimere il numero 4).

1. 359. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 53.

***1. 360.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 53.

***1. 361.** Sisto, Sarro.

Al comma 53, capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: 75 con la seguente: 100.

1. 362. Molteni, Fedriga.

Al comma 53, capoverso, comma 1-bis, sostituire la parola: 75 con la seguente: 90.

1. 363. Molteni, Fedriga.

Al comma 53, capoverso, comma 1-bis, sostituire la parola: 75 con la seguente: 80.

1. 364. Molteni, Fedriga.

Sopprimere il comma 54.

1. 365. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 55.

***1. 366.** Sisto, Sarro, Russo.

Sopprimere il comma 55.

***1. 367.** D'Alessandro.

Sopprimere il comma 55.

***1. 368.** Marotta.

Al comma 55, capoverso « ART. 581 », comma 1, alinea, dopo le parole: la data del medesimo e il inserire le seguenti: nominativo del.

1. 369. Sisto, Sarro.

Al comma 55, capoverso ART. 581, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sopprimere le parole: « specifica, a pena di inammissibilità »;

b) alla lettera c) sopprimere le parole: « anche istruttorie ».

1. 370. Marotta.

Al comma 55, capoverso « ART. 581 », comma 1, alinea sopprimere le seguenti parole: specifica, a pena di inammissibilità.

1. 371. Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 55, capoverso, « ART. 581 », comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 372. Sisto, Sarro.

Al comma 55, capoverso « ART. 581 », comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 373. Sisto, Sarro.

Al comma 55, capoverso « ART. 581 », comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 374. Sisto, Sarro.

Al comma 55, capoverso « ART. 581 », comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche istruttorie.

1. 375. Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 55, capoverso «ART. 581 », comma 1, sopprimere la lettera d).

1. 376. Sisto, Sarro.

Sopprimere i commi 56 e 57.

1. 377. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 56.

1. 378. Sisto, Sarro.

Al comma 56, capoverso «ART. 599-bis » sopprimere il comma 1.

1. 379. Sisto, Sarro.

Al comma 56, capoverso «ART. 599-bis » sopprimere i commi 2 e 4.

***1. 380.** D'Alessandro.

Al comma 56, capoverso «ART. 599-bis » sopprimere i commi 2 e 4.

***1. 381.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 56, capoverso articolo 599-bis sopprimere il comma 2.

1. 382. Sisto, Sarro.

Al comma 56, capoverso articolo 599-bis, sopprimere il comma 4.

1. 383. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 56, capoverso articolo. 599-bis, comma 4, sostituire le parole: della complessità dei procedimenti con le seguenti: della funzione della pena.

1. 384. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 57.

1. 385. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 58.

1. 386. Sisto, Sarro.

Sostituire il comma 58 con il seguente:

58. All'articolo 603 del Codice di Procedura Penale dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 113-bis. Per riformare una sentenza di assoluzione, il giudice di Appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità o una diversa valutazione di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria ».

1. 387. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 59.

***1. 388.** Sisto, Sarro.

Al comma 59, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: ogni due anni con le seguenti: ogni anno.

1. 395. Sisto, Sarro.

Al comma 59, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: ogni due anni con le seguenti: ogni diciotto mesi.

1. 396. Sisto, Sarro.

Al comma 60, premettere le seguenti parole: Al comma 1 dell'articolo 325 sono soppresse le seguenti parole: per violazione di legge e.

***1. 397.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 60 premettere le seguenti parole: All'articolo 325, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: per violazione di legge e.

***1. 398.** D'Alessandro.

Sopprimere il comma 61.

****1. 399.** Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 61.

****1. 400.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 61, alle parole: con riferimento, premettere le seguenti: , se del caso,.

1. 401. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 62.

1. 402. Sisto, Sarro.

Al comma 62, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole: l'inammissibilità del ricorso inserire le seguenti: , se la stessa.

1. 403. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 63.

***1. 404.** Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 63.

***1. 405.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Dopo il comma 63, inserire il seguente: 63-bis. All'articolo 97, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

« 3-bis. L'imputato, sprovvisto di difensore di fiducia, che intende impugnare un

provvedimento ricorribile solo per Cassazione può chiedere all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento la nomina di un difensore di ufficio iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione ».

1. 406. Sisto, Sarro.

Sopprimere i commi 64 e 65.

1. 407. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 64.

***1. 408.** Marotta.

Sopprimere il comma 64.

***1. 409.** D'Alessandro.

Sopprimere il comma 64.

***1. 410.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 64, sostituire le parole: fino al triplo con le seguenti: fino al doppio.

1. 411. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 65.

1. 412. Sisto, Sarro.

Al comma 65, sostituire le parole: ogni due anni con le seguenti: ogni tre anni.

1. 413. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 66.

***1. 414.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 66.

***1. 415.** Sisto, Sarro, Russo.

Sopprimere il comma 66.

***1. 416.** D'Alessandro.

Sopprimere il comma 67.

****1. 417.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 67.

****1. 418.** Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 68.

***1. 419.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 68.

***1. 420.** Sisto, Sarro.

Al comma 68, sopprimere le parole: e senza formalità.

1. 421. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 69.

***1. 422.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 69.

***1. 423.** Sisto, Sarro.

Sostituire i commi 70 e 71 con il seguente:

70. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Articolo 625-ter. – (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia preceduto in assenza per tutta la

durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora non si raggiunga la prova che l'assenza fu determinata da una colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. A tal fine il giudice può assumere, anche d'ufficio, le prove che ritenga necessarie.

2. La richiesta è presentata alla corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento di cui al primo comma. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore, munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. Nella richiesta occorre indicare gli eventuali elementi che dimostrino che l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'interessato.

3. Se accoglie la richiesta, con le forme di cui all'articolo 127, la corte di appello revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. La corte d'appello provvede con sentenza impugnabile in Cassazione ».

1. 424. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 70.

1. 425. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 71.

1. 426. Sisto, Sarro.

Al comma 71, capoverso articolo 629-bis, comma 1, sostituire le parole: può ottenere con le seguenti: può chiedere e ottenere.

1. 428. Sisto, Sarro.

Al comma 71, capoverso articolo 629-bis, comma 1, sostituire le parole: provi che

l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo *con le seguenti*: non abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo. A tal fine la Corte d'appello territorialmente competente compie ogni necessaria verifica.

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 629-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.

1. 429. D'Alessandro.

Al comma 71, capoverso articolo 629-bis, comma 1, sostituire le parole: provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, *con le seguenti*: non abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo. A tal fine la Corte d'appello territorialmente competente compie ogni necessaria verifica.

1. 430. Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 71, capoverso « ART. 629-bis », comma 2, sostituire le parole; entro trenta giorni *con le seguenti*: entro sessanta giorni.

1. 431. Sisto, Sarro.

Al comma 71, capoverso « Art. 629-bis », comma 2, sostituire le parole: entro trenta giorni *con le seguenti*: entro quarantacinque giorni.

1. 432. Sisto, Sarro.

Al comma 71, capoverso « ART. 629-bis », comma 2, dopo le parole del procedimento., aggiungere il seguente periodo: In caso di estradizione dall'estero, il termine

per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.

1. 433. Sisto, Sarro, Russo.

Dopo il comma 71, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 673 del Codice di Procedura Penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice o della pena. ».

1. 434. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 72.

1. 435. Sisto, Sarro.

Al comma 72, dopo la parola: riferiscono *inserire la seguente*: anche.

1. 436. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 73.

***1. 437.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 73.

***1. 438.** Sisto, Sarro.

Al comma 73, sopprimere la lettera a).

1. 439. Sisto, Sarro.

Al comma 73, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al primo periodo, dopo le parole: « decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152 » sono aggiunte le seguenti: « e successive modificazioni » e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: « dando notizia dell'imputazione ».

1. 440. Sisto, Sarro.

Al comma 73, sopprimere la lettera b).

1. 441. Sisto, Sarro.

Sopprimere i commi 75 e 76.

1. 442. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 75.

1. 443. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 76.

1. 444. Sisto, Sarro.

Sopprimere i commi 77, 78 e 79.

1. 445. Marotta.

Sopprimere il comma 77.

***1. 446.** D'Alessandro.

Sopprimere il comma 77.

***1. 447.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 77, sopprimere la lettera a).

1. 448. Sisto, Sarro.

Al comma 77, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* per i quali sia in libertà *aggiungere le seguenti:* salvo che il giudice disponga diversamente;

b) *dopo le parole:* nelle quali deve essere esaminato quale testimone *aggiungere le seguenti:* salvo che il giudice disponga diversamente.

1. 449. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 77, sopprimere la lettera b).

1. 450. Sisto, Sarro.

Al comma 77, sopprimere la lettera c).

1. 451. Sisto, Sarro.

Al comma 77, lettera c), capoverso « 1-ter » sostituire le parole: il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario *con le seguenti:* il giudice, qualora lo ritenga necessario, può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo.

1. 452. Sisto, Sarro.

Al comma 77, sopprimere la lettera d).

1. 453. Sisto, Sarro.

Al comma 77, sopprimere la lettera e).

***1. 454.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 77, sopprimere la lettera e).

***1. 455.** Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 78.

****1. 456.** D'Alessandro.

Sopprimere il comma 78.

****1. 457.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 78, sopprimere la lettera a).

1. 458. Sisto, Sarro.

Al comma 78, sopprimere la lettera b).

1. 459. Sisto, Sarro.

Al comma 78, sopprimere la lettera c).

1. 460. Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 79.

***1. 461.** Sisto, Sarro, Russo.

Sopprimere il comma 79.

***1. 462.** D'Alessandro.

Sopprimere il comma 80.

****1. 463.** Sisto, Sarro, Russo.

Sopprimere il comma 80.

****1. 464.** D'Alessandro.

Sopprimere il comma 81.

***1. 465.** Sisto, Sarro, Russo.

Sopprimere il comma 81.

***1. 466.** D'Alessandro.

Sopprimere il comma 82.

****1. 467.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 82.

****1. 468.** Sisto, Sarro.

Al comma 82, sopprimere le parole: riforma della disciplina in materia di intercettazione e di conversazioni o comu-

nicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale.

1. 469. Daniele Farina, Andrea Maestri.

Sopprimere il comma 83.

***1. 470.** Sisto, Sarro.

Sopprimere il comma 83.

***1. 471.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 83, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: tre mesi, e relativamente alle restanti materie nel termine di.

1. 472. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 83, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di due anni.

1. 473. Sisto, Sarro.

Al comma 83, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di diciotto mesi.

1. 474. Sisto, Sarro.

Al comma 83, sostituire le parole: I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, con le seguenti: i pareri sono resi nel termine di novanta giorni.

1. 475. Andrea Maestri, Daniele Farina.

Al comma 83, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: decorsi i quali i decreti posso essere comunque emanati.

1. 476. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 83, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 477. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 84.

- *1. 544.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 84.

- *1. 545.** Sarti, Sarro.

Al comma 84, sopprimere le lettere a) e b).

- 1. 546.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, sopprimere la lettera a).

- 1. 547.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, sopprimere la lettera a).

- 1. 548.** Sisto, Sarro.

Al comma 84, lettera a), sopprimere le parole: , in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito,.

- 1. 549.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera a), sostituire le parole: in conformità all'articolo 15 della Costituzione con le seguenti: in conformità alla Costituzione.

- 1. 550.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera a), dopo le parole: riservatezza delle comunicazioni aggiungere le seguenti: , in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito e sopprimere le medesime parole inserite dopo le parole: occasionalmente coinvolte nel procedimento.

- 1. 551.** Sisto, Sarro.

Al comma 84, lettera a), sopprimere le parole: e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di giustizia penale.

- 1. 552.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, alla lettera a) dopo le parole: giustizia penale sono aggiunte le seguenti parole: prevedendo, inoltre, divieti e limiti all'autorizzazione, all'ascolto, alla verbalizzazione, all'annotazione, alla conservazione, all'utilizzazione di intercettazioni e comunicazioni, a tutela di attività svolte nell'esercizio del diritto di difesa, con espressa previsione di divieto assoluto di ascolto dei contenuti delle intercettazioni occasionalmente captate fra indagato e difensore, indagato e consulente, indagato e investigatore.

- 1. 553.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 84:

alla lettera a), dopo le parole: giustizia penale aggiungere le seguenti parole: prevedendo, inoltre, divieti e limiti all'autorizzazione, all'ascolto, alla verbalizzazione, all'annotazione, alla conservazione, all'utilizzazione di intercettazioni e comunicazioni, a tutela di attività svolte nell'esercizio del diritto di difesa, con espressa previsione di divieto assoluto di ascolto dei contenuti delle intercettazioni occasionalmente captate fra indagato e difensore, Indagato e consulente, indagato e investigatore;

alla lettera a) numero 2) dopo parole: archivio riservato, con, inserire le seguenti: concreta ed effettiva;

sopprimere la lettera d);

alla lettera e), numero 3, la parola: necessaria è sostituita con la parola: indispensabile;

alla lettera e), numero 6), la parola: necessaria è sostituita con la parola: indispensabile.

- 1. 554.** D'Alessandro.

Al comma 84, lettera a), alinea, dopo le parole: utilizzabilità vigenti aggiungere le seguenti: e assicurando che in nessun caso vi siano sanzioni per i giornalisti che pubblichino dette comunicazioni.

- 1. 555.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

01) non possano essere oggetto di trascrizione ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale le conversazioni o le comunicazioni aventi ad oggetto i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, salvo che il pubblico ministero, previo loro ascolto comprovato da apposito verbale, con decreto motivato sulla rilevanza delle stesse ai fini procedurali, non rilasci specifica autorizzazione;

- 1. 556.** Sisto, Sarro.

Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 1).

- 1. 557.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera a), numero 1), prima della parola: irrilevanti inserire la seguente: manifestamente.

Conseguentemente, al numero 4), prima della parola: irrilevanti, inserire la seguente: manifestamente.

- 1. 558.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera a), numero 1), prima della parola: estranei inserire la seguente: manifestamente.

Conseguentemente, al numero 4), prima della parola: estranei inserire la seguente: manifestamente.

- 1. 559.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 2).

- 1. 560.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera a), numero 2), dopo le parole: archivio riservato, con, inserire le parole: concreta ed effettiva.

- 1. 561.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 3).

- 1. 562.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 4).

- 1. 563.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 5).

- 1. 564.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, sopprimere la lettera b).

- *1. 565.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, sopprimere la lettera b).

- *1. 566.** Sisto, Sarro.

Al comma 84, lettera b) sostituire le parole: con la reclusione non superiore a

quattro anni sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 500 a euro 5000.

- 1. 567.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera b) sostituire le parole: con la reclusione non superiore a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 400 a euro 4000.

- 1. 568.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera b) sostituire le parole: con la reclusione non superiore a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 300 a euro 3000.

- 1. 569.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera b) sostituire le parole: con la reclusione non superiore a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 150 a euro 1500.

- 1. 570.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera b) sostituire le parole: non superiore a quattro anni con le seguenti: da tre mesi a due anni.

- 1. 571.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera b) sostituire le parole: non superiore a quattro anni con le seguenti: fino ad un anno.

- 1. 572.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera b) sostituire la parola: fraudolentemente con la seguente: illecitamente.

- 1. 573.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: sono utilizzate con le seguenti: potrebbero essere utilizzate.

- 1. 574.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente irregolarità o illeciti.

- 1. 575.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: o del diritto di cronaca.

- 1. 576.** Sisto, Sarro.

Al comma 84, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: È in ogni caso esclusa la punibilità quando le riprese o le registrazioni riguardano eventi o situazioni di carattere istituzionale, per i quali l'interesse prevalente da tutelare è la loro conoscibilità da parte dei cittadini.

- 1. 577.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, sopprimere la lettera d).

- 1. 578.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 84, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere specifici presupposti applicativi per le intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche, in modo che esse siano

permesse nei procedimenti per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

- 1. 579.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera d), sopprimere le parole: più gravi.

- 1. 580.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera d), sopprimere le parole: dei pubblici ufficiali.

- 1. 581.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, sopprimere la lettera e).

- *1. 582.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84 sopprimere la lettera e).

- *1. 583.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

Al comma 84, lettera e), sopprimere i numeri da 1) a 3).

- 1. 584.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera e), numero 1), dopo le parole: nel decreto autorizzativo del giudice, sono aggiunte le seguenti parole: nel quale devono essere espressamente e specificamente indicati i luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale ove è consentita l'attivazione del microfono, anche nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale.

- 1. 585.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 84, lettera e) numero 3), dopo le parole: 3-quater del codice di procedura penale inserire le seguenti: nonché per i delitti contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia.

- 1. 586.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera e), numero 3), la parola: necessaria è sostituita con la parola: indispensabile.

- 1. 587.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 84, lettera e), numero 6), sopprimere le parole da: limitatamente a: 3-quater.

- 1. 588.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera e), numero 6), sopprimere le parole da: sempre che il decreto fino alla fine del numero.

- 1. 589.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, lettera e), numero 6), la parola: necessaria è sostituita con la parola: indispensabile.

- 1. 590.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 84, lettera e), sopprimere il numero 7).

- 1. 591.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, sopprimere la lettera f).

- 1. 592.** Sisto, Sarro.

Al comma 84, sopprimere la lettera g).

- *1. 593.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, sopprimere la lettera g).

***1. 594.** Sisto, Sarro.

Al comma 84, sopprimere la lettera h).

****1. 595.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, sopprimere la lettera h).

****1. 596.** Sisto, Sarro.

Al comma 84, sopprimere la lettera i).

***1. 597.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, sopprimere la lettera i).

***1. 598.** Sisto, Sarro.

Al comma 84, sopprimere la lettera l).

****1. 599.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, sopprimere la lettera l).

****1. 600.** Andrea Maestri, Daniele Farina.

Al comma 84, sopprimere la lettera m).

1. 601. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 84, sostituire la lettera m), con la seguente: « m) prevedere la legittimazione del condannato ad avvalersi di idonei mezzi di impugnazione per dare attuazione alle sentenze definitive della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che abbiano accertato la violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali del 4 novembre 1950. ».

1. 602. Sisto, Sarro.

Dopo il comma 84 aggiungere i seguenti:

84-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-*bis*) che con i loro comportamenti ispirino opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, ovvero commettano atti di istigazione al terrorismo o apologia di terrorismo ».

84-*ter*. All'articolo 26 della legge 26 luglio 1975 n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Qualora il numero di detenuti e internati appartenenti a religione diversa dalla cattolica superi il cinque per cento medio annuo del totale di detenuti ed internati, la celebrazione dei riti religiosi è svolta in un luogo di preghiera multi religioso »;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Negli istituti ove sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera c-*bis*), i ministri di culto devono essere in possesso di nomina regolarmente notificata ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 ».

84-*quater*. Con regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni della presente legge, in particolare introducendo tra le fattispecie in base alle quali possono essere disposti l'assegnazione o il raggruppamento dei detenuti o degli internati per motivi cautelari i comportamenti volti a

diffondere opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, nonché gli atti di istigazione al terrorismo o di apologia di terrorismo.

84-*quinquies*. Lo schema di regolamento di cui al comma 84-*quater* è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

1. **603.** Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Sopprimere il comma 85.

- *1. **478.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 85.

- *1. **479.** Sisto, Sarro.

Al comma 85, alinea, sostituire le parole: dall'articolo 41-bis, con le seguenti: dagli articoli 4-bis e 41-bis, nonché in ogni caso dal regime di Alta Sicurezza 1 di cui alle circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

1. **480.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, alinea, sostituire le parole: dall'articolo 41-bis, con le seguenti: dagli articoli 4-bis e 41-bis.

1. **481.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85 sopprimere la lettera a).

1. **482.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera a), dopo la parola: magistrato aggiungere le seguenti: , estendendo la possibilità a quest'ultimo di applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare ex articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: revoca con la seguente: concessione.

1. **483.** Sisto, Sarro.

Al comma 85, sopprimere le lettere b) ed e).

1. **484.** Sisto, Sarro.

Al comma 85, la lettera b), è soppressa.

- *1. **485.** Molteni, Fedriga.

Al comma 85, sopprimere la lettera b).

- *1. **486.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85:

alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale.

1. **487.** D'Alessandro.

Al comma 85, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale.

1. **488.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 85, alle lettere b) ed e), dopo le parole: condanne per i delitti di mafia aggiungere le seguenti: , di omicidio.

- 1. 489.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nonché per i delitti più gravi contro la persona.

- 1. 490.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nonché per i delitti più gravi contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia.

- 1. 491.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera b) in fine aggiungere le seguenti parole: nonché principi più stringenti per il controllo e la revoca nei casi in cui le misure siano inefficaci per il percorso rieducativo o il soggetto dimostri di non parteciparvi attivamente.

- 1. 492.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, sopprimere la lettera c).

- 1. 493.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera c), sostituire le parole dall'inizio della lettera fino a: quattro anni e con la seguente: prevedere.

- 1. 494.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera c), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

- 1. 495.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera c), sostituire la parola: quattro con la seguente: due.

- 1. 496.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera c), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: un anno.

- 1. 497.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, la lettera e), è soppressa.

- *1. 498.** Molteni, Fedriga.

Al comma 85, sopprimere la lettera e).

- *1. 499.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera e) sostituire le parole da: e di preclusioni fino alla fine della lettera con le seguenti: che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individuazione del trattamento rieducativo anche a seguito di revoca di benefici penitenziari, secondo i principi di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena; rimozione di generalizzati sbarramenti preclusivi all'accesso ai benefici al fine di conformare l'esecuzione penale all'evoluzione della personalità del condannato ed alla concreta pericolosità sociale, presenza di perduranti collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento; revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo per i reati di matrice mafiosa e terroristica individuando nella prova positiva della dissociazione il superamento della presunzione relativa di pericolosità.

- 1. 500.** Sisto, Sarro.

Al comma 85, lettera e) sopprimere le parole da: nonché della revisione della disciplina *fino alla fine del periodo.*

- 1. 501.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera e), sopprimere le parole da: , nonché revisione della disciplina di preclusione, *fino a:* ergastolo.

- 1. 502.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera e), sono soppresse le seguenti parole: comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale.

- 1. 503.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 85, lettera e), sostituire le parole da: e comunque *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* e per i condannati per i reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis e 3-quater c.p.p.

- 1. 504.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera f), sostituire le parole: di giustizia riparativa *con le seguenti:* attività di mediazione e giustizia riparativa a favore della persona offesa dal reato.

- 1. 505.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera g), sopprimere le parole da: anche attraverso *fino alla fine della lettera.*

- 1. 506.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) prevedere, anche al fine di concorrere alla funzione rieducativa della pena, che l'Amministrazione penitenziaria garantisca l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto, con particolare riferimento alla possibilità di svolgere attività lavorative a titolo volontario e gratuito, tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei detenuti, nell'esecuzione di progetti in favore degli istituti medesimi, su base temporanea o continuativa, prevedendo altresì che essi possano essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato e assicurando capillari informazioni sul lavoro gratuito in collegamento con i Centri per l'impiego della Regione in cui è collocato l'istituto di detenzione.

- 1. 507.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis)* prevedere, al fine di garantire lo svolgimento di attività lavorative da parte di tutti i detenuti ed internati in possesso dei necessari requisiti, i necessari contributi per progetti di inserimento lavorativo all'interno del carcere, assicurando priorità per le attività di manutenzione dei fabbricati e per i servizi di istituto, in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata, assicurando che idonea quota parte della retribuzione riconosciuta al detenuto lavoratore venga effettivamente destinata a copertura delle spese di mantenimento».

- 1. 508.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere la priorità, nella predisposizione dei posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta presso ciascun istituto, alla destinazione ad attività lavorative nei servizi d'istituto e nelle lavorazioni dirette alla produzione di beni destinati all'amministrazione penitenziaria, nonché alla manutenzione ordinaria fabbricati, garantendo la piena applicazione di diritti e tutele a garanzia del prestatore di lavoro, al quale deve spettare una retribuzione, conforme al principio di uguaglianza, tale da consentire a ciascun detenuto il pagamento delle spese del procedimento e il concorso integrale alle spese di mantenimento di cui all'articolo 2, fatti salvi i casi di remissione del debito, provvedendo alla stipula di un numero di convenzioni tale da assicurare l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto ed assicurare in ogni caso la più ampia partecipazione degli stessi allo svolgimento dei servizi interni e delle attività necessarie per l'ordinario andamento delle strutture».

1. 509. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, sopprimere la lettera i).

1. 510. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera i), sopprimere le parole: sia per favorire le relazioni familiari.

1. 511. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera i), sostituire le parole: sia a fini processuali, con le seguenti: in tutti i casi in cui non vi sia la possibilità di colloqui visivi, per favorire e incrementare le relazioni familiari ed af-

fettive, nonché eccezionalmente a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa.

1. 512. Sannicandro, Leva, Rostan.

Al comma 85, lettera l), dopo la parola: assistenza inserire le seguenti: psicologica e.

1. 513. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, sopprimere la lettera m).

1. 514. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera n), sostituire le parole da: all'affettività delle, fino alla fine della lettera, con le seguenti: all'esercizio delle relazioni affettive e previsione di colloqui intimi per le persone detenute, nonché definizione delle condizioni generali per il loro esercizio.

1. 515. Rostan, Leva, Sannicandro.

Al comma 85, alla lettera n), dopo le parole: del diritto all'affettività inserire le seguenti: , anche di natura sessuale,.

1. 516. Sisto, Sarro.

Al comma 85, la lettera o), è soppressa.

1. 517. Molteni, Fedriga.

Al comma 85, lettera o), dopo le parole: che favoriscano, aggiungere le seguenti: l'applicazione di misure alternative alla detenzione e.

1. 518. Andrea Maestri, Daniele Farina.

Al comma 85, lettera p), il numero 3), è soppresso.

1. 519. Molteni, Fedriga.

Al comma 85, lettera p), sopprimere il n. 6).

***1. 520.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera p), sopprimere il n. 6).

***1. 521.** Molteni, Fedriga.

Al comma 85, la lettera r), è soppressa.

1. 522. Molteni, Fedriga.

Al comma 85, lettera r), sopprimere le seguenti parole: , la sorveglianza dinamica.

1. 523. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera t) dopo le parole: donne, aggiungere le seguenti: , delle persone omosessuali e delle persone trans.

1. 530. Daniele Farina, Andrea Maestri.

Al comma 85, sopprimere la lettera u).

1. 524. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera u) sopprimere le seguenti parole: ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale.

1. 525. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, la lettera v), è soppressa.

***1. 526.** Molteni, Fedriga.

Al comma 85, la lettera v), è soppressa.

***1. 527.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Dopo il comma 85, inserire il seguente:

85-bis. La delega di cui al comma 85 non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario nonché, in ogni caso, ai detenuti ristretti al regime di Alta Sicurezza 1 di cui alle circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

1. 528. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:

85-bis. All'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il sesto comma è inserito il seguente:

« Al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione determinati da attività di proselitismo volte a diffondere opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, l'amministrazione penitenziaria si dota di personale capace di comprendere la lingua parlata dai detenuti e dagli internati soggetti a fenomeni di radicalizzazione, in misura non inferiore al quindici per cento rispetto al numero annuo medio di detenuti e internati sotto regime di sorveglianza speciale. Le modalità di assegnazione del personale sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia ».

1. 529. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Sopprimere il comma 86.

1. 531. Sisto, Sarro.

Al comma 88, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sostituire le parole: « razionalizzazione delle spese relative » con le seguenti: « razionalizzazione dei costi relativi »;

2) alla lettera b), capoverso comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire la

parola: « disciplina » con la seguente: « individua » e le parole: « conseguire un risparmio di spesa » con le seguenti: « conseguire una riduzione dei costi ».

Conseguentemente, al comma 89, lettera b), sostituire le parole: conseguire un risparmio della spesa complessiva *con le seguenti:* conseguire una riduzione dei costi complessivi.

1. 532. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 88, lettera b), capoverso comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e ne determina le tariffe, *nonché le parole:* di almeno il 50 per cento.

1. 533. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 88, lettera b), capoverso comma 2, lettera a), sopprimere le parole: di almeno il 50 per cento.

1. 534. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Dopo il comma 91 aggiungere il seguente:

91-bis. Ai fini della razionalizzazione delle spese di giustizia relative all'articolo 1, comma 16, lettera d), il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini e le procedure di cui al medesimo articolo 1 comma 16, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'ambito delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sia prioritariamente assicurata l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari a garantire adeguati trattamenti fondati sui piani terapeutici individuali per i soggetti per i quali sia sopravvenuta l'infermità di mente durante l'esecuzione della pena;

b) al fine di scongiurare il ricovero nelle REMS, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 16, lettera d) di soggetti diversi da quelli per i quali la misura di sicurezza coercitiva definitiva sia l'unica adeguata a far fronte alla pericolosità sociale e al bisogno di cure dell'autore del reato, possa essere opportunamente riformulato l'articolo 286 c.p.p. così da poter disporre anche l'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati in sede di ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero;

c) stabilire apposite limitazioni per gli impegni di spesa annualmente volti all'istituzione di nuove REMS, anche mediante l'individuazione di un livello essenziale di assistenza da garantire mediante un'allocatione minima delle risorse in favore delle apposite sezioni degli istituti penitenziari in cui sia garantita la tutela della salute mentale degli infermi di mente autori di reato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

1. 535. Marazziti, Santerini, Tabacci, Bruno Bossio, Miotto, Patriarca, Scanu.

Dopo il comma 91 aggiungere, in fine, il seguente comma;

91-bis. All'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, le parole: « , indipendentemente dagli obblighi prescritti dal Codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « , assicurando il pieno rispetto degli obblighi prescritti dal Codice di procedura penale ».

1. 536. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 92.

1. 537. Sisto, Sarro.

Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo, *con la seguente:* trentacinquesimo.

1. 539. Sisto, Sarro.

Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentaquattresimo.

1. 540. Sisto, Sarro.

Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentatreesimo.

1. 541. Sisto, Sarro.

Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentaduesimo.

1. 542. Sisto, Sarro.

Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentunesimo.

1. 543. Sisto, Sarro.

ALLEGATO 2

5-08881 Businarolo: Sui test per la valutazione della personalità dei genitori disposta dal giudice in caso di separazioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli Onorevoli interroganti lamentano presunte irregolarità, in sede processuale, nella somministrazione da parte dei consulenti tecnici di ufficio dei test per la valutazione della personalità dei genitori; in particolare, rilevano l'utilizzo di fotocopie, in luogo degli originali, anche per il test di Rorschach, nonché l'incompletezza delle domande, anche a causa di dimenticanze del professionista; le medesime anomalie verrebbero riscontrate presso le ASL e i centri di salute mentale.

Su tali premesse, gli Onorevoli interroganti, tenuto conto delle ricadute negative di tali prassi in termini di attendibilità delle relative valutazioni tecniche e delle conseguenti decisioni assunte in sede giurisdizionale, chiedono di valutare l'opportunità di interventi, anche normativi, per assicurare un sistema di monitoraggio e controllo sulla somministrazione dei test nei vari ambiti, al precipuo scopo di tutelare adeguatamente i soggetti coinvolti in tali procedure.

Va preliminarmente rilevato che la questione viene rappresentata solo in termini ipotetici con l'effetto che, in assenza di riferimenti certi, non è agevole, per le competenti articolazioni di questo Dicastero, verificare quanto ipotizzato.

Nel merito, giova rilevare che la somministrazione di test psicodiagnostici nell'ambito di consulenze tecniche di ufficio disposte dall'autorità giudiziaria avviene nel rispetto di una serie di parametri procedurali standard definiti a livello scientifico, sia in sede nazionale che internazionale, proprio al fine di garantire l'attendibilità dell'accertamento tecnico.

A tale riguardo, come precisato dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, a livello sovranazionale, la International Test Commission (ITC) ha elaborato delle linee guida sull'uso corretto dei test, recepite anche dalla European Federation of Professional Psychologists Association (EFPA).

In particolare, il paragrafo 1.4 di tali linee-guida raccomanda agli psicologi che usano i test di « assicurarsi che i materiali del test siano conservati in totale sicurezza » e, il paragrafo 1.4.2, raccomanda di « rispettare la legislazione sul copyright e gli accordi esistenti relativi ai test, incluso ogni divieto di fotocopiatura o trasmissione di materiali in qualunque formato, compreso quello elettronico, a qualsivoglia persona qualificata o meno ».

Va poi rilevato, in via generale, che la fase dell'espletamento dell'incarico del consulente tecnico d'ufficio, in sede civile – ma ciò vale anche per il perito in sede penale – trova una puntuale disciplina nel nostro ordinamento, proprio al fine di assicurare la correttezza dell'operato del professionista.

In proposito, il codice di procedura civile, agli articoli 194 e seguenti, disciplina l'attività del consulente d'ufficio prevedendo il contraddittorio delle parti, adiuuate dai rispettivi consulenti tecnici, sia nelle indagini compiute alla presenza del giudice sia in quelle che il consulente, ove autorizzato, compie da solo e di cui è tenuto a dar conto in apposita relazione scritta, da trasmettersi alle parti del giudizio.

Ed ancora, rientra nelle facoltà del giudice la possibilità di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la stessa sostituzione del consulente.

Ne deriva che eventuali anomalie e irregolarità nell'espletamento dell'incarico del consulente tecnico, tra cui quelle segnalate nell'atto di sindacato ispettivo in discussione, che incidono sull'attendibilità dell'accertamento tecnico, ben possono essere rilevate nella stessa sede processuale, sia d'ufficio, da parte del giudice titolare del procedimento, che è tenuto a controllare l'operato del nominato consulente tecnico d'ufficio, sia su iniziativa delle stesse parti del giudizio.

Per completezza espositiva, sono stati acquisiti elementi conoscitivi anche presso il Ministero della salute.

Tale Dicastero ha confermato che tutti gli strumenti psicodiagnostici utilizzati devono essere standardizzati, al fine di assicurare condizioni minime di replicabilità, sia per individui diversi, sia per lo stesso individuo valutato in momenti successivi.

Ha inoltre rilevato che, a tal fine, l'uso dei test è regolato dal codice deontologico e ogni professionista è tenuto, dunque, a conoscerlo e ad osservarlo, conformando ad esso la propria attività professionale e usando soltanto gli strumenti psicometrici di cui possiede le competenze e le adeguate autorizzazioni, in quanto responsabile dei risultati e delle valutazioni che ottiene e garante del corretto uso del test.

Al fine di garantire un adeguato livello professionale e standard operativi appropriati per i professionisti che utilizzano i test psicologici in ambito clinico e giudi-

ziario, gli Ordini professionali redigono documenti contenenti suggerimenti teorici ed operativi, orientati a stabilire dei criteri dei quali si raccomanda l'osservanza.

Al contempo si richiede uno specifico percorso formativo teorico-pratico per il professionista che opera nel settore dei test psicodiagnostici, sia in ragione delle responsabilità che assume stilando una diagnosi psicologica, sia in relazione alle peculiarità dell'ambito forense nel caso di conferimento di incarichi in sede processuale, in termini di psicologia forense.

L'esperto in psicodiagnostica deve infatti conoscere la reale utilità dei test che andrà ad applicare, le relative potenzialità e i limiti insiti nel regime probatorio.

Infine, va rilevato che i consulenti tecnici rispondono della correttezza del loro operato sotto il profilo deontologico ai competenti organi dell'Ordine professionale al quale appartengono, con l'effetto che eventuali violazioni potranno anche costituire oggetto di puntuali rilievi disciplinari, senza escludere eventuali giudizi di responsabilità dinanzi all'autorità giudiziaria in caso di comportamenti conseguenti a imprudenza, imperizia o negligenza.

In considerazione di quanto rappresentato, premesso che allo stato non risultano pendenti proposte normative di iniziativa governativa nella materia in esame, si ritiene che il complesso delle previsioni ordinarie assicura non solo adeguati strumenti volti a garantire il regolare espletamento degli incarichi tecnici nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali, ma anche adeguati interventi correttivi.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. C. 4225 Governo, approvato dal Senato

88

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 maggio 2017.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.
C. 4225 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 11.45 alle 11.50.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	89
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa del deputato Caparini</i>)	98
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa del deputato Sammarco</i>)	100

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	90
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	91

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.

Atto n. 396.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 3 maggio 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta si è convenuto con il Governo che la Commissione avrebbe espresso il proprio parere entro la giornata di mercoledì 10 maggio.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatrice*, informa la Commissione di aver lavorato – ai fini della predisposizione della proposta di parere – in stretta sinergia con i relatori sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisioni dei ruoli delle Forze di polizia (atto n. 395), dal momento che i due provvedimenti, pur essendo originati da differenti deleghe legislative, sono tra di loro strettamente interconnessi. Presenta quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), sottolineando lo sforzo compiuto per dare il giusto risalto alle questioni emerse nel corso dell'attività conoscitiva.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che i deputati Caparini e Sammarco hanno anticipato alla presidenza due proposte di parere alternative a quella della relatrice (*vedi allegati 2 e 3*).

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere soffermandosi sulle cinque condizioni ad essa apposte. In particolare, la prima chiede al Governo di prevedere un'apposita delega legislativa per emanare misure correttive o integrative del provvedimento in esame, come già previsto in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia, di cui all'atto del Governo n. 395; la seconda, con riguardo agli aspetti previdenziali, è volta ad espungere dal testo dello schema di decreto la disposizione che prevede che i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni in esso contenute operino esclusivamente con riferimento alla anzianità contributiva maturata a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto; la terza intende salvaguardare la disciplina speciale prevista per il personale delle Forze armate inserito nel contingente speciale di cui all'articolo 21, lettera *m*) della legge 3 agosto 2007, n. 124: si tratta in sostanza del personale del comparto informazioni per la sicurezza che rientra nei ranghi delle amministrazioni di provenienza; la quarta riguarda i vincitori dei concorsi interni delle Forze armate e prevede la possibilità di modificare le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare relative alla perdita del grado e all'assunzione della qualità di allievo; infine, la quinta si prefigge di salvaguardare i volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale che, per il fatto di essere coinvolti in procedimenti penali per delitti non colposi, siano stati esclusi dalla procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente e sia emersa alla fine la loro assoluta estraneità ai fatti contestati. Aggiunge che la proposta di parere contiene anche numerose osservazioni nelle quali vengono in evidenza altri temi emersi durante il dibattito. Sottolinea che la proposta di

parere recepisce suggerimenti pervenuti da parte del suo stesso gruppo, oltre che da altri deputati della Commissione, ed in particolare dalla collega Petrenga e dai colleghi Caparini e Sammarco, le cui proposte di parere erano state portate a conoscenza della relatrice per tempo. Conclude auspicando che, in considerazione della sua ampiezza, la proposta possa essere valutata favorevolmente dai vari gruppi.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, manifesta apprezzamento per l'accurato lavoro svolto dalla relatrice, evidenziando lo sforzo compiuto per giungere a una sintesi su temi così vasti e complessi.

Tatiana BASILIO (M5S) preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativa anche da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta comincia alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 13.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio ha richiesto l'espressione del parere entro la giornata di domani.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento evidenziando che l'obiettivo principale del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 è quello di operare un intervento correttivo sui conti pubblici per il 2017 pari, in termini di indebitamento netto, a circa 3,1 miliardi di euro.

Precisa, quindi, che la correzione è effettuata per circa 2,8 miliardi di euro – quindi per la parte preponderante – sul lato delle entrate mentre, per i restanti 0,3 miliardi di euro, sul lato della spesa. Tale manovra comporterà un effetto migliorativo sui conti pubblici di circa 0,2 punti percentuali di Pil, con una conseguente riduzione dell'indebitamento netto atteso per il 2017, previsto in discesa dal 2,3 al 2,1 per cento di Pil.

Aggiunge, peraltro, che l'intervento è stato già prefigurato nel Documento di Economia e Finanza 2017, e fa seguito al dialogo intercorso nei primi mesi tra il Governo italiano e la Commissione europea.

Prosegue rilevando che il decreto-legge – composto di ben 67 articoli – reca anche nuovi interventi di sostegno delle zone colpite dai recenti eventi sismici, nonché disposizioni finalizzate a favorire gli investimenti e disposizioni concernenti gli enti territoriali.

Ciò premesso, evidenzia che si limiterà a illustrare le disposizioni che investono le competenze della Commissione difesa, rimandando alla documentazione predispo-

sta dagli uffici per la descrizione degli ulteriori articoli di cui si compone il provvedimento.

In particolare, segnala l'articolo 13, che prevede il concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017, disponendo la riduzione, per l'anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per un totale di 460 milioni di euro, di cui 31,041 milioni a valere sul bilancio del dicastero della difesa.

Merita, inoltre, di essere sottolineato il fatto che le misure di riduzione in esame seguono una procedura diversa da quella dei tagli lineari già sperimentata in passato. Infatti, secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, le riduzioni sono state apportate per un ammontare pari a circa 161 milioni di euro, in maniera indistinta attraverso le riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri e per circa 299 milioni di euro, tramite riduzioni puntuali di talune tipologie di spesa, anche attraverso il definanziamento di specifiche autorizzazioni di spesa.

Rileva, infine, che l'articolo 11 del presente decreto-legge, nel consentire la definizione agevolata delle controversie tributarie, prevede che – qualora dalla norma dovessero risultare ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste – questi potranno essere destinati in via residuale al reintegro, anche parziale, delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri.

Nelle restanti disposizioni del provvedimento non vi sono norme che riguardano direttamente le materie di competenza della Commissione.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO richiama l'articolo 41 del provvedimento, che istituisce – per il triennio 2017-2019 – un fondo finalizzato ad accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, auspicando che anche il dicastero della difesa possa

beneficiare delle sue risorse, in considerazione dei rilevanti impegni assunti durante la fase emergenziale.

Donatella DURANTI (MDP) osserva che la tabella relativa alle voci di bilancio interessate dalla riduzione della spesa del dicastero della difesa non fornisce, a suo avviso, sufficienti elementi per comprendere quali saranno le attività del Ministero sulle quali inciderà la riduzione stessa.

In particolare, chiede chiarimenti sulle attività che saranno colpite dalle riduzioni di spesa, con particolare riguardo alle voci « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza », « Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare » e « Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare ».

Esprime preoccupazione per una riduzione di spesa che sembra ricadere soprattutto sulle voci relative all'Esercizio, penalizzare le funzioni del Corpo forestale e, nonostante quanto affermato nella relazione illustrativa, confermare la logica dei tagli lineari.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO si riserva di rendere i chiarimenti chiesti nella prossima seduta.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396),

premessi che:

la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante « delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia » e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, secondo periodo, prevede che entro il 1° luglio 2017 il Governo possa adottare, con le medesime procedure di cui al precedente comma 3, ulteriori disposizioni integrative, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione, all'interno del comparto difesa e sicurezza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

va riconosciuto l'efficace lavoro svolto dai Tavoli interforze, contrassegnato da elevata complessità e, per questo, ancor più apprezzabile per le soluzioni individuate a sintesi delle differenti esigenze, attese le peculiarità degli ordinamenti, dei compiti e delle attribuzioni di ciascuna delle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa;

l'ultimo provvedimento di riordino risale a diciassette anni fa e che da allora si sono succeduti tre tentativi di riforma, nessuno dei quali è stato condotto in porto;

il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 23 febbraio 2017, ha deliberato in via preliminare, oltre allo schema di decreto legislativo recante « disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 », rimesso a questa Commissione per il parere di competenza, anche lo schema di decreto legislativo di riordino delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, in attuazione della delega recata dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e che tale ultimo schema, a sua volta improntato al rispetto del principio di equiordinazione, è parimenti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari ai fini della formulazione del previsto parere (atto del Governo n. 395);

l'iter approvativo dei due provvedimenti, pur in presenza di tempistiche diverse per l'esercizio delle relative deleghe, deve procedere contemporaneamente in ragione dell'alto tasso di interconnessione (in materia di qualificazione delle carriere e dei relativi percorsi, di requisiti per l'accesso, di formazione, di stato giuridico, di avanzamento e di trattamento economico), conseguente all'imprescindibile necessità di garantire in relazione a ciascun profilo disciplinato la sostanziale applicazione del principio di equiordinazione all'interno del comparto difesa e sicurezza;

appare necessario che il Governo preveda una fase correttiva dello schema

di decreto in esame, attraverso apposita delega legislativa, anche al fine di valutare la possibilità di dare soluzione ulteriore, con risorse aggiuntive, alle questioni e ai problemi che potranno emergere nella fase attuativa del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il Governo adotti un'adeguata iniziativa normativa di rango primario volta a integrare e completare la delega in esecuzione della quale ha proceduto all'adozione del provvedimento in esame, attraverso l'espressa previsione della possibilità di emanare ulteriori misure di esso correttive ovvero integrative. Ciò appare indispensabile ove si consideri che il comma 6 dell'articolo 8 della citata legge n. 124 del 2015 prevede, con riferimento al decreto legislativo di riordino delle Forze di polizia, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso il Governo possa adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi nonché della medesima procedura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. La possibilità di adottare, negli stessi tempi, provvedimenti delegati integrativi e correttivi anche con riferimento al riordino delle carriere del personale delle Forze armate si pone quale irrinunciabile presidio del principio di equiordinazione nell'ambito del comparto difesa e sicurezza, in quanto consentirebbe di adeguare e rimodulare le specifiche previsioni normative in coerenza con le disposizioni integrative o correttive eventualmente introdotte per le Forze di polizia. D'altra parte, l'assenza dell'integrazione della delega per le Forze armate nelle forme sopra descritte imporrebbe, in alternativa, o di ritenere che le Forze di polizia in fase di correzione e integrazione non possano adottare disposizioni che, ancorché coerenti con i principi e criteri direttivi contenuti nella delega, alterino il principio di equiordina-

zione – poiché le Forze armate non potrebbero parallelamente e coerentemente disporre il necessario riallineamento – ovvero di ritenere, altrettanto inusitadamente, che in quella fase l'equiordinazione possa essere liberamente violata;

2) il Governo, anche in linea con quanto osservato dal Consiglio di Stato nell'ambito del parere reso a seguito dell'Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 sull'atto del Governo n. 395, espunga il comma 13 dell'articolo 11, dove è stabilito che « con riferimento al sistema previdenziale, i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni contenute nel presente decreto operano esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso ». Tale disposizione, infatti, costituisce una deroga inspiegabile, *in peius*, al sistema generale di disposizioni che presiedono al funzionamento del vigente regime previdenziale, che penalizzerebbe selettivamente, laddove definitivamente approvata, solo il personale del comparto difesa e sicurezza. Ciò, oltre a determinare evidenti e non ragionevoli profili di disparità fra trattamenti riservati al personale del comparto difesa e sicurezza e il restante personale pubblico, per il quale al momento non esiste analoga previsione, si pone chiaramente al di là del perimetro tracciato dalle disposizioni di delega. Infatti la norma incide in sostanza, in senso negativo, sulla cosiddetta indennità di fine servizio/indennità di buonuscita che, a legislazione vigente, considera utili, per il calcolo dell'indennità stessa, tutti gli incrementi retributivi di volta in volta riconosciuti al personale (a titolo di esempio, si considerano integralmente utili ai fini della buonuscita gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali) violando il principio di uguaglianza a danno di un comparto che, a oltre vent'anni ormai dal passaggio al sistema pensionistico contributivo, ancora non ha potuto fruire della concreta realizzazione della previdenza complementare, a fronte della riduzione del trattamento discendente dalla previdenza obbligatoria (cosiddetto primo pilastro);

3) il Governo modifichi l'articolo 1072-ter del Codice dell'ordinamento militare, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del provvedimento in esame, in modo da fare salva la disciplina speciale prevista per il personale delle Forze armate inserito nel contingente speciale di cui all'articolo 21, lettera m) della legge 3 agosto 2007, n. 124;

4) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, con le risorse che si renderanno disponibili, la possibilità, compatibilmente con le esigenze formative e d'impiego nonché con i vincoli finanziari, di modificare le norme del Codice dell'ordinamento militare che prevedono la perdita del grado e l'assunzione della « qualità di allievo » per i vincitori dei concorsi interni delle Forze armate, consentendo loro di assumere lo *status* di frequentatori al pari di quanto avviene per le analoghe casistiche delle Forze di polizia, con tutte le tutele che ne conseguono;

5) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, l'opportunità di salvaguardare i volontari in ferma prefissata quadriennale, ovvero in rafferma biennale, esclusi dalla procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto coinvolti in procedimenti penali per delitti non colposi nei casi in cui la definizione del procedimento penale e le conseguenti verifiche amministrative dimostrino l'assoluta estraneità dei fatti contestati all'interessato;

e con le seguenti osservazioni:

a) il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, con riferimento ai commi 7 e 8 dell'articolo 10, la possibilità di rimodulare le tabelle relative ai valori dell'importo aggiuntivo pensionabile e del compenso per lavoro straordinario dovuti alle neo-introdotte qualifiche apicali e ai gradi apicali dei ruoli marescialli, sergenti e graduati in modo da assicurare maggiore equità, venendo incontro alle richieste formulate in tal senso a questa Commissione dalle rappresentanze della categoria dei graduati;

b) il Governo preveda, in un secondo tempo, lo stanziamento delle risorse necessarie per un intervento risolutivo in materia di previdenza complementare con l'attivazione del cosiddetto « secondo pilastro » dei fondi pensione;

c) il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, l'opportunità di introdurre idonee misure economiche volte a compensare i marescialli capi che non avranno la possibilità di raggiungere il grado/qualifica apicale del ruolo di appartenenza, in quanto posti in quiescenza prima di poter essere utilmente valutati per la promozione;

d) il Governo valuti la possibilità di assicurare che per gli aspiranti atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate siano richiesti requisiti di accesso meno stringenti di quelli previsti per la generalità del personale della corrispondente categoria, con riferimento particolare a titoli di studio e massa metabolica, in linea con quanto stabilito per il Corpo della Guardia di finanza;

e) il Governo valuti, anche in linea con quanto osservato dal Consiglio di Stato nell'ambito del parere reso a seguito dell'Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 sull'Atto del Governo n. 395, la possibilità di estendere al personale militare dirigente, a decorrere dal 1° gennaio 2018, qualora non già applicabili, le disposizioni di concertazione riservate al personale non dirigente, considerato che tale estensione è avvenuta solo per le « norme contrattuali » approvate fino all'anno 2002. Ciò per costituire un quadro giuridico coerente e unitario per tutte le categorie di personale militare e per evitare che tali disposizioni, che in molti casi si ispirano a norme primarie poste a salvaguardia di diritti fondamentali costituzionalmente assistiti e che sono attualmente destinate in via ordinaria anche a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, non possano più trovare applicazione nei confronti di questi ultimi allorché inquadrati, con il provvedimento

in esame, nella dirigenza militare. Diversamente ne discenderebbe una poco comprensibile *reformatio in peius* dello status di tali soggetti anche con riferimento a tematiche quali, tra le altre, le terapie salvavita, la tutela delle lavoratrici madri, la licenza straordinaria per congedo parentale e il diritto allo studio;

f) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, la possibilità di continuare a prevedere il transito a domanda nei ruoli civili della Difesa per i maggiori e i tenenti colonnelli che perdono l'idoneità al servizio militare incondizionato, come avviene a legislazione vigente, o di prevedere altra misura che consenta loro di proseguire l'attività lavorativa sotto altra forma. Infatti, in mancanza di una previsione al riguardo, sarebbe più elevato il rischio di trovarsi di fronte a personale militare giovane che abbia perso, anche per causa di servizio, il titolo a permanere in servizio senza aver maturato diritto a pensione né poter accedere a nuovi impieghi;

g) il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, tenuta presente la rilevanza delle molteplici attribuzioni conferite alle Capitanerie di porto quale Corpo della Marina militare, oltre che nell'ambito dei rapporti di dipendenza funzionale e delle relazioni con diversi Dicasteri, l'opportunità di prevedere, al pari di quanto già avvenuto fino al recente passato, il conferimento del grado di ammiraglio ispettore capo al relativo Comandante generale, sostituendo l'attuale criterio di nomina esclusivamente basato sull'anzianità con altro fondato sul merito e sulla constatata professionalità, assicurandogli una durata minima dell'incarico e definendone la dipendenza dal Capo di stato maggiore della Marina militare con riferimento a tutti gli aspetti tecnico-militari attinenti al Corpo;

h) il Governo valuti di riesaminare, in un secondo tempo e con risorse aggiuntive, la scala parametrica con riferimento ai parametri per le posizioni apicali di ciascun ruolo non dirigenziale;

i) il Governo valuti l'adozione di idonee iniziative normative per mettere fine all'iniqua penalizzazione subita dal personale del comparto difesa e sicurezza cessato dal servizio nel periodo del « blocco » delle retribuzioni imposto dall'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (come prorogato da successive disposizioni). Tale personale, infatti, se in detto arco temporale è stato promosso al grado superiore o comunque ha teoricamente maturato il diritto a benefici economici, se ne è visto negare non solo il riconoscimento in servizio ma anche la valorizzazione ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale, subendo, di fatto, un danno patrimoniale permanente in conseguenza di una misura che era destinata a produrre effetti solo temporanei;

j) il Governo valuti l'opportunità di meglio precisare le modalità di iscrizione in ruolo in base alla graduatoria di merito e di promozione dei primi marescialli al nuovo grado di luogotenente;

k) il Governo, nell'ambito delle risorse disponibili, valuti di introdurre, con riferimento a tutto il personale militare, specifiche disposizioni volte a: evitare l'attribuzione di trattamenti economici inferiori rispetto a quelli in godimento prima dell'entrata in vigore del provvedimento di riordino, con particolare attenzione agli effetti che si determinano nei casi di promozione ad un grado superiore, prevedendo altresì apposita disciplina transitoria per il personale già in servizio alla stessa data; precisare le modalità di definizione degli assegni « *ad personam* », ove previsti dal provvedimento di riordino;

l) il Governo, per preservare il principio di equiordinazione nell'ambito del Comparto Difesa e Sicurezza nonché per evitare incertezze applicative, adegui il testo dello schema di decreto legislativo in esame al fine di correggere i refusi, meglio coordinarlo con il quadro generale della normativa vigente ovvero rettificare i disallineamenti rispetto alle relazioni illu-

strativa e tecnica del provvedimento stesso nonché rispetto al resto del testo dello schema di decreto legislativo, ai contenuti dell'Atto del Governo n. 395, anche tenendo conto di quanto osservato dal Consiglio di Stato nell'ambito del parere reso a seguito dell'Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 su quest'ultimo atto;

m) il Governo valuti la possibilità di garantire anche in un secondo momento e con risorse aggiuntive, la prevista misura di defiscalizzazione, introdotta dal comma 2 dell'articolo 45 dell'atto del Governo n. 395, nell'importo iniziale di 400 euro, atteso che dalla lettura della relazione tecnica si evince che l'importo annuale di tale riduzione di imposta, dopo 9 anni, sarà ridotto a circa 200 euro, decrescendo in corrispondenza della graduale riduzione delle risorse disponibili;

n) il Governo valuti di consentire al personale in ferma volontaria quadriennale in regime di rafferma di transitare, per il futuro, nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, nei casi di sopraggiunta inidoneità al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio; il Governo valuti, al fine di sanare anche i casi pregressi ed evitare disparità di trattamento, la possibilità di adottare una norma transitoria che consenta al citato personale di transitare, a domanda, nelle aree funzionali del personale del Ministero della Difesa dall'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare;

o) il Governo valuti la possibilità di armonizzare l'inquadramento del personale del ruolo dei musicisti, rivedendone in maniera organica le progressioni di carriera.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396).**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL DEPUTATO CAPARINI**

La IV Commissione permanente della Camera,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, presentato dal Governo alle competenti Commissioni parlamentari in vista dell'acquisizione del loro parere (atto 396);

constatato che:

il provvedimento presenta diversi elementi di criticità;

in particolare, lo schema di decreto legislativo sottoposto alla Commissione prospetta un'ulteriore contrazione degli organici alle armi e tenta di arginare il fenomeno dell'invecchiamento degli organici « aspirando » verso l'alto gli appartenenti al ruolo dei militari di truppa in servizio permanente effettivo, con l'effetto di appiattare la « piramide » gerarchica;

quando l'intervento di riordino sarà completato, in effetti, le Forze Armate si troveranno ad avere 75mila tra ufficiali e sottufficiali, sergenti inclusi, su un totale di 168mila effettivi;

muove nella medesima direzione dello schiacciamento della piramide gerarchica anche l'attribuzione di funzioni dirigenziali agli ufficiali che ricoprono il grado di maggiore ed equivalenti;

alcuni interventi prefigurati per svuotare il ruolo dei militari di truppa in servizio permanente suscitano forti risentimenti, com'è il caso di quello che per-

metterebbe a questi ultimi di accedere al ruolo marescialli con la sola licenza media ed appena tre mesi di corso, scavalcando sergenti con decenni di anzianità di servizio;

il continuo ridimensionamento dello strumento militare finisce così con il generare risparmi modesti e notevoli ma-lumori, a fronte di minacce crescenti, una minore disponibilità statunitense a svolgere l'essenziale funzione di garanzia della sicurezza internazionale e l'evanescenza dei disegni concernenti la realizzazione di una vera integrazione europea nel campo della Difesa;

non viene ipotizzata nessuna riorganizzazione seria della mobilitazione, che miri ad assicurare al Paese la disponibilità anche solo temporanea di uno strumento militare più consistente;

non viene neanche esplorata l'idea di ripristinare una leva addestrava breve, che pure potrebbe rivelarsi utile tanto nella prospettiva dell'espansione del bacino dei mobilitabili, quanto dell'impiego in funzioni di concorso alle attività della protezione civile;

permangono inoltre a carico di coloro che vogliono entrare a far parte dei gruppi sportivi militari requisiti inutilmente più rigorosi di quelli richiesti ad esempio a coloro che accedono alle Fiamme Gialle, cui non si applicano più gli stessi coefficienti di massa metabolica e si impone un titolo di studio più basso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. che in sede di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate si provveda a prevedere la possibilità di una riattivazione di una leva breve, con funzioni addestrative limitate alla difesa territoriale e al concorso alla protezione civile, delineando almeno il ruolo dei coscritti;

2. che si provveda a tutelare il morale di importanti settori del personale

militare, rinunciando alla predisposizione di un sentiero di carriera che permetterebbe a personale di truppa dotato di licenza media di accedere al ruolo marescialli, con l'effetto di far loro scavalcare un gran numero di appartenenti al ruolo sergenti, persone spesso dotate di grande anzianità di servizio, tra le quali è forte il malumore;

3. che agli aspiranti atleti dei gruppi sportivi militari siano imposti requisiti di accesso meno duri di quelli previsti per la truppa, in particolare in termini di titoli di studio e massa metabolica, allineando le Forze Armate alla Guardia di Finanza.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL DEPUTATO SAMMARCO

La IV Commissione permanente della Camera,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396);

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame riordina i ruoli e le carriere delle Forze Armate sulla base di un principio di equiordinazione previsto dalla norma delegante, organizzando aspetti relativi sia allo stato giuridico *lato sensu*, che al trattamento economico ed al personale;

la stessa disciplina include aspetti più particolari dei requisiti per l'arruolamento, stabilendo altresì dei nuovi criteri per l'avanzamento, articolando diverse formule in relazione alle differenti categorie, prevedendo l'istituzione, tra l'altro, di una apposita Commissione permanente di valutazione per sottufficiali e graduati;

per fronteggiare esigenze di continuità di mandato e di specialità di natura organizzativa e funzionale, nonché di conferimento di adeguato rango, in linea con i più attuali criteri di nomina dell'alta dirigenza degli uffici pubblici, si ritiene necessario innovare la disciplina di nomina del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, in ragione della delicatezza dell'alto incarico e delle responsabilità che allo stesso fanno capo;

la portata della disciplina in esame, includente più settori dell'ordinamento militare, consente di ricondurre alla stessa tematica quella relativa alla nomina del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto che può, *ratione materiae*, trovare coerente collocazione nel corpo del presente testo, fronteggiando in tal modo esigenze concrete e condivise;

analoga disposizione è stata approvata dalla Ragioneria Generale dello Stato in sede di esame del decreto legge n. 13 del 2017, concernente la protezione internazionale e le misure di contrasto all'immigrazione illegale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di inserire nel testo dello schema una norma concernente la nomina del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto prevedendo che lo stesso sia individuato tra gli Ammiragli ispettori del Corpo delle capitanerie di porto, attraverso una procedura di scelta avviata su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la successiva deliberazione del Consiglio dei ministri e la nomina con decreto del Presidente della Repubblica; che al soggetto nominato sia attribuito il grado apicale di Ammiraglio ispettore capo e che il mandato non sia inferiore a due anni.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	102
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. C. 4225, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	115
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3918-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) ...	116
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini. C. 3844-A, approvato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	116
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 2801 Governo e abb. (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	121
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	124

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	126
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 409 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
AVVERTENZA	130

SEDE REFERENTE

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 12.45.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, precisa preliminarmente che il provvedimento in esame riveste una particolare complessità e rilevanza, in quanto da un lato interviene su una pluralità di materie, dall'altro è volto a realizzare un punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare il controllo dei conti pubblici e quella di promuovere la crescita e lo sviluppo del nostro Paese. Segnala inoltre che numerosi spunti di riflessione sono emersi nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto, in relazione a diverse disposizioni del provvedimento – da quelle sullo *split payment* a quelle sulla tassazione dei giochi e sulla vasta tematica degli enti territoriali nonché a quelle sul trasporto pubblico locale, solo per citarne alcune a titolo esemplificativo – che potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento durante il successivo esame in sede referente. Venendo quindi ai conte-

nuti specifici del presente provvedimento segnala quanto segue.

Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, reca misure volte al miglioramento dei conti pubblici, con una correzione del disavanzo di bilancio per il 2017, cui sono affiancate disposizioni finalizzate a favorire gli investimenti, e prevede interventi di sostegno delle zone colpite dai recenti eventi sismici del centro Italia, nonché disposizioni concernenti gli enti territoriali.

Il provvedimento opera un intervento correttivo sui conti pubblici per il 2017 pari, in termini di indebitamento netto, ad una correzione di circa 3,1 miliardi, operata in parte preponderante sul lato delle entrate, per circa 2,8 miliardi, ed in parte residuale, per poco meno di 0,3 miliardi, sul lato della spesa. L'effetto migliorativo sui conti pubblici è di circa 0,2 punti percentuali di PIL, con una conseguente riduzione, dal 2,3 al 2,1 per cento di PIL, dell'indebitamento netto atteso per il 2017. Si tratta di una correzione già prefigurata nel Documento di economia e finanza 2017, sulla base di un dialogo intercorso nei primi mesi del 2017 tra il Governo italiano e la Commissione europea.

Gli articoli da 1 a 9 contengono disposizioni di natura fiscale.

Sono infatti previste in tali articoli misure volte al contrasto dell'evasione fiscale, quali l'estensione dello *split payment*, le modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione IVA, il contrasto alle compensazioni indebite, la tassazione delle locazioni brevi. Ulteriori misure concernono le accise sui tabacchi, i prelievi sui giochi nonché la rimodulazione della base ACE. Con riguardo alla riscossione si interviene in merito alla soglia di riferi-

mento per il pignoramento, facendosi ora riferimento al valore complessivo dei beni anziché del singolo bene. Una specifica disposizione concerne la sterilizzazione parziale dell'aumento delle aliquote IVA.

Nel dettaglio, sono introdotte disposizioni complessivamente volte all'estensione dell'ambito applicativo dello *split payment* (articolo 1), vale a dire – com'è noto – dello speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici, introdotto dalla legge di stabilità 2015, col quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta; in tal caso le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Per effetto delle modifiche introdotte, tale modalità di versamento viene estesa all'IVA dovuta per tutte le operazioni – prestazioni di servizi e cessioni di beni – effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT.

Si prescrive poi che lo *split payment* si applichi anche per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, pur non rientrando nel conto consolidato della pubblica amministrazione, sono tuttavia considerati ad alta affidabilità fiscale, tra cui le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri, dagli enti territoriali e le società quotate. Si dispone l'applicazione dello *split payment* ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, dunque ai compensi dei professionisti.

È inoltre modificata la disciplina dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, che deve ora avvenire con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto. Analoga modifica riguarda l'annotazione nel registro IVA (articolo 2).

Particolare rilievo assumono le misure volte al contrasto per le compensazioni

indebite. Al riguardo, il limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA è ridotto a 5.000 euro. Inoltre, diventa obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione (articolo 3).

Una significativa novità concerne il regime fiscale delle locazioni brevi, in quanto è introdotta la possibilità di optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche *on line*. Tali norme si applicano per i contratti stipulati dal 1° giugno 2017. Viene introdotta una specifica disciplina degli obblighi informativi posti a carico degli intermediari; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all'atto dell'accredito, a titolo di acconto o d'imposta a seconda che sia stata effettuata o meno l'opzione per la cedolare secca (articolo 4).

Gli articoli 5 e 6 contengono misure volte a modificare il regime delle accise sui tabacchi e dei prelievi sui giochi.

In particolare si dispone la variazione della tassazione sui tabacchi, al fine di assicurare un gettito annuo non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni a decorrere dal 2018, a tal fine affidando la modifica delle componenti dell'accisa ad apposito decreto ministeriale (articolo 5).

Inoltre si incrementa la misura della tassazione, in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta sulle vincite, su alcune tipologie di giochi, quali le cosiddette *new slot* (AWP), le VLT, il lotto, Vinci per la vita-*Win for life*, Vinci per la vita-*Win for Life Gold* e « SiVince-Tutto SuperEnalotto », lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar (articolo 6).

Ulteriori novità interessano il regime dell'aiuto alla crescita economica (ACE) e sono volte ad abbandonare progressiva-

mente il criterio incrementale su base fissa del capitale proprio, posto alla base del calcolo del rendimento nozionale, utile ai fini della determinazione dell'ACE. Si elimina dunque dalle vigenti norme il riferimento al capitale proprio alla data fissa del 31 dicembre 2010 e si introduce, per il calcolo del beneficio, una base di riferimento mobile, ovvero la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio ACE (articolo 7).

Con riguardo alla riscossione sono estesi i limiti della pignorabilità degli immobili da parte del concessionario della riscossione. In particolare, si prevede che il concessionario possa procedere all'espropriazione di più beni immobili del debitore purché il loro valore complessivo sia pari almeno a centoventimila euro (articolo 8). La norma previgente faceva riferimento, invece, al valore del singolo bene, così limitando la possibilità di esecuzione.

In materia fiscale rileva inoltre, benché non concorra al reperimento di risorse, l'intervento sulla cosiddetta clausola di salvaguardia, introdotta dalla legge di stabilità 2015 a tutela dei saldi di finanza pubblica, operato dall'articolo 9, con il quale si prevede una parziale sterilizzazione degli aumenti di IVA ed accise dalla stessa previsti a decorrere dal 2018, che vengono in parte posticipati agli anni successivi.

In particolare, l'aumento di 3 punti percentuali dell'aliquota agevolata IVA del 10 per cento viene diluito in tre anni, pertanto, l'aliquota viene incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018, di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un altro punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 (comma 1, lettera *a*). La lettera *b*) lascia invariato l'aumento dell'aliquota ordinaria dal 22 al 25 per cento nel 2018 e riduce da 0,9 punti percentuali a 0,4 punti percentuali l'aumento previsto dal 1° gennaio 2019 (fino al 25,4 per cento). L'aliquota viene quindi ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio

2020 (fino al 24,9 per cento) per risalire al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021. La lettera *c*), infine, rinvia al 2019 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro. Secondo quanto espone la relazione tecnica, l'intervento comporta minori entrate pari a circa 3,8 miliardi nel 2018, 4,36 miliardi nel 2019, 4,1 miliardi nel 2020 e 3,67 miliardi nel 2021.

Gli articoli 10 e 11 contengono disposizioni volte a deflazionare il contenzioso tributario, tramite l'innalzamento della soglia della mediazione nelle controversie tributarie e l'introduzione di modalità agevolate per le liti pendenti.

In particolare, si estende l'ambito operativo dell'istituto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a cinquantamila euro, innalzando detto ammontare dalla previgente soglia di ventimila euro (articolo 10, comma 1). Le nuove norme si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018 (articolo 10, comma 2). Si dispone inoltre che anche i rappresentanti dell'agente della riscossione i quali concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondano – in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica – solo in caso di dolo (articolo 10, comma 3).

Per quanto concerne le liti pendenti, si consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora (articolo 11, comma 1). Sono definibili con tali modalità (articolo 11, comma 3) le controversie con costituzione in giudizio in primo grado avvenuta entro il 31 dicembre 2016 per le quali, alla data di presentazione

della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Il reperimento delle risorse opera in parte minore anche sul lato della spesa, con gli articoli 12 e 13 che contengono disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica.

In particolare, si prevede la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo – istituito dalla legge di stabilità 2016 dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. Le risorse stanziare per il 2017 sono ridotte di 110 milioni (da 617 milioni di euro, previsti dall'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, a 507 milioni), mentre per gli anni 2018 e 2019 le risorse sono aumentate di 55 milioni annui (da 617 a 672 milioni) (articolo 12).

Inoltre, per il concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017, si dispone la riduzione, per l'anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di un importo indicato in allegato, per un totale di 460 milioni di euro (articolo 13).

Le misure che interessano il settore della finanza locale e regionale sono ricomprese nell'ambito degli articoli da 14 a 40, che costituiscono il Titolo II del decreto-legge, e oltre ad alcune norme in materia sanitaria e previdenziale, come si preciserà più avanti, contengono molteplici disposizioni, di varia natura, concernenti gli enti territoriali.

In primo luogo, sono introdotte (articolo 14) due novelle all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) relative al riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni

anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

Disposizioni specifiche, all'articolo 16, concernono la ripartizione della riduzione della spesa corrente.

In particolare è effettuata la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2017 e per gli anni seguenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto alla riduzione già operata nel 2016. Il taglio incrementale per il 2017, quantificato in ulteriori 900 milioni di euro rispetto al 2016, viene ripartito, dal comma 1, nella misura di 650 milioni a carico delle province e per i restanti 250 milioni a carico delle città metropolitane. Nel complesso, il concorso alla finanza pubblica delle province e delle città metropolitane resta determinato in complessivi 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, in termini di riduzione della spesa corrente, secondo quanto disposto dal citato comma 418 (comma 1).

Si stabilisce inoltre la riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire complessivamente a decorrere dall'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, secondo gli importi indicati nella Tabella 1 allegata al presente decreto-legge (comma 2).

È quindi ripartito tra ciascuna provincia e città metropolitana il concorso alla finanza pubblica richiesto per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, stabilito in misura pari a complessivi 516,7 milioni di euro annui, in termini di riduzione della spesa corrente (comma 3). Tale concorso è fissato secondo gli importi indicati, per ciascun ente e per tipologia di spesa, nella Tabella 2 allegata al presente decreto-legge.

Anche il contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane per il finanziamento delle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica (già previ-

sto dalla normativa vigente) è ripartito secondo gli importi contenuti nella tabella 3 allegata al decreto-legge (articolo 17).

Con riguardo alla finalità di favorire l'approvazione dei bilanci da parte delle Province e delle Città metropolitane, si prevede l'estensione al 2017 di talune misure, operanti in deroga alla disciplina contabile, già introdotte in precedenti esercizi finanziari (articolo 18). In particolare: si consente di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017 e di applicare al medesimo bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato (comma 1); si estende al 2017 la possibilità per i medesimi enti, nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, di applicare la relativa disciplina, di cui all'articolo 163 del TUEL, con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per il 2016 (comma 2); si estende al 2017 la possibilità per gli enti di area vasta di applicare ai rispettivi bilanci di previsione le quote dell'avanzo di amministrazione risultanti da trasferimenti da parte della Regione, una volta che quest'ultima abbia proceduto allo svincolo di tali risorse (comma 3).

Per gli enti dichiarati in dissesto e con i termini della deliberazione di bilancio sospesi è prevista una differente scadenza per l'invio della certificazione dei risultati conseguiti circa il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio (articolo 19).

Alcune misure concernenti gli enti territoriali consistono in contributi diretti agli stessi.

In particolare, a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari si dispone un contributo a favore dei medesimi enti (articolo 15).

Sono inoltre autorizzati due contributi in favore delle province delle regioni a statuto ordinario, finalizzati, rispettivamente, all'esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse, per l'importo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni a decorrere dal 2018, e alla manutenzione della rete viaria, per l'importo di 100 milioni per il 2017 (articolo 20).

Si incrementa altresì di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 le risorse destinate all'erogazione del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del TUEL, o alla fusione per incorporazione, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (articolo 21).

Nel quadro degli interventi per gli enti territoriali, specifiche disposizioni concernono il personale.

In particolare in materia di personale dei comuni, si interviene sulla possibilità di assumere personale a tempo determinato in deroga alla normativa vigente e sulle limitazioni al *turn over* per assunzioni a tempo indeterminato (articolo 22, commi 1-3).

Inoltre – in deroga rispetto alla previsione dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 che ha stabilito, in via generale, il divieto di remunerazione, fatto salvo il rimborso spese, di qualsiasi incarico conferito da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive – si consente la remunerazione degli incarichi professionali conferiti da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive regionali e locali. L'esclusione dal divieto si applica agli incarichi conferiti da una pubblica amministrazione che opera in un ambito territoriale diverso dall'ente presso il quale l'interessato svolge la carica elettiva. Nel caso di carica elettiva comunale la pubblica amministrazione conferente deve operare in una provincia o in un'area metropolitana diversa. Inoltre, il conferimento dell'incarico, e la relativa remunerazione, deve rispettare i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente (comma 4).

Tramite un'ulteriore deroga alla normativa vigente, con riferimento al divieto posto in capo alle province delle regioni a statuto ordinario di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, si consente la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche non fungibili in relazione alle svolgimento delle funzioni fondamentali delle medesime province (comma 5).

Con specifico riguardo al settore della cultura, è prevista la possibilità per gli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di 9 mesi (comma 6). Per i medesimi istituti o luoghi della cultura si prevede la possibilità di rinnovo per una sola volta, per ulteriori 4 anni, degli incarichi di direttore, conferiti a seguito di procedure di selezione pubblica internazionale (comma 7).

Con riguardo al settore dei beni culturali una specifica disposizione autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2017 in favore del Teatro Eliseo, di Roma, per spese ordinarie e straordinarie (articolo 22, comma 8).

Ulteriori disposizioni riguardano il consolidamento a decorrere dall'anno 2017 dei trasferimenti erariali ricevuti dalle province delle regioni Sardegna e Sicilia nell'anno 2016 (articolo 23).

Si prevede inoltre, a decorrere dall'anno 2017, la predisposizione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità. È stabilito altresì che a decorrere dal 2018 fabbisogni e capacità fiscali standard possano essere utilizzati per la ripartizione del concorso alla finanza pubblica stabilito dalle disposizioni vigenti a carico delle regioni medesime (articolo 24).

Un ulteriore intervento (articolo 25) riguarda l'attribuzione di quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai seguenti soggetti: alle regioni, per 400 milioni di euro nel 2017, con la condizione di dover effettuare un importo minimo di investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017; alle province e alle

città metropolitane, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, per un importo di 64 milioni nel 2017, 118 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44,1 milioni nel 2020.

Disposizioni di carattere contabile, relative ai bilanci degli enti territoriali, sono volte da un lato ad estendere il novero delle variazioni di bilancio cui allegare il prospetto di verifica del rispetto del pareggio di bilancio e, dall'altro, con riguardo alle Regioni, a rendere più flessibile da parte delle stesse la gestione di talune tipologie di stanziamenti di bilancio (articolo 26).

Tra le misure che interessano gli enti territoriali, alcune specifiche riguardano il trasporto pubblico locale.

In primo luogo è rideterminata la consistenza e sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Detti criteri sono, tra l'altro, volti a far sì che i servizi di trasporto pubblico locale e regionale siano affidati con procedure ad evidenza pubblica, penalizzando le regioni e gli enti locali che non procedano al loro tempestivo espletamento, nonché a incentivare il perseguimento degli obiettivi di efficienza e di centralità dell'utenza nell'erogazione del servizio (articolo 27, commi 1-8). Sono quindi previste disposizioni per favorire l'acquisizione, mediante locazione, di materiale rotabile da parte di imprese di trasporto pubblico regionale o locale e per provvedere al rinnovo dello stesso materiale, anche attraverso centrali di acquisto nazionali (articolo 27, commi da 9 a 11). Sono infine soppresse alcune disposizioni che incidono sulla competitività nel settore delle imprese del trasporto pubblico su gomma, con riferimento ai servizi di linea interregionali con itinerari, prezzi e frequenze prestabilite. È specificato, al riguardo, che rimangono ferme alcune norme riguardanti l'accertamento dei requisiti di sicurezza (articolo 27, comma 12).

Ancora con riferimento al trasporto pubblico locale, si prevede che per gli anni dal 2017 al 2020 una quota del 20 per cento del fondo per il finanziamento dello stesso trasporto sia riconosciuta alla regione a condizione che questa entro il 30 giugno di ciascun anno abbia provveduto all'erogazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle province ed alle città metropolitane (articolo 39).

Infine un'ulteriore misura concernente il trasporto pubblico locale è prevista dall'articolo 48, che reca da un lato disposizioni relative all'organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale, specificando le procedure per la determinazione dei bacini di mobilità riferibili a tale servizio e, dall'altro, misure volte a contrastare l'evasione tariffaria (articolo 48).

Si interviene inoltre sulle modalità mediante cui si prevede il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle regioni, ai fini del consolidamento dei conti pubblici, dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 (articolo 28).

Un'apposita disposizione stabilisce, per l'anno 2017, la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro, già stanziati dalla legge di bilancio 2017 (articolo 33).

Con riguardo all'attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, si prevede che l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali, come individuate dall'ISTAT, e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione (articolo 35 lettera a)). La norma previgente fa riferimento solo ai comuni, alle province e alle società da essi partecipate. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali possono deliberare di affidare all'Agenzia delle entrate-Riscossione la sola attività di riscossione, spontanea e coattiva (e non più, come previsto dalla norma previgente, anche le attività di accertamento e liquidazione)

delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (articolo 35, lettera b)).

Ulteriore intervento concerne la modifica delle disposizioni che disciplinano il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi da parte dell'organo straordinario della liquidazione, nonché i debiti fuori bilancio (articolo 36).

Inoltre, mediante una modifica all'articolo 1, comma 467, della legge n. 232 del 2016, si prevede la possibilità di conservare le risorse nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 relative alle opere per le quali già risulta avviata la procedura di scelta del contraente (articolo 37).

Nel titolo II in commento, gli articoli 29 e 30 contengono rispettivamente disposizioni sui flussi informativi delle informazioni farmaceutiche e sui farmaci cui è stato riconosciuto il requisito dell'innovatività condizionata.

In particolare si prevede che l'AIFA – per monitorare la spesa complessiva sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, accertare lo sfondamento definitivo dei tetti di spesa nel biennio 2016-2017, e determinare conseguentemente l'ammontare del *pay-back* farmaceutico per lo stesso biennio –, si avvalga dei dati di fatturato delle aziende farmaceutiche indicati e trasmessi dalla fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio. Dal 2018, viene poi introdotto l'obbligo di indicare, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di farmaci, anche il Codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del farmaco e il quantitativo acquistato. Un decreto concertato tra i Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute dovrà disciplinare le caratteristiche tecniche di indicazione dell'AIC e le modalità di accesso ai dati da parte di AIFA (articolo 29).

Con una norma di portata meramente interpretativa, si chiarisce che i farmaci ai quali è stato riconosciuto il requisito del-

l'innovatività condizionata, ai sensi della determinazione AIFA 519/2017, sono inseriti di diritto nei prontuari terapeutici regionali ma non accedono ai Fondi istituiti dai commi 400 e 401 della legge di bilancio 2017 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi (articolo 30).

Ulteriori misure, di diversa natura, concernono, agli articoli 31, 32 e 34, la spesa sanitaria.

In particolare, con riferimento all'edilizia sanitaria, si recepisce quanto stabilito dall'Intesa Stato-regioni del 23 febbraio 2017, in merito alla riduzione, pari a 100 milioni di euro, delle risorse programmate per tali interventi in tale settore. Conseguentemente, la norma introduce una deroga alle regole di contabilizzazione, al fine di garantire il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017. Pertanto, le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016, sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017 (articolo 31).

Con specifico riguardo all'assistenza sanitaria, si prevede il trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni sanitarie urgenti od essenziali agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno, di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. La disposizione si è resa necessaria in seguito al trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute del capitolo di bilancio 2359, concernente le somme destinate al finanziamento delle spese sostenute dalle ASL per l'assistenza sanitaria agli stranieri di cui sopra (articolo 32).

Inoltre, sempre con riguardo alla spesa sanitaria, all'articolo 34 si modifica la

norma di deroga che, per il 2016, esclude il computo, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio da parte della regione o della provincia autonoma, di alcuni impegni contabili inerenti a tale spesa (comma 1). Si modifica anche la disciplina di una quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (comma 2). Ulteriore modifica concerne il riparto, e la relativa anticipazione finanziaria, delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alle regioni e vincolate a determinate finalità (comma 3). Si modifica infine la disciplina sulle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA e sulle relative anticipazioni finanziarie (comma 4).

Ancora nel quadro delle disposizioni contenute nel Titolo II del provvedimento si inseriscono quelle dedicate agli enti previdenziali e alla gestione degli immobili pubblici (articolo 38).

In particolare, si modifica la tempistica per l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa ad erogazioni a favore dell'INPS rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo che i pagamenti da parte del bilancio dello Stato avvengano sulla base del fabbisogno di cassa effettivo, presentato annualmente dell'ente con evidenza delle esigenze mensili, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 1).

Inoltre si modifica la disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, prevedendo che essa possa avvenire, nel rispetto dei vincoli di legge applicabili, anche mediante conferimento di una parte del patrimonio immobiliare ai fondi costituiti dall'INVIMIT (comma 2).

Si amplia infine la possibilità di rimodulare la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate alla sottoscrizione di fondi immobiliari anche al fondo di fondi gestito dall'Invimit SGR S.p.A (comma 3).

Infine una specifica disposizione è volta ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle

Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il vincolo del saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016. In particolare, si incide sulla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, che viene a tal fine applicata nella misura eventualmente eccedente l'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016, anziché essere commisurata all'effettivo scostamento registrato, come previsto dalla normativa previgente di cui al citato comma 723, lettera *a*), della legge n. 208 del 2015 (articolo 40).

Gli articoli da 41 a 46 sono diretti ad introdurre misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici.

In particolare si prevede uno stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per gli interventi previsti nel decreto-legge in esame (articolo 41, comma 1) e l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 2) da utilizzare, per interventi di ricostruzione destinati ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e ai Comuni delle zone a rischio sismico 1, nonché per specifici Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici (comma 3) e per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile (comma 4).

È inoltre previsto un incremento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle predette aree, viene inoltre autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017 (articolo 42).

Alcune disposizioni consistono in proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese,

localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia nel 2016 (articolo 43, commi 1 e 2). Inoltre è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. A favore di tali soggetti diversi è prevista inoltre la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (comma 3).

È altresì prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2019, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi (articolo 44).

Il Commissario straordinario per la ricostruzione è autorizzato ad erogare ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 una compensazione della perdita del gettito della TARI fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 (articolo 45).

Una misura specifica concerne l'istituzione e la disciplina di una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, alle condizioni di legge, nonché dell'esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. La fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie è possibile nel limite delle risorse stanziante

(194,5 milioni di euro per l'anno 2017, 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 141,7 milioni di euro per l'anno 2019) (articolo 46).

Con riguardo alle misure rivolte al rilancio economico e sociale, specifica attenzione è dedicata al settore dei trasporti.

In particolare una serie di misure concernono il trasporto ferroviario. Al riguardo si interviene sulla gestione delle reti ferroviarie regionali, con iniziative volte a rafforzare la sicurezza ferroviaria in tali ambiti nonché individuando nuove forme di coinvolgimento di Rete Ferroviaria italiana nella gestione di questo patrimonio infrastrutturale (articolo 47, commi 1-5).

Si dispone altresì che il CIPE provveda, previa revoca di risorse a valere su altre delibere, alla riprogrammazione del 50 per cento delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail, al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere (comma 6).

Sono specificate le modalità di utilizzo della somma di 70 milioni di euro, destinata per il 2016 alla continuità operativa della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. nelle more del suo commissariamento, ed a seguito del trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane (articolo 47, comma 7).

È autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia spa dei corrispettivi per i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario svolto in Sicilia per l'anno 2014 e per i servizi di trasporto interregionale svolti a partire dal 2014 (articolo 47, comma 8).

Sono altresì autorizzate le attività propeedeutiche all'avvio dei lavori relativi alla sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ponendo i relativi oneri a carico delle risorse stanziati dall'articolo 1, comma 208, della legge n. 228 del 2012 (articolo 47, comma 9).

Infine è istituito un Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammmodernamento dei carri merci (articolo 47, commi 10 e 11).

Sempre in materia ferroviaria, una disposizione significativa prevede lo sviluppo, da parte di ANAS S.p.A., di opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato (FS), al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti di almeno il 10 per cento (rispetto al 2016) sia nel 2017 che nel 2018 (articolo 49, comma 1). Viene quindi disciplinato il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., mediante aumento di capitale, per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS (articolo 49, comma 2).

Per favorire le attività di investimento, nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri, si autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., che può essere deliberato anche in più soluzioni e nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017 (articolo 50).

Con specifico riguardo al trasporto aereo, sono introdotte disposizioni che autorizzano l'ENAV a destinare alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile (articolo 51, comma 1). Sono altresì stabilite le condizioni per il trasferimento delle quote societarie (articolo 51, commi 2 e 3) e disciplinati gli effetti del medesimo trasferimento su atti e operazioni societarie (articolo 51, commi 4 e 5); per la definizione del contenzioso (articolo 51, commi 7 e 8), anche attraverso la messa a disposizione di un volume di risorse nel limite di 700 milioni di euro; per la disapplicazione di norme sul contenimento della spesa (articolo 51, comma 11); nonché per l'utilizzo di risorse, nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, per la realizzazione di attività di progettazione e manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale (comma 12); vengono infine dettate dispo-

sizioni per l'abrogazione di norme precedenti, che risultano superate (articolo 51, commi 6, 9 e 10).

Un'apposita misura riguarda infine lo sviluppo delle ciclovie turistiche, tramite l'integrazione della norma del comma 640 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente (articolo 52).

Gli articoli da 53 a 60, volti al rilancio economico e sociale, contengono misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti.

In particolare, attraverso un'interpretazione autentica sono definite le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (cd APE sociale), nonché della applicazione della riduzione del requisito dell'anzianità contributiva in favore dei cosiddetti lavoratori precoci (articolo 53).

Un ulteriore intervento riguarda una modifica alla disciplina sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (articolo 54).

Si modifica inoltre, con specifico riferimento alle aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, la disciplina pubblicistica sugli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (articolo 55).

Tra le disposizioni concernenti le imprese, di natura fiscale, si inseriscono quelle concernenti la modifica della disciplina del *patent box* (tassazione agevolata dei redditi derivanti da alcuni beni immateriali, quali marchi e brevetti), con l'esclusione dei marchi dal novero dei beni agevolabili e l'inclusione, invece, nel novero dei redditi che beneficiano del regime

speciale anche di quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarità, a specifiche condizioni di legge. Le nuove norme si applicano a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Si introduce la cd. clausola di *grandfathering*, che consente di conservare i benefici del *patent box* secondo la disciplina originaria relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta, per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021 (articolo 56).

Ulteriori disposizioni concernenti le imprese estendono alle PMI costituite sotto forma di S.r.l. le disposizioni derogatorie alla disciplina civilistica già previste dal decreto-legge n. 179 del 2012 per le *startup* innovative costituite sotto forma di S.r.l., concernenti: la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione, nell'atto costitutivo della società, di categorie di quote fornite di diritti diversi; la possibilità di effettuare un'offerta pubblica delle quote sociali, anche mediante *equity crowdfunding*; la deroga al divieto di compiere, da parte della società, operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia compiuta in determinate condizioni (articolo 57, comma 1).

È inoltre modificata la disciplina che dispone la detassazione dei redditi derivanti da investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese effettuati da casse previdenziali e fondi pensione; è modificato il regime fiscale applicabile nelle ipotesi di cessione degli investimenti prima del quinquennio; sono introdotti obblighi informativi e documentali per gli investitori; è disciplinato il regime di plusvalenze e le minusvalenze. Ulteriori modifiche riguardano la vigente disciplina dei PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine, allungando i termini per reinvestire le somme che derivano dalla cessione, prima del quinquennio, degli investimenti agevolati; prevedono ulteriori

obblighi documentali e informativi rispetto a quelli vigenti (articolo 57, comma 2).

Infine, si estende da quattro a cinque anni il periodo di applicazione delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro nelle *startup* innovative, contenute nell'articolo 28 del decreto-legge n. 179 del 2012 (articolo 57, comma 3).

Con riferimento alla disciplina del reddito di impresa si interviene in merito al trattamento tributario spettante alle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime (anche a seguito della cessazione dell'attività). Dette somme, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata al 24 per cento, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, del collaboratori o dei soci; tuttavia, ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 24 per cento, al fine di evitare doppie imposizioni (articolo 58).

Una specifica disposizione adegua la disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento alle indicazioni emerse in sede OCSE (in seno al cd. progetto BEPS) per la corretta determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate estere (articolo 59).

Infine un apposito intervento è dedicato alla disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti dall'investimento effettuato in quote del capitale o del patrimonio di società e/o fondi di investimento (OICR), da parte di dipendenti, manager o gestori delle medesime entità (compresi i soggetti delegati alla gestione e quelli con funzioni di advisor) (articolo 60).

Gli articoli da 61 a 63 concernono misure volte all'agevolazione degli investimenti per gli eventi sportivi.

In particolare, sono previsti una serie di interventi necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021. Si prevede la nomina di appositi commissari del Governo (articolo 61).

Si interviene altresì sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, al fine di:

prevedere che lo studio di fattibilità: possa ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari ovvero funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto; possa prevedere, tra l'altro, la demolizione e ricostruzione dell'impianto, anche con diverse volumetria e sagoma (articolo 62, comma 1);

prevedere che il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale (articolo 62, comma 2);

stabilire il necessario possesso da parte della società o associazione sportiva dei requisiti di partecipazione previsti nel codice degli appalti in materia di finanza di progetto, associando o consorziando altri soggetti (articolo 62, comma 4).

Specifiche disposizioni riguardano gli impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, allo scopo di prevedere in tal caso che l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali possa essere consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio (articolo 62, comma 3) e applicare alle controversie l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, relativo alle infrastrutture strategiche (articolo 62, comma 5).

Infine una misura specifica concerne la concessione a favore di *Ryder Cup Europe LLP* della garanzia dello Stato per un ammontare fino a euro 97 milioni, per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto *Ryder Cup 2022* relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato (articolo 63).

Gli articoli 64 e 65 contengono disposizioni in materia di servizi.

In particolare, sono autorizzate le istituzioni scolastiche ed educative statali – nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro CONSIP – a proseguire, fino al 31 agosto 2017, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni medesime, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura.

Un'ulteriore misura concerne i servizi postali e prevede che, a decorrere dal 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si debba provvedere esclusivamente con i criteri di determinazione del contributo annuale che sono già previsti per i soggetti operanti negli altri settori sottoposti alla vigilanza di tale Autorità (articolo 65).

Infine, l'articolo 66 reca ai commi 1 e 2 il rifinanziamento, rispettivamente, del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione e del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Il comma 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.

L'articolo inoltre dispone ai commi da 4 a 6, nell'ambito del complessivo quadro finanziario del provvedimento, la destinazione degli effetti migliorativi da esso derivanti, pari a 3,1 miliardi di euro per il 2017, al miglioramento dei saldi, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DEF 2017.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 3558-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2017.

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che la Commissione bilancio è ancora in attesa della relazione tecnica deliberata nella seduta dello scorso 14 marzo in relazione al nuovo testo all'esame della Commissione di merito.

Il Viceministro Enrico MORANDO rileva che il testo del provvedimento in titolo presenta ancora diverse criticità dal punto di vista finanziario. Al riguardo, fa presente che ha avuto luogo nella giornata odierna una riunione tra le diverse amministrazioni interessate, alla luce della quale il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe essere in grado di pervenire all'espressione di una posizione puntuale e documentata sul provvedimento in titolo nel corso della settimana corrente, al fine di consentire il prosieguo del suo iter parlamentare.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.

C. 4225, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2017, esprimendo in quella sede un parere favorevole. Avverte altresì che, in data 6 aprile 2017, la Commissione di merito ne ha concluso l'esame in sede referente, senza apportare modifiche al testo. In considerazione di ciò, fa presente che è da intendersi confermato, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole espresso nella citata seduta.

Comunica inoltre che l'Assemblea, in data 9 maggio 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, con riguardo alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala gli emendamenti Gianluca Pini 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, che sono volti a modificare gli importi delle quantificazioni degli oneri, derivanti dal provvedimento, di cui all'articolo 3, rendendoli così non coerenti con le quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Ritiene inoltre necessario acquisire l'avviso del Governo sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, che è volto a istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per la valutazione delle strategie applicate e dei risultati ottenuti nel contesto delle cooperazioni bilaterali in materia di pubblica sicurezza, composta da dieci funzionari di livello dirigenziale designati dai Mini-

stri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento informazioni per la sicurezza, distaccati dalle rispettive amministrazioni senza oneri aggiuntivi per lo Stato. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla effettiva possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala, infine, che la restante proposta emendativa Gianluca Pini 2.02, contenuta nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore ed esprime nulla osta sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.02. Fa in particolare presente che il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01 è motivato dal fatto che, in assenza di relazione tecnica, non appare possibile suffragare l'ipotesi di invarianza finanziaria in riferimento alle attività che le amministrazioni di appartenenza saranno comunque tenute a svolgere anche a seguito del distacco di personale da esse dipendente.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.02.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 3918-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 15 marzo 2017, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Avverte, altresì, che in data 4 aprile 2017 la Commissione di merito ne ha concluso l'esame in sede referente, senza apportare ulteriori modifiche al testo. In considerazione di ciò, osserva che è da intendersi confermato, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole espresso nella citata seduta.

Comunica, inoltre, che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti. A tale proposito, poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di nulla osta testé formulata dal relatore sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini.

C. 3844-A, approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, osserva che il progetto di legge in titolo non è corredato di relazione tecnica. Ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato, nella seduta del 15 marzo 2017, un testo risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione, in sede referente, fino alla seduta dell'8 febbraio 2017 e che su tale testo la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Rammenta, altresì, che successivamente, la Commissione di merito, nella seduta del 28 marzo 2017, ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al testo, non corredate di relazione tecnica. In particolare, in merito all'articolo 4, che reca modifiche della legge istitutiva della « Domus mazziniana » di Pisa, rileva che le norme in esame incrementano di una unità il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, modificandone inoltre in parte la composizione. In proposito ritiene opportuno acquisire chiarimenti volti ad escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per compensi o altri emolumenti, come per esempio rimborsi spese, eventualmente dovuti ai componenti del Consiglio medesimo. Per quanto concerne invece l'amministrazione dell'Istituto, affidata sulla base di una convenzione all'Università degli Studi di Pisa, alla Scuola Normale superiore e alla Scuola superiore Sant'Anna, ritiene necessario acquisire elementi volti a verificare se detto affidamento comporti per gli istituti universitari interessati – che risultano inclusi nell'elenco delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato – nuove esigenze di spesa non previste a legislazione vigente. A tal fine andrebbe, tra l'altro, verificato come si intenda far fronte agli oneri derivanti dalla nomina del Segretario generale e andrebbe infine confermato che la possibilità di assegnazione di personale degli enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione nonché la possibilità per il Segretario generale di avvalersi degli uffici dei predetti istituti universitari non determini difficoltà sul piano organizzativo e funzionale, suscettibili di riflessi di carattere finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con specifico riferimento alla modalità di copertura individuata dall'articolo 3 a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze osserva che, per quanto tale accantonamento non sia stato originariamente finalizzato agli interventi di cui al presente provvedimento, esso reca tuttavia le necessarie disponibilità e come tale ricade nella piena autonomia del Parlamento disporre come meglio ritiene.

Per quanto attiene invece alle nuove disposizioni introdotte all'articolo 4, recante modifiche alla legge istitutiva della « Domus mazziniana » di Pisa, ritiene necessario che le stesse siano assistite da specifiche clausole di neutralità finanziaria volte ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche con riferimento all'eventuale corresponsione di emolumenti alla figura del Segretario generale del predetto Istituto. Più nello specifico, all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 10-*bis*, comma 1, primo periodo, considera necessario prevedere che dalle convenzioni che l'Istituto « Domus Mazziniana » può stipulare con gli enti in esso rappresentati non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Analogamente, all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 10-*bis*, comma 1, secondo periodo, ritiene necessario prevedere che dalla convenzione per l'amministrazione del predetto Istituto, che l'Istituto medesimo stipula con l'Università degli studi di Pisa, la Scuola normale superiore e la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche in relazione all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 10-*bis*, comma 2, secondo cui gli enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione del citato Istituto possono assegnare all'Istituto medesimo proprio personale, reputa necessario prevedere che dalla predetta assegnazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, segnala la

necessità, all'articolo 4, dopo il comma 1, di inserire una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3844-A, approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, recante Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 10-*bis*, comma 1, primo periodo, appare necessario precisare che dalle convenzioni che l'Istituto « Domus Mazziniana » può stipulare con gli enti in esso rappresentati non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 10-*bis*, comma 1, secondo periodo, appare necessario precisare che dalla convenzione per l'amministrazione del predetto Istituto, che l'Istituto medesimo stipula con l'Università degli studi di Pisa, la Scuola normale superiore e la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 10-*bis*, comma 2, secondo cui gli enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione del citato Istituto possono assegnare all'Istituto medesimo proprio personale, appare necessario precisare che dalla predetta assegnazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 4, dopo il comma 1, appare infine necessario inserire una clau-

sola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 10-*bis*, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

al primo periodo, dopo le parole: può stipulare aggiungere le seguenti; senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

al secondo periodo, dopo le parole: convenzione stipulata *aggiungere le seguenti*; senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

All'articolo 4, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 10-*bis*, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

All'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.

C. 2801 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianni MELILLA (MDP), *relatore*, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione sul disegno di legge di ratifica in esame, che risulta corredato di relazione tecnica. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO, attesa l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento formulata dal relatore.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Nuovo testo C. 2305 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che la proposta di legge in titolo, di iniziativa parlamentare, è stata già esaminata dalla Commissione bilancio nella formulazione risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione di merito fino alla data del 27 luglio 2016.

Ricorda che, nel corso della seduta del 28 settembre 2016, la V Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di venti giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento. Segnala che il provvedimento è stato quindi

iscritto all'ordine del giorno dell'Aula e la discussione ha preso avvio in data 17 ottobre. Nel corso della successiva seduta dell'Assemblea del 19 ottobre 2016, il Presidente della Commissione trasporti, competente nel merito, evidenziava che la Commissione bilancio non era stata messa nelle condizioni di esprimere il parere sul provvedimento, a causa della perdurante assenza di una relazione tecnica, e chiedeva il rinvio del provvedimento in Commissione. Rileva che, a seguito dell'approvazione della richiesta di rinvio, la IX Commissione ha avviato un nuovo esame del testo, conclusosi in data 22 marzo 2017 con l'approvazione di diverse modifiche.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che le modifiche di maggiore portata hanno inciso sull'articolo 2, relativo alla definizione delle ciclovie, sull'articolo 12, recante le disposizioni finanziarie, e sull'articolo 13, concernente la ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile. Per quanto concerne le modifiche apportate all'articolo 2, che recano la definizione di «ciclovie» alla luce della quale interpretare il dettato normativo dei successivi articoli, rileva che la nuova formulazione proposta appare di maggior dettaglio rispetto a quella recata dal testo esaminato nel corso della seduta del 28 settembre. Non ha osservazioni da formulare per quanto concerne la soppressione dell'articolo 13, dal momento che lo stesso recava oneri per 150 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 coperti sul Fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dell'articolo 12 stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del provvedimento, alla copertura degli oneri derivanti dalla sua applicazione sono destinate le risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), nell'ambito della quota destinata al settore di spesa rela-

tivo a trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie, ai sensi della lettera a) del citato comma 140. Segnala che a tali risorse si aggiungono inoltre quelle di cui all'articolo 9, comma 7, concernente la destinazione da parte dei comuni di una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi di loro spettanza derivanti dalle multe a favore della mobilità ciclistica, e al comma 1-bis del presente articolo.

Al riguardo, segnala innanzitutto che il Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, reca una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, da ripartirsi tra una pluralità di finalità tra cui quella relativa a trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie.

Evidenzia inoltre che in data 4 aprile 2017 è stato trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari un primo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del Fondo (Atto del Governo n. 409), che attribuisce 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.

Osserva che ulteriori utilizzi del Fondo sono previsti dall'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in corso di conversione, che attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota del Fondo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017 e alle province e alle città metropolitane, per interventi in materia di edilizia scolastica, un ulteriore importo pari a 64 milioni di euro per il 2017, 118

milioni di euro per il 2018, 80 milioni di euro per il 2019 e 44,1 milioni di euro per il 2020.

In attesa dell'emanazione di tali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non ritiene pertanto possibile effettuare una valutazione coerente circa la congruità della copertura proposta, anche in considerazione della mancata indicazione dell'onere derivante dall'applicazione del provvedimento. A tale proposito, rileva che l'attuale formulazione dell'articolo in commento non risulta conforme al dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, ai sensi del quale ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve recare l'indicazione espressa, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, della spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero delle relative previsioni di spesa.

Fa presente, inoltre, che il comma 1-bis prevede una modalità di copertura ulteriore, senza peraltro specificarne l'ammontare, rispetto a quella contenuta nel comma 1, concernente la realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia», posto che ad essa si provvede anche a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, che nel testo viene erroneamente indicata come «legge 30 dicembre 2015, n. 302», come integrata dall'articolo 1, comma 144, della citata legge n. 232 del 2016», relativa al Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina. Il Fondo richiamato dalla predetta disposizione (cap. 7582 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) reca nel bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2017, 67 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per il 2019.

Ciò posto, dal punto di vista formale, andrebbe specificato, a suo avviso, da un lato che gli oneri oggetto di copertura sono

quelli di cui all'articolo 4, dall'altro quanta parte della copertura debba essere imputata alla citata autorizzazione di spesa; dal punto di vista sostanziale, il Governo dovrebbe invece confermare l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura nonché fornire una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Rileva che i commi 2 e 3 prevedono che possano essere destinate all'attuazione della presente legge ulteriori risorse. In particolare, si tratta, da un lato, delle risorse relative al finanziamento e cofinanziamento dei Programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, nonché delle risorse individuate da regioni e enti locali a valere sui propri bilanci (comma 2); dall'altro, dei proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, lasciti, donazioni e altri atti di liberalità (comma 3).

Al riguardo, osserva che non appare chiaro a quale finalità siano destinate queste ulteriori risorse, giacché la copertura finanziaria prevista per gli interventi recati dal presente provvedimento dovrebbe risultare in sé idonea alla integrale realizzazione degli interventi medesimi – i cui oneri, come detto, dovrebbero essere puntualmente quantificati – tenuto conto peraltro del fatto che, con riferimento ai proventi di cui al comma 3, si tratta, come già rilevato nella Nota di analisi degli effetti finanziari n. 110, di «risorse non determinabili con certezza nel *quantum* e che assumono altresì carattere eventuale».

Dal punto di vista formale, segnala infine che l'articolo 6, comma 6, in relazione alla copertura dei costi di realizzazione e di gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica reca tuttora il rinvio alle risorse di cui all'articolo 14 del presente provvedimento, da considerarsi oramai superato essendo stata la citata disposizione trasfusa nel corso dell'esame presso la Commissione di merito quale comma 3 dell'articolo 12.

Il Viceministro Enrico MORANDO conviene circa le perplessità manifestate dalla relatrice in merito all'utilizzo con finalità di copertura del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, giacché, in attesa dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri incaricati di effettuare il riparto delle risorse del predetto Fondo tra le diverse finalità cui lo stesso è preposto – uno dei quali risulta peraltro già all'esame delle Camere (AG. 409) – tale previsione normativa pone un serio problema di coerenza in rapporto alla gestione complessiva del Fondo medesimo. Osserva infatti come solo successivamente alla effettiva ripartizione delle risorse di cui al citato Fondo sarà possibile compiere una valutazione consapevole e motivata in ordine ai complessivi profili di carattere finanziario del presente provvedimento, nella parte in cui lo stesso prevede l'utilizzo con finalità di copertura di una quota del Fondo medesimo. Segnala infine che, come correttamente evidenziato dalla relatrice, rimane ferma l'esigenza di assicurare la conforme applicazione dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che prescrive, per ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese, la puntuale quantificazione degli oneri, anche sotto il profilo temporale.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2017.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (atto n. 395),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e della relazione tecnica, da cui si evince che:

la proiezione finanziaria decennale degli oneri, operata ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, espone anche i possibili oneri massimi derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, giacché il periodo di permanenza nei singoli gradi/qualifiche, richiesto per progredire, è inferiore ai 10 anni;

i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni contenute nel presente decreto operano esclusivamente con riferimento alle anzianità retributive maturate a decorrere dalla di entrata in vigore del provvedimento stesso, ai sensi dell'articolo 45, comma 27, e soggiacciono alla stessa normativa previdenziale valida per tutto il pubblico impiego;

le risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge di bilancio 2017 sono destinate all'incremento delle risorse per il riordino delle carriere

e, per il solo 2017, alla proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015 (*bonus* 80 euro);

il provvedimento in esame, nel rispetto di quanto previsto dalla citata lettera *c*) del comma 365 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 e dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017, che vi dà attuazione, ripartisce le risorse disponibili tra riordino delle carriere e proroga del contributo, scegliendo di far cessare tale beneficio al 30 settembre 2017, ferme restando le risorse complessivamente disponibili;

la quantificazione degli oneri indiretti è stata effettuata moltiplicando la spesa per redditi del personale in regime di diritto pubblico (non contrattualizzato o destinatario di concertazione), pari a circa 8,3 miliardi di euro, per l'incremento medio pro-capite delle retribuzioni del personale di tutto il pubblico impiego, a seguito dei miglioramenti retributivi riconosciuti dal riordino in esame, pari allo 0,54 per cento, ottenendo un onere indotto complessivo pari a circa 45 milioni di euro – da suddividere tra Corpi di polizia, Forze armate e Vigili del fuoco in relazione alle rispettive unità di personale;

tale onere si riduce pertanto a 25,2 milioni di euro per le sole Forze di polizia, posto che il personale delle stesse ammonta a 280.000 unità;

l'importo riportato in relazione tecnica, relativo ai risparmi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, pari a 33.172.620 euro per l'anno 2017, comprende anche i residui dell'anno 2016;

le disponibilità finanziarie per il 2020 sono pari a 588.483.696,50 euro e sono indicate nella tabella di sintesi risultante dalla relazione tecnica;

i risparmi di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, recante razionalizzazione delle Forze di polizia ed assorbimento del Corpo forestale dello Stato – destinati, in misura non superiore al 50 per cento, all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia – sono pari a 3.985.000 euro nel 2016, a 29.187.620 euro nel 2017 e a 28.131.297 euro a decorrere dall'anno 2018;

le risorse della predetta autorizzazione di spesa, utilizzate a copertura degli oneri, risultano congrue anche con riferimento alle disponibilità in conto residui;

appare necessario riformulare la copertura finanziaria di cui all'articolo 48, comma 1, lettera *c*), prevedendo che agli oneri ivi previsti si provveda con quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, anziché mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione legislativa di spesa;

all'articolo 48, comma 2, appare necessario precisare che gli oneri indiretti, pari a 25,2 milioni di euro, sono di carattere annuo e decorrono dal 2018;

considerato che:

la disposizione di cui all'articolo 48, comma 1, alinea, qualifica gli oneri derivanti dal provvedimento in termini di limite massimo di spesa, anziché di mere previsioni di spesa, pur trattandosi di oneri che, afferendo ai trattamenti economici del personale, derivano dal riconoscimento di diritti soggettivi non comprimibili, per loro stessa natura, nell'ambito di un tetto di spesa;

la disposizione di cui all'articolo 45, comma 26, delinea una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall'articolo 17, commi da 12 a

12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, come da ultimo modificata dalla legge n. 163 del 2016;

infatti, in primo luogo, essa configura un meccanismo di compensazione degli oneri di carattere permanente – peraltro con l'indicazione di una specifica misura di compensazione quale la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate – senza alcun rinvio alla legge di bilancio per la definizione delle misure correttive degli effetti finanziari per gli anni successivi all'esercizio in corso;

in secondo luogo, la disposizione in esame non affida in prima istanza ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente oggetto di riduzione, bensì contempla l'immediata adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza peraltro prevedere la trasmissione del relativo schema alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, come invece espressamente stabilito dalla vigente disciplina contabile;

rilevata la necessità di:

riformulare la disposizione di cui all'articolo 48, comma 1, alinea, che reca l'ammontare degli oneri derivanti dal provvedimento in termini di previsioni di spesa anziché di limite massimo di spesa, trattandosi di oneri derivanti dal riconoscimento di diritti soggettivi non riconducibili, per loro stessa natura, nell'ambito di un tetto di spesa;

riformulare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 45, comma 26, ricollocandola più propriamente all'articolo 48, recante la copertura finanziaria del provvedimento, per renderla coerente con la nuova disciplina per la compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17,

commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedendo, a tal fine, analogamente a quanto già previsto dal testo del provvedimento in esame, anche l'utilizzo delle risorse destinate all'esercizio delle facoltà assunzionali da parte delle amministrazioni interessate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

1) All'articolo 45, sopprimere il comma 26.

Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio degli oneri derivanti dal comma 1, ai fini dell'applicazione delle procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, utilizzando a tal fine anche le risorse destinate all'esercizio delle facoltà assunzionali da parte delle amministrazioni interessate;

2) All'articolo 48, sostituire il comma 1, alinea, con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in 472.504.405 euro per l'anno 2017, in 636.974.172 euro per l'anno 2018, in 623.006.300 euro per l'anno 2019, in 610.542.118 euro per l'anno 2020, in 611.315.107 euro per l'anno 2021, in 607.362.855 euro per l'anno 2022, in 608.128.792 euro per l'anno 2023, in 611.630.569 euro per l'anno 2024, in 615.496.631 euro per l'anno 2025 e in 619.357.068 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede;

3) *All'articolo 48, comma 2, dopo le parole:* euro 25.200.000 *aggiungere le seguenti:* annui a decorrere dall'anno 2018 ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Atto n. 394.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2017.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 394),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

si esclude l'eventualità di costi aggiuntivi per spese di funzionamento di Comitati di livello interregionale, di cui

all'articolo 3, atteso che nell'unica direzione interregionale allo stato esistente (Veneto-Trentino Alto Adige) opera un Comitato tecnico regionale (CTR) con competenza solo sulla regione Veneto, mentre le competenze di prevenzione incendi in Trentino Alto Adige sono esercitate dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

in merito alle tariffe da applicare ai beneficiari dei servizi di prevenzione incendi, di cui ai commi 6 e 12 dell'articolo 3, si precisa che l'effettiva idoneità delle risorse derivanti dal gettito tariffario a garantire l'integrale copertura dei costi del servizio è assicurata direttamente dalla preordinata disciplina regolamentare che prevede, tra l'altro, la possibilità di un aggiornamento delle suddette tariffe sempre con ricorso allo strumento del decreto interministeriale (decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze);

in sede di aggiornamento delle citate tariffe si terrà conto dell'idoneità dei corrispettivi volti a garantire gli attuali livelli di gettito;

i corrispettivi percepiti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVF) a fronte dello svolgimento dei servizi effettuati nel caso in cui non sussista un imminente pericolo di danno persone o cose, di cui all'articolo 4, comma 2, sono idonei a garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti. Tale garanzia è assicurata dalla estensione della previsione delle tariffe di cui al sopra citato decreto interministeriale anche per i servizi in argomento;

il riconoscimento al CNVF del ruolo di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio ed antincendio, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 139 del 2006, introdotta dal comma 3 dell'articolo 4 del provvedimento in oggetto, non determina

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le sopraindicate attività costituiscono funzioni tipiche del CNVF e pertanto potranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

i corrispettivi richiesti per lo svolgimento dell'attività di formazione e diffusione della cultura sulla sicurezza presso strutture scolastiche e universitarie e presso la comunità scientifica, di cui all'articolo 5, sono in grado di garantire la copertura integrale dei costi di tali servizi, in quanto il provvedimento non innova il precedente regime;

inoltre, analogamente alle tariffe previste per i servizi di prevenzione incendi, l'effettiva idoneità delle risorse derivanti dal gettito tariffario a garantire l'integrale copertura dei costi delle attività di formazione è assicurata direttamente dalla preordinata disciplina regolamentare che prevede, tra l'altro, la possibilità di un aggiornamento delle suddette tariffe sempre con ricorso allo strumento del decreto interministeriale;

le modalità di assegnazione delle risorse derivanti dall'espletamento dei servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 139 del 2006, introdotta dall'articolo 6 del provvedimento in oggetto, non modificano in alcun modo il quadro legislativo previgente;

le attività inerenti ai mezzi, ai materiali, alle attrezzature, alle caserme e ai servizi tecnici e logistici, di cui all'articolo 7, possono essere svolte in condizioni di neutralità finanziaria;

all'articolo 8, come indicato nella relazione tecnica, la dinamica delle progressioni di carriera del CNVF previste a legislazione vigente non subisce alcuna sostanziale modifica e, pertanto, la predetta disposizione non determina alcun

costo aggiuntivo di natura retributiva, poiché le promozioni sono strettamente commisurate alla presenza di corrispondenti vacanze senza che si verifichino sovrapposizioni determinate da decorrenze economiche retroattive;

pertanto, la decorrenza giuridica della promozione resta sempre fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono determinate le vacanze d'organico della qualifica interessata e la decorrenza economica viene confermata il giorno successivo alla conclusione del previsto corso di formazione;

all'articolo 11, commi 1 e 2, la possibilità di accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco riconosciuta, attraverso il meccanismo della mobilità, al personale dei Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il trasferimento al Corpo nazionale può essere disposto nei limiti dei posti vacanti e con inquadramento nella qualifica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza, assicurando la necessaria neutralità finanziaria;

la disposizione relativa al transito, a domanda, nei ruoli tecnici del CNVF del personale riconosciuto totalmente inabile al servizio operativo è già in vigore e la modifica apportata dall'articolo 11, comma 3, del provvedimento in esame all'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005, relativa alla sede di servizio presso cui il personale inabile può transitare, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la disposizione di cui all'articolo 12, in materia di dotazione organica del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, è unicamente ricognitiva degli incrementi degli organici ascrivibili a recenti interventi normativi nel cui contesto viene individuata idonea copertura finanziaria, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in particolare, l'incremento numerico complessivo (790 unità) della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005 è determinato dall'assorbimento di 390 figure provenienti dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi degli articoli 12, comma 1, e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, e dall'aumento di 400 unità nella qualifica di vigile del fuoco disposto dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016;

L'articolo 14, recante norme transitorie per passaggi di qualifica ed elenchi del personale volontario, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che i passaggi di qualifica sono finanziati a legislazione vigente mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio;

L'articolo 16, che introduce un meccanismo di anticipazione dei compensi per lavoro straordinario entro i limiti massimi previsti dal DPCM autorizzativo relativo all'anno precedente, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

difatti dall'esercizio 2011 non vi sono state riduzioni agli stanziamenti annuali del capitolo di spesa afferente i compensi per lavoro straordinario al personale del CNVF e la limitazione al solo primo semestre di ciascun anno del pagamento delle spettanze al personale in relazione all'autorizzazione disposta nell'esercizio precedente consente di assicurare ampi margini di copertura finanziaria, non essendo ipotizzabile un dimezzamento dello stanziamento della spesa in questione da un anno all'altro;

considerato che l'articolo 15 non precisa gli interventi che il Fondo, istituito dal comma 1 del medesimo articolo, dovrà finanziare per valorizzare le condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma ne demanda sia la definizione sia la stima del relativo impegno finanziario ad un successivo DPCM;

rilevata, pertanto, la necessità di prevedere, al comma 4 del citato articolo 15, che lo schema del predetto DPCM sia trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, anche al fine di verificare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 15, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.

Atto n. 396.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in

oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2017.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (atto n. 396),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e della relazione tecnica, da cui si evince che:

la proiezione finanziaria decennale degli oneri, operata ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, espone anche i possibili oneri massimi derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, giacché il periodo di permanenza nei singoli gradi/qualifiche, richiesto per progredire, è inferiore ai 10 anni;

la facoltà di incrementare i volumi dei reclutamenti annuali dei militari di truppa in ferma prefissata, in presenza di straordinarie esigenze funzionali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), potrà essere esercitata nei limiti delle risorse stanziare dalla legge di bilancio, che fisserà anche l'entità numerica del personale da assumere;

la possibilità di computare i periodi di congedo straordinario nell'anzianità giuridica ai fini della progressione di carriera, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), non appare suscettibile di determinare un'accelerazione delle carriere per effetto di un maggiore ricorso all'istituto da parte dei beneficiari, giacché la disposizione, riferendosi al congedo parentale, intende evitare che la fruizione di un beneficio posto dalla legge a tutela della genitorialità (legge n. 151 del 2001) possa incidere

negativamente per il personale militare sull'ordinario avanzamento della carriera;

l'estensione a maggiori e tenenti colonnelli dell'applicazione degli scatti per l'invalidità di servizio e degli scatti demografici, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *f*) e *g*), nonché degli incentivi riservati agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo e di quelli previsti in favore degli addetti al controllo del traffico aereo, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *h*) e *i*), non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il personale in questione è già destinatario degli istituti in argomento per effetto della c.d. « omogeneizzazione stipendiale », che il provvedimento in esame sopprime;

all'articolo 10, comma 2, l'applicazione al personale delle Forze armate, in materia di trattamento pensionistico, dell'istituto del c.d. « moltiplicatore », già previsto per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché i benefici derivanti dalla normativa in materia di ausiliaria sono più elevati rispetto a quelli previsti dal « moltiplicatore »;

le risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *c*), della legge di bilancio 2017 sono destinate all'incremento delle risorse per il riordino delle carriere e, per il solo 2017, alla proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015 (*bonus* 80 euro);

il provvedimento in esame, nel rispetto di quanto previsto dalla citata lettera *c*) del comma 365 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 e dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017, che vi dà attuazione, ripartisce le risorse disponibili tra riordino delle carriere e proroga del contributo, scegliendo di far cessare tale beneficio al 30 settembre 2017, ferme restando le risorse complessivamente disponibili;

la quantificazione degli oneri indiretti è stata effettuata moltiplicando la spesa per redditi del personale in regime di diritto pubblico (non contrattualizzato o destinatario di concertazione), pari a circa 8,3 miliardi di euro, per l'incremento medio pro-capite delle retribuzioni del personale di tutto il pubblico impiego, a seguito dei miglioramenti retributivi riconosciuti dal riordino in esame, pari allo 0,54 per cento, ottenendo un onere indotto complessivo pari a circa 45 milioni di euro da suddividere tra Corpi di polizia, Forze armate e Vigili del fuoco in relazione alle rispettive unità di personale;

tale onere si riduce pertanto a 15,3 milioni di euro per le sole Forze armate;

l'importo riportato in relazione tecnica, relativo ai risparmi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, pari a 33.172.620 euro per l'anno 2017, comprende anche i residui dell'anno 2016;

i risparmi di spesa di cui al predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016 – destinati, in misura non superiore al 50 per cento, all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia – sono pari a 3.985.000 euro nel 2016, a 29.187.620 euro nel 2017 e a 28.131.297 euro a decorrere dall'anno 2018;

le risorse della predetta autorizzazione di spesa, utilizzate a copertura degli oneri, risultano congrue anche con riferimento alle disponibilità in conto residui;

l'articolo 10, comma 1, lettera t), attraverso l'inserimento dell'articolo 1826-bis nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, istituisce un apposito Fondo per attribuire

misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonché per introdurre eventuali modifiche o integrazioni al trattamento economico accessorio legato alla produttività;

tali misure alternative dovranno essere definite in sede regolamentare con apposito decreto interministeriale Difesa-MEF, al pari di quanto previsto per il personale contrattualizzato, per il quale analogo Fondo è stato istituito con documento di concertazione successivo alla legge n. 86 del 2001, che ha istituito i predetti compensi;

le relative risorse sono iscritte sul bilancio della Difesa in apposito capitolo 1370 « fondo da ripartire per corrispondere i compensi forfetari di impiego e di guardia », da cui saranno tratte le risorse per l'alimentazione del fondo di cui all'articolo 1826-bis del codice dell'ordinamento militare;

appare necessario riformulare la copertura finanziaria di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), prevedendo che agli oneri ivi previsti si provveda con quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, anziché mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione legislativa di spesa;

considerato che:

la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, alinea, qualifica gli oneri derivanti dal provvedimento in termini di limite massimo di spesa, anziché di mere previsioni di spesa, pur trattandosi di oneri che, afferendo ai trattamenti economici del personale, derivano dal riconoscimento di diritti soggettivi non comprimibili, per loro stessa natura, nell'ambito di un tetto di spesa;

la disposizione di cui all'articolo 11, comma 11, delinea una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall'articolo 17, commi da 12 a

12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, come da ultimo modificata dalla legge n. 163 del 2016;

infatti, in primo luogo, essa configura un meccanismo di compensazione degli oneri di carattere permanente – peraltro con l’indicazione di una specifica misura di compensazione quale la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate – senza alcun rinvio alla legge di bilancio per la definizione delle misure correttive degli effetti finanziari per gli anni successivi all’esercizio in corso;

in secondo luogo, la disposizione in esame non affida in prima istanza ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente oggetto di riduzione, bensì contempla l’immediata adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza peraltro prevedere la trasmissione del relativo schema alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, come invece espressamente stabilito dalla vigente disciplina contabile;

rilevata la necessità di:

riformulare la disposizione di cui all’articolo 12, comma 1, alinea, che reca l’ammontare degli oneri derivanti dal provvedimento in termini di previsioni di spesa anziché di limite massimo di spesa, trattandosi di oneri derivanti dal riconoscimento di diritti soggettivi non riconducibili, per loro stessa natura, nell’ambito di un tetto di spesa;

riformulare la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 11, comma 11, ricollocandola più propriamente all’articolo 12, recante la copertura finanziaria del provvedimento, per renderla coerente con la nuova disciplina per la compensazione degli effetti finanziari che eccedono

le previsioni di spesa, di cui all’articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedendo, a tal fine, analogamente a quanto già previsto dal testo del provvedimento in esame, anche l’utilizzo delle risorse destinate all’esercizio delle facoltà assunzionali da parte delle amministrazioni interessate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione:

1) All’articolo 11, sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all’articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 2018, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio degli oneri derivanti dal comma 1, ai fini dell’applicazione delle procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall’articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, utilizzando a tal fine anche le risorse destinate all’esercizio delle facoltà assunzionali da parte delle amministrazioni interessate.;

2) All’articolo 12, sostituire il comma 1, alinea, con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dal presente decreto, valutati in euro 194.703.132 per l’anno 2017, in euro 365.280.752 per l’anno 2018, in euro 374.820.813 per l’anno 2019, in euro 390.853.654 per l’anno 2020, in euro 388.384.874 per l’anno 2021, in euro 394.993.597 per l’anno 2022, in euro 396.924.385 per l’anno 2023, in euro 395.097.083 per l’anno 2024, in euro 391.509.499 per l’anno 2025 e in euro 387.949.263 a decorrere dall’anno 2026, si provvede: ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Atto n. 409.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2017.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone di esprimere parere favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
C 4144-A.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Atto n. 401.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) .

131

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, del disegno di legge C. 4444, di conversione del

decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, a favore degli enti territoriali e zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Il decreto-legge, che si compone di 67 articoli, è suddiviso in 4 titoli: il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 13, reca disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica; il Titolo II, composto dagli articoli da 14 a 40, reca disposizioni urgenti in materia di enti territoriali; il Titolo III composto dagli articoli da 41 a 46, reca ulteriori interventi in favore delle aree terremotate; il Titolo IV composto dagli articoli da 47 a 67, reca misure urgenti per il rilancio economico e sociale.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala innanzitutto i Capi I e II (composti dagli articoli da 1 a 11) del Titolo I.

L'articolo 1 reca disposizioni complessivamente volte a estendere l'ambito applicativo dello *split payment*, cioè dello speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, col quale si consente all'Erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta; in tal caso le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo

IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Ricorda che il meccanismo dello *split payment* è stato introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge di stabilità 2015, la quale ha a tale scopo inserito l'articolo 17-ter nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. È stata prevista, in tal modo, una speciale modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, che si applica dal 1° gennaio 2015 alle operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni che non risultano debitori d'imposta. In sostanza, tale meccanismo prevede che al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla Pubblica Amministrazione, al netto dell'IVA indicata in fattura; l'imposta è quindi sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall'Erario.

Le disposizioni in materia di *split payment* sono applicabili dal 1° gennaio 2015. La legge di stabilità 2015 ha previsto tuttavia che fosse richiesta un'apposita misura di deroga al Consiglio dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA. Con la decisione del 14 luglio 2015, n. 2015/1401, il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato l'Italia ad applicare fino al 31 dicembre 2017 il meccanismo della scissione dei pagamenti.

In tale ambito il comma 1, lettera a) dell'articolo 1 amplia l'ambito applicativo delle disposizioni concernenti lo *split payment*, in particolare estendendo tale meccanismo a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT, in luogo di quelle effettuate nei confronti di enti ed organi individuati puntualmente dalla legge. Viene a tale fine sostituito il comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: per effetto di tali modifiche, il meccanismo si applica a tutte le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione inserite nel conto consolidato delle

Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica).

In sostanza, alla luce di tale modifiche, lo *split payment*, invece di applicarsi alle operazioni aventi come destinatari quelli specificamente individuati dalla legge di stabilità 2015, trova applicazione in generale a tutte le operazioni rese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La lettera b) del comma 1 introduce il comma 1-bis e il comma 1-ter nel citato articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, estendendo ulteriormente l'ambito operativo del meccanismo dello *split payment*. In particolare, la scissione dei pagamenti si applica anche nei confronti di alcuni soggetti che non rientrano nel menzionato conto consolidato ma – come riferisce la relazione illustrativa – sono considerati ad «alta affidabilità fiscale». Si tratta dei seguenti soggetti:

a) società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

b) società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

c) società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra i soggetti qualificati come Pubbliche Amministrazioni, ovvero siano società quotate;

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana: al riguardo la disposizione affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di individuare un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Inoltre le norme chiariscono che le norme sullo *split payment* contenute nell'articolo 17-ter si applicano fino al 31 dicembre 2017, ovvero la data fissata dall'UE nella già menzionata decisione del Consiglio UE con la quale è stata autorizzata la scissione dei pagamenti.

La lettera *c*) del comma 1 abroga il comma 2 dell'articolo 17-ter, il quale escludeva dall'applicazione dello *split payment* i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Con l'abrogazione del comma 2, di conseguenza, anche detti emolumenti, dunque i compensi dei professionisti, sono assoggettati al meccanismo di *split payment* ogniqualvolta siano effettuate operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Il comma 2 dell'articolo 1 apporta modifiche di coordinamento – conseguenti all'estensione operativa dello *split payment* – alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 633, della legge n. 190 del 2014) che regolano le conseguenze per l'omesso o ritardato versamento, da parte di cessionari e committenti, dell'IVA corrisposta con il meccanismo della scissione del pagamento.

In particolare viene chiarita l'applicabilità delle sanzioni previste dallo stesso comma, per il caso di mancato o ritardato versamento dell'imposta, a carico degli acquirenti di beni o servizi, a prescindere dalla forma giuridica che i medesimi rivestono. In tal caso si applicano le sanzioni previste per il ravvedimento operoso (30 per cento del quantum dovuto) e le somme dovute sono rimosse mediante atto di recupero dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 3 affida inoltre a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 23 maggio 2017 (30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge), il compito di individuare i soggetti a cui le disposizioni in esame estendono l'obbligo di applicare lo *split payment*, nonché le altre disposizioni di attuazione delle novelle così introdotte.

Il comma 4 disciplina la decorrenza delle novelle di cui al comma 1, prevedendo che le nuove norme si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° maggio 2017.

L'articolo 2 è volto a modificare l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, che deve ora avvenire con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichia-

razione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto. Analoga modifica riguarda l'annotazione nel registro IVA.

La modifica – secondo quanto emerge dalla relazione tecnica – è volta a determinare una coincidenza temporale tra il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto, con l'obiettivo di favorire i controlli dell'amministrazione finanziaria e ridurre il *tax gap*.

Al riguardo ricorda che l'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 stabilisce che dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, è detraibile l'imposta assoluta o dovuta dal soggetto passivo, o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (vale a dire nel momento di effettuazione dell'operazione) e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

In base alle modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge al predetto articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, quindi, la detrazione potrà essere esercitata entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (data di scadenza dell'invio della dichiarazione IVA). In tal caso, infatti, il nuovo termine potrebbe essere già decorso, rendendo così impossibile effettuare la detrazione.

Il comma 2 modifica l'articolo 25, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo che i documenti di acquisto devono essere registrati nell'apposito registro IVA anteriormente alla liquidazione periodica nella quale si vuole esercitare la detrazione e, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di ricezione

della fattura, facendo, però, riferimento al medesimo anno in cui l'imposta è divenuta esigibile.

L'articolo 3, comma 1, modifica le disposizioni riguardanti il visto di conformità necessario per la compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15.000 euro annui in materia di imposte sui redditi e di IRAP introdotto dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013).

Ricorda che, attualmente, il citato comma 574 condiziona all'apposizione di apposito visto di conformità, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15.000 euro annui in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

In particolare la lettera *a*) del comma 1 elimina il riferimento all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 relativo alle ritenute alla fonte oggetto di compensazione; inoltre il limite di 15.000 euro annui per la compensazione di crediti e debiti fiscali inerenti le imposte sui redditi e l'IRAP, oltre il quale è necessario il visto, viene ridotto a 5.000 euro.

La lettera *b*) del comma 1 stabilisce inoltre che, nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.

Analogamente, il comma 2, alla lettera *a*), riduce da 15.000 a 5.000 euro annui il limite dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto da utilizzare in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità.

Anche in tal caso viene stabilito che, nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.

La lettera *b*) del comma 2 provvede al coordinamento formale delle norme sul visto di conformità per le *start-up* innovative, specificando che per tali imprese, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, la soglia per l'apposizione del visto di conformità ai fini delle compensazioni è innalzata da 5.000 (in luogo dell'attuale soglia di 15.000) a 50.000 euro.

Il comma 3 rende obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione, modificando il comma 49-*bis* dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, che consente l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA (annuali o infrannuali) superiori a una certa soglia esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, per effetto della norma in esame viene eliminato il limite di 5.000 euro oltre il quale l'utilizzo dei servizi telematici diveniva obbligatorio, rendendo quindi obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione di crediti IVA; nello stesso tempo il predetto obbligo si estende ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive nonché ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il comma 4 modifica le norme sulla riscossione coattiva dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati in caso di inadempienza all'atto di recupero, introducendo il divieto di utilizzare la compensazione per il pagamento delle somme dovute.

L'articolo 4 reca una nuova disciplina in materia di regime fiscale delle locazioni brevi, consentendo di optare per l'applicazione della cedolare secca, con aliquota al 21 per cento, sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche *on line*. Tali norme si applicano per i contratti stipulati dal 1 giugno 2017. Viene introdotta una specifi-

ca disciplina degli obblighi informativi posti a carico degli intermediari; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all'atto dell'accredito, a titolo di acconto o d'imposta a seconda che sia stata effettuata o meno l'opzione per la cedolare secca.

Il comma 1 definisce l'ambito di applicazione della nuova disposizione e, a tal fine, individua come locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa. La nuova disciplina è applicabile sia nel caso che i contratti vengano stipulati direttamente tra proprietari e locatari, sia nel caso che intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on line*. Se le prestazioni aggiuntive sono preponderanti rispetto alla locazione, si esclude tale tipologia contrattuale e si rientra nella casistica dei contratti stipulati nell'esercizio d'impresa.

Il comma 2 dispone che sui redditi derivanti dai contratti stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017 si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, confermando l'applicazione dell'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.

Ricorda che la cosiddetta «cedolare secca», introdotta dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione di beni immobili. In caso di opzione non si paga l'imposta di registro e l'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La scelta di questa imposta sostitutiva implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiorna-

mento del canone di locazione. Per i contratti di locazione di durata inferiore ai 30 giorni non sussiste l'obbligo di registrazione, tuttavia il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 stabilisce che «La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione». Dunque, la legislazione previgente già prevede che nel caso di contratto di durata inferiore a 30 giorni il proprietario possa comunque optare per il regime della cedolare secca.

Il comma 3 specifica che le disposizioni recate dal comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

Il comma 4, al fine di contrastare fenomeni evasivi, dispone che i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare anche *on line*, mettendo in contatto le parti della locazione, devono trasmettere i dati relativi ai contratti conclusi tramite il loro operato mediante la dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, il quale dispone la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. È prevista la riduzione a metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza.

Ai sensi del comma 5 gli intermediari che incassano i corrispettivi dei contratti in argomento, operando in qualità di sostituti d'imposta, effettuano una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei corrispettivi incassati all'atto dell'accredito, provvedono al relativo versamento entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso, mediante modello unico di versamento (F24) e inviano la certificazione. La norma, che ha il chiaro intento di contrastare i fenomeni evasivi, specifica che

nel caso di mancato esercizio dell'opzione per la cedolare secca la ritenuta così operata sarà considerata dal beneficiario (locatore) a titolo di acconto; qualora invece si opti per l'imposta sostitutiva la ritenuta opererà a titolo di imposta.

Il comma 6 prevede che la disciplina attuativa della nuova normativa, insieme a quella relativa alla trasmissione e conservazione dei dati da parte degli intermediari, saranno adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto all'esame.

In base al comma 7 l'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione *online* al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso le citate mediazioni.

L'articolo 5 dispone la variazione della tassazione sui tabacchi, al fine di assicurare un gettito annuo non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni a decorrere dal 2018, a tal fine affidando la modifica delle componenti dell'accisa ad apposito decreto ministeriale.

Più in dettaglio, il comma 1 dispone la variazione di alcune componenti e misure che costituiscono l'accisa sui tabacchi lavorati, in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni a decorrere dal 2018.

Il comma 2 stabilisce che il decreto ministeriale con il quale è adottata tale variazione è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Per quanto concerne più in particolare la tassazione delle sigarette occorre rammentare che in Italia il sistema di imposizione fiscale sulle sigarette è disciplinata dal decreto legislativo n. 504 del 1995, le cui norme sono state più volte modificate dal legislatore (da ultimo, con il decreto legislativo n. 188 del 2014, in attuazione della legge delega per la riforma del sistema fiscale). Il citato decreto legislativo, agli articoli 39-*quinquies* e 39-*octies*, pre-

vede il meccanismo di tassazione istituito, per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 188 del 2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La tassazione delle sigarette è inoltre disciplinata dall'articolo 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 188 del 2014, il quale dispone che, «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto, possono essere variate»: le aliquote di base applicate sulle sigarette fino allo 0,5 punti percentuali; la misura percentuale dell'aliquota specifica fino a 2,5 punti percentuali; la misura dell'OFM (attualmente pari a euro 170,54/kg), fino a euro 5,00.

Il medesimo articolo 1, comma 2, conferisce inoltre al MEF il potere di modificare, con apposito decreto, i parametri fiscali. L'esercizio della prerogativa conferita al Ministero da tale norma di legge incontra tuttavia stringenti limiti. In primo luogo, il Ministero deve operare su proposta del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In secondo luogo, il decreto di modifica dei Parametri Fiscali non può prescindere dall'andamento dei consumi e dal livello dei prezzi di vendita delle sigarette.

Al riguardo ricorda altresì che la variazione dei parametri fiscali deve: assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dall'imposizione fiscale sulle sigarette; essere conforme ai principi sottesi alla disciplina di riferimento che, come già precisato, deve garantire condizioni neutre di concorrenza e assicurare un sistema di prezzi che si formino liberamente.

L'articolo 6 incrementa la misura della tassazione (in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta sulle vincite) su alcune tipologie di giochi, quali le cosiddette *new slot* (AWP), le VLT, il lotto, Vinci per la vita-*Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e « SiVin-

ce Tutto SuperEnalotto », lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar.

Il comma 1 fissa la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 (apparecchi idonei per il gioco lecito, con elementi di abilità, costo della partita non superiore ad 1 euro, durata minima della partita di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina), in misura pari al 19 per cento dell'ammontare delle somme giocate (attualmente tale misura è pari al 17,5 per cento).

In merito ricorda che gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera *a*), sono le *new slot* (o AWP) che possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal gioco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), quindi ad accesso libero, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco (sale scommesse, sale bingo), in cui l'accesso è precluso ai minori d'età.

Attualmente su tali apparecchi è applicato un prelievo erariale unico pari al 17,5 per cento delle somme giocate (quindi al lordo delle vincite). La norma, quindi, prevede in aumento di un 1,5 punti percentuali (da 17,5 per cento a 19 per cento).

Con l'articolo 1, comma 918, della legge di stabilità per il 2016, la misura del prelievo erariale unico su tali apparecchi è già stata incrementata di 4,5 punti percentuali, portando la previgente aliquota del 13 per cento al 17,5 per cento. Lo stesso comma, peraltro, ha previsto anche la riduzione della percentuale di vincita (*pay out*) dal 74 per cento al 70 per cento delle somme giocate. In connessione con tali modifiche, il comma 920 dello stesso articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 ha abrogato il comma 649 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, il quale aveva previsto un prelievo sulla filiera di 500 milioni annui.

In sostanza, considerato che la riduzione del prelievo di 500 milioni corri-

sponde a circa due punti di PREU, con la citata legge di stabilità per il 2016 l'incremento effettivo della tassazione gravante sulla filiera è stato di 2,5 punti percentuali, mentre la riduzione del *pay out* è stata di 4 punti.

In tale quadro rileva inoltre che, poiché l'incremento del PREU ha avuto effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2016, mentre la sostituzione delle schede per la modifica del *pay out* è stata completata nel periodo giugno-luglio 2016, può ritenersi che la filiera abbia recuperato, nel corso dell'anno 2016, la maggiore tassazione di 2,5 punti percentuali, potendo traslare sui giocatori, a partire da agosto, minori vincite pari a 4 punti percentuali.

A partire dal 2017 la filiera, a parità di gettito, realizzerebbe un maggiore ricavo, costituito dalla differenza tra il minore *pay out* e la maggiore tassazione effettiva (i 500 milioni previsti dalla legge di stabilità per il 2015, infatti, erano espressamente posti a carico della filiera).

Alla luce di quanto sopra, con l'incremento di PREU previsto dalla norma in esame viene a riequilibrarsi il peso fiscale gravante sul giocatore e sulla filiera, nel senso che i 4 punti percentuali di minori vincite saranno destinati interamente all'Erario.

Il comma 1 del decreto-legge prevede altresì l'incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico (PREU) applicato sulla raccolta derivante dal gioco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del TULPS di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

Si tratta delle cosiddette VLT (*Video Lottery Terminal*), che possono essere installate solo in sale in cui è precluso l'ingresso ai minori di età (Sale VLT, Sale Scommesse, sale Bingo).

La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del medesimo testo unico (apparecchi facenti parte della rete telematica, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa) è fissata dal comma 1 in misura pari al 6

per cento dell'ammontare delle somme giocate (attualmente tale misura è pari al 5,5 per cento).

In merito ricorda che attualmente su tali apparecchi è applicato un prelievo erariale unico pari al 5,5 per cento delle somme giocate (al lordo delle vincite): la norma del comma 1, quindi, prevede un aumento di 0,5 punti percentuali (da 5,5 per cento a 6 per cento).

Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge fissa la ritenuta sulle vincite del lotto all'8 per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017 (l'aliquota attuale è al 6 per cento e incide sull'intero valore della vincita).

Il comma 3 fissa al 12 per cento (finora è al 6 per cento), a decorrere dal 1° ottobre 2017, il prelievo erariale unico sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto sugli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931.

Il comma 4 fissa al 12 per cento (finora è al 6 per cento), a decorrere dal 1° ottobre 2017, il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione ai seguenti giochi, anche se a distanza:

a) Vinci per la vita-*Win for life*, Vinci per la vita – *Win for Life Gold* e « SiVince Tutto SuperEnalotto », lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

b) Enalotto, Superstar.

L'articolo 7 modifica il regime dell'ACE (aiuto alla crescita economica), allo scopo di abbandonare progressivamente il criterio incrementale su base fissa del capitale proprio, posto alla base del calcolo del rendimento nozionale, utile ai fini della determinazione dell'ACE. Le disposizioni dunque eliminano dalle vigenti norme il riferimento al capitale proprio alla data fissa del 31 dicembre 2010 e introducono, per il calcolo del beneficio, una base di riferimento mobile, cioè la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto

esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio ACE.

In tale ambito, il comma 1 modifica in più parti l'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, istitutivo della disciplina dell'ACE.

In particolare, con la lettera a) viene modificato sia il comma 2, sia il comma 5 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011. La novella relativa al comma 2 pone quale valore base di riferimento, su cui calcolare l'incremento del capitale proprio, quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente, eliminando così la base fissa che, precedentemente, era riferita al 31 dicembre 2010.

La relazione illustrativa sul punto evidenzia, a titolo esemplificativo, che la variazione del capitale proprio nel 2017 deve essere valutata non rispetto al capitale proprio esistente al 31 dicembre 2010, bensì a quello esistente al 31 dicembre 2012, mentre nel 2018 il capitale proprio di riferimento sarà quello a fine 2013.

La novella relativa al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, conseguentemente, specifica che il capitale proprio esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente (e non più quindi quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010) è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.

La lettera b) del comma 1 modifica il comma 6-bis del citato decreto-legge n. 201 del 2011 indicando, anche in tal caso, che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti nel bilancio relativo al quinto esercizio precedente (modificando quindi il riferimento temporale fisso previsto precedentemente nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010).

Il comma 2 dispone che le modifiche suddette si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016; pertanto le novelle saranno applicabili dal 2017.

Il comma 3 sostituisce il comma 552 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017: rispetto alla precedente disciplina, per i soggetti persone fisiche, società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, viene modificato, esclusivamente a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 (quindi dal 2017) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, il calcolo dell'incremento del capitale proprio per il quale rileva anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica l'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

L'articolo 8 estende i limiti della pignorabilità degli immobili da parte del concessionario della riscossione.

In particolare, viene previsto che il concessionario possa procedere all'espropriazione di più beni immobili del debitore purché il loro valore complessivo sia pari almeno a centoventimila euro, laddove la norma previgente faceva riferimento, invece, al valore del singolo bene, così limitando la possibilità di esecuzione.

Con tale modifica, pertanto, si prevede che il limite di centoventimila euro del valore, al di sotto del quale non si può procedere all'espropriazione, venga considerato in riferimento anche a più immobili dello stesso debitore. Pertanto, ferma restando l'impignorabilità dell'unico immobile (non di lusso) di proprietà del debitore, tutti gli altri immobili dello stesso, a prescindere dal loro singolo valore, risultano pignorabili se il valore complessivo degli stessi è superiore a centoventimila euro e il credito per cui si procede è superiore al predetto limite.

Al riguardo ricorda che l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede la impignorabilità dell'unica casa di abitazione (non di lusso) del debitore, escludendo la possibilità che l'agente possa avviare l'espropriazione forzata immobiliare. Nell'ipotesi di espropriazione iniziata da creditori privati, è rico-

nosciuto al creditore pubblico il diritto di intervento secondo i principi generali dell'ordinamento processuale.

Per gli altri immobili del debitore (abitazioni non prima casa, case di lusso, fabbricati A/8 e A/9) l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro (il precedente limite era di ventimila euro). In tal caso l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta ipoteca e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Il citato articolo 76 prevede, inoltre, che il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore « del bene », determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1 (ovvero centoventimila euro).

Al riguardo la relazione illustrativa afferma che con la possibilità di agire in via esecutiva su più immobili, del valore complessivo superiore a centoventimila euro, dovrebbe determinarsi, ai fini della riscossione, un interessante effetto deterrente nei confronti dei contribuenti sottoposti a procedura ipotecaria (preavviso di ipoteca e iscrizione di ipoteca).

L'articolo 9 interviene sulla clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2015 a tutela dei saldi di finanza pubblica, rimodulando gli aumenti previsti a decorrere dal 2018, che vengono in parte posticipati agli anni successivi.

Al riguardo ricorda che i commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) hanno introdotto una nuova clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall'anno 2016.

Successivamente, la legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza degli aumenti IVA, rispettivamente, al 2017 ed al 2018; hanno inoltre ridotto gli aumenti dell'accisa a 350 milioni di euro.

La legge di stabilità 2016 ha inoltre disattivato la clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2014, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cosiddette *tax expenditures*) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.

A legislazione vigente pertanto gli aumenti IVA e accise hanno le seguenti decorrenze:

l'aumento dell'aliquota IVA del 10 per cento di tre punti percentuali (dal 10 al 13 per cento) decorre dal 2018;

l'aumento dell'aliquota IVA del 22 per cento di tre punti percentuali decorre dal 2018 (dal 22 al 25 per cento), mentre dal 2019 tale aliquota è ulteriormente incrementata di 0,9 punti percentuali (dal 25 al 25,9 per cento).

In tale complesso contesto l'articolo 9 del decreto-legge modifica nuovamente il comma 718 della legge di stabilità 2015 rinviando parte degli aumenti agli anni successivi.

Con una prima modifica l'aumento di 3 punti percentuali dell'aliquota agevolata Iva del 10 per cento viene diluito in tre anni: pertanto, l'aliquota viene incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 (fino all'11,5 per cento), di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 (fino al 12 per cento), e di un altro punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 13 per cento) (comma 1, lettera a)).

L'aumento dell'aliquota ordinaria dal 22 al 25 per cento nel 2018 rimane invariato, mentre viene ridotto da 0,9 punti percentuali a 0,4 punti percentuali l'aumento previsto dal 1° gennaio 2019 (fino al 25,4 per cento). L'aliquota viene

quindi ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 24,9 per cento) per risalire al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La norma rinvia inoltre al 2019 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.

L'articolo 10 al comma 1 estende l'ambito operativo dell'istituto del reclamo/ mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a cinquantamila euro, innalzando detto ammontare dalla previgente soglia di ventimila euro.

Viene in particolare modificato l'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, innalzando da ventimila a cinquantamila euro la soglia di valore delle controversie ivi specificata, rilevante ai fini dell'applicazione della mediazione/reclamo nel processo tributario.

Al riguardo ricorda che l'istituto del reclamo/mediazione nel processo tributario è uno strumento deflattivo del contenzioso, volto a prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice. Esso è stato introdotto dal decreto-legge n. 98 del 2011, che ha inserito l'articolo 17-*bis* nel citato decreto legislativo n. 546 del 1992.

In estrema sintesi, nelle controversie di modico valore (fino a ventimila euro secondo le norme previgenti; fino a cinquantamila euro, per effetto delle modifiche in esame) il ricorso stesso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione.

Dal 1° gennaio 2016, a seguito delle modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 156 del 2015, la mediazione è applicabile anche alle controversie relative all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all'agente e ai

concessionari della riscossione (per i ricorsi introduttivi presentati a partire dal 1° gennaio 2016).

La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell'automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35 per cento del minimo previsto dalla legge. Tale beneficio può essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l'imposta del procedimento di mediazione.

L'accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell'ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.

Inoltre la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge dispone che le nuove norme così introdotte si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il comma 3 modifica l'articolo 39, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011; esso dispone che i rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondono – in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica – solo in caso di dolo; in particolare, ai sensi delle modifiche in esame, detta limitazione di responsabilità alla sola ipotesi di dolo viene estesa anche ai rappresentanti dell'agente della riscossione che perfezionano la mediazione o accolgono il reclamo.

L'articolo 11 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora.

In particolare, il comma 1 dispone che possano essere definite con modalità agevolate le controversie:

attribuite alla giurisdizione tributaria;

in cui è parte l'Agenzia delle entrate;

pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.

In base al comma 3 sono definibili con tali modalità le controversie con costituzione in giudizio in primo grado avvenuta entro il 31 dicembre 2016 per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Il comma 2 stabilisce che, ove la controversia riguardi solo gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, è dovuto il 40 per cento degli importi in contestazione. Se la controversia riguarda solo le sanzioni collegate ai tributi, non è dovuto alcun importo, se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse.

Il comma 4 stabilisce che sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Ai sensi del comma 5 le somme sono rateizzabili secondo le norme in tema di dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di tre rate. Non sono rateizzabili gli importi fino a duemila euro. Il termine per il pagamento della prima rata o del totale è fissato al 30 settembre 2017; la seconda rata – per il 2017 – scade il 30 novembre 2017, mentre la terza e ultima rata può essere saldata entro il 30 giugno 2018.

Se gli importi dovuti rientrano anche nell'ambito di applicazione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, il contribuente può usufruire della

definizione agevolata delle controversie, ma solo unitamente alla definizione agevolata dei carichi di cui al predetto decreto-legge n. 193.

Il comma 6 prescrive che la domanda – una per ciascuna controversia autonoma – sia presentata entro il 30 settembre 2017, in esenzione dall'imposta di bollo.

Il comma 7 chiarisce che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione, mentre, in base al comma 8, le controversie definibili non sono sospese automaticamente, ma è necessaria specifica richiesta da parte del contribuente.

Ai sensi del comma 9, per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono fino al 30 settembre 2017.

Il comma 10 reca la disciplina del diniego della definizione e dell'impugnabilità di detto diniego.

Ai sensi del comma 11, la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri soggetti obbligati.

Il comma 12 affida a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di stabilire le modalità di attuazione delle norme in esame.

Il comma 13 dispone in ordine al monitoraggio dell'andamento delle entrate attese dalle disposizioni dell'articolo, oltre a disciplinare l'ipotesi in cui le maggiori entrate attese non dovessero realizzarsi, in tutto o in parte. Inoltre viene previsto che qualora dalla norma dovessero risultare ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste essi possono essere destinati in via residuale al reintegro – anche parziale – delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri.

In tale contesto rammenta che l'articolo 30, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha consentito di definire con il pagamento di somme forfettarie – dunque con modalità agevolate – le liti fiscali in cui fosse parte l'Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20 mila euro e

pendenti al 31 dicembre 2011 davanti alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario, in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio. Per la chiusura delle liti è stato necessario versare, in unica soluzione, il predetto importo agevolato e trasmettere la richiesta per la definizione del contenzioso. Il termine per effettuare il versamento e presentare la richiesta è stato fissato al 2 aprile 2012 e le liti fiscali così definibili sono state sospese fino al 30 giugno 2012. Analogamente sono stati sospesi, fino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Ricorda inoltre che è attualmente in esame presso la Commissione Giustizia della Camera una proposta di legge (C. 3734) che delega il Governo a una complessiva riforma della giustizia tributaria e che, in particolare, delega il Governo a prevedere la possibile nomina di giudici ausiliari di Cassazione, per procedere alla definizione del contenzioso pendente.

Interessa a sua volta gli ambiti di interesse per la Commissione Finanze l'articolo 12, il quale prevede la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019.

In particolare le risorse stanziare per il 2017 sono ridotte di 110 milioni (da 617 milioni di euro, previsti dall'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, a 507 milioni), mentre per gli anni 2018 e 2019 le risorse sono aumentate di 55 milioni annui (da 617 a 672 milioni).

La stessa norma motiva l'intervento allo scopo di conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziare per il credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.

In merito ricorda che la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura del credito d'imposta è pari al 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese (tali misure sono state elevate dalla norma in esame). Alle imprese attive nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori medesimi.

L'articolo 13 dispone la riduzione, per l'anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di un importo indicato in allegato, per un totale di 460 milioni di euro. La norma è finalizzata al concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017.

Tali misure di riduzione seguono una procedura diversa da quella dei tagli lineari già sperimentata in passato. Secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, le riduzioni sono state apportate: per un ammontare pari a circa 161 milioni di euro, in maniera indistinta attraverso le riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri; per circa 299 milioni di euro, tramite riduzioni puntuali di talune tipologie di spesa, anche attraverso il defianziamento di specifiche autorizzazioni di spesa.

Per assicurare alle amministrazioni la flessibilità gestionale nel corso dell'esercizio 2017, la norma prevede comunque una procedura per rimodulare le riduzioni così disposte, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di con-

versione del decreto-legge, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

L'articolo 14 introduce due novelle all'articolo 1 della legge di bilancio 2017 relative al riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

L'articolo 15 dispone un contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti.

L'articolo 16 interviene in materia di riparto del concorso alla finanza pubblica di province e città metropolitane.

L'articolo 17 dispone che il contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane per il finanziamento delle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica (già previsto dalla normativa vigente) sia ripartito secondo gli importi contenuti nella tabella 3 allegata al decreto-legge.

L'articolo 18, il quale reca disposizioni in materia di bilanci di Province e Città metropolitane, estende al 2017 talune misure, operanti in deroga alla disciplina contabile, già introdotte in precedenti esercizi finanziari, al fine di favorire l'approvazione dei bilanci da parte delle Province e delle Città metropolitane.

A tal fine la norma:

consente di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017 e di applicare al medesimo bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato (comma 1); estende al 2017 la possibilità per i medesimi enti, nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria e di applicare la relativa disciplina con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per il 2016;

estende al 2017 la possibilità per gli enti di area vasta di applicare ai rispettivi bilanci di previsione le quote dell'avanzo di amministrazione risultanti da trasferimenti da parte della Regione, una volta che quest'ultima abbia proceduto allo svincolo di tali risorse.

L'articolo 19, in materia di sospensione dei termini di certificazione, prevede per gli enti dichiarati in dissesto e con i termini della deliberazione di bilancio sospesi una differente scadenza per l'invio della certificazione dei risultati conseguiti circa il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio.

L'articolo 20 autorizza due contributi in favore delle province delle regioni a statuto ordinario, finalizzati, rispettivamente, all'esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse, per un importo di 110 milioni di euro nel 2017 e di 80 milioni a decorrere dal 2018, nonché alla manutenzione della rete viaria, per un importo di 100 milioni nel 2017.

L'articolo 21, al comma 1, incrementa di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, le risorse destinate all'erogazione del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del TUEL, o alla fusione per incorporazione, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 56 del 2014.

Il comma 2 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dall'incremento del contributo per le fusioni di comuni di cui al comma 1, pari a 1 milioni di euro per il 2017 e per il 2018, a valere sulle risorse del Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei Comuni

L'articolo 22, ai commi da 1 a 3, reca disposizioni in materia di assunzioni nei comuni, intervenendo sulla possibilità di assumere personale a tempo determinato in deroga alla normativa vigente e sulle limitazioni al *turn over* per assunzioni a tempo indeterminato.

Al comma 4, in materia di incarichi professionali conferiti dalle pubbliche am-

ministrazioni a titolari di cariche elettive regionali e locali, si consente la remunerazione degli incarichi professionali conferiti da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive regionali e locali. Tale previsione si pone in deroga rispetto a previsione dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 che ha stabilito, in via generale, il divieto di remunerazione, fatto salvo il rimborso spese, di qualsiasi incarico conferito da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive. Il comma 5 introduce una deroga al divieto posto in capo alle province delle regioni a statuto ordinario di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, consentendo la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche non fungibili in relazione alle svolgimento delle funzioni fondamentali delle medesime province.

I commi 6 e 7 recano disposizioni riguardanti gli istituti e i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale, prevedendo la possibilità per gli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di 9 mesi.

Il comma 8 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2017 in favore del Teatro Eliseo, per spese ordinarie e straordinarie, con la finalità di garantire la continuità delle attività del Teatro in occasione del centenario dalla sua fondazione come « Teatro Eliseo », avvenuta nel 1918.

L'articolo 23 dispone il consolidamento, a decorrere dal 2017, dei trasferimenti erariali ricevuti dalle province delle regioni Sardegna e Sicilia nell'anno 2016.

L'articolo 24 prevede, a decorrere dall'anno 2017, la predisposizione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali *standard* delle Regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sa-

nità. Stabilisce inoltre che a decorrere dal 2018 fabbisogni e capacità fiscali standard possano essere utilizzati per la ripartizione del concorso alla finanza pubblica stabilito dalle disposizioni vigenti a carico delle regioni medesime.

A tal fine l'articolo 24 introduce due nuovi commi, 534-*bis* e 534-*ter*, all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

L'articolo 25 attribuisce quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF:

alle regioni, per 400 milioni di euro nel 2017, con la condizione di dover effettuare un importo minimo di investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017;

alle province e alle città metropolitane, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, per un importo di 64 milioni nel 2017, 118 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44,1 milioni nel 2020.

L'articolo 26 reca disposizioni di carattere contabile, relative ai bilanci degli enti territoriali, volte, da un lato, a estendere il novero delle variazioni di bilancio a cui allegare il prospetto di verifica del rispetto del pareggio di bilancio e, dall'altro, con riguardo alle Regioni, a rendere più flessibile da parte delle stesse la gestione di talune tipologie di stanziamenti di bilancio.

L'articolo 27, ai commi da 1 a 8, ridetermina la consistenza e stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Detti criteri sono, tra l'altro, volti a far sì che i servizi di trasporto pubblico locale e regionale siano affidati con procedure a evidenza pubblica, penalizzando le regioni e gli enti locali che non procedano al loro tempestivo espletamento, nonché a incentivare il perseguimento de-

gli obiettivi di efficienza e di centralità dell'utenza nell'erogazione del servizio.

I commi da 9 a 11 recano disposizioni per favorire l'acquisizione, mediante locazione, di materiale rotabile da parte di imprese di trasporto pubblico regionale o locale e per provvedere al rinnovo dello stesso materiale, anche attraverso centrali di acquisto nazionali.

Il comma 12 sopprime alcune disposizioni che incidono sulla competitività nel settore delle imprese del trasporto pubblico su gomma, con riferimento ai servizi di linea interregionali con itinerari, prezzi e frequenze prestabilite. Rimangono ferme alcune norme riguardanti l'accertamento dei requisiti di sicurezza.

L'articolo 28 interviene, modificandole, sulle modalità mediante cui si prevede il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle regioni, ai fini del consolidamento dei conti pubblici, dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), escludendo dalle modalità previste dal citato comma 680 quella che prevede il versamento da parte delle Regioni delle somme dovute all'entrata del bilancio statale.

L'articolo 29 prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) – per monitorare la spesa complessiva sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, accertare lo sfondamento definitivo dei tetti di spesa nel biennio 2016-2017, e determinare conseguentemente l'ammontare del *pay-back* farmaceutico per lo stesso biennio – si avvalga dei dati di fatturato delle aziende farmaceutiche indicati e trasmessi dalla fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio. Dal 2018, viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del SSN per l'acquisto di farmaci, anche il Codice di Autorizzazione all'Immissione in commercio (AIC) del farmaco e il quantitativo acquistato.

L'articolo 30, recante una norma meramente interpretativa, chiarisce che i farmaci ai quali è stato riconosciuto il requisito dell'innovatività condizionata sono inseriti di diritto nei Prontuari terapeutici regionali ma non accedono ai Fondi isti-

tuiti dai commi 400 e 401 della legge di bilancio 2017 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi.

L'articolo 31 recepisce quanto stabilito dall'Intesa Stato-regioni del 23 febbraio 2017 in merito alla riduzione, pari a 100 milioni di euro, delle risorse programmate per interventi di edilizia sanitaria. Conseguentemente, la norma introduce una deroga alle regole di contabilizzazione, al fine di garantire il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017.

L'articolo 32 disciplina il trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni sanitarie urgenti o essenziali agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno, di cui all'articolo 35, comma 6 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

La disposizione si è resa necessaria in seguito al trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute del capitolo di bilancio 2359, concernente le somme destinate al finanziamento delle spese sostenute dalle ASL per l'assistenza sanitaria agli stranieri di cui sopra.

L'articolo 33 stabilisce, per l'anno 2017, la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro, già stanziati dalla legge di bilancio 2017.

A tale scopo viene inserito nella legge di bilancio 2017 il comma 495-*bis*, al fine di derogare per l'anno 2017 alle modalità di attribuzione e ripartizione degli spazi finanziari concessi alle regioni dalla medesima legge di bilancio 2017 al fine di favorire (per il triennio 2017-2019) gli investimenti.

Il comma 495 della suddetta legge di bilancio assegna alle regioni spazi finanziari nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al fine di consentire alle regioni la

realizzazione di investimenti attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

L'articolo 34, al comma 1, modifica la norma di deroga che, per il 2016, esclude il computo, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio da parte della regione o della provincia autonoma, di alcuni impegni contabili inerenti alla spesa sanitaria.

Il comma 2 modifica la disciplina di una quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 3 concerne il riparto (e la relativa anticipazione finanziaria) delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alle regioni e vincolate a determinate finalità. Il comma 4 modifica la disciplina sulle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA e sulle relative anticipazioni finanziarie.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 35, il quale, alla lettera a), stabilisce che l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali (come individuate dall'ISTAT) e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione, laddove la norma previgente fa invece riferimento solo ai comuni, alle province e alle società da essi partecipate.

La lettera b) prevede inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali possono deliberare di affidare all'Agenzia delle entrate-Riscossione la sola attività di riscossione, spontanea e coattiva (e non più, come previsto dalla norma previgente, anche le attività di accertamento e liquidazione) delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate.

In ogni caso è fatta salva la normativa prevista dall'articolo 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 46 del 1999, che consente al Ministro delle economie di autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie

di crediti delle società per azioni a partecipazioni pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. Nel caso in cui il MEF conceda l'autorizzazione, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione che consiste nell'ordine di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

La relazione illustrativa afferma che l'obiettivo della norma è quello di specializzare il nuovo ente pubblico economico nella sola attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate di tutte le amministrazioni locali.

In merito ricorda che il decreto-legge n. 193 del 2016, all'articolo 1, ha disposto lo scioglimento di Equitalia (ad eccezione di Equitalia Giustizia) e l'istituzione dal 1° luglio 2017 dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, a cui sono attribuite le funzioni relative alla riscossione nazionale. Il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione, abilitato a operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo (ovvero l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 sulla riscossione). Si consente al nuovo ente di svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate.

L'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 193 ha prorogato al 30 giugno 2017 la possibilità per gli enti locali di avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate. Il comma 2 dell'articolo 2 dello stesso decreto-legge n. 193, modificato dalla norma in esame, prevede che gli enti locali possono deliberare, dal 1° luglio 2017 l'affidamento al nuovo ente delle attività di accertamento, liquidazione e

riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie entrate tributarie o patrimoniali; viene precisato che detta attività è riferita anche alle entrate delle società partecipate dagli enti locali.

L'articolo 36 interviene sulle disposizioni che disciplinano il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi da parte dell'organo straordinario della liquidazione, nonché i debiti fuori bilancio.

L'articolo 37 modifica l'articolo 1, comma 467, della legge n. 232 del 2016, introducendo la possibilità di conservare le risorse nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 relative alle opere per le quali già risulta avviata la procedura di scelta del contraente.

L'articolo 38, al comma 1, introduce una disposizione volta a modificare la tempistica per l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa a erogazioni a favore dell'INPS rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo che i pagamenti da parte del bilancio dello Stato avvengano sulla base del fabbisogno di cassa effettivo, presentato annualmente dell'ente con evidenza delle esigenze mensili, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tal modo, basando i trasferimenti statali all'INPS sul fabbisogno di cassa presentato annualmente, la norma mira a limitare significativamente il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte dell'INPS.

In particolare, la norma integra l'articolo 3 del decreto-legge n. 323 del 1996, inserendovi un comma 12-bis, con cui si autorizza, limitatamente a determinati oneri, l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa alle erogazioni a favore dell'INPS sulla base del fabbisogno di cassa dell'ente approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 2 modifica la disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, prevedendo che essa possa avvenire, nel rispetto dei vincoli di legge applicabili, anche mediante conferimento di una parte del patrimonio immo-

bilire ai fondi costituiti dall'INVIMIT. Tra i vincoli di legge che devono essere rispettati sono espressamente richiamati quelli derivanti dal decreto-legge n. 351 del 2001, il quale tra l'altro prevede in favore dei conduttori degli immobili diritti di opzione e di prelazione per l'acquisto.

La modifica della disposizione assolve all'urgente funzione di consentire l'immediata ripresa delle operazioni di cessione e valorizzazione, bloccate da tempo, superando i limiti stringenti rappresentati dalla normativa vigente.

Il comma 3 amplia la possibilità di rimodulare la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate alla sottoscrizione di fondi immobiliari anche al fondo di fondi gestito dall'Invimit SGR S.p.A.

L'articolo 39 prevede che per gli anni dal 2017 al 2020 una quota del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale sia riconosciuta alla regione a condizione che questa entro il 30 giugno di ciascun anno abbia provveduto all'erogazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle province e alle città metropolitane.

Il comma 2 prevede che, in caso di mancata intesa, il riconoscimento del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale in favore della regione interessata è deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Dipartimento per gli affari regionali.

L'articolo 40 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il vincolo del saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

In particolare, l'articolo incide sulla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, che viene a tal fine applicata nella misura eventualmente eccedente l'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016, anziché essere commisurata all'effettivo scostamento registrato, come previsto dalla normativa vigente alla legge n. 208 del 2015.

L'articolo 41, al comma 1, prevede uno stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per gli interventi previsti nel decreto-legge in esame, mentre al comma 2 prevede l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019 da utilizzare per interventi di ricostruzione.

Al comma 3 è previsto inoltre che le risorse del predetto Fondo siano destinate al finanziamento di una serie di interventi di ricostruzione nonché per specifici Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici nonché, in base al comma 4, per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile

L'articolo 42 prevede un incremento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle predette aree, viene inoltre autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017, che confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione e che sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 43, il quale reca sostanzialmente alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016.

In particolare il comma 1, lettera *a*), estende il periodo di applicazione della cosiddetta « busta pesante » a tutto l'anno 2017, laddove la normativa previgente, di cui all'articolo 48, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016 consente agli interessati residenti nei comuni colpiti dal sisma di richiedere ai propri sostituti di

imposta di non operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017.

Al riguardo ricorda che, con l'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2017, la normativa sulla cosiddetta « busta pesante » è stata modificata consentendo agli interessati di effettuare la richiesta per la cosiddetta busta pesante indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto d'imposta. Inoltre è stato precisato che la ripresa del versamento delle ritenute non operate, a seguito della richiesta, può essere disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2017, con il quale si preveda la rateizzazione del versamento fino a un massimo di 18 rate mensili, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziato nel fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi.

La lettera *b)* del comma 1 proroga dal 30 novembre fino al 31 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal decreto ministeriale 1° settembre 2016. Da tale proroga sono esclusi gli imprenditori, i lavoratori autonomi e gli agricoltori, per i quali il decreto-legge n. 189 del 2016 ha previsto la possibilità di accedere a un finanziamento agevolato assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti dal 1° al 31 dicembre 2017.

In tale ambito ricorda che il citato Decreto ministeriale 1° settembre 2016 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Tale termine è stato prorogato al 30 settembre 2017 dal decreto-legge n. 189 del 2016 e al 30 novembre 2017 dal successivo decreto-legge n. 8 del 2017. È escluso il rimborso di quanto già versato.

La lettera *c)* proroga da dicembre 2017 a febbraio 2018 il termine entro il quale

devono essere effettuati gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal citato 1° settembre 2016.

La lettera *d)* inserisce nell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 due nuovi commi *12-bis* e *12-ter*.

Il nuovo comma *12-bis* autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere, con proprio provvedimento, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse della contabilità speciale, al fine di assicurare nell'anno 2017 i tributi non versati per effetto delle sospensioni dei versamenti disposte dal comma 11.

Il nuovo comma *12-ter* prevede che il Commissario per la ricostruzione deve comunicare, entro febbraio 2018, le somme anticipate di cui al comma *12-bis*, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma *12-bis*, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario alla ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017.

In conseguenza della proroga del termine per la sospensione dei versamenti tributari (stabilita dal comma 1, lettera *b)*, della disposizione), il comma 2 estende la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei

versamenti (31 dicembre 2017 per i soggetti diversi dagli imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori).

Il comma 3 proroga dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori per i quali rimane fermo il termine del 16 dicembre.

A favore di tali soggetti diversi è prevista inoltre la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.

Ricorda che l'articolo 11, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge n. 8 del 2017 prevede che la restituzione delle ritenute non operate in caso di opzione per la cosiddetta busta pesante può essere disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2017, con il quale si preveda la rateizzazione del versamento fino a un massimo di 18 rate mensili, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge n. 212 del 2000.

Il comma 4, attraverso modifiche di coordinamento all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, puntualizza che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi per gli imprenditori, i lavoratori autonomi e gli agricoltori (soggetti che possono accedere al finanziamento agevolato assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti dal 1° al 31 dicembre 2017) deve avvenire entro il 16 dicembre 2017.

Il comma 5 prevede che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni (a eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei tributi locali), pari a 101 milioni di euro nell'anno 2018, confluiscono nel fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento

di riscossione a seguito di eventi calamitosi, istituito nello stato di previsione del MEF dalla legge di stabilità 2016.

Sempre con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 44, il quale proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2019, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi.

Al riguardo ricorda che l'articolo 18-*quater* del decreto-legge n. 8 del 2017 ha esteso agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici iniziati nel 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, disciplinato dalla legge di stabilità 2016 a favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno. In particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese, fino al 31 dicembre 2018 (termine prorogato di un anno dalla norma in esame).

Ancora per gli aspetti di interesse della Commissione Finanze segnala altresì l'articolo 45, il quale autorizza il Commissario straordinario per la ricostruzione a erogare ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 una compensazione della perdita del gettito della TARI.

A tal fine la disposizione aggiunge un periodo alla fine del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale ha escluso dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017, dichiarando inoltre esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

In tale contesto la disposizione introdotta dall'articolo 45 autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni, con propri provvedimenti, un'apposita compensazione – fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 – per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI, al fine di garantire continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Gli importi concessi ai comuni a compensazione sono erogati a valere sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Sempre in merito agli ambiti di competenza della Commissione Finanze l'articolo 46 istituisce e disciplina una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.

Rammenta che le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese.

Per quanto riguarda la normativa italiana, l'istituzione delle ZFU è stata inizialmente prevista dalla legge n. 296 del 2006, il quale ha istituito un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La legge finanziaria 2008 ha confermato tale stanziamento e ha definito in maggior dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali che, oggi, trovano la loro definizione all'interno del decreto interministeriale 10 aprile 2013.

Il comma 2 elenca le agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento.

In particolare tali imprese, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati comuni, possono beneficiare:

a) dell'esenzione dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;

b) dell'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) dell'esenzione dalla imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente; tale esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Il comma 3 estende le agevolazioni previste dal comma 2 anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.

Il comma 4 prevede che le suddette esenzioni spettano per due anni, ovvero per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e per il successivo.

Il comma 5 prevede che la zona franca comprende anche i comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 elencati nell'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 (Barete; Cagnano Amiterno; Pizzoli; Farindola; Castelcastagna; Colledara; Isola del Gran Sasso; Pie-

tracamela; Fano Adriano). Le esenzioni spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale in tali comuni e che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

Il comma 6 autorizza la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019. Tali importi costituiscono il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

Il comma 7 stabilisce che le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

L'articolo 47 contiene varie disposizioni concernenti la materia ferroviaria. In particolare i commi da 1 a 5 intervengono sulla gestione delle reti ferroviarie regionali, con iniziative volte a rafforzare la sicurezza ferroviaria in tali ambiti nonché individuando nuove forme di coinvolgimento di Rete Ferroviaria italiana nella gestione di questo patrimonio infrastrutturale.

Il comma 6 dispone che il CIPE preveda, previa revoca di risorse a valere su altre delibere, alla riprogrammazione del 50 per cento delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail, al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere.

Il comma 7 specifica le modalità di utilizzo della somma di 70 milioni di euro, destinata per il 2016 alla continuità operativa della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. nelle more del

suo commissariamento, ed a seguito del trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane.

Il comma 8 autorizza il pagamento a favore di Trenitalia Spa dei corrispettivi per i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario svolto in Sicilia per l'anno 2014 e per i servizi di trasporto interregionale svolti a partire dal 2014.

Il comma 9 autorizza le attività propedeutiche all'avvio dei lavori relativi alla sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ponendo i relativi oneri a carico delle risorse stanziati dall'articolo 1, comma 208, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). Lo stesso comma precisa che l'autorizzazione allo svolgimento delle attività propedeutiche è resa nelle more della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo dell'opera e ai fini dell'avvio della realizzazione dell'opera stessa con le modalità previste dalla legge n. 1 del 2017, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Francia e Italia per l'avvio dei lavori della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

I commi 10 e 11 disciplinano l'istituzione di un Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammodernamento dei carri merci.

L'articolo 48 reca, nei commi da 1 a 8, disposizioni relative all'organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale, specificando le procedure per la determinazione dei bacini di mobilità riferibili a tale servizio e, nei commi da 9 a 13, misure volte a contrastare l'evasione tariffaria, introducendo, tra le altre misure, una sanzione pecuniaria per l'assenza di valido titolo di viaggio che, nelle more della quantificazione demandata alle leggi regionali, è pari a 60 volte il costo del biglietto (e comunque non superiore a 200 euro).

L'articolo 49 prevede, al comma 1, lo sviluppo, da parte di ANAS S.p.A., di opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato (FS), al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti di almeno il 10 per cento (rispetto al 2016) sia nel 2017 che nel 2018.

Il comma 2 prevede quindi il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., mediante aumento di capitale, per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS.

I commi 2 e 3 dettano altresì le condizioni per il trasferimento delle quote societarie, mentre i commi 4 e 5 disciplinano gli effetti del medesimo trasferimento su atti e operazioni societarie.

I commi da 6 a 12 dettano disposizioni:

per l'abrogazione di norme precedenti, che risultano superate;

per la definizione del contenzioso, anche attraverso la messa a disposizione di un volume di risorse nel limite di 700 milioni di euro;

per la disapplicazione di norme sul contenimento della spesa;

per l'utilizzo di risorse, nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020;

per la realizzazione di attività di progettazione e manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale.

L'articolo 50 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., onde favorire le attività di investimento, nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri, e può essere deliberato anche in più soluzioni e nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017.

L'articolo 51 autorizza l'ENAV a destinare alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile.

L'articolo 52 interviene sullo sviluppo delle ciclovie turistiche, integrando la norma del comma 640 della legge di

Stabilità 2016, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

In particolare vengono aggiunte all'elenco delle ciclovie finanziabili le seguenti: ciclovie del Garda; ciclovie Trieste – Lignano Sabbiadoro – Venezia; ciclovie Sardegna; ciclovie Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia); ciclovie Tirrenica; ciclovie Adriatica.

L'articolo 53, attraverso una norma di interpretazione autentica, definisce le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (cosiddetta «APE sociale»), nonché della applicazione della riduzione del requisito dell'anzianità contributiva in favore dei cosiddetti lavoratori precoci.

Inoltre si prevede la possibilità di cessione dei finanziamenti garantiti dal Fondo appositamente costituito per l'accesso all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cosiddetta «APE»).

L'articolo 54 modifica la disciplina sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La modifica concerne i soggetti che abbiano presentato domanda di definizione agevolata dei debiti contributivi, ai sensi della disciplina transitoria, concernente i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, posta dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016.

Si prevede che, in tale fattispecie, il DURC sia rilasciato a seguito della presentazione della suddetta domanda, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina, introducendo dunque, una deroga al principio generale, in base al quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il DURC è rilasciato solo successivamente all'adozione di un provvedimento di rateizzazione.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata

ovvero di una delle rate in cui sia stato dilazionato il pagamento delle somme dovute nell'ambito della suddetta definizione agevolata, il DURC è annullato dagli enti preposti alla verifica. Questi ultimi rendono disponibile in apposita sezione del servizio « Durc On Line » l'elenco dei documenti annullati per tale motivo. La relativa informazione è consultabile da parte dei soggetti che abbiano posto la medesima richiesta di verifica di regolarità contributiva nonché da parte di ogni soggetto che, avendone interesse, avesse già consultato (con registrazione dei propri dati nel servizio « DURC On Line ») il DURC in questione.

L'articolo 55 modifica, con specifico riferimento alle aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, la disciplina pubblicistica sugli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 56, il quale modifica la disciplina del *patent box*, al fine di allineare la vigente disciplina del *patent box* di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), alle linee guida OCSE in materia.

Al riguardo ricorda che il regime di *patent box*, che consiste nella tassazione agevolata dei redditi derivanti da alcuni beni immateriali, tra cui marchi e brevetti, è stato introdotto dall'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ed è stato successivamente modificato e integrato dal decreto-legge n. 3 del 2015 e dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015).

Più in dettaglio, l'agevolazione consente di escludere dal reddito:

il 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti);

le plusvalenze derivanti dalla loro cessione, a condizione che il 90 per cento del relativo corrispettivo sia reinvestito.

L'opzione per detto regime dura cinque esercizi sociali, è irrevocabile e può essere esercitata anche da parte di società non residenti in Italia, purché site in Paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e vi è un effettivo scambio di informazioni (comma 38 della legge di stabilità 2015). Essa è valida anche a fini IRAP.

Il regime si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In via transitoria per gli anni d'imposta 2015 e 2016 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

Con le modifiche apportate dal comma 1, lettera *a*), all'articolo 1, comma 37 della legge n. 190 del 2014, si intende eliminare i marchi d'impresa dai beni immateriali per i quali è possibile fruire del regime agevolativo.

Viene invece introdotta un'altra categoria di beni sottoposti a regime agevolato: si tratta dei redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarità, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, a condizione che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi solo quelli indicati dal primo periodo del comma 39 (*software* protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili).

Come chiarito dalla relazione illustrativa, si intende ricomprendere nell'ambito dell'agevolazione beni tali da non poter essere, in sostanza, separati ai fini della determinazione del reddito agevolabile correlabile al singolo bene.

Viene dunque abrogato il citato comma 42-ter della legge n. 190 del 2014, il quale, come già accennato, prescrive che, ove più

beni agevolabili siano collegati da vincoli di complementarità e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, essi possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina del *patent box*.

Il comma 2 disciplina la decorrenza delle nuove disposizioni e stabilisce, in sostanza, che le stesse si applichino a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014: lo scopo delle norme, come indicato dalla relazione illustrativa, è quella di uniformare i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare con quelli per cui non si avvera tale condizione.

Il comma 3 disciplina il cosiddetto *grandfathering*, ovvero il periodo durante il quale è possibile conservare i benefici secondo la disciplina originaria. In sostanza, restano efficaci le disposizioni previgenti alle modifiche in esame, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta, per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.

Il comma 4 affida a un decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di adottare le disposizioni di revisione del decreto interministeriale 30 luglio 2015 per coordinare la normativa secondaria con le novità introdotte.

L'articolo 57, il quale contiene disposizioni attinenti agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, al comma 1, estende alle PMI costituite sotto forma di S.r.l. le disposizioni derogatorie alla disciplina civilistica già previste dal decreto-legge n. 179 del 2012 per le *startup* innovative costituite sotto forma di S.r.l., concernenti:

la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione, nell'atto costitutivo della società, di categorie di quote fornite di diritti diversi; la possibilità di effettuare un'offerta pubblica delle quote sociali, anche mediante *equity crowdfunding*;

la deroga al divieto di compiere, da parte della società, operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia compiuta in determinate condizioni.

Il comma 2, alle lettere da *a)* a *c)*, modifica la disciplina che dispone la detassazione dei redditi derivanti da investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese effettuati da casse previdenziali e fondi pensione. È modificato il regime fiscale applicabile nelle ipotesi di cessione degli investimenti prima del quinquennio; sono introdotti obblighi informativi e documentali per gli investitori; è disciplinato il regime di plusvalenze e le minusvalenze. Le lettere da *d)* a *f)* modificano la vigente disciplina dei PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine, introdotta dalla legge di bilancio 2017 (commi da 100 a 114 della legge n. 232 del 2016), allungando i termini per reinvestire le somme che derivano dalla cessione, prima del quinquennio, degli investimenti agevolati; prevedono ulteriori obblighi documentali e informativi rispetto a quelli vigenti.

Ricorda che la disciplina sui PIR stabilisce un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine. I PIR, per beneficiare dell'esenzione, devono essere detenuti per almeno 5 anni e devono investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI, nei limiti di 30.000 euro all'anno e, comunque di complessivi 150.000 euro. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio.

In tale contesto la lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 57 corregge un riferimento interno al comma 101 della citata legge n. 232 del 2016, che rinviava erroneamente alle disposizioni sugli investimenti qualificati degli enti di previdenza complementare.

La lettera e) modifica il comma 106, ultimo periodo della legge n. 232 del 2016: mentre nella formulazione originaria, nel caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, si disponeva che il controvalore così conseguito fosse reinvestito in strumenti finanziari contenuti nei piani di risparmio a lungo termine entro trenta giorni dal rimborso, con le modifiche apportate il termine per il reinvestimento qualificato sono allungati da trenta a novanta giorni.

La lettera f) sostituisce il comma 113 della legge n. 232, disponendo che l'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine tengano separata evidenza, oltre che delle somme destinate nel piano in anni differenti, anche degli investimenti qualificati effettuati.

Il comma 3 estende da quattro a cinque anni il periodo di applicazione delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro nelle *startup* innovative, contenute nell'articolo 28 del decreto-legge n. 179 del 2012.

Sempre con riguardo agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 58, che disciplina il trattamento tributario spettante alle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime (anche a seguito della cessazione dell'attività).

Ricorda che la disciplina della nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI) è stata introdotta dai commi 547 e 553 della legge di bilancio 2017. Tale imposta, da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa, si applica agli imprenditori individuali e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L'opzione per l'applicazione dell'IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l'aliquota unica IRI, pari all'aliquota IRES (24 per cento dal 2017). Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, pertanto dal 2016.

Più in dettaglio, l'articolo 58 aggiunge un comma 6-bis all'articolo 55 della legge di bilancio 2017, disponendo che le somme prelevate a carico delle riserve di utili, formate nei periodi d'imposta di applicazione dell'IRI e nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, al momento di uscita dal regime – anche per cessazione dell'attività – concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, del collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è tuttavia riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 24 per cento, ossia all'aliquota IRI. Dette riserve sono tassate per trasparenza al momento della loro distribuzione e ai soci viene riconosciuto il credito d'imposta; in sostanza si intende ripristinare l'originario trattamento tributario, ossia quello applicabile in mancanza dell'opzione IRI, al fine di evitare una doppia imposizione. Come chiarisce la relazione illustrativa, il credito spetta ai soci presenti al 31 dicembre dell'anno in cui interviene la distribuzione di tali riserve.

Ancora con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 59, il quale adegua la disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento (*transfer pricing*) alle indicazioni emerse in sede OCSE (in seno al cosiddetto « progetto BEPS ») per la corretta determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate estere.

In particolare il comma 1 introduce, quale parametro per la determinazione dei redditi derivanti da tali operazioni, in luogo del criterio del « valore normale », il riferimento al principio della libera concorrenza e l'indicazione del valore delle transazioni tra soggetti indipendenti, nel caso di operazioni che comportano un aumento del reddito.

Lo stesso criterio trova applicazione nel caso di diminuzione del reddito derivante dalle operazioni con le società estere collegate; tuttavia sono specificamente elencate nella norma di rango primario le ipotesi di riconoscimento di variazioni in diminuzione (comma 2).

In sintesi, ricorda che il progetto BEPS – *Base Emersion and Profit Shifting* è stato

avviato dall'OCSE nel 2013 e si inserisce nell'ambito dell'azione di contrasto alle politiche di pianificazione fiscale aggressiva. In particolare, esso mira a contrastare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso giurisdizioni con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale. Esso si basa su un *Action Plan* costituito da 15 *keys* e ha lo scopo di coadiuvare i Governi nell'ottica di proteggere la base imponibile, offrendo certezza ai contribuenti e al contempo con lo scopo di evitare che la legge nazionale consenta fenomeni di doppia imposizione e restrizioni al legittimo esercizio di attività di natura transnazionale.

Il 5 ottobre 2015 l'OCSE ha presentato il Rapporto finale del progetto BEPS: l'ammontare complessivo dell'erosione fiscale mondiale è stimato tra i 100 e i 240 miliardi di dollari all'anno, pari al 4-10 per cento del totale delle imposte sulle società.

Ricorda inoltre che la legge di stabilità 2016 ha introdotto l'obbligo per le società controllanti (residenti in Italia) di gruppi multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese (*Country-by-Country Reporting*), che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva.

Con le modifiche apportate dal comma 1 viene adeguata alle indicazioni OCSE la formulazione dell'articolo 110, comma 7, del TUIR, il quale disciplina i metodi di calcolo dei prezzi di trasferimento infragruppo, ovvero le modalità di determinazione delle componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato con cui vi è un rapporto di controllo.

In particolare, il comma 1 dispone che tali valori, se ne deriva un aumento del reddito, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e

in circostanze comparabili, in luogo di utilizzare il previgente criterio del « valore normale » dei beni o dei servizi oggetto di tali operazioni.

Sono così introdotti nella normativa in materia il riferimento al principio di libera concorrenza (il cosiddetto *arm's length principle*) nella determinazione del valore delle operazioni delle imprese associate e la definizione di soggetti indipendenti.

Per effetto delle predette modifiche, tale disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni indicate dall'articolo 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che viene introdotto dal successivo comma 2. Tale articolo 31-*quater* prevede infatti i casi tassativi in cui possono essere riconosciute le variazioni in diminuzione del reddito derivanti dall'applicazione del principio di libera concorrenza, di cui al secondo periodo del modificato articolo 110, comma 7, del TUIR.

Più in dettaglio, la rettifica in diminuzione può essere riconosciuta:

a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, ovvero dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate;

b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;

c) a seguito di istanza da parte del contribuente, da presentarsi secondo le modalità e i termini la cui determinazione è affidata a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informa-

zioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli, ove ne ricorrano i presupposti.

Sempre in relazione agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 60 reca la disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti dall'investimento effettuato in quote del capitale o del patrimonio di società e/o fondi di investimento (OICR), da parte di dipendenti, manager o gestori delle medesime entità (compresi i soggetti delegati alla gestione e quelli con funzioni di *advisor*).

Il comma 1 stabilisce che i proventi derivanti dalla partecipazione alle società, enti o agli organismi di investimento collettivo del risparmio da parte di dipendenti e amministratori costituiscono reddito di « capitale » o redditi « diversi » ai sensi degli articoli 44 e 67 del TUIR, allorché:

ai sensi della lettera *a*), l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e amministratori comporti un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo effettuato dall'Organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto in caso di società o enti;

ai sensi della lettera *b*), nel caso in cui i proventi delle azioni o quote maturino solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'OICR abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito ad un rendimento minimo previsto dallo statuto, ovvero, in caso di cambio di controllo, a condizione che gli altri soci o partecipanti all'OICR abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito, e al rendimento minimo previsto;

ai sensi della lettera *c*), le azioni, le quote e gli strumenti finanziari recanti i diritti patrimoniali « rafforzati » *de quo* siano detenuti dai soggetti in questione (dipendenti o amministratori) per un periodo non inferiore a 5 anni, oppure, se anticipato al citato limite, fino alla data di

cambio di controllo del soggetto incaricato della gestione.

I commi 2 e 3 prevedono che, ai fini della determinazione dell'esborso effettivo previsto dal comma 1, lettera *a*), utile per il raggiungimento della soglia minima complessiva di capitale (pari all'1 per cento del capitale) nella titolarità di dipendenti e/o amministratori, ai fini della qualificazione dei relativi redditi, quali redditi di « capitale » o redditi « diversi », si debba tenere comunque conto anche dell'ammontare dei redditi eventualmente riconosciuti ai soggetti *de quo*, che siano però da assoggettarsi a tassazione quali redditi di « lavoro dipendente » o di lavoro autonomo; inoltre, ai fini indicati, si prevede che dovrà comunque tenersi conto anche dell'ammontare sottoscritto in azioni e quote.

Il comma 4 prevede che le disposizioni previste dall'articolo 60 si applichino solo ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), società o enti che siano comunque residenti o costituiti nel territorio dello Stato, ovvero, anche in quelli residenti in altri Stati, ma a condizione che questi ultimi consentano un adeguato scambio di informazioni con le autorità italiane.

Il comma 5 stabilisce che il trattamento fiscale previsto dal comma 1 si applicherà solo ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che siano corrisposti a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 61 prevede una serie di interventi necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021.

In particolare si stabilisce la nomina di appositi commissari del Governo per l'attuazione degli interventi relativi alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, di piste di discesa e di opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, nonché per la realizzazione degli interventi viari e ferroviari.

Sono altresì previste delle semplificazioni per l'iter di autorizzazione delle opere e vengono stanziati apposite risorse per il finanziamento degli interventi che saranno individuati in appositi piani predisposti dai commissari.

L'articolo 62 interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge di stabilità 2014 al fine di:

prevedere che lo studio di fattibilità possa ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari ovvero funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto e che possa altresì prevedere, tra l'altro, la demolizione e ricostruzione dell'impianto, anche con diverse volumetria e sagoma;

prevedere che il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale;

stabilire il necessario possesso da parte della società o associazione sportiva dei requisiti di partecipazione previsti nel codice degli appalti in materia di finanza di progetto, associando o consorziando altri soggetti.

Specifiche disposizioni riguardano gli impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, allo scopo di prevedere in tal caso che l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali possa essere consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio e applicare alle controversie l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, relativo alle infrastrutture strategiche.

L'articolo 63 prevede la concessione a favore di *Ryder Cup Europe LLP* della garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro, per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto *Ryder Cup 2022* relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato.

L'articolo 64 autorizza le istituzioni scolastiche ed educative statali – nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro CONSIP – a proseguire, fino al 31 agosto 2017, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni medesime, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura.

L'articolo 65 prevede che, a decorrere dal 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si debba provvedere esclusivamente con i criteri di determinazione del contributo annuale che sono già previsti per i soggetti operanti negli altri settori sottoposti alla vigilanza di tale Autorità.

L'articolo 66 reca, ai commi 1 e 2, il rifinanziamento, rispettivamente, del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione e del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). In particolare la dotazione finanziaria del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2018, 12,5 milioni per l'anno 2019, 74,8 milioni per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, derivanti, nello specifico, dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 44, 45, 46, 50, 55 e 66, commi 1 e 2 - quantificati in 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, in 5.150,5 milioni per l'anno 2018, in 5.470 milioni per l'anno 2019, in 4.203,30 milioni per l'anno 2020, in 3.698,7 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in 3.765,2 milioni per l'anno 2023 e in 3.736,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

La relativa copertura finanziaria è posta a valere:

a) per 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, 5.150,5 milioni di euro per

il 2018, 5.470 milioni di euro per il 2019, 4.203,3 milioni di euro per il 2020, 3.698,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.765,2 milioni di euro per il 2023 e 3.736,2 milioni di euro a decorrere dal 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto;

b) quanto a 69,1 milioni di euro per l'anno 2020, 72,8 milioni di euro per il 2021, 60 milioni di euro per il 2022, 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e 10 milioni di euro per il 2026, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

I commi da 4 a 6 prevedono la destinazione degli effetti migliorativi derivanti dal provvedimento, pari a 3,1 miliardi di euro per il 2017, al miglioramento dei saldi, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DEF 2017.

L'articolo 67 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Carlo SIBILIA (M5S) critica innanzitutto l'impostazione complessiva del provvedimento, con il quale il Governo interviene, per l'ennesima volta, in materia di finanza pubblica, con misure di carattere emergenziale, volte a recuperare risorse nella misura di circa 4 miliardi di euro. Sottolinea infatti come l'Esecutivo sia costretto ad adottare, in corso d'anno, interventi urgenti per far fronte a impegni precedentemente assunti in sede europea, che non ha potuto finora rispettare in quanto non ha probabilmente effettuato le giuste valutazioni al riguardo.

Dal punto di vista del merito, stigmatizza la scelta effettuata dal Governo di recuperare le predette risorse attraverso misure che danneggiano pesantemente il tessuto produttivo del Paese e, in particolare, le piccole e medie imprese e i liberi professionisti, anziché cercare di recuperare risorse dagli istituti bancari, i quali sono stati più volte beneficiari di misure di

vantaggio da parte dell'Esecutivo. Evidenzia infatti come numerose disposizioni del provvedimento comportino la rimodulazione, ovvero la cancellazione, delle agevolazioni fiscali attualmente vigenti a favore dei contribuenti.

Passando a esaminare alcuni specifici aspetti critici del provvedimento, rileva come esso preveda l'estensione dell'ambito applicativo dello *split payment*, cioè dello speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici, introdotto dalla legge di stabilità 2015, col quale si consente all'Erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta. In particolare, l'articolo 1, al comma 1, lettera c), abroga la disposizione che escludeva dall'applicazione dello *split payment* i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, così assoggettando anche detti emolumenti, e quindi i compensi dei professionisti, al meccanismo dello *split payment* ogniqualvolta siano effettuate operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Ritiene che tale misura, la quale costituisce sostanzialmente una tassa sulla liquidità sui redditi dei liberi professionisti stessi, penalizzerà pesantemente tale categoria.

Con riferimento alle disposizioni, contenute all'articolo 7, che modificano il regime dell'ACE (aiuto alla crescita economica), modificando i criteri utili ai fini della determinazione di tale strumento, rileva come esse agevolino gli istituti bancari, aumentando invece le difficoltà di accedere a tale strumento per le piccole e medie imprese che intendano investire nel proprio capitale sociale.

Con riferimento all'articolo 3, chiede inoltre chiarimenti sulle motivazioni che hanno indotto il Governo a operare un sostanziale irrigidimento delle disposizioni in materia di compensazione di crediti e debiti fiscali: vengono infatti modificate le disposizioni riguardanti il visto di conformità necessario per la compensazione di crediti e debiti fiscali, prevedendo l'abbas-

samento del limite oltre il quale è necessario il predetto visto di conformità da 15.000 a 5.000 euro.

Alla luce delle considerazioni svolte e delle criticità inerenti a numerosi aspetti del provvedimento, preannuncia quindi l'intenzione del Movimento 5 Stelle di svolgere su di esso un approfondito dibattito e di presentare tutti gli emendamenti che si rendano necessari per tentare di migliorarne il testo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta, già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale la Commissione proseguirà l'esame del provvedimento per poi procedere, probabilmente nella seduta di giovedì prossimo, all'espressione del parere.

La seduta termina alle 13.25.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	162
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	163
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del <i>cyberbullismo</i> . C. 3139-B approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	165

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 4 maggio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Marisa NICCHI (MDP) ritiene che il termine « manovrina » con cui è stato rinominato il provvedimento non rifletta affatto il pesante tenore dei tagli che vengono disposti per rispondere alla logica di *austerità* voluta dall'Unione europea, ma fortemente contestata in diversi Paesi. Né le recenti elezioni olandesi e francesi possono far ritenere superate le ragioni del diffuso sentimento anti-politico e anti-europeo. Rileva le drastiche riduzioni dei capitoli di spesa del MIBACT che ineriscono al patrimonio culturale. Formula, quindi a tale riguardo, un giudizio politico totalmente negativo e critico. Esprime, inoltre, la propria contrarietà ad un utilizzo della cultura come bene di consumo « uso e getta ». Stigmatizza la mancanza di un'idea sistemica della cultura e la discrezionalità che ha guidato le scelte sottostanti al provvedimento. Si riferisce, in particolare, al fatto che i grandi musei non siano stati toccati dai tagli e che alcuni teatri, come l'Eliseo di Roma, siano stati, al contrario, oggetto di finanziamento *ad*

hoc. In materia di sport, non capisce le ragioni che spingono a valorizzare un evento come la *Ryder Cup* e a trascurare, invece, lo sport sociale. Quanto alle disposizioni che prevedono un allentamento dei vincoli in materia di impianti sportivi, teme che le deroghe previste per investimenti immobiliari possano dare l'avvio ad attività speculative. Confida, pertanto, in un ripensamento di tali norme da parte del Parlamento.

Irene MANZI (PD) sollecita l'attenzione dei colleghi e del Governo sulla necessità di prevedere, anche per il prossimo anno scolastico, una deroga ai limiti previsti dalla vigente normativa sui requisiti minimi per il mantenimento dell'autonomia scolastica per gli istituti ricompresi nei territori colpiti dal sisma. Tale misura favorirebbe, infatti, la ripresa dello svolgimento dell'attività educativa e didattica in quelle aree e scongiurerebbe un altrimenti inevitabile decremento del numero di alunni legato all'impoverimento dei servizi pubblici e allo spopolamento del territorio.

Giulia NARDUOLO (PD) interviene con riferimento agli effetti delle misure di riforma delle province e dei tagli sul finanziamento dei sistemi bibliotecari. Il declassamento della provincia a ente di secondo livello, infatti, ha creato serie difficoltà a mantenere attivi i servizi che sono stati finora assicurati. Esprime grande preoccupazione circa il rischio che possano perdersi in modo definitivo, anche perché i comuni non riescono a farsi carico di tutte le spese di gestione. Sollecita pertanto il Governo a considerare l'eventualità di porre una parte del relativo finanziamento in capo al MIBACT.

Roberto RAMPI (PD) lamenta la mancanza di disposizioni in favore della diffusione della lettura. Ricorda come la Commissione abbia sempre avuto interesse per il tema e che, anche in un'ottica di strategia politica, sarebbe opportuno farsi carico di questo aspetto con opportuni interventi che stimolino l'avvicinamento

del bambino ai libri, specialmente in quei casi in cui il fascino della lettura non viene respirato in ambito familiare.

Gianna MALISANI (PD) si associa alla collega Nicchi in materia di tagli al patrimonio culturale, con particolare riferimento al combinato disposto offerto dalle norme che riducono le risorse del Ministero dell'Ambiente e del Ministero per i beni culturali e ambientali. Sono riduzioni molto gravi che incidono pesantemente sui beni paesaggistici e sul territorio e che la Commissione cultura dovrebbe in qualche modo limitare.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 3083 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge recante la ratifica e l'esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Sottolinea che tale accordo consente al titolare di un disegno o modello di ottenere protezione in più paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presentata a un singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione – nella fattispecie, nella valuta del franco svizzero. Tale deposito unico internazio-

nale può essere effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato che sia parte dell'accordo, ma il titolare del disegno modello industriale può in tal modo ottenere protezione per le proprie invenzioni intellettuali in tutti i paesi da lui scelti, purché beninteso abbiano sottoscritto l'accordo dell'Aja. Ricorda che l'accordo dell'Aja è stato più volte rivisto – a Londra nel 1934 e di nuovo all'Aja nel 1960 (la seconda di tali revisioni è stata ratificata dall'Italia con la legge 744 del 1980). L'Atto all'esame della Commissione Esteri della Camera deriva dai lavori successivi per una completa revisione dell'accordo dell'Aja, culminati il 2 luglio 1999 nell'Atto firmato dalla Conferenza diplomatica di Ginevra, Atto che ha valenza sostitutiva nei confronti degli atti del 1934 del 1960. Evidenza che gli obiettivi principali dell'Atto del 1999 consistono nella estensione del sistema di protezione inaugurato con l'accordo dell'Aja a nuovi membri, sì da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali. È stato inoltre consentito un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali come quello dell'Unione europea o quello dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale, mediante la possibilità che tali organizzazioni regionali aderiscano all'Atto del 1999. Passando al contenuto dell'Atto di Ginevra del 1999, riferisce che esso si compone di 34 articoli raggruppati in quattro capitoli. Le disposizioni preliminari comprendono gli articoli 1 e 2. In particolare, l'articolo 2 salvaguarda l'eventuale più ampia tutela riconosciuta ai disegni e modelli industriali dalla legislazione di ciascuna delle parti contraenti. Al tempo stesso, non viene pregiudicata la protezione concessa da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore, e in particolare si salvaguarda la protezione ai sensi dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio nel quadro delle normative dell'Organizzazione mondiale del

commercio – c.d. *Uruguay Round*, ratificato dall'Italia con la legge 747 del 1994. È inoltre stabilito che ciascuna delle parti contraenti debba conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale. Il capitolo primo, propriamente dedicato alla domanda e registrazione internazionali di disegni e modelli industriali, comprende gli articoli 3-18. Il capitolo secondo contiene disposizioni amministrative e consta degli articoli da 19 a 24. Il capitolo terzo concerne le revisioni e le modifiche all'Atto di Ginevra e comprende gli articoli 25 e 26. Infine, il capitolo quarto contiene le disposizioni finali relative all'Atto di Ginevra, riportate negli articoli 27-34. In particolare l'articolo 27 prevede che l'Atto possa essere sottoscritto e che di esso possa divenire parte ciascuno Stato membro dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, nonché qualunque organizzazione intergovernativa che abbia un ufficio competente per la protezione dei disegni e modelli industriali con effetto sull'intero territorio in cui si applica il trattato costitutivo dell'organizzazione medesima, ma solo a condizione che almeno uno degli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa sia membro dell'OMPI. Quanto al disegno di legge A.C. 3083, ricorda che esso si compone di sei articoli: gli articoli 1 e 2 contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali nell'ambito del sistema dell'accordo dell'Aja. L'articolo 3 del disegno di legge novella l'articolo 155 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), che disciplina il deposito di domande internazionali di protezione di disegni e modelli industriali. Rammenta che in Italia, la normativa relativa alla protezione dei disegni e modelli industriali è contenuta nel Codice della proprietà industriale, Sezione III (articoli 31-44). La disciplina nazionale è stata armonizzata alla Direttiva europea 71/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13

ottobre 1998, che ha introdotto il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore. L'articolo 3, in conseguenza dell'Atto di Ginevra del 1999 – di cui il disegno di legge stesso autorizza la ratifica e l'esecuzione – provvede ad aggiornare il richiamo all'Accordo dell'Aja del 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744 – contenuto nell'articolo 155 del Codice della proprietà industriale – con quello all' Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, denominato « Accordo del 1999 ». Rimangono ferme le attuali modalità di presentazione della domanda internazionale di protezione dei disegni e modelli: le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure in via indiretta presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. L'articolo 4 del disegno di legge dispone – richiamando l'articolo 17, par. 3, lettera *b*) dell'Accordo del 1999 – che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del Codice della proprietà industriale. L'articolo 5 del disegno di legge contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 6, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Conclude, sottolineando che la protezione internazionale dei disegni e modelli industriali contribuisce allo sviluppo economico dello Stato incoraggiando la creatività e l'intraprendenza delle imprese e

creando un sistema efficace assai vantaggioso anche per i consumatori. Permette, altresì, di sviluppare le attività commerciali e di facilitare l'esportazione dei prodotti nazionali. Pertanto, preso atto del contenuto dell'Accordo e apprezzate le relative finalità, propone un nulla osta al prosieguo del provvedimento. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

C. 3139-B approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, rammento che si tratta di una proposta di legge che torna alla Camera in quarta lettura dal Senato. Nella seduta del 3 agosto 2016, la Commissione cultura aveva reso un parere favorevole con condizioni e osservazioni. Ricorda, inoltre, che il provvedimento – l'Atto Camera 3139 sul *cyberbullismo* – era stato approvato, in prima lettura, dal Senato (il 20 maggio 2015), poi modificato dalla Camera (il 20 settembre 2016) e, quindi, nuovamente approvato, con modificazioni, dal Senato (il 31 gennaio 2017). Per quanto concerne le modifiche da ultimo apportate dal Senato, esse, secondo quanto precisato dalla relatrice nel corso dell'esame in Assemblea presso l'altro ramo del Parlamento, sarebbero riconducibili all'impostazione volta a privilegiare un intervento normativo attraverso strumenti preventivi di carattere educativo. Rispetto al testo trasmesso dalla Camera, il Senato ha optato per un ritorno all'impostazione originaria del provvedimento, che intende affrontare il problema del solo bullismo informatico con strumenti prevalentemente educativi e che poggia, prima che sulla sanzione, sull'informazione e sulla diffusione di una mag-

giore consapevolezza tra gli adolescenti della gravità di comportamenti spesso assunti con leggerezza. Il testo approvato dal Senato, conseguentemente, elimina dal testo le modifiche di carattere sanzionatorio introdotte dalla Camera e circoscrive l'alveo dell'intervento normativo al solo *cyberbullismo* (sopprimendo il riferimento al bullismo) e alla tutela dei soli minorenni. Sottolinea che si dovrà pertanto rendere un parere sul testo tornato dal Senato (C3139-B). Con riferimento alle norme di pertinenza della VII Commissione, occorre rilevare che all'articolo 2 sono state soppresse dal Senato sia la disposizione che consentiva a chiunque, anche minore d'età, ivi compreso, in autotutela, colui che abbia commesso atti di *cyberbullismo*, (ovvero i genitori o i titolari della responsabilità su di lui) di inoltrare la medesima istanza, per finalità riparative, sia la disposizione che imponeva ai gestori dei siti *Internet* di dotarsi, entro un termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle predette istanze, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione sul sito. Ricorda che l'articolo 3, al quale sono state apportate alcune modifiche dal Senato, prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, cui partecipano rappresentanti delle istituzioni, autorità amministrative indipendenti e rappresentanti delle associazioni finalizzate alla promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti. Segnalo che il Senato ha eliminato la partecipazione al tavolo tecnico degli esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, che avrebbero dovuto essere nominati dalla Presidenza del Consiglio. L'articolo 4 riguarda specificamente l'adozione di misure in ambito scolastico. Si prevede, in particolare, l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo* nelle scuole, anche avvalendosi della

collaborazione della Polizia postale. In particolare, si prevede l'istituzione, in ogni scuola, di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il *cyberbullismo*, definendone i compiti (comma 3). La stessa disposizione demanda agli uffici scolastici regionali la promozione della pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti scolastiche per azioni integrate di contrasto al *cyberbullismo* e di educazione alla legalità (comma 4). Segnalo che in merito al finanziamento dei progetti da mettere a bando, il parere della nostra Commissione prevedeva di valutare l'opportunità di specificare da quali fondi gli Uffici scolastici regionali debbano attingere. Alle scuole di ogni ordine e grado è demandata la promozione dell'educazione all'uso consapevole delle rete internet e ai diritti e doveri derivanti dal suo utilizzo (comma 5). Progetti di sostegno dei minori vittime di atti di *cyberbullismo* nonché iniziative rieducative – anche attraverso attività riparatorie o di utilità sociale – dei minori autori degli atti, sono adottati dai servizi territoriali, non solo sociali (comma 6). L'articolo 5 prevede, in caso di episodi di *cyberbullismo* in ambito scolastico, l'obbligo del dirigente responsabile dell'istituto di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative. Il Senato ha circoscritto l'obbligo di informazione alle famiglie ai casi che non costituiscono reato ed ha eliminato la disposizione in base alla quale – valutata la gravità degli episodi – il dirigente doveva coinvolgere anche il referente scolastico, i rappresentanti di classe ed i servizi sociali, per poi procedere all'adozione delle misure necessarie (comma 1). L'articolo 6 – rimasto sostanzialmente inalterato, ad eccezione delle modifiche inerenti all'importo degli stanziamenti e alle relative decorrenze – prevede misure di sostegno all'attività della Polizia postale, cui sono inoltre assegnati obblighi annuali di relazione al predetto tavolo tecnico sui risultati dell'attività di contrasto al *cyberbullismo*. In particolare, per le attività in ambito scolastico con-

nesse all'uso sicuro di internet e alla prevenzione del *cyberbullismo*, è previsto un finanziamento di 203.000 euro all'anno nel triennio 2017-2019 a favore del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su internet, istituito dalla legge n. 48 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Pertanto, a seguito dell'esame al Senato, il finanziamento originariamente previsto nel testo iniziale, pari a 220.000 euro, risulta ridotto. Evidenzia che, rispetto alle condizioni del parere espresso dalla nostra Commissione sulla proposta di legge C3139, non risulta recepita quella che prevedeva di chiarire che la responsabilità per quanto pubblicato sui siti Internet ricade sui gestori dei contenuti dei siti, fatto salvo il dovere di collaborazione dei fornitori dei servizi di connessione per la prevenzione e repressione dei fenomeni di *cyberbullismo* (punto 2 del parere). Come segnalato prima, la condizione relativa all'integrazione del tavolo tecnico, da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con figure di psicologi, pedagogisti ed esperti in comunicazione sociale (punto 3 del parere), recepita nel testo licenziato dalla Camera, è stata espunta nel corso dell'esame al Senato, a seguito dell'approvazione di specifico emendamento. Lo stesso dicasi per l'osservazione volta ad inserire una formula che ampli anche ai minori di anni quattordici il novero dei soggetti abilitati a formulare l'istanza di tutela delle persone offese (lettera *a*) del parere). In merito alla condizione sulla previsione di forme di giustizia riparativa – (punto 4) del parere)

– fa presente che, come accennato poc'anzi, il comma 6 dell'articolo 4 prevede, tra l'altro, iniziative rieducative – anche attraverso attività riparatorie o di utilità sociale – dei minori autori di atti di *cyberbullismo* da parte dei servizi territoriali. Conclude affermando che, non essendo stato mutato il « *core* » del provvedimento e ritenendo importante mandare il segnale che, su certi temi, non si deve perdere tempo, propone un nulla osta al prosieguo del provvedimento.

Marisa NICCHI (MDP) preannuncia il voto favorevole, tenuto conto che le modifiche apportate al Senato hanno espunto le disposizioni più problematiche che avevano sollevato molte critiche nel corso della discussione nell'Assemblea della Camera.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottolinea che il suo gruppo tiene molto alla normativa introdotta dal provvedimento e si compiace del fatto che le diverse posizioni in seno allo stesso PD, emerse nel corso del dibattito presso le varie Commissioni, abbiano trovato un punto di convergenza. Anche al fine di agevolare la chiusura dell'*iter* della proposta di legge, voterà a favore.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo Alla V Commissione (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	168
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere presentata dalla relatrice</i>)	173

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	170
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere presentata dalla relatrice</i>)	176
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) ...	188
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo SI-SEL-POS</i>)	196
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Misto</i>)	200
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Articolo 1-MDP</i>)	203

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.

Decreto-legge n. 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

Alla V Commissione.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 4 maggio scorso.

Chiara Braga (PD), *relatrice*, nell'anticipare di aver provato a tenere in considerazione le diverse indicazioni emerse nel corso del dibattito, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazione (*vedi allegato 1*), dichiarandosi disponibile a valutare eventuali ulteriori integrazioni che dovessero pervenire nel corso della giornata odierna.

Raffaella MARIANI (PD), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, chiede di apportare alcune integrazioni alla proposta di parere appena presentata. In primo luogo, ritiene che, come promesso dal Governo, debba essere ripristinata la disposizione recata dall'articolo 211, comma 2, del codice dei contratti pubblici, in materia di poteri di precontenzioso dell'ANAC, erroneamente espunta

in sede di adozione del decreto correttivo. Sempre con riferimento all'ANAC, e in considerazione della rilevanza della funzione svolta, chiede che si intervenga a modificare il comma 1 dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, al fine di autorizzare l'Autorità a definire con propri regolamenti le norme concernenti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, l'ordinamento giuridico e la disciplina economica del proprio personale. Da ultimo, in riferimento all'articolo 49 del provvedimento in esame, relativo alla riorganizzazione dell'ANAS con il trasferimento delle azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., ritiene che, anche in considerazione del ruolo svolto dall'azienda nella manutenzione di una importante parte della rete viaria del nostro Paese, si debba porre la massima attenzione a tale processo. In particolare rileva l'opportunità di sopprimere, con riguardo alle disposizioni del comma 8 del citato articolo 49, il riferimento all'esclusione delle somme cadute in perenzione, al fine di consentire un pieno utilizzo delle risorse ivi previste, nonché di prevedere il conferimento in proprietà alla società Anas S.p.A. di tutti i beni immobili, compresi quelli già attribuiti, acquistati o comunque detenuti dalla soppressa Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

Tino IANNUZZI (PD), nel ringraziare la relatrice per il lavoro che sta svolgendo con l'abituale competenza, dichiara di volersi soffermare sulla questione assolutamente centrale ed urgente delle province. Considera indispensabile ed urgente incrementare in misura congrua e sufficiente le risorse finanziarie dirette ad assicurare l'esercizio puntuale e costante delle funzioni fondamentali di competenza delle amministrazioni provinciali, con particolare riguardo a due settori di enorme rilevanza: la manutenzione delle strade e l'edilizia scolastica. Rileva che, solamente assegnando con immediatezza a tali enti risorse adeguate, a fronte dei pesantissimi ed insostenibili tagli operati in questi anni, potranno essere garantiti questi servizi

assolutamente fondamentali e prioritari per i cittadini, servizi che sono stati gravemente penalizzati e messi in pericolo proprio per l'obiettivo e da tutti riconosciuta impossibilità finanziaria per le province di fronteggiare una mole così estesa, continuativa ed onerosa di compiti e di interventi, con danni molto forti per le comunità e pericoli per la sicurezza e l'incolumità delle persone. Ritiene nel contempo necessario e doveroso salvaguardare e tutelare la posizione del personale delle province, per il quale è oramai sempre più a rischio finanche la erogazione delle relative retribuzioni. Esprime la convinzione che questa assurda ed inaccettabile situazione, più volte evidenziata negli anni scorsi nelle sedi parlamentari ed a livello istituzionale nel rapporto con esponenti del Governo, sia stata determinata dalla riduzione eccessiva ed irragionevole dei fondi in concreto attribuiti alle province, fondi decisamente insufficienti e ben inferiori al costo effettivo ed oggettivo che deve essere sostenuto per poter svolgere con completezza e puntualità le funzioni fondamentali delle province, nell'interesse superiore dei cittadini. Rileva come questa situazione, così grave e di completa emergenza, si trascina da molti mesi e riguarda drammaticamente l'intero territorio nazionale e tutte le province, con una condizione ancora più complicata per alcune di esse, a cominciare da quella di Salerno che ha subito tagli pesantissimi e francamente ingiustificati, i più consistenti fra tutte le province italiane. Richiama di conseguenza il Governo ad intervenire in merito, sollecitamente ed efficacemente. A tal fine, ritiene che debbano essere molto rafforzate ed incrementate le risorse previste all'articolo 20 del decreto-legge n. 50 del 2017, che assegna appena 100 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della estesissima rete stradale di competenza delle province. Ribadisce che si tratta di uno stanziamento del tutto inadeguato ed irrisorio, ritenendo parimenti carente e troppo ridotto il contributo alle province di soli 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, disposto dal mede-

simo articolo, per garantire l'equilibrio finanziario di tali enti. Rileva come, per essere coerenti con le efficaci e risolutive « battaglie » da sempre condotte dalla VIII Commissione per assicurare in tutto il Paese la efficiente manutenzione della rete stradale e la adeguata manutenzione e messa in sicurezza degli immobili di edilizia scolastica, si debba con forza e con azione unitaria sollecitare il Governo e la V Commissione Bilancio a stanziare tutte le risorse, che sono indispensabili ed urgenti per garantire servizi ai cittadini e l'esercizio delle funzioni fondamentali delle province. Pertanto, chiede alla relatrice di modificare e rafforzare la prima condizione della proposta di parere, nel senso espressamente sottolineato ed indicato.

Infine, condivide l'intervento della collega Mariani in merito alle competenze dell'ANAC, che debbono essere pienamente reintegrate, tenuto conto del ruolo prezioso ed essenziale svolto da tale Autorità. Ritiene da ultimo necessario potenziare ed estendere gli incentivi fiscali per gli *ecobonus* e per gli interventi di consolidamento statico e di prevenzione sismica degli edifici.

Piorgiorgio CARRESCIA (PD), nell'associarsi ai ringraziamenti rivolti alla relatrice per l'ottimo lavoro svolto, con riferimento alla quinta condizione della proposta di parere in tema di « busta paga pesante », ritiene che si possa prevedere, in linea con le disposizioni assunte in occasione di altri eventi sismici – in particolare con la circolare emanata nel 2009 dalla direzione generale delle Marche dell'Agenzia delle entrate – una rateizzazione delle somme non versate fino ad un massimo di 120 quote mensili. Chiede inoltre che il sostegno al reddito di cui alla sesta condizione della proposta di parere sia esteso anche ai soci fondatori delle società a responsabilità limitata.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal collega Iannuzzi, che ha evidenziato una grave realtà del nostro Paese, ritiene

necessario ogni sforzo per indurre il Governo a risolvere la situazione per il bene e la sicurezza dei cittadini italiani e auspica che la Commissione di merito dia seguito alle problematiche individuate.

Salvatore MICILLO (M5S) preannuncia una proposta di parere alternativa da parte dei componenti del gruppo M5S.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita i colleghi a sottoporre alla relatrice eventuali osservazioni entro la giornata odierna, in considerazione del fatto che la votazione della proposta di parere è prevista per la seduta di domani mattina.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 maggio 2017 — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 3 maggio scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, nell'avvertire che la relatrice ha depositato una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni (*vedi allegato 2*), comunica ai colleghi che non è stato ancora trasmesso il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel ringraziare la relatrice per aver costantemente aggiornato i colleghi sullo stato dei lavori e per la corposa proposta di parere da lei predisposta, si riserva di valutare con attenzione le condizioni e le osservazioni poste, allo scopo di individuare eventuali difformità rispetto alle posizioni espresse sull'argomento dai componenti del gruppo M5S nella proposta di parere alternativa presentata (*vedi allegato 3*). Sottolinea inoltre come la stessa proposta di parere della relatrice abbia sostanzialmente evidenziato i molti aspetti critici di un provvedimento del Governo decisamente imperfetto, che non va nella direzione di attuare la direttiva dell'Unione europea sulla VIA e che, per dichiarazione del ministro Galletti, è suscettibile di modifiche.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), associandosi ai ringraziamenti rivolti alla collega Gadda, che ha svolto un lavoro notevole, si riserva di esaminare nel dettaglio la proposta di parere da lei formulata, anche con riferimento ai rilievi critici evidenziati dai componenti del gruppo SI-SEL-POS nella proposta di parere alternativa, che presenta (*vedi allegato 4*). Rivela inoltre che lo stesso gruppo di maggioranza appare consapevole delle forzature operate dal Governo in sede di attuazione della direttiva dell'UE sulla procedura di VIA.

Samuele SEGONI (Misto-AL-TIPi), nel ringraziare la relatrice, rileva che la proposta di parere da lei formulata appare, ad una prima rapida osservazione, migliorativa rispetto al testo del Governo, evidenziando diversi aspetti critici, senz'altro condivisibili. Nel ritenere che non tutte le osservazioni avanzate dalla componente Alternativa Libera-Tutti insieme per l'Italia del gruppo Misto nella proposta di parere alternativa depositata (*vedi allegato 5*) siano state accolte, si riserva di valutare l'opportunità di presentare una proposta di parere alternativa.

Chiara BRAGA (PD) rivolge il proprio apprezzamento alla collega Gadda per l'in-

tenso lavoro svolto e per l'attenzione con cui ha valutato sia i rilievi critici che le sono stati sottoposti pressoché da tutti i gruppi che compongono la Commissione sia le osservazioni contenute nei contributi scritti ricevuti dai diversi soggetti interessati. Ritiene che la proposta di parere della relatrice affronti tutti gli aspetti individuati come critici anche dai componenti del gruppo PD, al fine di rafforzare la trasparenza e l'oggettività della procedura di VIA, garantendo contestualmente la certezza dei tempi e la semplificazione degli adempimenti. Da ultimo auspica che la Commissione si pronunci in modo unanime sulla proposta di parere della relatrice, rafforzando in tal modo la posizione parlamentare nei confronti del Governo e dando maggior enfasi alle richieste di modifica avanzate.

Giuseppina CASTIELLO (LNA), nel ringraziare la collega Gadda, sottolinea la perplessità manifestata dalla stessa maggioranza rispetto alla linea adottata dal Governo sulla procedura di VIA, riservandosi di valutare l'eventuale presentazione di una proposta di parere alternativa da parte del suo gruppo.

Mauro PILI (Misto), nel sottolineare che, pur con tutte le condizioni poste, la relatrice ha formulato una proposta di parere favorevole, stigmatizza in particolare il fatto che il Governo non abbia ritenuto di cogliere l'occasione per passare, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, dall'espressione di un parere sostanzialmente politico ad un parere fortemente ancorato alla responsabilità del sistema amministrativo. A tale proposito, segnala che nello schema di decreto sottoposto alla Commissione si è addirittura aggravata la situazione, rafforzando ulteriormente l'azione del Ministro dell'ambiente in materia e rinunciando ad eliminare la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, composta da quaranta membri di nomina politica. Nel ribadire la mancata volontà di sottrarre una procedura tecnica come la VIA ai poteri del Governo, evidenzia come,

in caso di divergenza tra i Ministri in ordine alla valutazione del progetto, sia lo stesso Consiglio dei ministri ad assumere la decisione finale. Nel ricordare che le disposizioni del provvedimento si applicano anche alle regioni a statuto speciale, stigmatizza il fatto che siano attribuiti alla competenza statale anche i progetti relativi ad impianti eolici e termodinamici solari, considerate le competenze regionali in materia di energia. Da ultimo, nel sottolineare l'esclusione dei comuni dal governo del proprio territorio, operata dallo schema di decreto in esame, preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativa.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel rilevare che alcune osservazioni avanzate dal collega Pili, sono già contenute nella proposta di parere della relatrice, sottolinea in particolare la rilevanza attribuita alla questione del dibattito pubblico, che la Commissione Ambiente ha sempre sostenuto, nonché il riferimento esplicito alle modalità di selezione dei membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e alla definizione di criteri oggettivi per la non assoggettabilità dei progetti alle procedure di VIA.

Maria Chiara GADDA (PD), nel ringraziare i colleghi per il contributo fornito, preannunciando una attenta valutazione delle ulteriori osservazioni che dovessero pervenirle, sottolinea come nella proposta di parere si sia inteso non tanto stravolgere l'impianto del provvedimento del Governo quanto evidenziare gli aspetti che la Commissione Ambiente considera diri-

menti, mantenendosi in linea non soltanto con la direttiva dell'Unione europea, ma anche con i provvedimenti assunti in materia nel corso dell'attuale legislatura. Con riferimento all'obiettivo di ridurre i margini di soggettività nella procedura di valutazione di impatto ambientale, segnala che la proposta di parere contiene il riferimento all'esigenza di ricorrere a procedure di evidenza pubblica e a criteri di professionalità per la selezione dei componenti della commissione VIA, nonché di utilizzare per quanto riguarda il Comitato tecnico le competenze già esistenti negli organismi pubblici competenti, a partire dal sistema delle agenzie ambientali. Segnala inoltre, tra le indicazioni contenute nella proposta di parere, la raccomandazione a tenere in considerazione nella valutazione dei progetti da realizzare anche gli effetti significativi delle future opere e non esclusivamente i loro impatti negativi. In tema di pubblicità delle informazioni, segnala l'importanza che la pubblica amministrazione le condivida non soltanto con i cittadini ma anche con i soggetti proponenti, al fine di garantire una migliore e più consapevole progettazione degli interventi.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ricordare che è stata presentata la proposta di parere alternativa da parte del gruppo Articolo 1- Movimento Democratico e Progressista (*vedi allegato 6*), si associa ai ringraziamenti alla relatrice per il lavoro svolto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

Decreto-legge n. 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 50/2017, C. 4444 Governo, recante « Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo »;

considerato che:

il provvedimento reca una serie di misure che danno risposta alle problematiche e alle istanze già emerse in occasione dell'esame del decreto-legge n. 8 del 2017;

appare opportuno incrementare le risorse destinate ad assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali svolte dalle province, con particolare riguardo alla manutenzione delle strade e all'esercizio di funzioni in materia scolastica;

all'articolo 43, comma 3, si prevede per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti di attività agricole la restituzione in nove rate delle somme dei tributi non versati per effetto della sospensione; si tratterebbe di una disposizione con effetti gravosi anche considerato che il numero di rate è inferiore al numero di mensilità di applicazione della busta paga;

per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, andrebbe assunto come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015, al fine di determi-

nare il tributo dovuto per il conferimento in discarica dei rifiuti relativamente al periodo dal quarto trimestre 2016 al quarto trimestre 2017, in considerazione del fatto che per il 2016 lo stesso valore della raccolta differenziata sarebbe alterato dall'ingente quantità di macerie;

l'articolo 62 detta disposizioni in materia di impianti sportivi senza prevedere un adeguato coordinamento con la disciplina dettata dal comma 304 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014;

l'articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2017 prevede per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, che le risorse accertate siano rese disponibili con un coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile nella stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca circa le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento alle disposizioni degli articoli 20 e 25, si incrementino le risorse destinate ad assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali svolte dalle province nonché a promuovere nuovi in-

vestimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese da parte delle regioni, nei settori di spesa previsti dal comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017;

2) all'articolo 41, comma 2, si preveda il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile per l'attuazione degli interventi richiamati al successivo comma 3, lettere *b*) e *c*), in considerazione delle competenze di quest'ultimo ai sensi della legge n. 225 del 1992;

3) all'articolo 41, comma 4, si preveda che le modalità di impiego e ripartizione delle risorse per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso della popolazione civile siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo Dipartimento protezione civile;

4) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 43, comma 3, in materia di restituzione dei tributi sospesi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, si incrementi fino a 18 le rate mensili previste per la restituzione delle somme non versate da parte dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti di attività agricole;

5) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 43, in materia di « busta paga pesante », si modifichi l'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel senso di prevedere in via generale che il versamento delle ritenute, non operate ai sensi del comma 1-*bis* avvenga mediante rateizzazione in 18 quote mensili di pari importo, in coerenza con quanto già previsto dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge n. 212 del 2000;

6) con riferimento alla proroga degli incentivi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, si chiarisca che l'indennità di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da eventi sismici (di cui al comma 1 dell'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016) è concessa anche ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte

ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel caso che le fonti normative ed istitutive dei suddetti fondi già non prevedano come causale di intervento gli eventi sismici;

7) sia novellato il comma 2 dell'articolo 46 – che istituisce la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia – valutando un'ipotesi di abbassamento della percentuale di riduzione del fatturato richiesta alle imprese aventi sede nella zona franca, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste;

8) sia consentito – in deroga all'articolo 205, comma 3-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, di assumere come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015, al fine di determinare il tributo dovuto per il conferimento in discarica dei rifiuti relativamente al periodo dal quarto trimestre 2016 al quarto trimestre 2017;

9) all'articolo 61 relativo alla realizzazione, in vista della Coppa del mondo di sci alpino a Cortina nel 2020, di interventi di potenziamento degli impianti sportivi, delle capacità ricettive e delle infrastrutture viaria, si preveda espressamente che tali interventi sono effettuati nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

10) siano coordinate le disposizioni dell'articolo 62 in materia di costruzione di impianti sportivi con la disciplina dettata dal comma 304 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014; con particolare riferimento allo studio di fattibilità per l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, presentato dalla società o l'associazione sportiva interessata, si precisi che la possibilità di ricomprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibi-

lità dell'impianto, non riguardi comunque la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disciplina generale in materia di *eco-bonus* e di *sisma-bonus*, prevedendo: la detrazione fiscale del 65 per cento per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *l*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; la detrazione fiscale del 50 per cento per le spese relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze di fabbricati di qualsiasi tipo già

esistenti, riguardanti la sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari; la detrazione del 50 per cento delle spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla realizzazione degli interventi; la possibilità per gli interessati di cedere anche a istituti di credito ed intermediari finanziari il credito di imposta riguardante la riqualificazione energetica e l'adozione di misure antisismiche; l'estensione del *sisma bonus* anche agli immobili rientranti nella categoria dell'edilizia residenziale pubblica.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, 114. (Atto n. 401);

premesso che:

si esprime apprezzamento per l'intendimento del Governo di adottare, entro la scadenza dei termini, come previsto dall'articolo 14 della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, novella la Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa alle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla procedura medesima di VIA;

lo schema di decreto è volto a promuovere l'obiettivo, fortemente condiviso dalla Commissione, dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure amministrative, introducendo significative modifiche sia relativamente all'ambito di applicazione della disciplina sia relativamente alle modalità di espletamento delle procedure;

la legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114) prevede, tra i principi e criteri direttivi da seguire nell'attuazione della delega ivi prevista al recepimento della direttiva europea, la semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure a carattere ambientale; il rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, la revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni e al fine di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali;

il nuovo codice degli appalti (decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50), recentemente modificato dal decreto legislativo correttivo in corso di pubblicazione, persegue in via prioritaria gli obiettivi di semplificazione, trasparenza e certezza dei tempi nelle procedure, di centralità della fase progettuale al fine di evitare il ricorso a continue varianti e all'aumento dei costi delle opere, promuove la qualificazione dei soggetti coinvolti nell'intero ciclo delle

opere pubbliche (stazione appaltante, impresa appaltatrice e progettisti), introducendo importanti novità, quali la partecipazione e il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, nonché il definitivo superamento della legge obiettivo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche;

considerato che:

la procedura di valutazione di impatto ambientale ha importanti ricadute sullo sviluppo economico e sociale del nostro Paese e rappresenta il principale strumento normativo per valutare gli effetti significativi e negativi determinati dalla realizzazione di un'opera e garantire la tutela, costituzionalmente riconosciuta, dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio naturale e paesaggistico, nonché della salute umana;

la direttiva 2014/52/UE prevede un'ampia fase di partecipazione del pubblico anche tramite il ricorso a fasi di consultazione, quali l'inchiesta pubblica; sarebbe pertanto necessario definire nello schema di decreto le modalità, le procedure e le tempistiche, al fine di far confluire gli esiti del confronto con il pubblico, nelle valutazioni di merito delle soluzioni progettuali sui progetti di competenza statale e locale, garantendo che l'autorità competente fornisca adeguata motivazione circa l'accoglimento o il diniego delle osservazioni pervenute;

sarebbe necessario prevedere la partecipazione del pubblico sia nella fase di verifica di assoggettabilità che in quella di valutazione di impatto ambientale, in coerenza con le modalità previste dal decreto sul dibattito pubblico, da emanare ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, tra l'altro, la valutazione delle diverse alternative progettuali in fase di predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

per le modifiche e le estensioni dei progetti che rientrano nelle categorie sot-

toposte a verifica di assoggettabilità e, successivamente, a procedura di valutazione, nonché per quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale, di competenza statale e regionale, non è previsto nello schema di decreto la consultazione dei cittadini interessati; sarebbe pertanto necessario che anche tali modifiche o estensioni di progetti siano sottoposte a procedura di valutazione di impatto con le adeguate forme di pubblicità e partecipazione del pubblico previste dalla procedura ordinaria;

al fine di migliorare l'efficacia della valutazione di impatto ambientale, di ridurre la complessità amministrativa e di aumentare l'efficienza economica del sistema produttivo e infrastrutturale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali, sarebbe necessario prevedere il coordinamento preliminare, in fase di predisposizione del progetto e dei relativi studi ed analisi, nonché la verifica di ottemperanza alle disposizioni relative agli altri procedimenti afferenti valutazioni e analisi su questioni ambientali, di sicurezza e incolumità pubblica, di salute, di vulnerabilità e di prevenzione dei rischi naturali e antropici, di mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla direttiva 2010/75/CE, i procedimenti di cui alla direttiva Seveso III (2012/18/UE), alla direttiva Habitat e conservazione uccelli selvatici (2009/147/CE), alla direttiva Alluvioni (2007/60/CE), nonché l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

pur condividendo l'introduzione di termini perentori per lo svolgimento delle fasi della procedura di VIA, i quali garantiscono certezza del diritto e dell'azione della pubblica amministrazione, risulta opportuno prevedere per situazioni specifiche e ben definite la possibilità di ri-

chiede, per una sola volta, la sospensione dei termini da parte del soggetto proponente, dandone adeguata motivazione e fissando termini certi di scadenza;

sarebbe necessario promuovere l'innalzamento della qualità progettuale e degli studi di impatto ambientale, al fine di garantire realizzazioni di interventi migliori e più sostenibili dal punto di vista ambientale, oltre che di consentire lo snellimento della fase di predisposizione tecnica e di istruttoria da parte delle autorità competenti, definendo il livello di approfondimento degli elaborati progettuali e del contenuto dello studio degli impatti ambientali, per determinate tipologie di opere e di impianti, da sottoporre a procedura di assoggettabilità ovvero a valutazione di impatto; tali approfondimenti non potranno essere soggetti a scelte discrezionali derivanti dal confronto con il soggetto proponente, ma dovranno essere effettuati sulla base di criteri certi e oggettivi, utilizzando linee guida e normative tecniche, predisposte avvalendosi dell'ISPRA e del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), dell'Istituto Superiore della Sanità (ISS) e dell'ENEA, e da approvare con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernenti i « contenuti per gli studi di impatto ambientale e del livello di approfondimento per le diverse tipologie sottoposte a verifica di assoggettabilità e a procedura di VIA »;

particolare attenzione deve essere posta alle « attività di monitoraggio e verifica delle misure mitigative e compensative » nonché alle verifiche di attuazione del Piano di monitoraggio sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio dell'opera; si ritiene quindi necessario predisporre, tramite apposite linee guida e normativa tecnica, avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA, adeguate procedure di valutazione, verifica, monitoraggio e attuazione delle attività di vigilanza;

per migliorare la fase di partecipazione pubblica, la valutazione e il succes-

sivo monitoraggio degli impatti e delle eventuali misure mitigative e compensative si deve garantire la messa a disposizione da parte dei soggetti istituzionali competenti di tutte le informazioni ambientali, di vulnerabilità, di rischio e di mitigazione, di valutazione degli impatti sanitari ed epidemiologici ai soggetti proponenti e ai professionisti che predispongono gli studi di impatto ambientale nonché ai cittadini interessati, al fine di rendere disponibile l'informazione ambientale, in particolare per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la digitalizzazione e la condivisione delle banche dati e dei sistemi territoriali informativi di livello statale e locale, facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione informatiche pubbliche, da aggiornare annualmente come prevede la normativa vigente;

l'efficienza e la trasparenza della procedura, la riduzione dei tempi procedurali e lo snellimento dell'iter burocratico per la verifica di assoggettabilità e per la valutazione di impatto dipendono anche dal buon andamento e dall'efficacia dell'attività amministrativa e tecnica dell'autorità competente e della « Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS », come indicata all'articolo 6 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; sarebbe pertanto necessario rafforzare il ruolo istituzionale e la dotazione organica degli uffici competenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), senza ricorrere alla creazione di un ulteriore organismo denominato « Comitato tecnico istruttorio », posto alle dipendenze funzionali del Ministero, come previsto al comma 3 dello stesso articolo 6;

i compiti della « Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS » nell'ambito della procedura di VIA e VAS sono particolarmente delicati e impegnativi; i componenti nominati, con decreto del Ministro dell'ambiente, devono garantire la terzietà, l'indipendenza e la professionalità, oltre che la moralità e

l'imparzialità, che sono caratteristiche proprie di un organismo di alta specializzazione e competenze, istituito per supportare con pareri tecnici il decisore politico in scelte strategiche per il governo del Paese; pertanto la selezione dei candidati non può che avvenire con la massima trasparenza e pubblicità degli atti, mediante una valutazione comparativa dei requisiti, delle competenze e delle professionalità delle candidature alla luce dei profili definiti dall'avviso pubblico e determinati con decreto ministeriale;

sono previste, in modo innovativo rispetto alle norme vigenti, in caso di inadempienze o violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di assoggettabilità e di valutazione di impatto anche relativo a eventuali modifiche dei progetti, una serie di azioni che l'autorità competente può esercitare a secondo della gravità delle infrazioni; viene inoltre introdotta l'irrogazione di sanzioni amministrative nei casi in cui il soggetto proponente realizzi un progetto o parte di esso senza valutazione di impatto o verifica di assoggettabilità o non ottemperi alle prescrizioni ambientali del provvedimento di VIA o di assoggettabilità; si ritiene che tali sanzioni pecuniarie debbano essere coerenti e congruenti con quanto disposto dalla normativa in materia di delitti contro l'ambiente;

lo schema di decreto in oggetto modifica gli Allegati alla Parte Seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, riguardante l'elenco degli interventi da sottoporre a valutazione di impatto ambientale statale, stabilendo che le attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con tecnologia *air gun*, che attualmente sono sottoposte a VIA, vengano ricomprese nell'Allegato II *bis* che prevede la verifica di assoggettabilità e non direttamente la procedura di VIA; tale verifica preventiva risulta non necessaria viste le evidenze scientifiche che rilevano come la tecnologia con *air gun* utilizzata per i rilievi sismici in mare per la ricerca di idrocarburi sia una fonte di elevatissimo impatto acustico e determini gravissimi

danni all'apparato uditivo delle specie marine, in particolare dei cetacei, oltre che risalite repentine dalla profondità di immersione che risultano dannose per l'intero organismo dei cetacei. Sarebbe pertanto, visto anche il rapporto dell'ISPRA inerente la valutazione e la mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani, necessario sottoporre a procedura di valutazione ambientale tali interventi;

risulta necessario, per la valutazione ambientale dei fattori di pressione antropica per la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, inserire tra i criteri di valutazione, la definizione di un fattore di pressione antropica che indichi nello studio di impatto ambientale e negli strumenti normativi di settore, in modo univoco ed omogeneo sul territorio nazionale, le caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, previste dall'articolo 195, comma 1, lettera *p*) del decreto legislativo n. 152 del 2006;

rilevato che:

l'articolo 2, relativo alle definizioni, prevede che la procedura di assoggettabilità e la valutazione di impatto si applichi ai progetti che possono avere « *impatti ambientali negativi* » mentre la direttiva fa riferimento a « *impatti significativi e negativi, diretti e indiretti,* »; pertanto si ritiene necessario introdurre nel testo del decreto la corretta definizione che prevede la valutazione degli « *impatti significativi e negativi* »;

nella definizione relativa al progetto contenuta alla lettera *g*) dell'articolo 2, si dispone che gli elaborati progettuali sono predisposti « *con un livello di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20* »; la possibilità di avere un livello di dettaglio non meglio definito

potrebbe generare un'indeterminatezza applicativa, rafforzata da una procedura discrezionale prevista al successivo articolo 20, nel confronto tra proponente e autorità competente. Si ritiene pertanto necessario introdurre una disciplina di dettaglio, tramite l'adozione di un decreto ministeriale che, oltre a specificare con chiarezza i contenuti dello studio di impatto ambientale, definisca i casi relativamente alle tipologie di opere, alle caratteristiche dimensionali o tecnologiche per le quali sia necessario presentare elaborati progettuali di livello definitivo, come previsti all'articolo 23, comma 7, del nuovo codice degli appalti;

L'articolo 3, relativo all'ambito di applicazione della valutazione di impatto ambientale, prevede al comma 11 che il Ministero dell'ambiente, sentito il MI-BACT, possa esentare « *in tutto o in parte un progetto specifico* » dalla procedura di VIA; pur essendo previsto dalla direttiva (articolo 2, paragrafo 4), si ritiene che sia necessario limitare i casi di non applicazione della direttiva medesima ai casi di « *progetti, o parti di progetti, aventi quale unico obiettivo la difesa o a progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi* », come disposto all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2014/52/UE;

L'articolo 3, al comma 7, indica le tipologie di progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale e in particolare, alla lettera *d*), le modifiche e le estensioni dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, di competenza statale e regionale o a verifica di assoggettabilità seguita da valutazione di impatto ambientale; tali modifiche o estensioni devono essere sottoposte esclusivamente a procedura di valutazione di impatto con le adeguate forme di pubblicità e partecipazione del pubblico previste dalla procedura ordinaria;

L'articolo 6, relativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale

VIA e VAS, prevede che la Commissione sia nominata dal Ministro dell'ambiente e « *posta alle dipendenze funzionali* » del Ministero; si ritiene opportuno modificare sia la locuzione sia le modalità di selezione dei componenti della stessa Commissione procedendo con la nomina di soggetti, previa valutazione comparativa delle competenze, dei requisiti e delle professionalità, secondo i profili tecnici e professionali determinati con apposito decreto del Ministro;

Lo stesso articolo prevede, per garantire il supporto tecnico e giuridico alla Commissione tecnica di verifica, l'istituzione di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, costituito da trenta unità dipendenti pubblici; si ritiene che, al fine di garantire il necessario supporto istruttorio alla Commissione tecnica di verifica, nonché di valorizzare il ruolo e le competenze presenti nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), così come prevede la legge 28 giugno 2016, n. 132, tale Comitato tecnico istruttorio dovrebbe essere costituito presso l'ISPRA, avvalendosi anche di personale di altri enti di ricerca e organismi pubblici qualificati in materia;

L'articolo 8, relativo alle modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, prevede, al comma 2, che lo studio preliminare ambientale venga pubblicato sul sito *web* dell'autorità competente, ad esclusione dei dati coperti da segreto industriale; si ritiene che l'esclusione per i dati coperti da segreto industriale, su richiesta del soggetto proponente, anche per quanto riguarda lo studio di impatto ambientale, come previsto all'articolo 10, debba essere adeguatamente motivato dall'autorità competente a seguito di una valutazione ponderata che bilanci l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse privato alla riservatezza dei processi e delle tecniche utilizzate, tenuto conto che se il dato ambientale riguarda le emissioni nell'ambiente circostante deve essere con-

sentito il diritto di accesso all'informazione;

l'articolo 8, al comma 5, prevede che l'autorità competente possa richiedere chiarimenti e documentazione integrativa, entro trenta giorni, dal ricevimento dello studio preliminare ambientale in formato elettronico: il proponente ha la possibilità di integrare la documentazione e fornire i dovuti chiarimenti nei successivi quarantacinque giorni. Sarebbe necessario, al fine di garantire la più ampia pubblicità e il coinvolgimento del pubblico, garantire sempre e comunque la pubblicazione sul sito *web* dell'autorità competente di tutta la documentazione afferente lo studio preliminare di impatto per un periodo pari a trenta giorni, anche al fine di consentire la formulazione e il deposito di eventuali osservazioni da parte del pubblico;

l'articolo 9, relativo alle procedure di confronto attivabili dal proponente per la predisposizione degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, prevede una fase di interlocuzione tra il soggetto proponente e l'autorità competente per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali; si ritiene che, seppur proficua per garantire qualità e certezza dei tempi del procedimento, l'interlocuzione istituzionale debba essere condotta con l'obiettivo della totale trasparenza, imparzialità e oggettività, utilizzando linee guida predisposte dall'ISPRA, approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

l'articolo 11, relativo alle procedure e alle modalità di predisposizione dello studio di impatto ambientale, prevede, al comma 6, che il proponente, per garantire la qualità dello studio e delle valutazioni ambientali, si avvalga di documentazione attestata da professionisti iscritti ai relativi albi professionali; pertanto si ritiene che i professionisti che sottoscrivono la documentazione debbano avere adeguate e specifiche competenze professionali attinenti le materie in oggetto;

l'articolo 13, relativo alle consultazioni del pubblico, l'acquisizione dei pareri

e le consultazioni transfrontaliere, prevede la contestuale pubblicazione sul sito *web* dell'autorità competente dell'istanza e della documentazione inerente la procedura di VIA. Al fine di garantire la più ampia diffusione delle notizie e la partecipazione del pubblico, si ritiene necessario consentire la pubblicazione nell'Albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali coinvolte territorialmente dalla realizzazione dell'opera;

lo stesso articolo 13, al comma 4, prevede che l'autorità proponente possa disporre la consultazione tramite l'inchiesta pubblica, da concludere entro novanta giorni; si ritiene necessario, al fine di garantire la massima partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, stabilire processi partecipativi con adeguate regole e garanzie, definendo, con apposito decreto ministeriale, le modalità, le procedure e le tempistiche, al fine di far confluire gli esiti del confronto con il pubblico nelle valutazioni di merito sui progetti di competenza statale e locale e di garantire che l'autorità competente fornisca adeguata motivazione di accoglimento o diniego delle osservazioni. Andrebbero inoltre coordinate le modalità di partecipazione del pubblico sia nella fase di verifica di assoggettabilità che in quella di valutazione di impatto ambientale con le modalità previste dal decreto sul dibattito pubblico, da emanare ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, tra l'altro, la valutazione delle diverse alternative progettuali in fase di predisposizione della progetto di fattibilità tecnica ed economica;

l'articolo 17, relativo alle attività di monitoraggio, prevede che l'autorità competente svolga il monitoraggio circa l'ottemperanza alle misure mitigative e compensative previste nel parere di assoggettabilità o nel provvedimento di VIA e la verifica di eventuali impatti ambientali negativi e significativi imprevisti, anche in fase di realizzazione e di esercizio, che possono determinare gravi ripercussioni sulla salute umana o sull'ambiente. Si

ritiene opportuno specificare che tali attività vengano svolte periodicamente, a supporto dell'autorità competente, statale e regionale, avvalendosi dell'ISPRA e del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) attraverso la stipula di specifici accordi e il riconoscimento dei relativi oneri con adeguata compensazione;

l'articolo 22 modifica gli Allegati della Parte Seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, riguardante l'elenco degli interventi da sottoporre a valutazione di impatto ambientale statale, stabilendo che le attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con tecnologia *air gun*, che attualmente sono sottoposte a VIA, vengano ricomprese nell'Allegato II-*bis*, che prevede la verifica di assoggettabilità e non direttamente la procedura di VIA. Tale modifica non si ritiene opportuna e pertanto si propone di includere nell'allegato II la prospezione con tecnologia con *air gun* ed esplosivi per la ricerca di idrocarburi in modo da sottoporre tali interventi a procedura di VIA di competenza statale;

l'articolo 23, che introduce le disposizioni transitorie e finali, prevede che l'autorità competente, su istanza del soggetto proponente, possa richiedere l'applicazione della disciplina del nuovo decreto su una procedura *in itinere*. Pur valutando positiva la previsione della vigenza di un periodo transitorio per le procedure di assoggettabilità e per quelle di valutazione di impatto già avviate alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, si ritiene necessario prevedere nel dettaglio le modalità e le eventuali integrazioni documentali, le tempistiche e le procedure utili a considerare e valutare le attività espletate e per evitare duplicazione di passaggi procedurali già effettuati, nonché le attività da svolgere per la conclusione delle diverse procedure;

l'articolo 25 prevede le disposizioni attuative connesse alle previsioni recate dalla novella della parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152,

consistenti in sette decreti ministeriali. In particolare, al comma 6, viene prevista la predisposizione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per l'emanazione delle linee guida nazionali per la dismissione mineraria o destinazione ad altri usi delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse. A tal proposito si ritiene coerente con la politica energetica del Paese e della lotta ai cambiamenti climatici, imporre l'incentivazione di fonti di energia rinnovabili, quali ad esempio l'eolico e il moto ondoso, limitando l'uso esclusivo delle suddette piattaforme alla riconversione in parchi eolici o alla produzione di energia da moto ondoso; al contempo, tenuto conto degli orientamenti europei sul *repowering*, per la riconversione di parchi eolici esistenti e ormai tecnologicamente obsoleti, si ritiene opportuno proporre l'introduzione di una procedura semplificata per la ricostruzione dei parchi solari ed eolici terrestri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, che modifica l'articolo 5 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante le definizioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera b), sostituire le parole: « o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20 » con le seguenti: « e a quanto stabilito dalle linee guida predisposte dall'ISPRA con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisca per quali tipologie di opere e impianti, sia necessario un livello di approfondimento degli elaborati progettuali corrispondente a quello del

progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2) all'articolo 3, che modifica i commi da 5 a 11 dell'articolo 6 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo all'ambito di applicazione della valutazione di impatto ambientale, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera *b)*, aggiungere in fine le parole: « e per i siti ricadenti nella Rete Natura 2000 »;

b) al comma 7 lettera *d)*, sostituire le parole: « alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali negativi » con le seguenti: e III alla parte seconda del presente decreto, che possono avere impatti ambientali significativi e negativi sull'ambiente, nonché quelli per i quali la verifica di assoggettabilità si è conclusa positivamente secondo quanto stabilito dal decreto medesimo, »;

c) sopprimere il comma 11;

3) all'articolo 6, che sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « posta alle dipendenze funzionali del » con le seguenti: « istituita presso il »;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « 2. I componenti della Commissione sono scelti, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, tra le professionalità indicate al successivo comma, e sono nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, previa selezione pubblica da espletare con valutazione comparativa dei titoli, dei requisiti e delle competenze professionali e tecniche nelle materie attinenti la valutazione e il diritto ambientale. »;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione si avvale dell'ISPRA e del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA); al fine di garantire l'espletamento delle attività amministrative e tecniche di supporto alla Commissione può essere reclutato personale aggiuntivo, fino ad un massimo di trenta unità di personale pubblico, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati con apposito provvedimento, collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in fuori ruolo, è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il personale assegnato per il supporto tecnico alla Commissione di cui al comma 1, è individuato tra gli appartenenti ad altre Amministrazioni pubbliche, al Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), all'ENEA e ad altri Enti di ricerca; per lo svolgimento delle attività istruttorie in materia di impatto sanitario, sono designate, sino al numero massimo di sei unità, individuate nei ruoli di competenza del Ministero della salute o dell'Istituto superiore di sanità. Il personale designato può essere rinominato per una sola volta. »;

d) al comma 4, dopo le parole: « profili di rispettiva competenza » aggiungere le seguenti: « , i requisiti e i criteri per la suddivisione delle competenze professionali e tecniche per la composizione dell'organismo al fine di comprendere i diversi settori e tematiche di competenza della Commissione, i criteri di valutazione in base ai quali effettuare la selezione per la nomina dei componenti, nonché; conseguentemente all'articolo 23 comma 4 sostituire le parole: « i componenti del Comitato tecnico istruttorio di cui all'ar-

ticolo 8, comma 4 » con le seguenti: « , per garantire l'espletamento delle attività amministrative e tecniche di supporto alla Commissione, il personale aggiuntivo, fino ad un massimo di trenta unità di personale pubblico, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, come previsto all'articolo 8, comma 3, »;

e) al medesimo comma 4, aggiungere in fine le parole: « fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi pubblici ed escludendo i soggetti che hanno ricoperto la carica nella Commissione VIA nei precedenti mandati per due volte. »;

f) al comma 6 dopo le parole: « con effetto dalla data di accertamento. » sostituire le parole: « Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnala la violazione », con le seguenti: « Per gli iscritti agli ordini professionali la violazione viene segnalata dall'Autorità competente »;

4) all'articolo 8, che sostituisce l'articolo 19 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente. » con le seguenti: « con modalità tali da garantire anche la tutela della riservatezza di eventuali dati coperti dal segreto industriale, indicata dal proponente. Tale esclusione dalla pubblicazione, deve essere motivata dall'autorità competente, effettuando un adeguato bilanciamento tra l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni ambientali. »;

b) al comma 5, dopo le parole: « quarantacinque giorni, non prorogabili » aggiungere le seguenti: « ; la documenta-

zione integrativa pervenuta viene immediatamente pubblicata sul sito web dell'autorità competente. »;

c) al comma 6, dopo le parole: « provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA » aggiungere le seguenti: « dopo trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, tenendo conto delle eventuali osservazioni, delle quali deve essere fornita adeguata motivazione di accoglimento o esclusione nel provvedimento medesimo, »;

5) all'articolo 9, che sostituisce l'articolo 20 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle procedure di confronto attivabili dal proponente per la predisposizione degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « svolgimento della procedura di VIA » aggiungere il seguente periodo: « , sulla base di quanto disposto dalle linee guida sui contenuti dello studio di impatto ambientale, predisposte dall'ISPRA e approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »;

6) all'articolo 10, che sostituisce l'articolo 20 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle definizioni dei contenuti dello studio di impatto ambientale, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: « esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente, » e aggiungere infine le parole: « con modalità tali da garantire anche la tutela della riservatezza di eventuali dati coperti dal segreto industriale, indicata dal proponente. Tale esclusione dalla pubblicazione, deve essere motivata dall'autorità competente, effettuando un adeguato bilanciamento tra l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni ambientali. »;

7) all'articolo 11, che sostituisce l'articolo 22 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle procedure e alle

modalità di predisposizione dello studio di impatto ambientale, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera c), sostituire le parole: « ovvero da esperti » con le seguenti: « con competenze specifiche e professionalità in materia di valutazioni e diritto ambientale, »;

8) all'articolo 13, che sostituisce l'articolo 24 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle consultazioni del pubblico, l'acquisizione dei pareri e le consultazioni transfrontaliere, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: « , nonché a propria cura, all'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente competenti »;

b) sostituire il comma 4 con il seguente: « 4. L'autorità proponente dispone la consultazione pubblica e garantisce la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini interessati in tutte le fasi della procedura di assoggettabilità e di valutazione di impatto. Con apposito decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le modalità, le procedure e le tempistiche del dibattito pubblico, anche al fine di far confluire gli esiti del confronto con il pubblico, nelle valutazioni di merito delle soluzioni progettuali sui progetti di competenza statale e locale, garantendo che l'autorità competente fornisca adeguata motivazione di accoglimento o diniego sulle osservazioni pervenute.

Il procedimento di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini interessati, da concludere entro novanta giorni, tiene conto di quanto previsto dal decreto sul dibattito pubblico, di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, che prevede tra l'altro, la valutazione delle diverse alternative pro-

gettuali in fase di predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. »;

9) all'articolo 16, che sostituisce l'articolo 27 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, concernente il Provvedimento unico in materia ambientale, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera h), dopo le parole: « autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 » aggiungere le seguenti: « da perfezionare come verifica di ottemperanza in fase di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori. Per le sole infrastrutture viarie statali o comunque di interesse statale, laddove il proponente si avvalga della procedura di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, dovrà procedere al deposito del progetto, oltre che presso l'Autorità competente individuata nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che assolve ai propri obblighi nei passaggi autorizzativi di competenza, anche presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. »;

10) all'articolo 17, che sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle attività di monitoraggio, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « senza oneri aggiuntivi » con le seguenti: « tramite appositi protocolli di intesa e riconoscimento degli oneri previsti per l'espletamento delle attività »;

b) sopprimere il comma 4;

11) all'articolo 22, che modifica gli Allegati della Parte Seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo il punto 7.2 aggiungere il seguente: « 7.3) rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun o esplosivo; »;

b) al comma 2, punto 2), sopprimere le lettere h) e i);

12) all'articolo 25, che prevede le disposizioni attuative connesse alle previsioni recate dalla novella della parte seconda decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 consistenti in sette decreti ministeriali, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: « le regioni e le provincie autonome, » aggiungere le seguenti: « avvalendosi del supporto tecnico del SNPA, »;

b) al comma 6, sopprimere le parole: « o destinazione ad altri usi » e aggiungere, infine, le seguenti parole: « destinate ad uso esclusivo per la produzione di energie rinnovabili, in particolare da fonti eoliche e dal moto ondoso, nonché per l'integrale ricostruzione di parchi solari ed eolici esistenti, in stato di grave obsolescenza, a condizione che non vi sia ulteriore complessivo consumo di suolo e di parziale riutilizzo delle infrastrutture e opere esistenti »;

13) all'articolo 26, che prevede le abrogazioni al fine di coordinare la disciplina introdotta con l'attuale quadro normativo vigente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera b);

14) aggiungere, infine, il seguente articolo:

« ART. 28.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. »

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di predisporre, avvalendosi del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), un Sistema informativo per l'informazione ambientale completo, coerente e omogeneo, facilmente accessibile al

pubblico tramite reti di telecomunicazione informatiche pubbliche, con la digitalizzazione e la condivisione delle banche dati e dei sistemi territoriali informativi di livello statale e locale, da aggiornare annualmente come prevede la normativa vigente, per rendere disponibili, da parte dei soggetti istituzionali competenti, tutte le informazioni ambientali, di vulnerabilità, di rischio e di mitigazione, di valutazione degli impatti sanitari ed epidemiologici ai soggetti proponenti e ai professionisti che predispongono gli studi di impatto ambientale nonché ai cittadini interessati, al fine di avere informazioni, analisi e dati comparabili, validati e certificati;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, a cura dell'autorità competente, apposita modulistica unificata e il ricorso a procedure telematiche, che consenta in modo fattivo e coerente il coordinamento preliminare, in fase di predisposizione del progetto e dei relativi studi ed analisi, nonché la verifica di ottemperanza di tali disposizioni con gli altri procedimenti afferenti valutazioni e analisi su questioni ambientali, di sicurezza e incolumità pubblica, di salute, di vulnerabilità e di prevenzione dei rischi naturali e antropici, di mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare con la valutazione ambientale strategica (VAS), con la procedura per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con la procedura di cui alla direttiva 2010/75/CE, alla direttiva Seveso III (2012/18/UE), alla direttiva Habitat e conservazione uccelli selvatici (2009/147/CE), alla direttiva Alluvioni (2007/60/CE), nonché con l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

c) valuti il Governo l'opportunità di inserire un'apposita disposizione circa il periodo transitorio, per le procedure di assoggettabilità e per quelle di valutazione di impatto già avviate alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, prevedendo una dettagliata procedura che indichi le modalità e le eventuali integrazioni documentali, le tempistiche utili a

considerare e a valutare le attività già espletate e per evitare duplicazione di passaggi procedurali già effettuati, nonché le attività da svolgere per la conclusione dei diversi procedimenti;

d) valuti il Governo l'opportunità di modificare la lettera *p)* del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di integrare le competenze dello Stato in materia di definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, comprendendovi anche il criterio di uno specifico fattore di pressione, inteso quale massima concentrazione di aree e di volume di rifiuti conferibili su unità di superficie territoriale;

e) valuti il Governo l'opportunità di razionalizzare e coordinare le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 del nuovo articolo

28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di prevedere le medesime misure correttive, da parte dell'autorità competente, per tutti i casi in cui dalle attività di verifica delle condizioni ambientali risultino impatti negativi imprevisti, ulteriori o diversi, oppure in un momento successivo si accertino comunque gravi ripercussioni negative sulla salute pubblica o sull'ambiente;

f) valuti il Governo l'opportunità di valutare allineare la previsione transitoria del comma 4 dell'articolo 23 alla circostanza che il mandato degli attuali componenti della Commissione VIA risulta già scaduto, prevedendo quindi la permanenza in carica degli attuali componenti fino all'entrata in vigore del decreto di nomina della nuova Commissione e comunque entro e non oltre novanta giorni dall'approvazione del presente decreto.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La VIII Commissione,

premessi che:

il provvedimento in esame intende recepire la direttiva 2014/52/UE in materia di VIA prevedendo numerose disposizioni di modifica della parte seconda del decreto legislativo 152 del 2006 codice dell'ambiente;

l'articolo 1 dell'AG 401 che modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 152/2006 non menziona tra le direttive oggetto di recepimento la direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, ripetutamente richiamata nel Codice dell'ambiente;

si sottolinea che sebbene l'articolo 1 del Codice dell'ambiente definisca le « Finalità », le modifiche introdotte dal provvedimento in esame si limitano a riprodurre il testo dell'articolo 3 della direttiva 2014/52/UE, stralciando dal testo vigente le finalità della VIA, « *di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita* », che dovrebbero essere ripristinate. Inoltre, si ritiene che debba essere introdotto nella definizione della finalità il principio della « sostenibilità ambientale », più appropriato, rispetto al principio dello « sviluppo sostenibile », al perseguimento di un progresso equo e durevole;

l'articolo 2 dell'AG 401 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a cominciare dalla definizione stessa di VIA, intesa come processo che comprende: la preparazione del rapporto di valutazione ambientale, da parte del committente, lo svolgimento delle consultazioni con il pubblico, le autorità locali e quelle degli Stati membri transfrontalieri, l'esame del rapporto di valutazione ambientale e delle informazioni fornite dal committente o dalle Autorità consultate e la conclusione dell'Autorità competente, accompagnata dalla relativa decisione debitamente motivata;

inoltre, dalla definizione di VIA, intesa come procedimento che si conclude con un provvedimento che integra l'approvazione e l'autorizzazione del progetto, emerge il favor del legislatore per un implicito esito positivo del procedimento che, pertanto, perde la connotazione di una valutazione oggettiva degli impatti, il cui esito negativo non può essere escluso a priori o contemplato come ipotesi residuale di conclusione del procedimento. Risulta, altresì, impoverita dei contenuti sostanziali, riassumibili nel principio della valutazione preventiva, resa non più strumentale all'anticipazione dei possibili impatti ambientali del progetto ma a consentire al proponente di « assicurarsi » un esito positivo del procedimento;

come specificato nell'Allegato IV della direttiva 2014/52/UE, la descrizione dei possibili effetti significativi sui fattori

oggetto della valutazione di impatto ambientale include gli effetti cumulativi, mentre nel provvedimento in esame non si rinviene alcun riferimento alla valutazione dell'impatto cumulativo dei progetti né alla sostenibilità ambientale degli stessi, intesa come la capacità di non alterare e, ove possibile, di migliorare progressivamente, la qualità, la quantità e la riproducibilità delle risorse naturali presenti sul territorio;

per quanto concerne la valutazione d'incidenza, il provvedimento in esame non prende in considerazione gli effetti indiretti sui siti natura 2000, arrivando al paradosso di poter escludere la VIA per progetti limitrofi a tali aree, nonostante le possibili ricadute negative sotto il profilo della conservazione;

viene modificata la definizione di « progetto » prevedendo la possibilità da parte dei proponenti di presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del « progetto di fattibilità »;

il progetto da sottoporre a procedure di VIA diventa, dunque, il « progetto di fattibilità », non meglio definito nei contenuti, in luogo del progetto definitivo richiesto dal vigente articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2016, che presenta un livello di definizione incompleto e approssimativo, inidoneo ad una valutazione degli impatti ambientali effettivi, anche da parte del pubblico che intenda esprimere osservazioni in merito, e passibile di modifiche, anche sostanziali, nelle fasi di sviluppo progettuale successive. Le implicazioni negative di tale soluzione sono tanto più evidenti se si considerino i progetti complessi per i quali la rappresentazione progettuale equivalente ad un progetto preliminare non consente di apprezzare in modo completo le effettive ricadute ambientali. Inoltre, non si prevede che siano fornite indicazioni in merito agli aspetti economici delle opere previste e delle relative forme di finanziamento (es. *project financing*), dati che potrebbero fornire un inquadramento più completo nella valutazione delle proposte;

l'articolo 3, comma 7, lettera *d*), e il successivo comma 9 dello schema di decreto legislativo AG n. 401 non appaiono conformi alla direttiva 2014/52/UE in quanto prevedono per le modifiche o le estensioni dei progetti che rientrano nelle categorie sottoposte a VIA la previa verifica di assoggettabilità in luogo della VIA diretta;

il comma 9 prevede, inoltre, una procedura di *pre-screening* per « le modifiche o estensioni » dei progetti elencati negli allegati II, II bis, III e IV. Tuttavia, dalla lettura del dispositivo appare chiaro che questa verifica preliminare sia piuttosto volta ad escludere anche dalla procedura di *screening* le modifiche (anche in estensione) dei progetti da sottoporre a VIA o screening. Si prevede anche che il parere dell'autorità competente non è vincolante, lasciando di fatto un vuoto normativo rispetto all'applicabilità della procedura di VIA alle modifiche o estensioni dei progetti di cui agli allegati II, II bis, III, e IV;

inoltre, il comma 11 prevede che, in casi eccezionali, il Ministero dell'ambiente, previo parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, possa esentare dalla procedura di VIA in tutto o in parte un progetto specifico, qualora l'applicazione delle relative disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, salvaguardando gli obiettivi in materia di VIA;

optando per una interpretazione restrittiva della direttiva 2014/52/UE, il provvedimento introduce un regime di esenzione estremamente discrezionale, non ancorato a parametri oggettivi, che rinvia ad una diversa forma di valutazione ambientale non tipizzata;

l'articolo 6 del provvedimento in esame sostituisce integralmente l'articolo 8 del Codice dell'ambiente, che disciplina la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, VIA e VAS e prevede che i quaranta Commissari componenti la Commissione tecnica siano posti alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e nominati dal Ministro senza obbligo di procedura concorsuale, tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica. Uno spettro, dunque, molto esteso lasciato alla più ampia discrezionalità di selezione, senza che siano specificate le modalità e i criteri che consentano di ritenere « comprovato » il possesso dei requisiti richiesti;

sarebbe opportuno che i componenti della Commissione VIA siano scelti sulla base di procedure di selezione pubblica trasparenti. Le stesse considerazioni valgono per i trenta componenti del Comitato tecnico istruttorio posto a supporto della Commissione;

inoltre, la disposizione di cui al comma 7, nel prevedere che in caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome queste ultime assicurino che l'autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza, agevola il ricorso agli affidamenti diretti degli incarichi, senza indicare modi e procedure precise per l'assunzione dei tecnici;

l'articolo 8 dell'AG n. 401, modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2016 e prevede che per la verifica di assoggettabilità a VIA il proponente produca esclusivamente uno studio preliminare ambientale, mentre il testo vigente richiede la presentazione del progetto preliminare. Anche in questo caso si limita la possibilità per i cittadini di identificare in modo appropriato il progetto di intervento;

si prevede altresì che lo studio preliminare ambientale sia pubblicato tempestivamente sul sito *web* dell'autorità competente e che siano esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente stesso, senza una preventiva ponderazione da parte dell'autorità competente del contrapposto interesse all'accesso all'informazione ambientale, disciplinata dalla normativa speciale di cui al decreto legislativo n. 195 del 2005;

inoltre, mentre il comma 3 dell'articolo 20 stabilisce che « *Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso (...) chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni* » nel testo in esame viene soppressa la fase della consultazione del pubblico, con conseguente indebolimento delle garanzie di partecipazione richiesti dalla Direttiva 2014/52/UE;

la riscrittura dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituito dall'articolo 9 dell'AG 401, appare formulata in modo eccessivamente generico nella previsione della facoltà riconosciuta al proponente di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'autorità competente, al fine di definire la portata delle informazioni e il livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. Il favor ancora una volta espresso dal legislatore per soluzioni che inducano ad un esito positivo del procedimento andrebbe quantomeno bilanciato con la previsione di tempi e modalità certe di esercizio della predetta facoltà;

in merito alla disciplina dello studio di impatto ambientale, di cui all'articolo 22 del codice dell'ambiente, sostituito dall'articolo 11 dell'AG 401, si ritiene che debba essere precisato nella norma che lo studio sia redatto da specialisti con riconosciute competenze tecnico-scientifiche, in merito alla tipologia del progetto esaminato, agli impatti ambientali e sanitari e alle matrici ambientali interessate e, ove richiesto, alla biodiversità, anche al fine di contemperare la cosiddetta « Opzione Zero »;

si rileva che sebbene sia stata introdotta la definizione di « valutazione di impatto sanitario » (o « VIS »), volta a stimare gli effetti di un progetto sulla salute umana, l'articolo 12 dell'AG 401 ne circoscrive l'ambito di applicazione solo ad alcune tipologie di impianti di cui al punto 1) dell'allegato II (riguardanti raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, terminali di rigassificazione di gas natu-

rale liquefatto) e a quelli relativi ad impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW (inclusi tra quelli elencati al punto 2) dell'allegato II), mentre andrebbe ampliata la categoria dei progetti per i quali la VIS deve essere allegata alla VIA;

si rileva, altresì, che per i predetti progetti la VIS si riduce ad un elaborato predisposto dal proponente, che seppur redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, avvalendosi dell'istituto Superiore di Sanità, risulta chiaramente un elaborato autoreferenziale, laddove la finalità di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione, richieda quanto meno che lo Studio venga redatto da specialisti aventi esperienza almeno pluriennale sugli argomenti oggetto di analisi, i cui curricula siano allegati allo studio, oltre a un referto epidemiologico della popolazione interessata. In riferimento all'esercizio delle competenze in materia di VIA, VA, VAS e AIA in sede statale andrebbe prevista, almeno nella fase istruttoria, la collaborazione con il Ministero della salute;

L'articolo 13 dello schema di decreto legislativo AG n. 401, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2016, nella disciplina della consultazione del pubblico, si limita a prevedere che l'avviso pubblico relativo alla presentazione della istanza e al deposito della comunicazione da parte del proponente sia dato solo sul sito web dell'autorità competente, eliminando l'obbligo di pubblicazione degli avvisi a mezzo stampa. Tale impostazione non appare in linea con i principi posti dalla direttiva 2014/52/UE a garanzia dell'informazione e della partecipazione del pubblico, la quale prevede all'articolo 6 comma 2 che il pubblico sia avvisato « per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata » e che « Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione entro un certo raggio o mediante

pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad esempio per iscritto o tramite l'indagine pubblica... ». Si ritiene pertanto necessario prevedere una puntuale definizione e disciplina dell'indagine pubblica che nel testo della direttiva oggetto di recepimento si aggiunge all'accesso mediante strumenti elettronici. Inoltre, andrebbe ulteriormente disciplinato l'istituto dell'inchiesta pubblica al fine di renderlo uno strumento effettivo ed efficace, prevedendo che, per progetti di competenza statale, l'autorità competente sia tenuta a svolgere l'inchiesta pubblica quando ne facciano richiesta un determinato numero di cittadini o associazioni ambientali. Ai fini della consultazione pubblica, andrebbe previsto lo svolgimento di un sopralluogo sulle aree o sugli immobili oggetto dell'intervento, con oneri a carico del proponente, condotto dall'autorità competente, avvalendosi di idoneo personale tecnico, al quale possano partecipare enti, associazioni, cittadini interessati all'intervento, preventivamente e adeguatamente informati;

L'articolo 14 del provvedimento in esame, che sostituisce l'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2016, interviene sull'efficacia temporale del provvedimento di VIA prevedendo che la stessa sia definita di volta in volta nel provvedimento stesso e comunque non sia inferiore a tre anni, decorso il quale il procedimento di VIA deve essere reiterato, salva specifica proroga. La disposizione lascia all'amministrazione competente un'ampia discrezionalità nella definizione della scadenza temporale della VIA limitandosi a prevedere un termine minimo di efficacia ma non un termine massimo;

desta inoltre perplessità l'introduzione, con l'articolo 16 dell'AG 401, di una procedura di VIA statale alternativa a quella delineata dagli articoli 12-14, che può essere attivata su richiesta del proponente, e che consente di concentrare in un unico provvedimento (denominato « provvedimento unico in materia ambientale », PUA) tutti i titoli abilitativi o autorizzativi necessari per la realizzazione del

progetto, attraverso lo strumento della conferenza di servizi decisoria;

l'articolo 17, che sostituisce l'articolo 28 del Codice, disciplina la procedura di monitoraggio e controllo del corretto adempimento delle condizioni ambientali previste nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, prevedendo le modalità con cui l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali e l'adozione delle opportune misure correttive;

si fa notare che la pubblicazione sul sito web è prevista solo in caso di verifica positiva dell'autorità competente e che, per ragioni di trasparenza, sarebbe opportuno prevedere la pubblicazione anche dell'esito negativo della verifica di ottemperanza e della conseguente diffida ad adempiere;

quanto alle sanzioni, si sottolinea che il sistema sanzionatorio delineato dall'articolo 18 dell'AG 401 che sostituisce l'articolo 29 del Codice, ne risulta complessivamente indebolito, e ciò non solo in ragione della previsione di importi eseguiti delle sanzioni ma soprattutto per l'introduzione della VIA in sanatoria generalizzata che vanifica l'intero impianto sanzionatorio;

in particolare, verrebbe consentito all'interessato di attivare un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, per i progetti realizzati senza VA, VIA o PUA, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei relativi provvedimenti concernenti un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, mantenendo nel frattempo la possibilità di prosecuzione dei lavori o delle attività. Tale procedura desta particolare preoccupazione se si consideri che l'applicazione estesa al procedimento unico ambientale consentirebbe implicitamente di sanare anche gli altri provvedimenti di carattere ambientale in esso ricompresi. Ancora una volta, appare evidente il contrasto della richiamata di-

sposizione con il principio di « valutazione preventiva » che rappresenta uno dei cardini della direttiva comunitaria;

l'articolo 22 dello schema di decreto legislativo AG n. 401, che interviene sugli Allegati alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2016, modifica il punto 7 dell'Allegato II del decreto legislativo 152/2016 che stabilisce quali interventi siano sottoposti a VIA statale, stabilendo che le attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con *air gun* o esplosivi, che oggi sono sottoposti a VIA statale insieme alle attività di ricerca e coltivazione, siano sottoposte a Verifica di assoggettabilità e quindi ricomprese nell'Allegato II-Bis;

si sottolinea che numerosi altri progetti per i quali era prevista la VIA regionale sono passati alla competenza statale e, con l'introduzione del nuovo allegato II-bis, i progetti attualmente contemplati dall'allegato IV e soggetti a screening regionale, sono stati trasferiti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale, per i quali, come già rilevato, resta esclusa la possibilità di presentare osservazioni da parte dei cittadini;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1 di modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo la lettera *a*), inserire la seguente: « *a-bis*) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente: "*b-bis*) della direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, concernente le emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" »;

2) all'articolo 1 di modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: « descrive e valuta », inserire le seguenti: « per ciascun caso particolare, »;

3) all'articolo 1 di modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: « la valutazione ambientale dei progetti », inserire le seguenti: « ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo essa »;

4) all'articolo 1 di modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente: « *b-bis*) al comma 4, lettera *c*), dopo le parole: « di protezione dell'ambiente » sono inserite le seguenti: « individuate tenuto conto degli impatti ambientali sinergici e cumulativi di piani, programmi e progetti, » »;

5) all'articolo 2 di modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, lettera *a*), dopo le parole: « di seguito VIA: il procedimento » aggiungere le seguenti: « da effettuarsi preventivamente all'autorizzazione e alla realizzazione dell'opera »;

6) all'articolo 2 di modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, lettera *a*), sostituire la lettera: « *b-ter* » con la seguente: « *b-ter*) valutazione d'incidenza: il procedimento mediante il quale vengono individuati gli effetti, diretti o indiretti, di piani, programmi e progetti, considerati singolarmente o congiuntamente ad altri piani, programmi e progetti, sulla qualità ambientale e sulla conservazione dei siti inseriti nella rete Natura 2000 e sugli habitat naturali e sugli habitat delle specie per i quali i siti sono stati istituiti, ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela, conservazione, rinaturalizzazione e miglioramento ambientale di cui alle direttive 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; »;

7) all'articolo 2 di modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, lettera *b*) sostituire le

parole da: « progetto di fattibilità » a: « o comunque con un livello tale da », con le seguenti: « progetto definitivo, come definitivo dall'articolo 23, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, al fine di »;

8) all'articolo 2 di modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo la lettera *c*) inserire la seguente: « *c-bis*. Dopo la lettera *i*) è inserita la seguente: “*i-bis*) studio di impatto sanitario: l'elaborato che può integrare lo studio di impatto ambientale o il rapporto ambientale avente per oggetto l'analisi delle possibili conseguenze sanitarie del progetto nonché delle conseguenti misure di prevenzione.” »;

9) all'articolo 3 di modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 5, dopo le parole: « impatti ambientali negativi » inserire le seguenti: « così come definiti all'articolo 4, comma 4, lettera *b* »;

10) all'articolo 3 di modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 7, lettera *d*) sostituire le parole da: « alla parte seconda » a: « negativi », con le seguenti: « e III alla parte seconda del presente decreto, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite ivi stabiliti »;

11) all'articolo 3 di modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 8 dopo le parole: « dei progetti di cui all'allegato II, punto 4-bis) », inserire le seguenti: « e 4-ter) »;

12) all'articolo 3 di modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sopprimere il comma 9.

In subordine, all'articolo 3, comma 9, sopprimere le parole: « l'eventuale »;

13) all'articolo 3 di modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: « di natura non vincolante » con le seguenti: « con un parere vincolante ».

All'articolo 3 di modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 11, dopo le parole: « finalità del progetto », inserire le seguenti: « con riguardo a singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità »;

14) all'articolo 4 di modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « e del turismo », inserire le seguenti: « e con il Ministero della salute », conseguentemente, al medesimo periodo, la parola: « collabora » è sostituita con la seguente: « collaborano »;

15) all'articolo 5 che introduce l'articolo 7-*bis* nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 4, dopo le parole: « e del turismo », inserire le seguenti: « e con il Ministero della salute »;

16) all'articolo 6 che sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. I commissari di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluso il sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e gli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie attinenti la valutazione e il diritto ambientale. Il loro incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. »;

17) all'articolo 8 che sostituisce l'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo la parola: « competente », inserire le seguenti: « il progetto di fattibilità e », conseguentemente, al comma 2 le parole: « Lo studio

preliminare » sono sostituite con le seguenti: « Il progetto di fattibilità e lo studio preliminare »;

18) all'articolo 8 che sostituisce l'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2, sostituire le parole: « indicati dal proponente », con le seguenti: « previa valutazione dell'autorità competente nel rispetto del diritto di accesso all'informazione ambientale di cui all'articolo 3-*sexies*. »;

19) all'articolo 8 che sostituisce l'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 inserire il seguente: « 5-*bis*. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul sito web, di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni e può intervenire nello stesso termine con osservazioni sulle integrazioni trasmesse dal proponente, di cui al comma 5. »;

20) all'articolo 12 che sostituisce l'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2, sopprimere le parole: « con potenza termica superiore a 300 MW »;

21) all'articolo 12 che sostituisce l'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: « 2-*bis*. La Valutazione di Impatto Sanitario deve essere prodotta dal proponente al momento della presentazione della istanza, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera b), punto 1). »;

22) all'articolo 14 che sostituisce l'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire il comma 6 con il seguente: « 6. Il provvedimento di VIA è pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha efficacia temporale di cinque anni dalla pubblicazione. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo, comunque non superiore a ulteriori due anni. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valuta-

zione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.»;

24) all'articolo 17 che sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 8 sopprimere le parole: « , ove prescritti, »;

25) all'articolo 18 che sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2, lettera *c*), dopo le parole: « del provvedimento di VIA », aggiungere le seguenti: « e del procedimento unico di cui all'articolo 27 »;

26) all'articolo 18 che sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: « e valutata » a « o delle attività »;

27) all'articolo 18 che sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle dispo-

sizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato »;

28) all'articolo 22 che modifica gli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1 sopprimere la lettera *c*), conseguentemente, al comma 2, punto 2) sopprimere le lettere *h*) e *i*);

29) all'articolo 26, comma 1, sopprimere la lettera *b*).

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO SI-SEL-POS

La VIII Commissione ambiente e lavori pubblici:

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2014/52/UE che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati,

premessi che

pur ritenendo positivo il recepimento della Direttiva 2014/52/UE, attraverso lo schema di decreto legislativo in esame, non ritiene che questi, in maniera compiuta e coerente con l'ordinamento italiano, rispecchi quanto previsto dalla normativa comunitaria, in particolare rispetto al rafforzamento della procedura di VIA dal punto di vista della trasparenza, in quanto non favorisce la partecipazione pubblica dei cittadini e degli interessati attraverso una adeguata e puntuale informazione;

lo schema di decreto legislativo in esame di modifica delle procedure di VIA vigenti, propone una impostazione già perseguita con la normativa speciale per le infrastrutture strategiche derivante dalla legge Obiettivo, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 il Codice Appalti; che al contrario con la legge delega 11/2016, e con il Codice Appalti derivante dal decreto legislativo n. 50 del 2016 si era inteso superare;

appare non condivisibile la previsione dello schema di decreto legislativo in

esame la previsione di effettuare la valutazione di impatto ambientale sul progetto di fattibilità, piuttosto che progetto definitivo prevedendo un insufficiente monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA nelle fasi successive di progettazione;

i commi 6 e 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 definiscono il progetto di fattibilità e il progetto definitivo, nel seguente modo:

il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura, nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie;

il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni

stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dai progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo recato dall'A.G. n. 401, modifica il comma 11 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2016, e stabilisce che in casi eccezionali il Ministero dell'Ambiente, previo parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, possa esentare dalla procedura di VIA in tutto o in parte un progetto specifico, ma il vigente comma 11 prevede che tale esenzione valga solo per singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 allo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità, la stessa Direttiva comunitaria prevedeva già all'articolo 3, paragrafo 4 questa esenzione solo in casi eccezionali, e il decreto legislativo n. 152 del 2006, ha confermato l'eccezionalità dell'esenzione della VA;

con lo schema di decreto legislativo recato dall'AG 401 si evita di fornire informazioni qualificanti ad esempio relativamente ai dettagli tecnici del progetto e sull'impatto ambientale e sulle aree vincolate;

questo contraddice quello che la relazione illustrativa dello schema in esame a pagina 12 dove viene affermato, ma senza una conseguenza diretta nello schema in esame, che la normativa comunitaria oltre al coinvolgimento dell'opinione pubblica prevede il rafforzamento della qualità delle informazioni rese disponibili durante il processo autorizzativo;

grave appare quindi il fatto di impegnare l'amministrazione pubblica a procedere ad una autorizzazione sulla base di un progetto di fattibilità nei confronti del proponente, senza tenere conto che questi possa subire variazioni sostanziali con ricadute sugli impatti ambientali e sulle misure di compensazione, variazioni che potrebbero comportare anche, ma non di minore importanza aumenti dei costi delle opere, con una ricaduta erariale ai danni dello Stato, ma possibili danni anche ambientali;

L'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2016, stabilisce nel secondo periodo del comma 2 del nuovo articolo 8 che i 40 Commissari componenti la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale siano nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di procedura concorsuale sulla base di criteri basati sui titoli di studio e sull'esperienza professionale, mentre sarebbe stato opportuno che questi fossero individuati sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluso il sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e gli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie attinenti la valutazione e il diritto ambientale;

L'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame sostituisce l'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2016 e stabilisce che il proponente produca per la verifica di assoggettabilità alla VIA solo uno studio preliminare ambientale, quando la normativa vigente all'articolo 20, prevede che si produca, il progetto preliminare, cioè il progetto di fattibilità, di cui all'articolo 23, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016, si segnala che anche in tale contesto non prevede alcuna partecipazione del pubblico, contrariamente a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 20 oggi vigente, il quale di-

sponde che « Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni. In questo modo si sottrae al pubblico l'oggetto principale della verifica di assoggettabilità ovvero il progetto preliminare, ora progetto di fattibilità, in questo modo si indebolisce e si vieta la partecipazione, che è uno degli elementi principali e qualificanti la normativa comunitaria »;

l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo sostituisce l'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2016, e stabilisce che la Valutazione di Impatto Sanitario sia predisposta per i progetti di cui ai punti 1 del nuovo Allegato II e per i progetti di cui al punto 2, dello stesso Allegato, riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, in questo modo con lo schema di decreto legislativo in esame si limita la Valutazione di impatto sanitario ad alcuni impianti, mentre la Direttiva 2014/52/UE impone una valutazione della salute della popolazione in via preminente su tutti gli impianti e non limitata ai soli impianti sopra la soglia dei 300 MW;

l'articolo 13 sostituisce l'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2016 e stabilisce che l'avviso pubblico relativo alla presentazione della istanza e al deposito della comunicazione da parte del proponente sia dato solo sul sito web dell'autorità competente, al comma 6 del nuovo articolo 24 si dispone che qualora siano state richieste modifiche e integrazioni al proponente o al momento della presentazione da parte del proponente di controdeduzioni alle osservazioni fatte dal pubblico, a quest'ultimo vengano concessi solo 15 giorni per presentare proprie ulteriori osservazioni, quindi in questo modo viene soppressa la previsione della comunicazione a mezzo stampa, attraverso la quale ovviamente si garantisce l'informazione ad un pubblico più ampio, si segnala altresì che la Direttiva che lo schema in esame intenderebbe recepire fa espresso divieto al paragrafo 6 dell'articolo 7 di tempi di

consultazione del pubblico inferiori ai 30 giorni;

l'articolo 17 dello schema di decreto legislativo sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2016, stabilisce che nell'ambito delle attività di monitoraggio sia compiuta da parte dell'autorità competente una verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di assoggettabilità a VIA e nel provvedimento di VIA, ma in questo modo si supera in negativo quanto disposto dal decreto legislativo 163 del 2006 in materia di trasparenza delle procedure, tenuto conto che con il nuovo articolo 28, non si prevede alcun coinvolgimento del pubblico in caso ci siano modifiche sostanziali del progetto e dei relativi impatti ambientali, anche in questo caso si segnala come la dovuta e necessaria attenzione alla informazione e partecipazione del pubblico non trova riscontro nel nuovo articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come novellato dall'articolo 17 dallo schema di decreto legislativo in esame;

l'articolo 18 dello schema di decreto legislativo sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2016 e stabilisce che chiunque realizzi un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro, al comma 5 si prevede una sanzione da 20.000 a 80.000 euro nei confronti di colui che non osservi le condizioni ambientali dettate dall'autorità; tali sanzioni sono assolutamente insufficienti se solo rapportate ai costi di realizzazione delle grandi opere e dei danni ambientali che queste potrebbero provocare, se autorizzate in assenza della procedura di VIA;

l'articolo 22 dello schema di decreto legislativo interviene sugli Allegati alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2016 e modifica il punto 7 dell'Allegato II del decreto legislativo n. 152 del 2016 che stabilisce quali interventi siano sottoposti a VIA statale, stabilendo che le

attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con *air gun* o esplosivi, che oggi sono sottoposti a VIA statale insieme alle attività di ricerca e coltivazione, siano sottoposte a Verifica di assoggettabilità e quindi ricomprese nell'Allegato II-Bis, si prevede quindi ad una esclusione inaccettabile tenuto conto che l'impatto ambien-

tale degli esplosivi e quello dell'*air gun*, usato anch'esso nella fase di prospezione, è sicuro;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MISTO

L'VIII Commissione,

considerato che il provvedimento in esame prevede che il Ministro dell'ambiente possa, in casi eccezionali, e previo parere del Ministro dei beni culturali, esentare in tutto o in parte la realizzazione di un progetto dalla valutazione di impatto ambientale, qualora l'applicazione della procedura di VIA incida negativamente sulla finalità dello stesso progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale, conferendo al Ministro dell'ambiente un potere pressoché discrezionale nel far prevalere le ragioni delle finalità dei progetti da realizzare sulle ragioni della tutela ambientale;

considerato che la suddetta possibilità per il Ministro dell'ambiente è contemplata dalla direttiva europea che il Governo sta attuando con il suo decreto ma che si tratta appunto di una facoltà e non di un obbligo;

ritenuto che lo schema di decreto legislativo deve rispettare i principi e i criteri direttivi fissati dalla legge delega del Parlamento (legge n. 114/2015), tra i quali il « rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale » mentre l'attribuzione del potere di cui sopra assegnato al Ministro dell'ambiente vanificherebbe la volontà espressa dal Parlamento attraverso la sua legge;

considerato che, tra i principi e criteri direttivi della legge delega c'è anche

quello della « semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale » e il provvedimento in esame si propone, infatti, di modificare la disciplina sulla conferenza di servizi recata dall'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990, stabilendo che quella disposizione debba applicarsi solo alle conferenze di servizi per la VIA regionale e non più a quella statale;

ritenuto che per la conferenza dei servizi statale è previsto invece che il provvedimento VIA venga adottato dal Ministro dell'ambiente su proposta dell'autorità competente entro 60 giorni dalla conclusione delle consultazioni e dalla raccolta dei pareri delle altre « amministrazioni » e dagli « enti pubblici » che siano interessati dal provvedimento VIA (ad es. il Ministero dei beni culturali) che hanno l'obbligo di inviare il parere in via telematica e che, se tale parere non viene inviato entro il termine previsto dall'amministrazione, se ne può fare a meno;

considerato che il provvedimento dunque prevede che la conferenza di servizi per la VIA statale sarebbe da indire solo in un caso: quando sia il proponente, e cioè colui che è chiamato a sottoporre il suo progetto a VIA, a richiederlo perché tenuto ad avere più autorizzazioni mediante una soluzione che, pur rispondendo

ad una esigenza di snellimento del procedimento, tuttavia non tutela gli interessi coinvolti in maniera conforme a quanto richiesto dalla legge delega in ordine alla necessità che si proceda al « coordinamento e all'integrazione con le altre procedure »;

ritenuto che il provvedimento in oggetto non accoglie la previsione posta dalla direttiva UE circa la disciplina del rapporto ambientale che il proponente deve presentare, dal momento che, ai sensi della direttiva è il proponente che può richiedere un « parere » all'autorità chiamata ad effettuare la VIA affinché l'autorità statale consulti anche le Regioni e gli Enti locali interessati e che, una volta espresso il « parere » (dell'autorità statale, delle Regioni e degli Enti locali interessati), il rapporto ambientale deve necessariamente basarsi sullo stesso (articolo 5 della direttiva UE);

considerato che lo schema di decreto del Governo non prevede più che nel rapporto ambientale si indichino quali effetti il progetto da realizzare produca sul patrimonio culturale (sebbene il decreto dichiara che la VIA debba individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali anche sul patrimonio culturale, articolo 4 del codice dell'ambiente, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo) e che, diversamente da quanto accade oggi, dell'avvio del procedimento è data notizia solo attraverso il WEB e non più a mezzo di pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale e regionale (e anche locale per la VIA regionale);

ritenuto che, diversamente da quanto accade oggi che, secondo il codice i provvedimenti VIA posseggono un'efficacia di cinque anni se valutati positivamente, entro i quali devono essere realizzati e, scaduto il suddetto termine deve essere reiterata la richiesta e la concessione della VIA (perché si presume che le condizioni ambientali, ad esempio, siano cambiate);

considerato che oggi, una volta rilasciato il provvedimento VIA, la sua efficacia è del tutto rimessa ad una valuta-

zione dell'autorità competente, mentre lo schema di decreto legislativo dispone, quale regola generale, che l'efficacia della VIA sia determinata di volta in volta dal provvedimento che la dispone, limitandosi a stabilire solo che essa non possa essere inferiore a tre anni lasciando la possibilità che l'autorità proroghi l'efficacia del provvedimento anche oltre il termine originariamente fissato;

considerato che, per i procedimenti VIA che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si stabilisce che il proponente possa chiedere entro 60 giorni all'autorità competente l'applicazione della nuova disciplina VIA e poiché gli allegati che elencano i progetti da sottoporre a VIA statale o regionale risultano modificati, è in facoltà del proponente decidere se un procedimento avviato in sede regionale debba passare allo Stato oppure restare presso la Regione ed anche se il progetto debba essere valutato con le nuove o con le vecchie regole;

considerato che la VIA, per quanto riguarda gli idrocarburi, è diventata di competenza dello Stato per i nuovi progetti, mentre per quelli in corso il proponente avrebbe potuto scegliere di mantenere la competenza delle regioni con un'opzione da esercitare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dello Sblocca Italia, con la conseguenza che, qualora una società petrolifera avesse optato per il mantenimento del procedimento presso la Regione, con la nuova disciplina, qualora fosse più vantaggioso, potrebbe tornare a decidere di trasferire il procedimento in sede statale provocando una situazione in cui alcuni progetti dovranno essere sottoposti obbligatoriamente a VIA, altri lo saranno solo eventualmente;

ritenuto che tra quelli soggetti ad obbligo di VIA rientrano, ad esempio, le raffinerie di petrolio e le acciaierie mentre tra quelli per i quali è solo eventuale la VIA rientrano, ad esempio, le attività di estrazione di idrocarburi quando « il quantitativo estratto sia superiore a 500

tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno di gas »;

considerato che quindi si creerebbe un'illogicità di sistema dal momento che oggi l'estrazione di idrocarburi (in mare e su terraferma) è soggetta in ogni caso obbligatoriamente a VIA, sul presupposto che il potenziale impatto sull'ambiente di tali attività non dipenda, giustamente, dal quantitativo estratto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia esclusa la possibilità per il Ministro dell'ambiente di esentare in tutto o in parte la realizzazione di un progetto dalla valutazione di impatto ambientale, qualora l'applicazione della procedura di VIA incida negativamente sulla finalità dello stesso progetto;

2) sia eliminata la possibilità di indire la conferenza di servizi per la VIA statale solo nel caso sia il proponente, e cioè colui che è chiamato a sottoporre il suo progetto a VIA, a richiederlo dal momento che si viola quanto richiesto dalla legge delega in ordine alla necessità che si proceda al « coordinamento e all'integrazione con le altre procedure »;

3) venga accolta la previsione posta dalla direttiva UE circa la disciplina del rapporto ambientale che prevede che il proponente possa richiedere un « parere » all'autorità chiamata ad effettuare la VIA affinché l'autorità statale consulti anche le Regioni e gli Enti locali interessati e che, quando sia espresso il « parere » (dell'autorità statale, delle Regioni e degli Enti locali interessati), il rapporto ambientale deve necessariamente basarsi sullo stesso (articolo 5 della direttiva UE);

4) continui ad esser data notizia dell'avvio del procedimento non solo attraverso il WEB ma anche a mezzo di pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale e regionale (e anche locale per la VIA regionale);

5) una volta rilasciato il provvedimento VIA, permanga il limite di efficacia di cinque anni entro i quali i progetti devono essere realizzati e, trascorsi i quali, ne venga richiesta la reiterazione previa valutazione delle condizioni ambientali;

6) sia esclusa la possibilità per il proponente, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di chiedere l'applicazione della nuova disciplina VIA;

7) l'emanazione del provvedimento di VIA, per quanto riguarda gli idrocarburi, oltre ad essere obbligatoria, per i procedimenti in corso rimanga del soggetto originariamente competente.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO ARTICOLO 1 - MDP

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (A.G. n. 401);

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame, attuativo della delega concessa dalla legge di delegazione europea 2014, è finalizzato all'attuazione della direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE, sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (cosiddetta direttiva VIA);

la direttiva 2014/52/UE prende inoltre in considerazione aspetti importanti quali l'uso sostenibile del suolo, la biodiversità, il cambiamento climatico, la vulnerabilità e la resilienza dei progetti riguardo a calamità naturali e incidenti;

la citata direttiva europea è volta a migliorare l'efficienza e l'efficacia del processo di valutazione di impatto ambientale assicurando un maggiore controllo e prevenzione degli impatti ambientali significativi connessi alla realizzazione di progetti pubblici e privati, con l'obiettivo di rendere la VIA una procedura più chiara e di un maggior coinvolgimento dell'opinione pubblica;

il provvedimento in esame, avrebbe dovuto recepire in maniera fedele nel

nostro ordinamento gli obiettivi della direttiva, e a chiarire meglio i capisaldi della procedura di VIA per renderla più trasparente, tramite un rafforzamento della qualità delle informazioni rese disponibili al pubblico per favorirne la sua partecipazione;

in realtà lo schema di decreto, disattende in molte parti le finalità della direttiva, evidenziando criticità e non fornendo informazioni adeguate e complete al pubblico, né garantendo la sua effettiva partecipazione, e rendendo complessivamente meno trasparente e più approssimativa la nuova procedura di VIA, a confronto con quella vigente;

invece di procedere al rafforzamento previsto dal legislatore comunitario, lo schema in esame, propone un indebolimento della normativa vigente che al vigente comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 152/2016 (Codice ambientale) prevede che a VIA venga portato il progetto definitivo;

l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che modifica tra l'altro la lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 del citato Codice ambientale stabilisce invece che il progetto da sottoporre a procedure di VIA, sia il « progetto di fattibilità » di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 50/2016 (nuovo Codice Appalti);

la valutazione di impatto ambientale viene quindi prevista invece che sul progetto definitivo, sul progetto di fattibi-

lità, con un blando monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA nelle fasi successive di progettazione, sottrae informazioni fondamentali al pubblico (sul dettaglio tecnico del progetto e sugli impatti sull'ambiente e sulle aree a vario titolo vincolate) e impegna, con un primo atto autorizzativo, l'amministrazione pubblica competente nei confronti del proponente, con il rischio concreto che si abbiano variazioni, anche sostanziali, del progetto, dei relativi impatti ambientali e delle necessarie misure di compensazione e mitigazione;

il progetto di fattibilità equivarrebbe in definitiva al progetto preliminare. Come hanno ricordato le associazioni ambientaliste, questo significa svolgere la VIA, come già avveniva per le cosiddette infrastrutture strategiche, in una fase di definizione progettuale incompleta rispetto alla descrizione degli impatti ambientali, con tutti i « danni » ambientali, economici, sociali, che si sono riscontrati dall'applicazione delle norme derivanti dalla legge Obiettivo (legge 443/2001);

con la VIA sul progetto di fattibilità, vengono di fatto, e inevitabilmente, sottratte informazioni al pubblico e ai privati direttamente interessati dalle ricadute dell'opera sul territorio. Il rischio concreto, è che ottenuta la VIA, il proponente può essere legittimato ad introdurre ulteriori modifiche anche sostanziali;

a questo si aggiungano le generiche e poco trasparenti regole e procedure sul monitoraggio previste dall'articolo 17 dello schema in esame, che sostituisce l'articolo 28 del Codice ambientale;

l'articolo 3, comma 11, del provvedimento, modificando il comma 11 dell'articolo 6 del codice ambientale, prevede che in casi eccezionali il Ministero dell'ambiente, previo parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, possa esentare dalla procedura di VIA in tutto o in parte un progetto specifico. Anche in questo caso siamo di fronte ad un evidente forte indebolimento delle tutele ambientali previste dalla normativa vigente. Il sud-

detto vigente comma 11, articolo 6, prevede infatti che l'esenzione dalla procedura VIA vale solamente per singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (normativa istitutiva del servizio nazionale di protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità;

l'articolo 6 sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo 152/2016, prevede al comma 2, che i 40 Commissari che compongono la « Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS siano nominati dal Ministro dell'Ambiente, senza alcun obbligo di procedura concorsuale. Rispetto al vigente articolo 8 del decreto legislativo 152/2016, se vi sono dei miglioramenti riguardo alla previsione che i commissari siano individuati anche sulla base di titoli di studio e di esperienza professionale almeno quinquennale, dall'altra era auspicabile che finalmente si potessero prevedere delle procedure concorsuali tali da garantire la natura di soggetto terzo autonomo dallo stesso Ministero della Commissione tecnica VIA e VAS, escludendo così la possibilità di nomine effettuate con criteri condizionati dalle funzioni di indirizzo politico;

sempre all'articolo 6, il comma 3 prevede che, a supporto della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, operi un Comitato tecnico istruttorio composto da 30 unità, dei quali 8 nominati dal Ministero della Salute. Un numero eccessivo, come ha evidenziato la stessa ISPRA, nella sua audizione. Nulla si dice comunque, riguardo alle necessarie e individuate competenze e professionalità che questi componenti il Comitato tecnico devono avere per poter affrontare al meglio le molte tematiche oggetto delle valutazioni di impatto ambientale;

l'articolo 8, riscrive l'articolo 19 del Codice ambientale, relativamente alla disciplina del procedimento di verifica di

assoggettabilità a VIA (c.d. *screening* di VIA), attualmente contenuta nel testo vigente dell'articolo 20 del Codice stesso;

detto articolo 8 prevede che il proponente produca per la verifica di assoggettabilità alla VIA solo uno studio preliminare ambientale, laddove il vigente articolo 20 del Codice ambientale, riguardante proprio questa verifica di assoggettabilità, prevede che si produca il progetto preliminare, cioè il progetto di fattibilità, di cui all'articolo 23, comma 6 del medesimo Codice ambientale;

è grave che, rispetto alla procedura vigente, nel provvedimento in esame viene soppressa, in questa fase, la fase della consultazione del pubblico;

il testo infatti, non prevede alcuna partecipazione del pubblico, laddove invece il comma 3 dell'articolo 20 del Codice, stabilisce che « Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso (...) chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni »;

è del tutto negativo che venga sottratto al pubblico l'oggetto principale della verifica di assoggettabilità cioè il progetto preliminare, ora progetto di fattibilità, e che, anzi, non si preveda alcuna partecipazione del pubblico. Anche in questo caso si indebolisce, invece di rafforzare, come richiesto dalla Direttiva 2014/52/UE, la normativa vigente ed inibisce di fatto la partecipazione, che è uno degli elementi che caratterizzano la nuova normativa UE;

peraltro, come sottolineato dalla stessa ANCI, è preoccupante che in fase di valutazione, l'autorità procedente (sia essa regionale o nazionale) non avrà l'obbligo di rispondere alle eventuali osservazioni del territorio, e che le stesse non dovranno essere controdedotte. Mentre la fase di controdeduzione alle osservazioni ha permesso spesso di sostenere le ragioni del territorio e migliorare gli impatti delle opere, assumendo prescrizioni, mitigazioni, compensazioni;

l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, che sostituisce l'articolo

23 del Codice ambientale, stabilisce, al comma 2, che la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) venga predisposta per i progetti di cui ai punti 1 del nuovo Allegato II e per i progetti di cui al punto 2, dello stesso Allegato, riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW. Così disponendo, il testo in esame circoscrive la VIS ad alcune tipologie di impianti, mentre la Direttiva 2014/52/UE impone una valutazione della salute della popolazione, in via preminente in tutti i casi e non solo negli impianti sopra una determinata soglia (300 MW);

l'informazione e la partecipazione del pubblico sono centrali nella Direttiva 2014/52/UE, e fondamentali per la regolarità della procedura di valutazione di impatto ambientale;

nonostante ciò, l'articolo 13 comma 1 del provvedimento in esame, dispone che l'avviso pubblico relativo alla presentazione della istanza e al deposito della comunicazione da parte del proponente sia dato solo sul sito *web* dell'autorità competente. Questa previsione è peggiorativa della normativa vigente, laddove, con riguardo alla massima diffusione della informazione, l'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, si prevede la comunicazione a mezzo stampa, che garantisce di raggiungere un pubblico più ampio;

sempre l'articolo 13, al comma 6, stabilisce inoltre che, qualora siano state richieste modifiche e integrazioni al proponente o al momento della presentazione da parte del proponente di controdeduzioni alle osservazioni fatte dal pubblico, a quest'ultimo vengano concessi solo 15 giorni per presentare proprie ulteriori osservazioni. Al riguardo si sottolinea invece che, sempre a proposito della possibilità per il pubblico di intervenire, la Direttiva che lo schema di decreto intende recepire, fa espresso divieto al paragrafo 6 dell'articolo 7, di tempi di consultazione del pubblico inferiori ai 30 giorni;

l'articolo 17, stabilisce che nell'ambito delle attività di monitoraggio sia com-

piuta da parte dell'autorità competente una verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di assoggettabilità a VIA e nel provvedimento di VIA. Questa previsione, riguardante la trasparenza delle procedure, è peggiorativa dello stesso « vecchio » Codice Appalti (decreto legislativo 163/2006), visto che nel nuovo articolo 28, così come sostituito dall'articolo 17 in esame, non è previsto alcun coinvolgimento del pubblico in caso ci siano modifiche sostanziali del progetto e dei relativi impatti ambientali; in ogni caso, come sottolineato dall'ANCI, lo schema di decreto in esame, non propone alcuna forma di correlazione tra il Codice ambientale e il nuovo Codice degli appalti (decreto legislativo 50/2016), che, ricordiamo, all'articolo 22 introduce il concetto di dibattito pubblico sui progetti di fattibilità delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale;

L'articolo 18, comma 4, del testo in esame, sostitutivo dell'articolo 29 del Codice ambientale, stabilisce che chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro. Mentre al nuovo comma 5 si prevede una sanzione da 20 mila a 80 mila euro nei confronti di colui che non osservi le condizioni ambientali dettate dall'autorità competente;

dette sanzioni sono del tutto irrisorie, se commisurate ad esempio ai costi di realizzazione delle grandi opere e dei danni ambientali che queste potrebbero provocare, se autorizzate in assenza della procedura di VIA. Anche sotto questo aspetto la norma peggiora il vigente comma 4 del suddetto articolo 29 del Codice ambientale, indebolendo la difesa dell'interesse pubblico;

sempre l'articolo 18, al comma 3, è da valutare negativamente la possibilità – nel caso di progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al nuovo proce-

dimento unico in materia ambientale, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei relativi provvedimenti concernenti un progetto già realizzato o in corso di realizzazione – di assegnare da parte della autorità competente un termine all'interessato per avviare un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, consentendo nel frattempo la possibilità di prosecuzione dei lavori o delle attività;

in pratica, si consentirebbero interventi da realizzare, nonostante un eventuale pronunciamento negativo del TAR;

L'articolo 22 del provvedimento, interviene sugli Allegati alla Parte Seconda del Codice ambientale, modifica il punto 7 dell'Allegato II del medesimo Codice ambientale che definisce quali interventi siano sottoposti a VIA statale, stabilendo che le attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con *air gun* o esplosivi, che attualmente sono sottoposti a VIA statale insieme alle attività di ricerca e coltivazione, siano sottoposte a verifica di assoggettabilità e quindi ricomprese nell'Allegato II-bis. Tale esclusione è incomprensibile, visto che è evidente l'impatto ambientale degli esplosivi e dell'*air gun*;

L'articolo 25, comma 6, interviene sulle piattaforme petrolifere giunte a fine produzione – nonché gasdotti o oleodotti – prevedendo l'emanazione di un decreto con il quale si dovranno stabilire le linee guida per la cosiddetta dismissione mineraria. Ma a ciò si aggiunge l'ipotesi di una « destinazione ad altri usi » di quelle stesse piattaforme abbandonate in mare. Questa previsione rischia fortemente di aprire a nuovi « fantasiosi » utilizzi che possono essere proposti per continuare a non smantellare queste strutture. Tutto ciò, come denunciano anche i Comitati « no Triv » e i Movimenti per l'acqua, finirà per tradursi in un vantaggio di centinaia di milioni di euro ai petrolieri, visto che ci sono decine di piattaforme da smantellare e centinaia di chilometri di tubazioni posate sul fondo marino da bonificare;

L'articolo 26, prevede l'abrogazione e la modifica di alcune norme e provve-

dimenti vigenti. Tra le norme e i provvedimenti abrogati, vi è il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 recante « norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6, legge 8 luglio 1986. n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988 n. 377 »;

il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, indica appunto norme tecniche con riguardo ai contenuti per la migliore redazione dello studio di

impatto ambientale (SIA) relative alla descrizione dei quadri programmatico, progettuale e ambientale, nonché dettagliate norme tecniche. Queste norme tecniche sono ancora del tutto attuali e utili per il vaglio del SIA da parte dell'autorità competente e per i proponenti, e non sono in contraddizione ma anzi vanno ad integrare, meglio precisandolo, quanto richiesto nell'Allegato VII di cui all'articolo 22 dello schema di decreto in esame,

esprime

PARERE CONTRARIO

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	208
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	208
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del <i>cyberbullismo</i> . C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	209
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	212

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza della vicepresidente Deborah BERGAMINI.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 maggio.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 maggio, il relatore, Ivan Catalano, ha svolto la relazione introduttiva.

Paola CARINELLI (M5S) osserva che nel provvedimento all'esame sono contenuti molti temi di peculiare interesse per la Commissione sui quali, come quadro generale, il suo Gruppo intende esprimere talune perplessità.

Innanzitutto rileva, in materia di trasporto pubblico locale, che l'articolato sembra spingere verso una sua gestione preminentemente attraverso lo strumento della gara. Sottolinea che lo strumento in quanto tale è valutato, come è noto, assai positivamente dal Movimento 5 Stelle: tuttavia a suo avviso è necessario segnalare che nel nostro Paese vi sono realtà territoriali dove il trasporto pubblico locale viene ben esercitato per mezzo di aziende municipalizzate e dove siffatta gestione

funziona. In tal senso, quindi, chiede che si superi l'impianto normativo che sembra stabilire l'obbligatorietà delle gare per permettere la possibilità degli affidamenti diretti – cosa peraltro coerente con la normativa europea che li consente nel caso di gestione effettuata da soggetti municipalizzati – permettendo che ciascun territorio valuti quale opzione risponda meglio alle proprie necessità.

Altro passaggio che genera perplessità è contenuto nell'articolo 50 del decreto-legge. Con esso vengono assegnati 300 milioni di euro ad Invitalia per perseguire la finalità di favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti anche tramite l'attrazione di investimenti esteri: tale specificazione, osserva, sembra in contrasto con quanto stabilito con il successivo decreto-legge del 2 maggio 2017, n. 55, visto che i predetti 300 milioni di euro sono da esso dirottati a favore di Alitalia.

Perplessità politica suscitano, a suo avviso, anche le norme relative alla fusione tra Ferrovie dello Stato e ANAS S.p.A. con l'intento evidente di far uscire i debiti di quest'ultima dal perimetro del debito pubblico statale. Sottolinea, in primo luogo, che la missione di Ferrovie dello Stato è e deve restare il trasporto ferroviario e non altro. Segnala, inoltre, che l'operazione creerebbe confusione gestionale e non gioverebbe certo alla trasparenza atteso che, già ora, è difficile orientarsi nelle poste di bilancio di ANAS S.p.A.. Per di più, risulta ancora opaca la politica governativa sulle stesse Ferrovie dello Stato, con riguardo alle ipotesi di parziale privatizzazione avanzate nei mesi scorsi.

Inoltre, relativamente a quanto recato dal provvedimento all'esame sul tema della linea ferroviaria Torino – Lione, ribadisce la contrarietà espressa già in passato in tutte le sedi ove ci si è occupati della questione. In particolare critica che i finanziamenti previsti siano destinati ad un progetto che non è ancora definitivo, errore, peraltro, già commesso in passato.

Infine, per quanto riguarda le disposizioni concernenti il Fondo per il trasporto pubblico locale, ritiene positivo che attra-

verso il suo svincolo dall'andamento delle accise esso sia stato, in tal modo, stabilizzato. Ma a fronte del netto miglioramento dovuto alla predetta stabilità, sottolinea, si deve registrare il grave problema costituito dal taglio dei fondi disponibili che considera una vera assurdità.

Conclude preannunciando emendamenti da parte del suo Gruppo volti ad aumentare i finanziamenti al citato Fondo.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, avverte che il relatore Catalano le ha rappresentato l'intenzione di riservarsi di presentare una proposta di parere nel corso della prossima seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge all'ordine del giorno.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, osserva che il testo consta di 7 articoli ed è stato oggetto di alcune modifiche al Senato anche con riferimento ad aspetti di diretto interesse per la Commissione.

Una modifica di carattere generale apportata dal Senato è stata quella di eliminare nella proposta qualunque riferimento al bullismo, riferendone quindi i contenuti al solo *cyberbullismo*, che si configura effettivamente come fenomeno distinto e che implica quindi azioni di tipo diverso.

Sull'articolo 1, comma 1, che reca le finalità e le definizioni della legge, il Senato è intervenuto precisando che il contrasto al fenomeno del *cyberbullismo* in tutte le sue manifestazioni deve essere svolto anche con azioni a carattere pre-

ventivo, con il coinvolgimento degli strumenti educativi da utilizzare nonché assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Il comma 2 dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso la Camera e che recava la definizione di bullismo è stato soppresso mentre l'attuale comma 2, contiene una più specifica definizione di *cyberbullismo*. Il Senato ha inteso precisare che tra i comportamenti atti a configurare il *cyberbullismo*, oltre a qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione o diffamazione, si ricomprendono anche « il furto d'identità, l'alterazione, l'acquisizione illecita, la manipolazione o il trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzati per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo ».

Sottolinea che i profili di competenza della IX Commissione rispetto al testo in esame riguardano, pertanto, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, in particolare, della rete *internet*, come strumento per mettere in atto condotte di *cyberbullismo*.

Sotto questo profilo risultano particolarmente rilevanti le previsioni del comma 3 dell'articolo 1 e dell'articolo 2.

Il comma 3 dell'articolo 1, che non ha subito modifiche da parte del Senato, individua il gestore del sito *internet*.

L'articolo 2, al contrario, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato. In particolare mentre nel testo approvato dalla Camera chiunque, anche minore, fosse stato oggetto di atti di *cyberbullismo*, ovvero ciascun genitore o soggetto con la responsabilità sul minore vittima di tali condotte, avrebbe potuto inoltrare al titolare del trattamento, al gestore del sito *internet* o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei

contenuti specifici rientranti nelle condotte del *cyberbullismo*, previa conservazione dei dati, a seguito delle modifiche apportate dal Senato l'istanza può essere inoltrata solo da un minore ultraquattordicenne ovvero dal genitore o soggetto esercente la responsabilità sul minore. Il Senato ha introdotto altresì la possibilità di chiedere la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore presente nella rete *internet*.

Segnala che non è stata modificata la norma in forza della quale, qualora il soggetto responsabile non vi abbia tempestivamente provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta di rimozione o blocco dei contenuti illeciti al Garante per la protezione dei dati personali, che provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.

Sono state infine soppresse le disposizioni per le quali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, i gestori dei siti *internet* devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati sulla pagina iniziale degli stessi siti e quella che prevedeva che l'istanza di oscuramento potesse essere inoltrata, a fini riparativi, dall'autore dell'atto di *cyberbullismo* o dal genitore esercente la potestà.

L'articolo 3 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, confermando la necessità di predisporre un apposito piano di azione. Rileva che a seguito di una modifica apportata dal Senato, al tavolo, cui partecipano tutte le amministrazioni pubbliche competenti e diversi soggetti e operatori a diverso titolo coinvolti nel contrasto del fenomeno, non sono più chiamati a partecipare gli esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. È rimasta ferma la norma che assegna al tavolo il

compito di predisporre un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del *cyberbullismo*. Il Senato ha altresì introdotto, tra le finalità della raccolta dei dati, anche quella del controllo dei contenuti per la tutela dei minori, e a tal fine è stata prevista la collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia. Non è stata oggetto di modifiche la disposizione di cui all'articolo 6 che prevede che la Polizia postale e delle comunicazioni relazioni con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del *cyberbullismo*.

Rinvia ai contenuti della documentazione predisposta dagli uffici in ordine ai contenuti degli articoli 4 e 5, sostanzialmente non modificati dal Senato.

L'articolo 6 integra il Fondo per il contrasto della pedopornografia su *internet* e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete *internet* e alla prevenzione e al contrasto del *cyberbullismo* individuandone la copertura finanziaria. Sottolinea che a seguito di modifiche apportate dal Senato lo stanziamento è stato ridotto da 220.000 a 203.000 euro ed è stato attualizzato il periodo finanziario di riferimento.

L'articolo 7, infine, con alcune modifiche rispetto al testo approvato alla Camera, estende la procedura dell'ammonimento del questore, la cui disciplina è tratta da quella dello *stalking*, al caso di condotte di *cyberbullismo*: fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi, tramite *internet*, da un minore ultraquattordicenne nei confronti di un altro minorenne, il questore

può convocare il minore ammonendolo: gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento dei 18 anni.

Segnala, inoltre, che è stata invece soppressa nel corso dell'esame al Senato, la previsione di cui all'articolo 8 volta a introdurre nell'articolo 612-*bis* del codice penale una nuova circostanza aggravante del reato di atti persecutori (*stalking*).

La proposta di legge in esame quindi, riferendo i propri contenuti al solo *cyberbullismo*, al fine di contrastarne le condotte, individua diverse e condivisibili linee di azione. Da un lato è introdotta e disciplinata una procedura rapida e obbligatoria di rimozione dalla rete dei contenuti che si configurano come *cyberbullismo*. Per altro verso è previsto un piano di azione e specifiche iniziative di carattere educativo e formativo da realizzare, in particolare, in ambito scolastico.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Mirella LIUZZI (M5S), intervenendo in dichiarazioni di voto annuncia voto favorevole del suo Gruppo in ragione del fatto che il Senato ha chiaramente migliorato un testo sul quale, ricorda, si espressero in senso contrario in prima lettura alla Camera, quando esso conteneva norme non condivisibili.

Franco BORDO (MDP) intervenendo in dichiarazioni di voto annuncia voto favorevole del suo Gruppo.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, preso atto che i Gruppi presenti concordano all'unanimità nel senso di procedere già nella seduta odierna al voto della proposta di parere formulata dalla relatrice, la pone quindi in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo* (C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il testo della proposta di legge recante « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo* » (C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato),

premessi che:

la proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato, modificata dalla Camera e quindi nuovamente modificata dal Senato, si propone la finalità di prevenire e contrastare le condotte di *cyberbullismo*;

per conseguire le suddette finalità, la proposta di legge individua diversi livelli di intervento: da un lato è introdotta e disciplinata una procedura rapida e obbligatoria di rimozione dalla rete dei contenuti che si configurano come *cyberbullismo*; in secondo luogo è previsto un piano di azione e specifiche iniziative di carattere educativo e formativo da realizzare, in particolare, in ambito scolastico;

più precisamente, ai sensi dell'articolo 2, si prevede che ciascun minore che abbia compiuto 14 anni e ciascun genitore o soggetto che ha la responsabilità di un minore il quale sia stato vittima di *cyberbullismo*, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o del

social media, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco dei dati personali che lo riguardano diffusi tramite la rete *internet*;

la citata disposizione prevede inoltre che qualora il soggetto responsabile non abbia provveduto entro quarantotto ore, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet* o del *social media*, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, che provvede direttamente entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta;

richiamati i contenuti del parere reso dalla Commissione nella seduta del 2 agosto 2016 sul testo esaminato in prima lettura;

preso atto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e dell'esigenza di pervenire rapidamente all'introduzione nell'ordinamento di disposizioni volte a contrastare e ancor più a prevenire un fenomeno di particolare gravità come il *cyberbullismo*, alimentato dalla estrema facilità di diffusione dei contenuti tramite la rete *internet*, anche in ragione dell'impatto che la diffusione di tali contenuti può avere sulle vittime del citato fenomeno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione in videoconferenza di rappresentanti italiani del Parlamento europeo nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761 final); della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final); della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861); della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862 final); della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016) 863) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione*).

Sulla pubblicità dei lavori 213

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter-865-A 214

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) 214

AUDIZIONI

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Intervengono i deputati del Parlamento europeo Flavio Zanonato (MDP), Massimiliano Salini (FI) e Dario Tamburrano (M5S).

La seduta comincia alle 13.05.

Audizione in videoconferenza di rappresentanti italiani del Parlamento europeo nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento

e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761 final); della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final); della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861); della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862 final); della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazio-

nali dell'energia (rifusione) (COM(2016) 863) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

I deputati italiani del Parlamento europeo Flavio ZANONATO (Alleanza progressista di socialisti e democratici), Massimiliano SALINI (Partito popolare europeo) e Dario TAMBURRANO (Europa della libertà e della democrazia diretta) svolgono alcune considerazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Gianluca BENAMATI (PD), Davide CRIPPA (M5S), Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE).

Il deputato del Parlamento europeo Flavio ZANONATO (Alleanza progressista di socialisti e democratici) fornisce ulteriori precisazioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 maggio 2017.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.

C. 3671-ter-865-A.

Il Comitato dei Nove si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, ricorda che nell'ultima seduta ha svolto la relazione introduttiva indicando i principali temi di interesse della Commissione contenuti nel decreto-legge in esame. Preannuncia quindi che a breve presenterà una proposta di parere favorevole che sarà anticipata per email a tutti i componenti della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Alla V Commissione: DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) . 215

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 maggio 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.35.

Alla V Commissione: DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, come concordato nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 4 maggio, l'espressione del parere di competenza alla V Commissione avrà luogo nella seduta convocata il prossimo giovedì 11 maggio.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Antonella Incerti, per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, rileva, preliminarmente, che il decreto-legge consta di sessantasette articoli, suddivisi in quattro Titoli. In particolare, segnala che, nell'ambito del Titolo I, che reca disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica, il Capo I contiene norme in materia di entrate. Infatti, l'articolo 1, con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, estende, a decorrere dal 1° luglio 2017, l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (il cosiddetto *split payment*) alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nonché alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti ad elevata affidabilità fiscale che non fanno parte della pubblica amministrazione.

Con la stessa finalità, l'articolo 2 introduce modifiche alla disciplina relativa alla detrazione dell'IVA, stabilendo che questa debba essere effettuata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto e non più, come disponeva la previgente normativa, con la dichiarazione relativa al secondo esercizio successivo alla maturazione del diritto.

Il successivo articolo 3 è volto a contrastare l'abuso dell'istituto della compensazione, attraverso la riduzione a 5.000 euro del limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA nonché attraverso l'introduzione dell'obbligo di avvalersi dei servizi telematici.

L'articolo 4 introduce una specifica disciplina fiscale delle locazioni brevi, ovvero dei contratti stipulati da privati non esercenti attività di impresa, direttamente o attraverso intermediari operanti anche mediante portali *online*, al fine di concedere in locazione un immobile ad uso abitativo per un periodo di tempo inferiore a trenta giorni. In particolare, la disposizione stabilisce l'applicazione, a decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti da tali contratti della cedolare secca con aliquota al 21 per cento.

Fa presente che l'articolo 5 dispone, rinviando ad un apposito decreto ministeriale, la variazione della tassazione sui tabacchi in modo da assicurare un maggior gettito non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. L'articolo 6, intervenendo in materia di giochi, dispone l'aumento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e della ritenuta sulle vincite al lotto. Come risulta dalla relazione tecnica, il maggior gettito può essere quantificato in circa 143 milioni di euro annui. L'articolo 7 introduce modifiche alla disciplina della determinazione della base cui applicare il beneficio dell'ACE (aiuto alla crescita economica), mentre l'articolo 8 rivede i limiti della pignorabilità degli immobili da parte del concessionario della riscossione, prevedendo che l'espropriazione possa riguardare anche più beni, fermo restando il fatto che si deve trattare di beni di valore complessivo almeno pari a 120.000 euro. Rileva, infine, che con l'articolo 9 è avviato il processo di graduale eliminazione delle clausole di salvaguardia riguardanti l'IVA e le accise, rimodulando gli aumenti previsti a decorrere dal 2018, che vengono in parte posticipati agli anni successivi.

Il Capo II reca disposizioni in materia di giustizia tributaria. In particolare, l'articolo 10 estende fino a 50.000 euro il limite di valore delle controversie tributarie cui applicare l'istituto della mediazione. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è volta a ridurre il contenzioso tributario presso le commissioni tributarie e presso la Corte di cassazione. Il successivo articolo 11 introduce la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio. Anche in questo caso, come si legge nella relazione illustrativa, l'intento è quello di deflazionare il contenzioso tributario, considerata in particolare l'impellente esigenza della Corte di cassazione di diminuire l'ingente numero di ricorsi sottoposti al suo esame e di ridurre l'arretrato, riguardante in assoluta prevalenza le controversie nelle quali è parte l'Agenzia delle entrate.

Passa, quindi, al Capo III reca disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. In particolare, l'articolo 12 dispone la rimodulazione delle risorse stanziare per il finanziamento del credito di imposta concesso alle imprese ubicate nel Mezzogiorno che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati alle attività produttive, di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 208, del 2015.

L'articolo 13, infine, dispone la riduzione per il 2017 delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, in termini di competenza e cassa, per un importo complessivo, come risulta dall'allegato al disegno di legge, di circa 460 milioni di euro. In particolare, la riduzione che interessa lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ammonta complessivamente a 6,429 milioni di euro, di cui 2,671 milioni di euro predeterminati per legge.

Osserva che il Titolo II reca disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. In particolare, l'articolo 14 introduce modifiche alla disciplina del riparto del Fondo di solidarietà comunale, finalizzato al finanziamento dei comuni anche con

finalità di perequazione e alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. L'articolo 15 dispone un contributo di 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti.

Rileva che l'articolo 16 determina la ripartizione tra città metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario del concorso al contenimento della finanza pubblica di tre miliardi di euro annui, disposto dall'articolo 1 comma 418, della legge di stabilità per il 2015. L'articolo 17, invece, determina la ripartizione del contributo in favore dei medesimi enti per il finanziamento delle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica, previsto dalla legge di stabilità per il 2016. L'articolo 18 introduce disposizioni di natura contabile volte a favorire l'approvazione dei bilanci delle province e delle città metropolitane, mentre l'articolo 19 dispone la sospensione dei termini per l'invio della certificazione dei risultati conseguiti circa il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio da parte degli enti locali per i quali, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

Segnala che l'articolo 20 dispone l'attribuzione alle province delle regioni a statuto ordinario di un contributo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per l'esercizio delle funzioni fondamentali e di un ulteriore contributo di 100 milioni di euro per il 2017 per la manutenzione della rete viaria. Il successivo articolo 21 dispone l'incremento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 delle risorse destinate all'erogazione del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione o alla fusione per incorporazione.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 22, che, al comma 1, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di

contenimento dalla spesa complessiva di personale, consente ai comuni di assumere personale a tempo determinato per la fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, servizi pubblici non essenziali o prestazioni verso terzo paganti, in deroga al limite di spesa in materia di contratti di lavoro flessibili fissato dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Le assunzioni, che devono essere effettuate con la ordinaria procedura concorsuale ad evidenza pubblica, sono condizionate all'integrale assunzione da parte dei comuni dei relativi oneri, a valere su risorse già incassate nel bilancio, derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati.

Il comma 2 dispone, per il biennio 2017-2018, l'estensione ai comuni con più di 1.000 abitanti, non sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno ed aventi un rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica corrispondente, della possibilità, a legislazione vigente limitata ai comuni con meno di 10.000 abitanti, di assumere personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino al limite di spesa pari al 75 per cento della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, in luogo del 25 per cento previsto per i restanti enti territoriali.

Il successivo comma 3 innalza dal 75 al 90 per cento la percentuale di sostituzione del personale cessato, posta a limitazione del *turn over*, con riferimento ai comuni che hanno conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. La relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa che tale innalzamento è dovuto alla necessità di non vanificare l'effetto premiale della misura, introdotta in favore dei comuni che rispettano il patto di stabilità interno dall'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge n. 232 del 2016.

Il comma 4 del medesimo articolo 22, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5,

comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, consente di remunerare gli incarichi professionali conferiti da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive regionali e locali. La norma si applica nei limiti di spesa previsti dalla disciplina vigente e a condizione che la pubblica amministrazione che conferisce l'incarico remunerato operi in un ambito territoriale diverso dall'ente presso il quale il soggetto svolge la sua carica elettiva.

Il comma 5 dispone che il divieto di assunzioni a tempo indeterminato, previsto dall'articolo 1, comma 420, lettera c), della legge n. 190 del 2014, non si applichi alle province delle regioni a statuto ordinario per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali.

Il comma 6 autorizza gli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di avvalersi, fino al 31 dicembre 2018 e nei limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di nove mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. La relazione illustrativa, rinviando a quanto già disposto per la Soprintendenza speciale di Pompei, precisa che l'intervento si rende necessario per affrontare la specifica carenza di personale, specialmente di quello con competenze amministrative e gestionali, che interessa tali istituti e che non consente di sviluppare appieno l'offerta culturale e di servizi al pubblico.

Con le medesime finalità, il comma 7 consente il rinnovo, per una sola volta e nel limite di ulteriori quattro anni, degli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale, previste dall'articolo 14, comma

2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

Infine, il comma 8 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2017 in favore del Teatro Eliseo, per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle attività in occasione del centenario dalla sua fondazione.

Segnala, poi, che l'articolo 23 dispone il consolidamento, a decorrere dall'anno 2017, dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Sicilia nei medesimi importi corrisposti nell'anno 2016. L'articolo 24 prevede la predisposizione, a decorrere dall'anno 2017, da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali *standard* delle Regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità. Stabilisce inoltre che, a decorrere dal 2018, fabbisogni e capacità fiscali *standard* possano essere utilizzati per la ripartizione del concorso alla finanza pubblica stabilito dalle disposizioni vigenti a carico delle regioni. L'articolo 25 dispone l'attribuzione nel 2017 alle regioni di una quota di 400 milioni di euro del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per l'effettuazione di investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017 nonché, a valere sul medesimo Fondo, l'attribuzione di una quota pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020 alle province e alle città metropolitane per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica.

Rileva che l'articolo 26 reca disposizioni di carattere contabile, relative ai bilanci degli enti territoriali, mentre l'articolo 27, in materia di trasporto pubblico locale, ai commi da 1 a 8, dispone la rideterminazione della consistenza e l'individuazione dei criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e, ai commi da 9 a 11, reca disposizioni per favorire l'acqui-

sizione, mediante locazione, di materiale rotabile da parte di imprese di trasporto pubblico regionale o locale e per provvedere al rinnovo dello stesso materiale, anche attraverso centrali di acquisto nazionali. Il comma 12, infine, interviene nel settore dei servizi di linea interregionali.

L'articolo 28 modifica le modalità per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle regioni, ai fini del consolidamento dei conti pubblici, dall'articolo 1, comma 680, della legge n.208 del 2015. Osserva che l'articolo 29 reca previsioni per il monitoraggio della spesa complessiva sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera e l'articolo 30 reca disposizioni interpretative in materia di farmaci. L'articolo 31 introduce disposizioni di natura contabile riguardanti le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria. Il successivo articolo 32 dispone il trasferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno dal Ministero dell'interno al Ministero della salute. L'articolo 33 stabilisce, per l'anno 2017, la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro, già stanziati dalla legge di bilancio 2017. L'articolo 34 introduce disposizioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 35 interviene in materia di competenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Il successivo articolo 36 riguarda la materia del raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, dell'amministrazione dei residui attivi e passivi da parte dell'organo straordinario della liquidazione, nonché dei debiti fuori bilancio. L'articolo 37 detta, quindi, disposizioni per la conservazione delle risorse nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 relative alle opere per le quali già risulta avviata la procedura di scelta del contraente.

Rileva che l'articolo 38, al comma 1, modifica la tempistica per l'assunzione di

impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa ad erogazioni a favore dell'INPS rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo che i pagamenti da parte del bilancio dello Stato avvengano sulla base del fabbisogno di cassa effettivo, presentato annualmente dell'ente con evidenza delle esigenze mensili, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è volta a limitare significativamente il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte dell'Istituto previdenziale. Infatti, sulla base della normativa vigente, gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, sono assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo, determinando una disponibilità di cassa da parte dell'INPS che non soddisfa, in alcuni periodi dell'anno e, in particolare, nei primi mesi dell'anno, l'effettivo fabbisogno di liquidità dell'ente, comportando il ricorso ad anticipazioni di tesoreria che, se non regolate mediante restituzione entro lo stesso anno, rischiano di esporre l'ente previdenziale a una situazione debitoria nei confronti della tesoreria, con conseguente registrazione del debito in bilancio, generando inoltre oneri amministrativi aggiuntivi per la gestione di tali operazioni.

Il comma 2 modifica la disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, prevedendo che essa possa avvenire, nel rispetto dei vincoli di legge applicabili, anche mediante conferimento di una parte del patrimonio immobiliare ai fondi costituiti dall'INVIMIT (Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A.). Sempre la relazione illustrativa precisa che la norma è volta ad accelerare l'azione di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dell'INPS, per contribuire ad alleviare la situazione di emergenza abitativa che interessa, in modo particolare, le città metropolitane. Si tratta di un patrimonio immobiliare rilevante, nonostante le dismissioni effettuate con le operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2 e anche per effetto della

progressiva incorporazione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali confluiti nell'INPS (in particolare, l'INPDAI e l'INPDAP). Secondo la relazione illustrativa, l'attuale disciplina, che impone l'integrale conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, si è rivelata inadeguata ad affrontare le complessità derivanti dalla dimensione e dall'eterogeneità del patrimonio immobiliare dell'Istituto. Viceversa, la modifica introdotta dalla norma in esame, a cui l'INPS darà applicazione con le proprie risorse, consentirà l'immediata ripresa delle operazioni di cessione e valorizzazione, bloccate da tempo.

Il comma 3, infine, amplia la possibilità di rimodulare la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate alla sottoscrizione di fondi immobiliari anche al fondo di fondi gestito dall'INVIMIT. La norma, come si legge nella relazione illustrativa, è finalizzata a permettere una più efficiente gestione delle risorse.

L'articolo 39 dispone in materia di trasferimenti regionali a province e città metropolitane per l'esercizio delle funzioni loro conferite, mentre l'articolo 40 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il vincolo del saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

Passa quindi al Titolo III, che reca ulteriori interventi a favore delle zone terremotate. In particolare, l'articolo 41 dispone, al comma 1, lo stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per il finanziamento degli interventi individuati nel provvedimento in esame, necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017. Nell'ambito di tali risorse il comma 2 prevede l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019.

Tali ultime risorse sono destinate, sulla base dei successivi commi 3 e 4, al finanziamento di interventi di ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto e dei comuni delle zone a rischio sismico 1, nonché di specifici Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici e all'acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile.

Segnala che l'articolo 42, al comma 1, dispone l'incremento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e, al comma 2, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle medesime aree.

Con riferimento all'articolo 43, che reca disposizioni per la ripresa della riscossione e rateizzazione tributi sospesi nelle aree colpite dal terremoto, estendendo la portata della normativa vigente, segnala che, in conseguenza della proroga al 31 dicembre 2017 del termine per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, stabilita dal comma 1, lettera *b*), della norma in esame, il comma 2 estende la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti fissata al 31 dicembre 2017 per i soggetti diversi dagli imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori.

L'articolo 44 proroga fino al 31 dicembre 2019, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi. L'articolo 45 autorizza il Commissario straordinario per la ricostruzione ad erogare ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 una compensazione della

perdita del gettito della TARI fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.

L'articolo 46 dispone l'istituzione, fino alla fine dell'anno 2018, di una zona franca urbana nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici. In tal modo, le imprese che hanno subito la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, alle condizioni di legge, nonché dell'esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. Le medesime disposizioni si applicano anche alle imprese che avviano la propria attività nella zona entro l'anno in corso.

Passa al Titolo IV, che reca misure urgenti per il rilancio economico e sociale e rileva che il Capo I contiene disposizioni che intervengono nel settore dei trasporti e delle infrastrutture. In particolare, l'articolo 47 reca un'articolata serie di interventi in materia ferroviaria, prevedendo: ai commi da 1 a 5, misure per la gestione delle reti ferroviarie regionali; al comma 6, la riprogrammazione delle risorse disponibili per il completamento del Programma Grandi Stazioni; al comma 7, la disciplina delle modalità di utilizzo della somma di 70 milioni di euro, destinata per il 2016 alla continuità operativa della società Ferrovie del Sud Est; al comma 8, il pagamento a favore di Trenitalia Spa dei corrispettivi per i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario svolto in Sicilia per l'anno 2014 e per i servizi di trasporto interregionale svolti a partire dal 2014; al comma 9, l'autorizzazione delle attività propedeutiche all'avvio dei lavori relativi alla sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione; ai commi 10 e 11, infine, l'istituzione di un Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammodernamento dei carri merci.

Il successivo articolo 48 reca, ai commi da 1 a 8, disposizioni relative all'organiz-

zazione del trasporto pubblico locale e regionale. Tra gli aspetti di maggiore interesse per la Commissione, segnala che il comma 7, lettera e), prevede che l'Autorità di regolazione dei trasporti detti, tra l'altro, regole volte a garantire, in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, il trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante, con l'esclusione dei dirigenti e nel rispetto della normativa europea in materia, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del nuovo soggetto è versato all'INPS dal gestore uscente. I successivi commi da 9 a 13 recano, invece, misure volte a contrastare l'evasione tariffaria. L'articolo 49 introduce un'articolata disciplina volta a consentire il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., mediante aumento di capitale, per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS.

L'articolo 50 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., per favorire le attività di investimento, nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite l'attrazione di investimenti esteri, nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017.

L'articolo 51 autorizza l'ENAV a destinare alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile. L'articolo 52, infine, interviene sullo sviluppo delle ciclovie turistiche, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

Passa, quindi, al Capo II, che reca misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti. Si sofferma, in

particolare, sull'articolo 53, che, al fine di specificare i requisiti lavorativi per l'accesso alla cosiddetta APE sociale, nonché per l'applicazione della riduzione del requisito dell'anzianità contributiva in favore dei cosiddetti lavoratori precoci, reca, al comma 1, una norma di interpretazione autentica, secondo cui le attività lavorative gravose, che, se svolte da almeno sei anni e insieme al requisito anagrafico di 63 anni, danno diritto ad accedere all'APE sociale, come previsto dall'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge di bilancio 2017, si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza della indennità le medesime attività lavorative, di cui all'Allegato C della medesima legge di bilancio, non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

Analogamente, con riferimento alla riduzione del requisito dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica, il comma 2 specifica che le attività lavorative, che se svolte per almeno sei anni danno titolo a tale beneficio, come previsto dall'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge n. 232 del 2016, si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative, di cui all'Allegato E della legge n. 232 del 2016, non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione. Infine, il comma 3 introduce la possibilità di cedere i finanziamenti garantiti dal Fondo appositamente costituito per l'accesso all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (la cosiddetta APE di mercato), in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazio-

nali senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito.

Rileva che l'articolo 54 dispone una deroga alla disciplina generale riguardante il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), stabilendo, al comma 1, la possibilità di rilasciare il documento al soggetto che abbia presentato domanda di definizione agevolata dei debiti contributivi, ai sensi della disciplina transitoria, concernente i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, disposta dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016. In particolare, sulla base della norma in esame, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina, l'INPS rilascia il DURC all'atto della presentazione della domanda di definizione agevolata e non successivamente all'adozione del provvedimento di rateizzazione dei debiti contributivi, che, a sua volta, si perfeziona al momento del pagamento della prima rata. Il comma 2 dispone l'annullamento del DURC nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui sia stato dilazionato il pagamento delle somme dovute nell'ambito della suddetta definizione agevolata.

Osserva che l'articolo 55, sostituendo il comma 189 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), introduce modifiche alla disciplina dei premi di produttività. La normativa previgente, infatti, prevedeva l'innalzamento da 3.000 a 4.000 euro del limite di importo dei premi di produttività cui applicare l'imposta sostitutiva del 10 per cento, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Rimane, comunque, applicabile la disciplina di carattere generale che prevede un limite complessivo di importo di 3.000 euro per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. La norma in esame, invece, con riferimento alle medesime aziende, dispone la riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro su una

quota dei premi di produttività non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, inoltre, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. La norma, infine, dispone la corrispondente riduzione dell'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici su tale quota di erogazioni.

L'articolo 56, in materia fiscale, introduce modifiche alla disciplina del *patent box*, ovvero della tassazione agevolata dei redditi derivanti da alcuni beni immateriali, tra cui marchi e brevetti, introdotta dalla legge di stabilità per il 2015. L'articolo 57 introduce disposizioni, di carattere civilistico e fiscale, finalizzate ad agevolare gli investimenti. Segnala che, in tale ambito, il comma 2, lettere da a) a c), rivede la disciplina relativa agli investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese degli enti previdenziali e dei fondi pensione, introdotta nella legge di bilancio 2017. In particolare, si prevede che – in caso di cessione degli strumenti finanziari prima di cinque anni dall'acquisto – venga meno il trattamento fiscale agevolato, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva corrispondente a quella prevista in via ordinaria. Si elimina, inoltre, il riferimento, ai fini dell'esenzione dalle imposte, alla necessità che si tratti di partecipazioni non qualificate, richiedendo al contempo al percettore dei rendimenti esenti dalle imposte di una dichiarazione relativa alla presenza dei requisiti per l'agevolazione e agli enti previdenziali di dare separata evidenza alle somme destinate a tali investimenti. Si disciplina, inoltre, il regime delle perdite e delle minusvalenze relative agli investimenti qualificati.

Il comma 3 dell'articolo in esame estende da quattro a cinque anni dalla data di costituzione di una *start-up* innovativa il periodo di applicazione delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro, contenute nell'articolo 28 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.

Ricorda che, sulla base di tale disciplina, per il periodo ora previsto di cinque anni, la retribuzione dei lavoratori assunti da *start-up* innovative è costituita da una parte pari almeno al minimo tabellare

previsto dal contratto collettivo e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. La norma prevede anche la possibilità per i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di definire criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici, funzionali a favorire l'avvio delle *start-up*, o di criteri per la definizione della parte variabile, nonché di introdurre disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle *start-up* innovative.

Rileva che l'articolo 58 introduce modifiche alla disciplina della tassazione del reddito di impresa (IRI), mentre l'articolo 59 adegua la disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento (*transfer pricing*) alle indicazioni emerse in sede OCSE per la corretta determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate estere. L'articolo 60 reca la disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti dall'investimento effettuato in quote del capitale o del patrimonio di società e fondi di investimento (OICR), da parte di dipendenti, *manager* o gestori delle medesime, prevedendo che essi si considerino, in ogni caso, redditi da capitale, o redditi diversi, qualora sussistano determinati requisiti.

Passa, quindi al Capo III, che reca norme relative a particolari eventi sportivi. In tale ambito, l'articolo 61 dispone la nomina di appositi commissari di Governo e autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021 per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021. Il successivo articolo 62 introduce modifiche alla disci-

plina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, mentre, per permettere la realizzazione in Italia dell'edizione 2022 della *Ryder Cup*, la più importante manifestazione golfistica internazionale, l'articolo 63 prevede la concessione a favore di *Ryder Cup Europe LLP* della garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro, per il periodo 2017-2027.

Il Capo IV reca, infine, disposizioni, in materia di servizi. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 64, che, ai commi 1 e 2, al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico 2016/2017, autorizza le istituzioni scolastiche, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, a proseguire, fino al 31 agosto 2017, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni medesime, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, mantenendo i livelli occupazionali e i salari esistenti e nei limiti di spesa già previsti. In particolare, risultano risolte le convenzioni riferite ai lotti relativi alle regioni Emilia – Romagna, Lombardia, Trentino – Alto Adige, Friuli – Venezia Giulia, Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Sardegna, Lazio (province di Roma, Rieti e Viterbo), Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

Il comma 3 dispone che, nelle more dell'espletamento delle nuove gare di aggiudicazione, da concludersi entro l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, e per consentire il regolare espletamento del prossimo anno scolastico nonché per consentire la tutela dei livelli occupazionali, la Consip, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, svolge la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi di pulizia. Osserva che la norma dispone che i soggetti aggiudicatari dell'appalto, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o so-

cietà affidataria. Il comma 4, infine, dispone un incremento di 64 milioni di euro per l'anno 2017 degli stanziamenti destinati all'acquisizione di servizi di pulizia e altri servizi ausiliari nei lotti nei quali sono ancora attive le convenzioni Consip, utilizzando le risorse del fondo relativo alla « buona scuola ».

Il successivo articolo 65 interviene sulle modalità di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, mentre l'articolo 66, ai commi 1 e 2, reca il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione e del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Il comma 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento in esame e il comma 4 destina degli effetti migliorativi derivanti dal provvedimento, pari a 3,1 miliardi di euro per il 2017, al miglioramento dei saldi, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DEF 2017.

Fa presente, infine, che l'articolo 67 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, che ha luogo il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala la necessità di approfondire la possibilità di proporre limitate modifiche che rendano possibile l'applicazione delle disposizioni in materia di APE sociale, di cui all'articolo 53, anche in quei settori, quale quello dell'edilizia, in cui la possibilità di un periodo di lavoro continuativo di almeno sei anni risulta particolarmente difficoltoso, se non addirittura, impossibile da perfezionare. Si tratta di un'esigenza, già segnalata in occasione della legge di bilancio 2017, della quale si sono fatte portatrici le parti sociali e che, a suo avviso, dovrebbe poter essere soddisfatta, anche all'interno della cornice finanziaria definita in quella sede.

Marialuisa GNECCHI (PD), facendo allo stesso modo riferimento alle istanze pro-

venienti dalle parti sociali, rileva che la mancata emanazione dei decreti attuativi della disciplina dell'APE sociale sta generando confusione e sconcerto tra coloro che, avendo perfezionato i requisiti, vorrebbero accedervi, in considerazione del fatto che la legge, molto chiaramente, indica la decorrenza del diritto dal 1° maggio. Propone, pertanto, che la Commissione, attraverso il suo presidente, si faccia promotrice di un'iniziativa volta a richiedere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'assicurazione che, indipendentemente dalla data di emanazione dei decreti attuativi, il trattamento dell'APE sarà liquidato con decorrenza 1°

maggio, in modo, pertanto, da prevedere la corresponsione delle mensilità arretrate.

Cesare DAMIANO, *presidente*, condividendo le preoccupazioni dell'on. Gneccchi, ritiene che debba verificarsi la possibilità di inserire una specifica osservazione sull'argomento nel parere che la Commissione dovrà esprimere alla Commissione bilancio sul provvedimento.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta convocata per domani, mercoledì 10 maggio.

La seduta termina alle 14.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti della materia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 141 Antezza, recante Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta	226
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	226
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 maggio 2017.

Audizione di esperti della materia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 141 Antezza, recante Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che, sulla base di quanto si è convenuto giovedì 4 maggio in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, domani, mercoledì 10 maggio, alle ore 9, avrà luogo l'audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al fine di acquisire chiarimenti in merito ad alcuni articoli del decreto-legge in oggetto, afferenti a materie di competenza della XII Commissione.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione (Bilancio) il prescritto parere, per le parti di competenza, sul disegno di legge n. 4444, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Il decreto-legge in oggetto si compone di 67 articoli, compresa la disposizione sull'entrata in vigore.

Per quanto concerne le disposizioni che incidono su materie afferenti alla compe-

tenza della Commissione Affari sociali, rileva che esse sono contenute, in particolare, negli articoli compresi tra il 29 e il 34.

L'articolo 29, al comma 1, stabilisce che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per accertare lo sfondamento definitivo dei tetti della spesa farmaceutica per gli anni 2016 e 2017, e determinare conseguentemente l'ammontare del *payback* farmaceutico, nonché ai fini del monitoraggio complessivo della spesa ospedaliera sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti, si avvalga anche dei dati di fatturato delle aziende farmaceutiche indicati e trasmessi dalla fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio (comma 1). Quest'ultimo è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), che ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.

Il comma 2 stabilisce l'obbligo, a decorrere dal 2018, di indicare, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici, le informazioni sul Codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo. Sempre dal 2018, le fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici, dovranno essere rese disponibili all'AIFA. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, dovranno essere disciplinate: le modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura; le modalità di accesso da parte di AIFA ai dati contenuti nelle fatture ai fini della loro acquisizione per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'AIFA. Agli enti del Servizio sanitario nazionale viene posto il divieto di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni relative all'AIC e ai quantitativi forniti.

Il comma 3 dell'articolo 29 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento a tale articolo, ricorda che legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016), all'articolo 1, commi da

397 a 408, ha revisionato parzialmente la *governance* farmaceutica: la percentuale di incidenza della spesa farmaceutica sul Fondo sanitario nazionale è rimasta fissata al 14,85 per cento, ma sono cambiate le percentuali delle sue componenti. Infatti, la spesa farmaceutica territoriale, che ha assunto la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica convenzionata», è scesa dall'11,35 al 7,96 per cento mentre la spesa farmaceutica ospedaliera, ora comprensiva della spesa per i farmaci acquistati in distribuzione diretta e per conto, denominata «tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti», è salita dal 3,5 al 6,89 per cento. I procedimenti di ripiano della spesa farmaceutica sono avviati dall'AIFA in presenza dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale o del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, a livello nazionale.

Passa, quindi, all'articolo 30, di portata meramente interpretativa, avente lo scopo di chiarire – come si legge nella relazione illustrativa del decreto-legge – l'applicazione della disposizione di cui al comma 402 dell'articolo 1 della suddetta legge di bilancio n. 232 del 2016, a seguito di difficoltà interpretative emerse. Esso chiarisce che i farmaci ai quali è stato riconosciuto il requisito dell'innovatività condizionata da parte dell'AIFA sono inseriti di diritto nei prontuari terapeutici regionali ma non accedono ai Fondi istituiti dai commi 400 e 401 della legge di bilancio per il 2017 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi. L'intervento legislativo è attuato aggiungendo il comma 402-*bis* nel corpo della predetta legge di bilancio.

Al riguardo, ritiene necessario ricordare che quest'ultima, all'articolo 1, commi 400-406, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, due Fondi per l'acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro ciascuno, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Con la Determinazione dell'AIFA n. 519

del 2017 – adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 402 – sono stati individuati i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, la procedura di valutazione e i criteri per la permanenza del requisito dell'innovatività.

Al termine della procedura di valutazione, i possibili esiti per i farmaci sono: riconoscimento dell'innovatività, a cui sono associati l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi, oppure nel Fondo dei farmaci innovativi oncologici, i benefici economici previsti dall'articolo 1, comma 403, legge di bilancio per il 2017 e l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali; riconoscimento dell'innovatività condizionata (o sarebbe meglio dire, per chiarezza, « potenziale »), che comporta unicamente l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali con almeno una rivalutazione obbligatoria a 18 mesi dalla sua concessione; mancato riconoscimento dell'innovatività. Con la Determinazione n. 519 del 2017, l'AIFA ha stabilito che per l'attribuzione del carattere di innovatività è necessaria la dimostrazione di un valore terapeutico aggiunto (rispetto alle altre terapie disponibili) nel trattamento di una patologia grave. Il modello di valutazione proposto prevede un approccio multidimensionale, che tiene conto di tre elementi fondamentali: il bisogno terapeutico; il valore terapeutico aggiunto; la qualità delle prove ovvero la robustezza degli studi clinici. Tali elementi valutativi sono graduati. Sono da considerarsi « innovativi » solo i « farmaci ai quali sia stato riconosciuto un bisogno terapeutico e un valore terapeutico di livello « massimo » o « importante » e una qualità delle prove « alta ».

Osserva, poi, che un'altra disposizione rilevante, con riferimento alle competenze della Commissione Affari sociali, è quella contenuta nell'articolo 31, che dispone, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2011 – in materia di contabilizzazione delle entrate delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi – che le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria

compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017.

Richiama, altresì, l'articolo 32, che prevede e disciplina il trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni sanitarie urgenti o essenziali agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno, di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Il comma 1 dispone il trasferimento di competenze sopracitato a decorrere dal 1° gennaio 2017, in coerenza con le risorse a tal fine stanziare nel bilancio dello Stato nell'apposito capitolo di spesa.

Viene previsto (comma 2) che il Ministero della salute si faccia carico del pregresso a seguito di una ricognizione che deve essere effettuata da parte delle regioni e delle province autonome in contraddittorio con le prefetture, le cui risultanze devono essere comunicate al medesimo Ministero entro il 30 aprile 2017.

Il finanziamento (comma 3) avviene sulla base delle prestazioni effettivamente erogate agli stranieri in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute con riferimento all'anno precedente o comunque all'ultimo anno disponibile e consolidato.

I commi 3 e 4 del citato articolo 35 del testo unico prevedono che ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme per l'ingresso ed il soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e sono estesi i pro-

grammi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Un'ulteriore disposizione che richiama, in relazione alle competenze della XII Commissione, è quella recata dall'articolo 34, recante disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. In particolare, il comma 1 dell'articolo 34 modifica la norma di deroga che, per il 2016, esclude il computo, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio da parte della regione o della provincia autonoma, degli impegni contabili inerenti alla spesa sanitaria finanziati mediante l'attivo del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015. La novella estende la deroga, sempre per il 2016, anche ai casi di impiego di attivo della gestione sanitaria relativo ad anni precedenti il 2015. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto-legge osserva che le deroghe in oggetto sono volte a consentire il regolare pagamento di debiti commerciali del Servizio sanitario nazionale (mediante gli avanzi di amministrazione vincolati per il finanziamento del medesimo Servizio).

Il comma 2 modifica la disciplina di una quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Tale quota è relativa alle regioni che abbiano istituito una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un determinato importo e per quelle che introducano misure idonee a garantire la piena applicazione delle norme in materia di equilibrio di bilancio delle strutture ospedaliere pubbliche, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.

La novella proroga per il 2017 una disposizione transitoria già prevista per gli anni 2012-2016, relativa ai criteri per il riparto della quota premiale. Ricorda che la misura percentuale della quota premiale è pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Fa presente che il comma 3 prevede, con riferimento alle quote di finanziamento del Servizio sanitario nazionale destinate alle regioni e vincolate a determinate finalità, che il riparto sia effettuato entro il 31 luglio dell'anno di riferimento (fatti salvi i diversi termini temporali specifici stabiliti dalla legislazione vigente), secondo i criteri e i dati ultimi disponibili, e che, a seguito della relativa intesa, sancita in sede di Conferenza Stato-regioni, nelle more della deliberazione del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad erogare alle regioni fino all'80 per cento degli importi assegnati, purché non siano stabilite altre condizioni specifiche dalle norme vigenti e fatti salvi i diversi regimi di anticipazione delle risorse. Tale intervento legislativo ha lo scopo di favorire la tempestività dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 4 modifica – con decorrenza dall'anno 2017, ma con possibilità di applicazione anche con riferimento all'esercizio per il 2016 e a quelli precedenti – la disciplina sulle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA e sulle relative anticipazioni finanziarie.

Riguardo alla misura della quota di compartecipazione, la novella specifica che essa non può essere inferiore, per ciascuna regione, a quella stabilita in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e di individuazione delle relative quote di finanziamento. Ricorda che le quote di compartecipazione delle singole regioni a statuto ordinario all'IVA sono stabilite annualmente, entro il 30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. La novella prevede, in sostanza, che la compartecipazione all'IVA destinata alle regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sia trasferita per importi che fanno riferimento ai valori indicati nel riparto del fabbisogno sanitario dell'anno di riferi-

mento, come da intesa tra lo Stato e le regioni, nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Segnala, inoltre, che l'articolo 13 del decreto-legge dispone la riduzione, per l'anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di un importo indicato in allegato, per un totale di 460 milioni di euro. La norma è finalizzata al concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017. In quest'ambito, la riduzione per il Ministero della salute è pari a 6.788 migliaia di euro (di cui 5.152 predeterminate per legge), mentre la riduzione per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è pari a 6.429 migliaia di euro (di cui 2.671 predeterminate per legge).

Giulia GRILLO (M5S) chiede chiarimenti in ordine al contenuto del comma 3 dell'articolo 34, rilevando che non appare di immediata interpretazione la previsione relativa all'autorizzazione ad erogare alle regioni fino all'80 per cento degli importi assegnati, purché non siano stabilite altre

condizioni specifiche dalle norme vigenti e fatti salvi i diversi regimi di anticipazione delle risorse.

Delia MURER (MDP), nel ricordare che la ministra Finocchiaro, in risposta ad una interrogazione a risposta immediata a sua prima firma discussa in Assemblea lo scorso 30 marzo, ha manifestato l'impegno del Governo a ripristinare le risorse destinate alle politiche sociali fortemente decurtate a seguito dell'Intesa stipulata in sede di Conferenza Stato-regioni il 23 febbraio 2017, sottolinea che il testo in esame non reca alcuna disposizione in tal senso. Invita, quindi, la relatrice ad inserire a inserire nel parere che la Commissione dovrà deliberare una condizione volta ad attuare il suddetto ripristino attraverso l'inserimento di una disposizione *ad hoc* nel decreto-legge in oggetto.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, si riserva di approfondire le questioni sollevate dalle colleghe intervenute.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	231
Sui lavori della Commissione	236

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Atto n. 411 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	236
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.

DL 50/2017 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che, come è stato anticipato nella riunione dell'ufficio di presidenza del 3 maggio scorso, la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza sul provvedimento all'esame entro la giornata di domani, mercoledì 10 maggio.

Paolo COVA (PD), *relatore*, fa presente preliminarmente che il disegno di legge all'esame consta di 67 articoli, suddivisi in 4 Titoli.

Il Titolo I, recante disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica, è suddiviso in 3 capi, concernenti: disposizioni in materia di entrate (Capo I); in materia di giustizia tributaria (Capo II); in materia di contenimento della spesa pubblica (Capo III). Il Titolo II contiene disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, sia in chiave di contenimento della spesa sia a fini di redistribuzione delle risorse in base ai fabbisogni e alle capacità fiscali degli enti. Il Titolo

III riguarda ulteriori interventi in favore delle zone terremotate. Il Titolo IV, concernente misure urgenti per il rilancio economico e sociale, è suddiviso in 4 capi relativi a: misure nel settore dei trasporti e delle infrastrutture (Capo I); misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti (Capo II); investimenti per eventi sportivi (Capo III) e disposizioni in materia di servizi (Capo IV).

Osserva quindi che le misure proposte appaiono necessarie, anche alla luce degli indirizzi impressi al Governo dal Parlamento italiano (risoluzione in Assemblea n. 6-00312 del 27 aprile 2017) in occasione del Consiglio europeo straordinario del 29 aprile scorso, con particolare riferimento agli impegni finalizzati al rilancio economico e sociale dell'Italia, nell'intento di stimolare la competitività ed attrattività del nostro sistema-Paese e di ridurre l'eventuale impatto negativo della Brexit.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, precisa che in questa sede si limiterà a richiamare i contenuti di alcuni articoli, che recano profili di specifico interesse per la XIII Commissione.

Rileva quindi che l'articolo 12 dispone la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019 (articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015).

Evidenzia, in particolare, che le risorse stanziare per il 2017 sono ridotte di 110 milioni (da 617 milioni di euro, previsti dall'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, a 507 milioni), mentre per gli anni 2018 e 2019 le risorse sono aumentate di 55 milioni annui (da 617 a 672 milioni).

Ricorda, a tal proposito, che tale credito d'imposta è destinato anche alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacol-

tura nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico (articolo 1, comma 98, della legge n. 208 del 2015).

Segnala poi che l'articolo 13 dispone la riduzione, per l'anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per un totale di 460 milioni di euro (importo indicato nell'allegato al provvedimento). La norma è finalizzata al concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza per l'anno 2017.

A tal riguardo, osserva che le misure di riduzione in esame seguono una procedura diversa da quella dei tagli lineari già sperimentata in passato. Secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, le riduzioni sono state infatti apportate: per un ammontare pari a circa 161 milioni di euro, in maniera indistinta attraverso le riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri; per un ammontare di circa 299 milioni di euro, tramite riduzioni puntuali di talune tipologie di spesa, anche attraverso il definanziamento di specifiche autorizzazioni di spesa.

Fa presente che l'obiettivo di risparmio di ciascun Ministero è stato determinato in relazione all'entità e alla composizione della propria spesa per natura economica. La base «aggredibile» è stata formata tenendo conto delle sole risorse effettivamente disponibili al netto di risorse «già prenotate» in relazione all'assunzione di impegni pluriennali di spesa, escludendo la spesa la cui riduzione avrebbe determinato debiti fuori bilancio e quindi conseguenti effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Per assicurare alle amministrazioni la flessibilità gestionale nel corso dell'esercizio 2017, la norma prevede comunque una procedura per rimodulare le riduzioni così disposte, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Precisa inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in

vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Segnala, infine, che l'articolo 11 del decreto-legge, consente la definizione agevolata delle controversie tributarie, prevede che – qualora dalla norma dovessero risultare ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste – essi possono essere destinati in via residuale al reintegro – anche parziale – delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri.

Per quanto attiene al MIPAAF, secondo quanto riportato nella tabella allegata al provvedimento, evidenzia che la riduzione della dotazione ammonta complessivamente a 5,171 milioni di euro. Con riferimento alla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», essa ammonta a 5,052 milioni di euro e si articola nei seguenti programmi: per le «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale» – 2,109 milioni di euro; per le «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione» – 2,875 milioni di euro; per la «Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale» – 69.000 euro. Per la missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», la riduzione ammonta a complessivi 119.000 euro, così ripartiti: per il programma «Indirizzo politico» – 16.000 euro e per il programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» – 103.000 euro.

Venendo agli altri aspetti di competenza della Commissione, fa presente che il Titolo III del decreto-legge reca ulteriori interventi in favore delle zone terremotate. In proposito, segnala che l'articolo 41 prevede uno stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per gli interventi previsti nel decreto-legge in

esame (comma 1) e l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 2) da utilizzare, per interventi di ricostruzione destinati ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e ai Comuni delle zone a rischio sismico 1, nonché per specifici Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici (comma 3) e per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile (comma 4).

Rileva che l'articolo 42 prevede un incremento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche al fine di far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle predette aree, viene inoltre autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017.

Rimarca poi che l'articolo 43 contiene alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016 (commi 1 e 2).

Sottolinea inoltre che è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. A favore di tali soggetti diversi è prevista inoltre la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo

di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (comma 3).

Evidenzia, in particolare, che il comma 1, lett. *b*), proroga dal 30 novembre fino al 31 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 (articolo 48, comma 10). Da tale proroga sono esclusi gli imprenditori, i lavoratori autonomi e gli agricoltori, per i quali l'articolo 11, commi 3-9, del decreto-legge n. 189 del 2016, ha previsto la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti dal 1° al 31 dicembre 2017.

Osserva che il comma 3, modificando l'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, proroga dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori per i quali rimane fermo il termine del 16 dicembre.

Rileva che il comma 4, con modifiche di coordinamento all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, puntualizza che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi per gli imprenditori, i lavoratori autonomi e gli agricoltori (soggetti che possono accedere al finanziamento agevolato assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti dal 1° al 31 dicembre 2017) deve invece avvenire entro il 16 dicembre 2017 (termine individuato dall'articolo 11, comma 1, lettera *e*), n. 2), del decreto-legge n. 8 del 2017).

Sottolinea che l'articolo 44 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2019, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi.

L'articolo 45 autorizza il Commissario straordinario per la ricostruzione ad erogare ai comuni colpiti dagli eventi sismici

del 2016 una compensazione della perdita del gettito della TARI fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.

Evidenzia inoltre che l'articolo 46 istituisce e disciplina una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, alle condizioni di legge, nonché dell'esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. La fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie è possibile nel limite delle risorse stanziare (194,5 milioni di euro per l'anno 2017, 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 141,7 milioni di euro per l'anno 2019).

In particolare, il comma 2 elenca le agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento.

In particolare, tali imprese, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati comuni, possono beneficiare: dell'esenzione dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro; dell'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; dell'esenzione dalla imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1,

posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica; dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Il comma 3 estende le agevolazioni previste dal comma 2 anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.

Il comma 4 prevede che le suddette esenzioni spettano per due anni, ovvero per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e per il successivo.

Il comma 5 prevede che la zona franca comprende anche i comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 elencati nell'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016. Le esenzioni spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale in tali comuni e che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

Il comma 6 autorizza la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019. Tali importi costituiscono il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

Il comma 7 stabilisce che le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

Segnala, infine, che l'articolo 54 modifica la disciplina sul rilascio del docu-

mento unico di regolarità contributiva (DURC). La modifica concerne i soggetti che abbiano presentato domanda di definizione agevolata dei debiti contributivi, ai sensi della disciplina transitoria, concernente i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, posta dall'articolo 6 del decreto-legge n. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni.

Si prevede che, in tale fattispecie, il DURC sia rilasciato a séguito della presentazione della suddetta domanda, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina – di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 – ai fini del rilascio del DURC. Si introduce, dunque, una deroga al principio generale, in base al quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il DURC è rilasciato solo successivamente all'adozione di un provvedimento di rateizzazione, adozione che, peraltro, secondo le determinazioni in materia dell'INPS, non si considera perfezionata prima del pagamento della prima rata.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui sia stato dilazionato il pagamento delle somme dovute nell'ambito della suddetta definizione agevolata, il DURC è annullato dagli enti preposti alla verifica.

A tal proposito, rammenta che la Commissione Agricoltura, in occasione del recente esame del Documento di economia e finanza 2017 ai fini dell'espressione del parere di competenza alla Commissione Bilancio, ha ravvisato la necessità di intervenire affinché le imprese che hanno aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) possano veder rilasciato il DURC, anche prima dell'estinzione del debito residuo, formulando una specifica osservazione in tal senso.

La misura all'esame beneficia il comparto agricolo in quanto il mancato rilascio del DURC determina per l'imprenditore agricolo una serie di conseguenze

negative, quali l'impossibilità di accedere alla Rete del lavoro agricolo di qualità nonché di beneficiare dei contributi e dei pagamenti compensativi previsti dai PSR.

In conclusione, invita i colleghi a fargli pervenire eventuali suggerimenti ed osservazioni, dei quali terrà conto nel predisporre la proposta di parere che sottoporà domani alla Commissione.

Filippo GALLINELLA (M5S), dopo aver ringraziato il collega Cova per l'esauritiva relazione, con riferimento alle misure che il Governo dovrebbe realizzare per ridurre l'eventuale impatto negativo della Brexit, dando seguito anche agli indirizzi contenuti nella risoluzione n. 6-00312 approvata dall'Assemblea il 27 aprile 2017 e richiamata dal relatore, segnala la necessità di intraprendere un'azione volta a scongiurare il rischio di ulteriori riduzioni del budget complessivo delle risorse destinate alla PAC, considerato anche che dal 1984 l'Italia paga all'Inghilterra il cosiddetto sconto inglese.

Manifesta, inoltre, preoccupazione in relazione ai ritardi nei pagamenti dei contributi richiesti con le domanda PAC e nei pagamenti dei PSR. Dà conto del fatto che, per motivi tecnici, è già stato prorogato fino al 15 giugno 2017 il termine ultimo per la presentazione delle domande 2017 della Politica agricola comune (PAC). Si domanda se non sia il caso di valutare l'opportunità di un'ulteriore proroga. Segnala, infatti, che vi sono circa 60 mila domande PAC fino a tre anni che non sono state ancora evase e che alcuni agricoltori, comprese quelli delle zone terremotate, non hanno ancora potuto beneficiare degli aiuti previsti nell'ambito delle misura agroambientale, né delle misure benessere degli animali, né di sviluppo rurale.

Ritiene dunque necessario che si preveda lo stanziamento di risorse per accelerare questi pagamenti, il cui ritardo arreca un grave pregiudizio agli operatori del settore in tutto il territorio nazionale. Invita dunque il relatore a valutare l'opportunità di inserire tali osservazioni nella

sua proposta di parere, considerato che il provvedimento all'esame reca anche misure per lo sviluppo.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), in riferimento alle considerazioni svolte dall'onorevole Gallinella, osserva che l'audizione del direttore di AGEA, programmata a breve dalla Commissione, potrà rappresentare un'utile occasione nella quale approfondire anche le questioni da lui sollevate.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, in sede di Ufficio di presidenza, si è convenuto di estendere l'ambito originario dell'audizione del direttore di AGEA anche ai profili di attività dell'organo che investono la questione dei pagamenti sollevata dall'onorevole Gallinella. Ritiene dunque che tale audizione sarà un'occasione proficua per acquisire ulteriori elementi di conoscenza sulle ragioni dei ritardi nei pagamenti.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

Atto n. 411.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno

chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il termine per l'espressione del parere è fissato al 6 giugno 2017. Avvisa altresì che la Conferenza Stato-regioni ha espresso parere favorevole sull'atto subordinatamente all'accoglimento di alcune proposte di modifica del testo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo che introduce l'obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento o di confezionamento, obbligo che è stato vigente nell'ordinamento italiano fino al 31 dicembre 2014, data nella quale è entrato in vigore il regolamento (UE) n.1169/2011/CE, che ha abrogato, tra le altre, la direttiva 2000/13/CE. Essa aveva concesso agli Stati membri la facoltà di mantenere tale obbligo per garantire la tracciabilità degli alimenti preimballati. L'indicazione aveva riguardo ai soli prodotti preimballati, confezionati e commercializzati in Italia, con le sole esclusioni dei prodotti a base di carne e di quelli lattiero caseari.

Osserva che l'entrata in vigore del regolamento n. 1169/2011/CE ha determinato l'inefficacia delle disposizioni richiamate. In seguito a numerosi atti di sindacato ispettivo volti alla reintroduzione di tale obbligo, è stata inserita nella legge di delegazione europea per il 2015 una delega (articolo 5) alla quale è stata data attuazione con il provvedimento in esame.

Sottolinea quindi che l'introduzione di tale obbligo è stata possibile in quanto, come richiamato nella relazione illustrativa, l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede, al paragrafo 4, che uno Stato membro possa richiedere di mantenere proprie norme nazionali nonostante sulla materia sia intervenuta una regolamentazione armonizzata: ciò è possibile qualora tale richiesta sia giustificata sulla base di alcune esigenze, tra le quali, quelle legate alla tutela della salute e dell'ambiente. In ragione di

tali motivi, la direttiva 2015/1535 prevede che la norma tecnica che lo Stato intende introdurre nel proprio ambito nazionale deve essere comunicata alla Commissione europea. La prescritta comunicazione è stata effettuata ed i motivi addotti hanno fatto riferimento alla stretta connessione tra l'indicazione della sede di stabilimento di un prodotto alimentare e la tutela della salute pubblica, considerato che la conoscenza di tale elemento permette la rintracciabilità del prodotto e una più facile esplicazione dei controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità del processo di produzione alla normativa europea e nazionale.

Nello specifico, rileva che l'articolo 1 definisce il campo di applicazione consistente nell'introduzione di disposizioni relative alle informazioni che devono essere fornite ai consumatori in merito agli alimenti in commercio. Il riferimento normativo è a quanto contenuto nel regolamento (UE) n. 1169/2011 (comma 1).

In proposito, segnala che la Conferenza delle regioni e delle province a statuto autonomo ha chiesto che venga soppressa la parte della disposizione che fa riferimento alle esigenze di « tracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo e della tutela della salute » come *ratio* dell'intervento normativo nel campo della fornitura della informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Evidenzia che il successivo comma 2 fa poi salve le disposizioni recate dall'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente alle indicazioni obbligatorie prescritte per determinati prodotti vitivinicoli commercializzati nell'Unione europea o destinati all'esportazione. In ordine a tale aspetto fa presente che sono state avanzate richieste di chiarimenti da parte della filiera.

Rileva che l'articolo 2 fa proprie le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002 relativamente a: alimento, inteso come « qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento» (articolo 2 del regolamento richiamato); impresa alimentare, intesa come «ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti» (articolo 3, numero 2, del reg. richiamato); operatore del settore alimentare, inteso come «la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo» (articolo 3, numero 3, del regolamento richiamato); consumatore finale, inteso come «il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare» (articolo 3, numero 18, del regolamento richiamato).

Osserva che l'articolo 3 reintroduce l'obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. L'indicazione deve essere riportata per tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale. Per quelli destinati alla collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati e per quelli commercializzati in una fase antecedente alla vendita al consumatore finale, l'indicazione può essere riportata sui documenti commerciali che accompagnano l'alimento.

Evidenzia che l'articolo 4 prevede, al comma 1, che la località e l'indirizzo dello stabilimento identificano la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento. Nel caso in cui l'indicazione della località consenta la facile identificazione dello stabilimento, non è necessario indicarne la sede (comma 2).

L'indirizzo e la località non devono essere indicati nei casi in cui: la sede dello stabilimento o di confezionamento coincide con la sede già indicata in etichetta (in quanto riportata ai sensi dell'articolo 9,

par. 1, lettera *h*) che prevede tra le indicazioni obbligatorie il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare); il prodotto preimballato già riporta il marchio di identificazione o la bollatura sanitaria; il marchio contiene la sede dello stabilimento (comma 3).

Nel caso in cui l'operatore responsabile dell'informazione abbia più stabilimenti, possono essere indicati tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato tramite punzonatura o altro segno (comma 4).

Le modalità di presentazione dell'obbligo in esame sono quelle indicate nell'articolo 13 del regolamento n. 1169/2011 relativo alle informazioni obbligatorie da far figurare in etichettatura (comma 5). A tal riguardo, osserva che l'articolo 13 richiamato dispone al comma 1 che le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire. I successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 dettano, poi, disposizioni dettagliate nel caso in cui le informazioni devono essere apposte su imballaggi o sull'etichetta ad essi apposta.

Evidenzia che l'articolo 5 introduce specifiche sanzioni riferite a diverse fattispecie. In caso di omessa indicazione della sede di stabilimento o di confezionamento sul preimballaggio o sull'etichetta ad esso apposta o sui documenti commerciali, la sanzione, salvo che il fatto costituisca reato, è di natura amministrativa e consiste nel pagamento di una somma da 2.000 a 18.000 euro. Per l'omessa punzonatura o apposizione di altro segno dello stabilimento effettivo qualora l'impresa disponga di più stabilimenti, la sanzione, salvo che il fatto costituisca reato, è di natura amministrativa e consiste nel pagamento di una somma da 2.000 a 18.000 euro. Nell'ipotesi di indicazione della sede di stabilimento o di confezione in modo difforme dalle modalità di presentazione previste dall'articolo 13 del regolamento

n.1169/2011, la sanzione, salvo che il fatto costituisca reato, è di natura amministrativa e consiste nel pagamento di somma da 1.000 a 8.000 euro.

In proposito, segnala che la Conferenza delle regioni e delle province a statuto autonomo ha chiesto che venissero apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, prevedere il pagamento di una somma da 1.600 a 9.500; al comma 2, prevedere il pagamento di una somma da 600 a 3.500 euro; al comma 3, prevedere il pagamento di una somma da 600 a 3.500 euro. Fa presente, inoltre, che anche la Federazione Italiana dell'Industria Alimentare (Federalimentare) ha espresso l'auspicio di una revisione delle sanzioni.

Ricorda, a tal proposito, che in base a quanto prevedeva il decreto legislativo n. 109 del 1992, la violazione dell'obbligo di indicazione della sede di stabilimento era punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3.500 euro.

Fa presente che la relazione illustrativa evidenzia che l'inserimento della clausola di salvaguardia «salvo che il fatto costituisca reato» non comporta problemi di duplicazione della sanzione per la stessa fattispecie di reato (c.d. «*ne bis in idem*») dal momento che le ipotesi configurate rientrano *latu sensu* nella categoria delle pratiche commerciali ingannevoli a tutela del consumatore.

Segnala, infine, al riguardo, che le fattispecie sanzionatorie indicate nell'articolo in esame fanno riferimento ai soli casi di omissione dell'indicazione o della punzonatura senza includere l'ipotesi di errata o incompleta indicazione della sede di stabilimento.

Osserva poi che l'articolo 6 – di cui la Conferenza delle regioni e delle province a statuto autonomo ha chiesto la soppressione – individua l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 1). Il 50 per cento delle entrate derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative è corrisposto, per una quota pari al 35 per

cento, ad apposito capitolo del Ministero delle politiche agricole, e per una quota pari al 15 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute. Esse saranno destinate al miglioramento dell'efficienza dei controlli svolti da entrambi i Ministeri. Fa presente inoltre che in relazione alla disposizione in esame la Federalimentare ha espresso forte contrarietà.

Segnala che con l'articolo 7 si dispone la clausola di mutuo riconoscimento, prevedendo che l'obbligo di indicare in etichetta la sede di stabilimento o di confezionamento non si applica ai prodotti preimballati che provengono da un altro Stato membro dell'Unione europea o dalla Turchia né ai prodotti provenienti da uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

In proposito, ricorda che, in taluni casi (articolo 29 della legge n. 154 del 2016, sui prodotti trasformati del pomodoro, e articolo 17 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, sul contenuto di arance nei succhi che richiamano tale frutto), la clausola di riconoscimento che è stata utilizzata ha fatto salvi anche i prodotti commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dell'EFTA.

L'articolo 8 prevede, al comma 1, che le disposizioni introdotte hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento; al comma 2, che gli alimenti che sono immessi sul mercato nei 180 giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento, etichettati senza l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte; al comma 3, l'abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 1992 relative all'obbligo di indicazione in etichetta della sede di stabilimento e alle sanzioni previste in caso di mancato rispetto dell'obbligo previsto.

Con riguardo all'articolo 8, la Conferenza delle regioni e delle province a statuto autonomo ha chiesto che: al comma 1, venga sostituito il riferimento ai 180 giorni con quello ai 12 mesi; al comma

2, venga sostituito il riferimento « dei prede-
tetti alimenti » con « degli imballaggi »,
riferito alle scorte che possono essere
commercializzate. Fa presente che anche
la Federalimentare ha richiesto che il
riferimento ai 180 giorni, di cui al citato
comma 1, sia sostituito con quello ai 12
mesi.

Rileva, infine, che l'articolo 9 contiene
la clausola di invarianza finanziaria.

Paolo PARENTELA (M5S), dopo aver
ricordato che in occasione dell'esame della
legge di delegazione europea il suo Gruppo
aveva manifestato contrarietà all'indica-
zione in etichetta della sede e dell'indi-
irizzo dello stabilimento di produzione o di
confezionamento tramite un codice alfa-
numerico, non reputando tale modalità
idonea a garantire la massima trasparenza
delle informazioni ai consumatori, chiede
al relatore se di tale indicazione il Go-
verno abbia tenuto conto nel predisporre
lo schema di decreto legislativo all'esame.

Filippo GALLINELLA (M5S) esprime
forti perplessità sulle proposte di modifica
dello schema di decreto legislativo avan-
zate dalla Conferenza Stato-regioni in me-
rito alla soppressione del riferimento alle
esigenze di « tracciabilità dell'alimento da
parte degli organi di controllo e della
tutela della salute » come *ratio* dell'inter-
vento normativo nel campo della fornitura
delle informazioni sugli alimenti ai con-

sumatori; all'attenuazione delle sanzioni e
alla soppressione dell'articolo che indivi-
dua nell'ICQRF l'organo competente all'ir-
rogazione delle sanzioni. A suo avviso, tali
proposte di modifica, incidendo su aspetti
cruciali dell'atto normativo, ove accolte,
finirebbero per svuotarlo in gran parte di
contenuto.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD)
rispondendo alla richiesta di chiarimento
avanzata dall'onorevole Parentela, eviden-
zia che lo schema di decreto legislativo
all'esame va nella direzione da lui auspi-
cata, ossia dell'indicazione a chiare lettere
delle informazioni obbligatorie in eti-
chetta.

In ordine poi alle considerazioni criti-
che svolte dal collega Gallinella sui rilievi
espressi dalla Conferenza Stato-regioni,
rammenta che in qualità di relatore ha
ritenuto doveroso rendere edotta la Com-
missione di tutti i rilievi di cui ha avuto
contezza. Ritiene, tuttavia, che il Governo,
prima di predisporre lo schema dell'atto e
di trasmetterlo alle Camere per il parere
di competenza abbia svolto tutte le op-
portune valutazioni al fine di individuare
le modalità di etichettatura più corrette
dei prodotti alimentari.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro
chiedendo di intervenire, rinvia il seguito
dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	241
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	245

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i>)	242
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), della Federazione nazionale spedizionieri doganali (ANASPED), del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP) e dell'Unione Nazionale professionisti pratiche amministrative (UNAPPA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	244
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 maggio 2017.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che lo schema è stato illustrato dal relatore nella seduta di giovedì 4 maggio. Questa mattina la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti e al Sottosegretario Rughetti. Chiede all'on. Taricco se intenda illustrare la sua proposta.

Il deputato Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni, dando conto, in particolare, dei rilievi formulati.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI ringrazia il relatore per il lavoro svolto su uno schema di indubbia complessità,

anche dal punto di vista tecnico, che ha richiesto particolare cura nell'elaborazione. Condivide le osservazioni presenti nel parere, considerando, in particolare, fondamentale il monitoraggio dell'attuazione della riforma. Giustifica le previsioni riguardanti periodi transitori talora prolungati con la necessità di far fronte ad una situazione molto diversificata e stratificata, che va uniformata con gradualità. La questione riguardante la disciplina del ruolo d'onore è allo studio da parte del Governo, che sta lavorando sulla disparità di trattamento che si verificherebbe per gli appartenenti alla Guardia di finanza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Atto n. 404.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente e relatore*, illustra, in qualità di relatore, lo schema in titolo, che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 175 del 2016, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, adottato in attuazione della delega conferita con gli articoli 16 e 18 della legge n. 124 del 2015, sul quale la Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni il 29 giugno 2016. Lo schema interviene dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della citata legge n. 124 del 2015 nella parte in cui

quest'ultima prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati previo parere della Conferenza unificata. La Corte ha invece stabilito che il principio di leale collaborazione impone la previa intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-Regioni, a seconda dei casi, qualora la disciplina statale intervenga in ambiti in cui si registra una commistione fra competenze esclusive statali, competenze concorrenti e competenze residuali delle regioni. Sullo schema è stata pertanto sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata. Rileva che eventuali proposte parlamentari di modifica dello schema – tali da renderlo difforme dal testo su cui è stata raggiunta l'intesa – potranno essere avanzate nei confronti del Governo, che, qualora ritenesse di recepirle, parrebbe essere tuttavia tenuto, prima dell'approvazione in via definitiva, a sollecitare una nuova intesa, sul testo così modificato, in sede di Conferenza unificata. In particolare, l'intesa risulta sancita sulla base di alcune modifiche da apportare al testo dello schema medesimo – ed al momento non incluse nello stesso – riportate nell'allegato B dell'intesa medesima, e che il Governo si è impegnato a recepire nel testo dello schema in esame. Si tratta di dodici proposte di integrazioni e modifiche. Rimandando per l'illustrazione dettagliata del contenuto alla relazione posta in distribuzione, anticipa che nel parere si potrebbe suggerire, come indicato anche dal Consiglio di Stato, di porre rimedio ad altre criticità emerse nella prima applicazione del testo unico. In particolare, la proposta di parere – che presenterà in vista della prossima seduta – potrebbe contenere i seguenti rilievi:

all'articolo 3, che modifica l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 inserendo nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate controllate o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, si dovrebbe valutare l'opportunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità

estremamente limitata rispetto all'ammontare del capitale sociale delle predette società;

all'articolo 5, che modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare che il Presidente della regione, nel deliberare l'esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 4, debba trasmettere il relativo provvedimento alla Corte dei conti, alla struttura per il controllo e il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti;

all'articolo 6, che modifica l'articolo 5 del decreto-legislativo n. 175 del 2016, in materia di oneri di motivazione analitica, si dovrebbe valutare l'opportunità di ripristinare la previsione che include tra tali oneri quello concernente la possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, specificando che tale locuzione si riferisce esclusivamente alle possibili alternative attraverso cui realizzare il medesimo scopo che può essere raggiunto con la decisione di costituire una società o acquisire partecipazioni anche indirette;

all'articolo 9, che modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di monitoraggio e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere un rafforzamento delle funzioni di indirizzo della struttura competente nonché la possibilità di inserire meccanismi premiali di disapplicazione selettiva di alcuni vincoli stabiliti dal decreto medesimo per le società a partecipazione pubblica più virtuose che raggiungano determinati standard di efficienza;

all'articolo 13, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016,

in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, appare condivisibile, come convenuto in sede di Conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine previsto per la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute che devono essere alienate;

all'articolo 14, che modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di disposizioni transitorie in materia di personale, appare condivisibile, come convenuto in sede di conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine entro il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare una ricognizione del personale in servizio;

allo stesso articolo 14 e all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del testo unico, sulla gestione del personale delle società a partecipazione pubblica, sembrerebbe opportuno valutare la specificità delle imprese aeroportuali, sottraendole alla totalità degli obblighi previsti per le altre società.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI si riserva di intervenire in sede di espressione del parere.

Bruno TABACCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 13.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 9 maggio 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI indi del vicepresidente Mino TARICCO.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), della Federazione nazionale spedizionieri doganali (ANASPED), del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP) e dell'Unione Nazionale professionisti pratiche amministrative (UNAPPA).

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione i rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), della Federazione nazionale spedizionieri doganali (ANASPED), del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP) e dell'Unione Nazionale professionisti pratiche amministrative (UNAPPA).

Gian Franco GIANNINI GUAZZUGLI, *Componente del Comitato Esecutivo e responsabile dell'Area tutele dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF)*, Massimo DE GREGORIO, *Presidente della Federazione nazionale spedizionieri doganali (ANASPED)*, Emiliana ALESSANDRUCCI, *Presidente del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP)*, Nicola TESTA, *Presidente dell'Unione Nazionale professionisti pratiche amministrative (UNAPPA)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mino TARICCO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti per i loro utili contributi al lavoro della Commissione. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 395).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 8, comma 5 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia;

visto che:

lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

il citato articolo 8, comma 1, lettera a) delega tra l'altro il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dei ruoli delle forze di polizia indicando i seguenti temi:

disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e della progressione in carriera, con l'eventuale unificazione, soppressione o istituzione di nuovi ruoli gradi e qualifiche, e con la semplificazione delle relative procedure;

riconoscimento e valorizzazione del merito e della professionalità;

rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità;

mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale e dei connessi trattamenti economici, fermo restando il riconoscimento delle peculiarità

ordinamentali e funzionali del medesimo personale di ciascuna Forza di polizia;

applicazione dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, relativo al riconoscimento della specificità delle stesse Forze di polizia, proprio ai fini – come espressamente previsto – della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale;

introduzione delle occorrenti disposizioni transitorie;

preso atto del parere favorevole espresso il 6 aprile 2017 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

valutato il parere n. 915 del 2017, espresso nell'adunanza del 12 aprile 2017 dalla Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015;

preso atto delle memorie depositate in Parlamento;

considerato che:

il metodo seguito per l'elaborazione del testo è risultato efficace: l'analisi per l'impatto della regolamentazione dà conto dell'ampio confronto tra le forze di polizia maturato nell'ambito di appositi tavoli tecnici e della consultazione delle organizzazioni sindacali;

lo schema persegue obiettivi condivisibili anche nell'ottica propria della

Commissione, non solo in termini di semplificazione ma anche di efficienza e valorizzazione delle forze armate;

per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione devono essere segnalate tre questioni di carattere generale:

la struttura del testo, che rende evidente la necessità di un riordino normativo, invocato anche dal Consiglio di Stato;

la pregnante rilevanza delle disposizioni transitorie;

la necessità di monitorare l'attuazione della riforma, anche ai fini di eventuali interventi correttivi;

preso atto che, circa il riordino normativo, il Consiglio di Stato suggerisce di avvalersi, in assenza di un'apposita norma di delega, della possibilità riconosciuta al Governo dal combinato disposto degli articoli 13-*bis* e 17-*bis* della legge n. 400 del 1988, provvedendo all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-*bis* e adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni. I criteri da seguire a norma del citato articolo 17-*bis* sono i seguenti: puntuale individuazione del testo vigente delle norme; ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

visto che tali criteri appaiono sufficienti a fare chiarezza in una materia estremamente complessa, come emerge dalla struttura dello schema in esame;

annotato che dalla lettura degli articoli 35 e 36 parrebbe evidenziarsi la soppressione del « Ruolo d'Onore » di cui all'articolo 806 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), per la sola Guardia di

Finanza, i cui appartenenti sarebbero così i soli esclusi dalla disciplina generale che riguarda tutto il rimanente personale militare;

ricordato che il riordino normativo anche attraverso la predisposizione di testi unici compilativi è stato oggetto di attenzione prima della Commissione e poi dell'Assemblea della Camera, che ha approvato una mozione sul tema nella seduta del 18 giugno 2014;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riguardo agli aspetti di carattere generale, andrebbe valutata l'opportunità di:

procedere al riordino normativo della materia, nei termini indicati in premessa;

introdurre nell'articolato l'indicazione degli elementi idonei a rilevare lo stato di attuazione, l'effettività e l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi della riforma, al fine di monitorarne i risultati, anche nella prospettiva di eventuali interventi correttivi;

compiere una rassegna delle numerose disposizioni transitorie presenti nel testo, in particolare verificando se il posticipo di molti anni dell'applicazione di talune norme dettate a regime non faccia intravedere fin da ora criticità applicative. A titolo puramente esemplificativo, si segnalano una serie di norme transitorie che spostano al 2026 l'applicazione di talune discipline a regime: articolo 2, comma 1, lettere *s)*, *u)*, *ii)*, n. 5) e *ccc)*; articolo 45, commi 12 e 13;

con riguardo a singole disposizioni, andrebbe valutata l'opportunità di:

integrare la novella all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 introdotta dall'articolo 6, comma 1, lettera *e)* dello schema, al fine di prevedere una elevazione dell'età

per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato a favore degli iscritti alle liste speciali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

evitare o per lo meno motivare la disparità di trattamento degli appartenenti al ruolo d'onore della Guardia di finanza, che risultano gli unici tra gli appartenenti alle Forza di polizia ad essere esclusi, in

forza dell'articolo 35 dello schema, dall'applicazione dell'articolo 806 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) e, a norma della disposizione transitoria di cui all'articolo 36, comma 55, cessano dal trattamento o dal richiamo in servizio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, mentre i militari della altre forze di polizia mantengono la possibilità di rimanere o essere richiamati in servizio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania, Carmelo Zuccaro (Svolgimento e conclusione)	248
---	-----

Martedì 9 maggio 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 10.40.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania, Carmelo Zuccaro.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

In apertura di seduta, Rosy BINDI, *presidente*, ricorda le figure di Aldo Moro e Peppino Impastato, in occasione dell'anniversario dei rispettivi assassinii. Svolge altresì un ricordo di Stefano Fumarulo, consulente della Commissione, scomparso improvvisamente lo scorso 12 aprile. Introduce quindi l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di

Catania, Carmelo Zuccaro, dedicata ad un aggiornamento sulla situazione della criminalità organizzata nel distretto di Catania, con particolare riguardo alle vicende, già affrontate in occasione di precedenti sedute della Commissione, del comune di Catania della società sportiva Calcio Catania, del mercato di Vittoria (RG) e dello sfruttamento dei flussi migratori illegali.

Carmelo ZUCCARO, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Fabiana DADONE (M5S), Angelo ATTAGUILE (LNA), Claudio FAVA (MDP),

Davide MATTIELLO (PD), Gaetano PIEPOLI (DES-CD), Francesco D'UVA (M5S), Giulia SARTI (M5S) e Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) e i senatori Franco MIRABELLI (PD), Giuseppe LUMIA (PD), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Procuratore Zuccaro per il contri-

buto fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente	250
Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	250

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.

Comunicazioni del presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta e da acquisire. Intervengono i senatori CASSON (Art.1-MDP), Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (MDP), GUERINI (PD), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione della società *Hacking Team* S.r.L., in rappresentanza della quale intervengono il dottor David VINCENZETTI, *Amministratore unico* e il dottor Dario FAGGIONI.

Intervengono quindi per svolgere osservazioni ed avanzare alcuni quesiti il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (Art.1-MDP), CRIMI (M5S) e Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC), e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD) ai quali replicano i soggetti auditi.

Il presidente dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione dell'amministratore delegato di Caffaro Brescia Spa, Alessandro Quadrelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	251
Audizione del commissario straordinario S.I.N. Brescia-Caffaro, Roberto Moreni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	251
Audizione del sindaco di Brescia, Emilio Del Bono (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	252
Comunicazioni del Presidente	252
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	252

Martedì 9 maggio 2017. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 9.40.

Audizione dell'amministratore delegato di Caffaro Brescia Spa, Alessandro Quadrelli.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'amministratore delegato di Caffaro Brescia Spa, Alessandro Quadrelli, che ringrazia della presenza.

Alessandro QUADRELLI, *amministratore delegato di Caffaro Brescia Spa*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), Paolo ARRIGONI (LN-AUT), i de-

putati Stefano VIGNAROLI (M5S), Miriam COMINELLI (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Alessandro QUADRELLI, *amministratore delegato di Caffaro Brescia Spa*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del commissario straordinario S.I.N. Brescia-Caffaro, Roberto Moreni.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del commissario straordinario del S.I.N. Brescia-Caffaro, Roberto Moreni, che ringrazia della presenza.

Roberto MORENI, *commissario straordinario del S.I.N. Brescia-Caffaro*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), Bartolomeo PEPE (GAL), i deputati Miriam COMINELLI (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Roberto MORENI, *commissario straordinario del S.I.N. Brescia-Caffaro*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del sindaco di Brescia, Emilio Del Bono.
(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, accompagnato dall'assessore all'ambiente, Luigi Fronda, che ringrazia della presenza.

Emilio DEL BONO, *sindaco di Brescia*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Miriam COMINELLI (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), Stefano VIGNAROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Emilio DEL BONO, *sindaco di Brescia*, risponde ai quesiti posti.

Gianluigi FRONDA, *assessore all'ambiente del comune di Brescia*, fornisce alcune precisazioni.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 12.50, è ripresa alle 13.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la missione nelle Marche, già prevista dal 18 al 19 maggio 2017, avrà luogo dall'8 al 9 giugno 2017.

È stato inoltre stabilito che il prossimo 1° giugno abbia luogo un sopralluogo presso la sede della Sogin in via Marsala, 51c a Roma.

È stato infine stabilito che la Commissione possa avvalersi della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito della dottoressa Silvia Massimi.

La seduta termina alle 13.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.50 alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di Federico Bianchi di Castelbianco, Direttore Generale dell'Istituto di Ortofonia (IdO) (*Svolgimento e conclusione*) 253

Sulla pubblicità dei lavori 253

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di Federico Bianchi di Castelbianco, Direttore Generale dell'Istituto di Ortofonia (IdO).

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Federico BIANCHI di CASTELBIANCO, *Direttore Generale dell'Istituto di Ortofonia (IdO)*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, Sandra ZAMPA, *presidente*, a più riprese, i deputati Francesco PRINA (PD), Loredana LUPO (M5S), e la senatrice Rosetta Enza BLUNDO (M5S).

Federico BIANCHI di CASTELBIANCO, *Direttore Generale dell'Istituto di Ortofonia (IdO)*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare l'audito per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	254
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	254
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Carmelo Zuccaro (Svolgimento e conclusione)	254

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.40.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 9 maggio 2017. – Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 12.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *Web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Carmelo Zuccaro.

(Svolgimento e conclusione).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione, dando la parola al dottor Carmelo Zuccaro.

Carmelo ZUCCARO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania*, svolge una relazione sul tema dell'audizione, richiedendo di illustrarne alcuni aspetti in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi in seduta pubblica).

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Laura RAVETTO (FI-PdL), Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL), Marialucia LOREFICE (M5S), Marco RONDINI (LNA), Giuseppe GUERINI (PD), Paolo BENI (PD), Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Elena CARNE-

VALI (PD) e Gregorio FONTANA (FI-PdL).

Carmelo ZUCCARO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania*, risponde ai quesiti posti richiedendo di svolgere parti della replica in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi in seduta pubblica).

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia il dottor Zuccaro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del signor Mario Ciancarella (*Svolgimento e conclusione*) 256

AUDIZIONI

Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 20.05.

Audizione del signor Mario Ciancarella.
(*Svolgimento e conclusione*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione e interloquisce, a più riprese, con il signor Mario CIANCARELLA.

Intervengono, a più riprese, Massimo BARONI (M5S), Sofia AMODDIO, *presidente*, e Gianluca FUSILLI (PD) per porre domande ed osservazioni alle quali risponde, a più riprese Mario CIANCARELLA.

Intervengono, a più riprese, Giovanna PALMA (PD), Massimo BARONI (M5S) e Sofia AMODDIO, *presidente*, per porre domande e osservazioni, alle quali risponde, a più riprese, Mario CIANCARELLA.

Gianluca FUSILLI (PD) chiede di proseguire l'audizione in seduta segreta.

Sofia AMODDIO, *presidente*, appreziate le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire ringrazia l'audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 21.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	257
Audizione dei rappresentanti dell'INU-Istituto Nazionale di Urbanistica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	257
Audizione di rappresentanti dell'A.N.E.S. – Associazione Nazionale Edilizia Sociale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	257
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	258

Martedì 9 maggio 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. – Intervengono per l'INU-Istituto Nazionale di Urbanistica il professor Giuseppe De Luca, e, per l'A.N.E.S.-Associazione Nazionale Edilizia Sociale, il consigliere Maristella Babuin.

La seduta comincia alle 12.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione dei rappresentanti dell'INU-Istituto Nazionale di Urbanistica.

(*Svolgimento e conclusione*).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giuseppe DE LUCA, *presidente di INU Edizioni*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), il deputato Roberto MORASSUT (PD) e la deputata Claudia MANNINO (Misto).

Giuseppe DE LUCA, *presidente di INU Edizioni*, risponde ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare l'audito, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'A.N.E.S. – Associazione Nazionale Edilizia Sociale.

(*Svolgimento e conclusione*).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Maristella BABUIN, *consigliere di A.N.E.S.*, svolge una relazione.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare l'audita, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 9 maggio 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizioni informali di rappresentanti di Booking.com, della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP), di Property Managers Italia e di Airbnb Italy, del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (CUP) e di Confprofessioni, dell'Associazione trasporti (ASSTRA), dell'Associazione nazionale servizi apparecchi per le pubbliche attrazioni ricreative (SAPAR) e di Sistema Gioco Italia, sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	4
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	4

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Esame emendamenti C. 3918-A	5
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo, recanti revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.	
Audizione dei rappresentanti di Confturismo	6
Audizione dei rappresentanti di Federturismo Confindustria, dell'Associazione italiana porti turistici – Assomarinas, e dell'Associazione delle imprese del turismo all'aria aperta (ASSITAI)	6

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (Rilievi alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) . 7

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Emendamenti C. 3671-ter-A e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 15

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 3918-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 15

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. Emendamenti C. 4225, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 15

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 15

AVVERTENZA 25

II Giustizia**SEDE REFERENTE:**

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 26

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative*) 28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 26

INTERROGAZIONI:

5-08881 Businarolo: Sui test per la valutazione della personalità dei genitori disposta dal giudice in caso di separazioni 27

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 86

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 27

III Affari esteri e comunitari**COMITATO DEI NOVE:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. C. 4225 Governo, approvato dal Senato 88

IV Difesa**ATTI DEL GOVERNO:**

Sulla pubblicità dei lavori 89

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 89

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere della relatrice*) 93

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere alternativa del deputato Caparini*) 98

ALLEGATO 3 (*Proposta di parere alternativa del deputato Sammarco*) 100

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 90

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	91
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	102
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. C. 4225, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	115
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3918-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) ...	116
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini. C. 3844-A, approvato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	116
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 2801 Governo e abb. (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	121
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	124
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	126
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 409 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
AVVERTENZA	130

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>) .	131
--	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	162
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	163
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del <i>cyberbullismo</i> . C. 3139-B approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	165

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo Alla V Commissione (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	168
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere presentata dalla relatrice</i>)	173

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	170
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere presentata dalla relatrice</i>)	176
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) ...	188
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo SI-SEL-POS</i>)	196
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Misto</i>)	200
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Articolo 1-MDP</i>)	203

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	208
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	208
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del <i>cyberbullismo</i> . C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	209
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	212

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI:

Audizione in videoconferenza di rappresentanti italiani del Parlamento europeo nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761 final); della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final); della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861); della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862 final); della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016) 863) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione*).

Sulla pubblicità dei lavori 213

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter-865-A 214

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) 214

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Alla V Commissione: DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) . 215

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti della materia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 141 Antezza, recante Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta 226

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 226

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 231

Sui lavori della Commissione 236

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Atto n. 411 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 236

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 241

ALLEGATO (*Parere approvato*) 245

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio*) 242

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), della Federazione nazionale spedizionieri doganali (ANASPED), del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP) e dell'Unione Nazionale professionisti pratiche amministrative (UNAPPA) (*Svolgimento e conclusione*) 244

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania, Carmelo Zuccaro (*Svolgimento e conclusione*) 248

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del presidente 250

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 250

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione dell'amministratore delegato di Caffaro Brescia Spa, Alessandro Quadrelli (*Svolgimento e conclusione*) 251

Audizione del commissario straordinario S.I.N. Brescia-Caffaro, Roberto Moreni (*Svolgimento e conclusione*) 251

Audizione del sindaco di Brescia, Emilio Del Bono (*Svolgimento e conclusione*) 252

Comunicazioni del Presidente 252

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 252

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di Federico Bianchi di Castelbianco, Direttore Generale dell'Istituto di Ortofonia (IdO) (*Svolgimento e conclusione*) 253

Sulla pubblicità dei lavori 253

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 254

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	254
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Carmelo Zuccaro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	254

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

AUDIZIONI:

Audizione del signor Mario Ciancarella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	256
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

Sulla pubblicità dei lavori	257
Audizione dei rappresentanti dell'INU-Istituto Nazionale di Urbanistica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	257
Audizione di rappresentanti dell'A.N.E.S – Associazione Nazionale Edilizia Sociale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	257
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	258

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



17SMC008340